



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

**RELAZIONE ANNUALE 2009
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ANTONIO MARUCCIA
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3 DEL D.P.R. 6.11.2007
E DELL'ART. 1 DEL D.P.R. 20.01.2009**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

**RELAZIONE ANNUALE 2009
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ANTONIO MARUCCIA
AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 3 DEL D.P.R. 6.11.2007
E DELL'ART. 1 DEL D.P.R. 20.1.2009**

- Novembre 2009 -

INDICE

	Pag.
1. Introduzione e sintesi	4
2. Quadro normativo	26
3. Istituzione dell'Ufficio – Competenze – Struttura	35
4. Coordinamento e impulso alle amministrazioni al fine di velocizzare le procedure e dare efficacia all'azione pubblica (art. 1 lett. a) e b) D.P.R. 6.11.2007)	38
4.1 – Le conferenze di servizi	38
4.2 – Il rapporto con le associazioni e i soggetti del terzo settore	44
4.3 – Atti di impulso specifici	45
4.4 – Coordinamento per l'applicazione della nuova normativa (Legge n. 94/2009)	46
5. Il piano di intervento del Commissario per superare le criticità nella destinazione e nell'utilizzo (art. 1 lett. c) D.P.R. 6.11.2007)	52
5.1 – Liberazione dei beni occupati	52
5.2 – Iniziative per la tutela dei beni ipotecati	53
5.3 – La ricerca delle risorse finanziarie	59
6. Il PON Sicurezza: le attività ed i progetti per l'Obiettivo 2.5 affidati al Commissario	60

7. La Programmazione Regionale	70
7.1 – Risorse comunitarie di competenza regionale a valere sui Programmi Operativi Regionali (POR)	70
7.2 – Risorse di competenza regionale a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)	74
7.3 – Risorse a valere sui bilanci regionali (obiettivo competitività Lazio – Lombardia)	78
8. Il monitoraggio dell'utilizzo dei beni confiscati da parte dei Comuni	82
9. Il monitoraggio dei terreni agricoli confiscati	87
10. La comunicazione istituzionale e le attività per la formazione	89
10.1 – La comunicazione. Il sito internet del Commissario	89
10.2 – Le iniziative per la formazione degli operatori del settore	90
11. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria (art. 1 lett. d) e f) D.P.R. 6.11.2007)	91
11.1 – Il raccordo della fase giudiziaria con quella amministrativa	91
11.2 – Monitoraggio dei provvedimenti definitivi di confisca e accesso alle banche dati	91
11.3 – Il sostegno alla gestione dei beni nella fase giudiziaria	108
12. Le aziende confiscate	116
13. Iniziative in ambito comunitario	120
14. Proposte normative (art. 1 lett. e) D.P.R. 6.11.2007)	122
14.1 – La proposta di riforma del procedimento di destinazione avanzata dall'Ufficio e la legge 15 luglio 2009 n. 94	122
14.2 – Gli interventi della legge 94/2009 in ordine alle aziende sequestrate e confiscate	123
14.3 – L'esigenza di una riforma organica della materia: il Testo Unico del contrasto patrimoniale antimafia	126
14.4 – L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati	128

15. Approfondimenti	143
15.1 – L’istituzione del Fondo Unico Giustizia	143
15.2 – Tutela dei diritti dei terzi. Ipotecche ed accertamento della buona fede	160
15.3 – Rendicontazione della gestione e versamenti diretti al bilancio dello Stato	171
16. Statistiche	176
16.1 – Note e commenti sui dati statistici	176
17. Glossario	179

ALLEGATI

1. INTRODUZIONE E SINTESI

La relazione annuale, conclusiva del mandato del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è l'occasione per tirare le somme e fare un bilancio dell'attività svolta in un breve lasso di tempo da un Ufficio con poche risorse ma animato dalla volontà di produrre risultati utili per la collettività e per soddisfare le aspettative indicate nel D.P.R. istitutivo.

Poiché i risultati, per un ufficio straordinario, costituiscono la ragione stessa della sua esistenza, ho ritenuto di esordire fornendo i dati dell'attività svolta cercando di renderli fruibili e di supportarli con alcuni grafici che facilitano la lettura dei numeri.

I numeri, per l'appunto, ci dicono inequivocabilmente che i risultati sono pienamente soddisfacenti e per certi versi sorprendenti: si consideri, a titolo di esempio, che nei diciotto mesi di attività dell'ufficio commissariale sono stati destinati 1.438 beni, a fronte dei 3.969 provvedimenti di destinazione relativi ai dodici anni precedenti (con un incremento netto del 284% della media annuale delle destinazioni; +42% sull'anno 2007); nel periodo 2008/2009 sono stati inoltre liberati 295 immobili oggetto di confisca, occupati abusivamente dagli stessi malavitosi; il valore del patrimonio destinato nei 18 mesi di mandato ammonta a 230 milioni di Euro a fronte dei 500 milioni di Euro dei beni destinati nei dodici anni precedenti.

Un cambio di passo rispetto al passato, frutto di una attività che si è dispiegata a 360 gradi e su fronti diversi: da quello normativo attraverso proposte di modifica delle leggi in vigore, a quello pattizio (in 18 mesi sono stati siglati numerosi protocolli di intesa con diverse Autorità centrali e locali); dalle conferenze di servizi cui lo scrivente ha partecipato nei singoli territori, cercando di supportare e stimolare le iniziative utili; dai contatti con le Regioni allo scopo di ottenere che venissero stanziati fondi per ristrutturare i beni inutilizzabili e per estinguere quelle ipoteche che, se legittimamente costituite, costituiscono un ostacolo spesso insormontabile alla destinazione. Molti di questi interventi hanno avuto un esito favorevole e hanno condotto alla emanazione di leggi regionali o altri atti con capitoli di spesa dedicati a tale problematica (vedasi nella relazione quanto avvenuto in Lombardia o nel Lazio, nella Puglia, etc.).

Un eccellente risultato è stato raggiunto a seguito delle intese con la Corte di Cassazione in esito alle quali si sono drasticamente ridotti i tempi di avvio del procedimento amministrativo di destinazione dei beni, fino a quel momento gravati da inefficienze burocratiche che ne ritardavano l'inizio di anni. Si è infatti passati da picchi di 4 anni per la comunicazione di una confisca definitiva dall'Autorità giudiziaria a quella amministrativa, agli attuali 30 giorni. Grazie alle

richiamate intese oggi l'Ufficio del Commissario ha il quadro completo di tutte le confische definitive che quasi in tempo reale vengono diramate alle amministrazioni competenti.

Sarà questo Ufficio in virtù del protocollo con il Ministero della Giustizia ad alimentare, in futuro, il sistema informatico delle misure di prevenzione (SIPPI) per le confische definitive ex art. 12-sexies Legge n. 356/1992.

Fattivo e incessante è stato inoltre il lavoro dell'ufficio con le Associazioni, i Consorzi costituiti per la gestione sociale dei beni, con le Fondazioni al fine di stimolare lo sviluppo della progettualità, specie dei giovani, sui beni confiscati fornendo con ciò occasioni di lavoro e promuovendo in tal modo una cultura della legalità fondata sulla concretezza.

Naturalmente rapporti quotidiani si tengono con le Prefetture che con la legge 94/2009 sono divenute protagoniste del procedimento amministrativo della destinazione dei beni confiscati e ciò, preme sottolinearlo, su proposta di questo Commissario, che ha ravvisato l'esigenza che il dominus in sede locale diventasse il Prefetto proprio perché rappresentante del governo e quindi Autorità in grado di adottare decisioni come quelle della destinazione di un bene appartenuto ad esponenti della criminalità organizzata.

Ancora, frequenti contatti sono mantenuti con il Ministero dell'Interno, della Giustizia, dell'Economia ed evidentemente con l'Agenzia del demanio che è bene ricordarlo, conserva una importante competenza, quella della gestione tecnica dei beni, senza la quale sarebbe difficile orientarsi in questa delicata materia.

L'Ufficio è stato impegnato nella elaborazione di proposte innovative circa la migliore gestione delle aziende confiscate con finalità di razionalizzazione organizzativa, riduzione dei costi ed economie di scala.

Una attività, quindi, a tutto campo non solo fondata su una costante azione di stimolo, coordinamento e verifica ma anche fatta di iniziative innovative.

È stato realizzato dal personale dell'Ufficio, a costo zero, il sito www.beniconfiscati.gov.it. In meno di un mese, il sito si è collocato al primo posto sui maggiori motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.) mediante la digitazione della chiave "beni confiscati", a conferma che l'iniziativa del Commissario ha corrisposto alle aspettative di un moderno canale informativo sull'argomento.

I risultati positivi, come ho detto inizialmente ci sono e sono certo che ci daranno gli stimoli giusti per proseguire con maggiore incisività, convinti come siamo che restituire alla società civile quei beni sottratti con violenza dalla malavita organizzata sia la via maestra per depotenziare le capacità di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale.

1.1 – Dati sui beni confiscati alle organizzazioni criminali

BENI IMMOBILI CONFISCATI

Al 30 giugno 2009 i beni immobili confiscati alla criminalità sono **8.933**. L'83% si trova nelle quattro regioni meridionali, con una netta prevalenza della Sicilia al 46%, mentre Campania e Calabria si attestano rispettivamente intorno al 15% e 14%, la Puglia all'8%. Il restante 17% è concentrato prevalentemente in Lombardia e nel Lazio.

AZIENDE CONFISCATE

Al 30 giugno 2009 le aziende confiscate alla criminalità sono **1.185**. Il 38% si trova in Sicilia, mentre Campania e Lombardia si attestano rispettivamente intorno al 19% e 14%, il Lazio all'8%.

DESTINAZIONI

a. Beni immobili

Su **8.933** beni immobili confiscati **5.407** (pari al **60,5%**) sono stati destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali.

b. Aziende

Su **1.185** aziende confiscate **388** (pari al **32,7%**) sono state destinate. Solo l'11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all'affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell'Agenzia del Demanio.

RAPPORTO TRA CONFISCHE E DESTINAZIONI

Le misure di carattere patrimoniale relative al sequestro e alla confisca dei beni sono state introdotte con la cosiddetta legge "Rognoni – La Torre" del 1982 e successivamente integrate con la legge 109 del 7 marzo 1996 e con la Legge Finanziaria 2007, che hanno previsto che i beni confiscati alle organizzazioni criminali possano essere mantenuti al patrimonio

indisponibile dello Stato per finalità istituzionali o trasferiti al patrimonio degli Enti locali per finalità sociali.

Per molti anni, il numero totale dei beni destinati è stato inferiore al numero dei beni confiscati dall'autorità giudiziaria. La nomina del **Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali**, con la sua attività di **coordinamento operativo** e di **impulso**, ha portato negli **ultimi 18 mesi** a un'**accelerazione** significativa nei processi di **destinazione** dei beni, facendo registrare una netta inversione di tendenza.

In questo periodo, infatti, sono entrati in gestione all'Agenzia del Demanio 669 beni confiscati e ne sono **usciti** complessivamente **1.438**, con destinazione definitiva.

BENI IMMOBILI DESTINATI E CONSEGNATI

La consegna di un bene immobile destinato avviene normalmente attraverso un sopralluogo congiunto tra l'Agenzia del Demanio e l'ente destinatario, mediante un verbale di consegna in cui viene indicato lo stato di fatto e di diritto del bene.

Dei 5.407 beni immobili destinati, in realtà, una parte deve essere ancora consegnata. Su **5.407** beni immobili destinati **4.738** sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti **669** sono in attesa di consegna.

La fase della consegna può subire ritardi perché non sempre tutte le criticità che gravano sui beni sono state eliminate. Ci possono essere, ad esempio, gravami ipotecari e pignoramenti che richiedono l'accertamento della buona fede del creditore; beni occupati anche dagli stessi prevenuti e familiari, beni confiscati in quote indivise o contenziosi causati dalle impugnazioni delle ordinanze di sgombero. L'azione del Commissario straordinario del Governo si è concentrata sulla necessità di accelerare i procedimenti di consegna.

1.2 – Coordinamento e impulso alle Amministrazioni al fine di velocizzare le procedure dare efficacia all'azione pubblica (art. 1 lett. A) e b) D.P.R. 6.11.2007 istitutivo dell'ufficio)

Anticipando i contenuti della riforma del procedimento di destinazione dei beni confiscati (proposta da questo Ufficio, fatta propria dal Governo e unanimemente condivisa in sede parlamentare) contenuta nella Legge sulla sicurezza del 15 luglio 2009 n. 94 (art. 2 comma 20), il Commissario Straordinario ha promosso una serie di conferenze di servizi alle quali hanno partecipato: l'Agenzia del demanio, le Regioni, gli Enti Locali e tutti i soggetti interessati presso le Prefetture di Palermo (6 e 7 maggio 2009), Bari (15 giugno), Reggio Calabria (18 giugno), Napoli (23 giugno), Catania (7-8 luglio) e Caserta 10 luglio, Crotona (21 Luglio).

I risultati raggiunti sono molto incoraggianti: dall'inizio del 2009 al 13.07.2009 sono stati destinati ben **424 beni immobili confiscati** ai quali vanno aggiunti i 1044 immobili e le 8 aziende destinati nel 2008, primo anno di attività dell'Ufficio.

Al riguardo, è doveroso sottolineare la preziosa e qualificata attività degli Uffici dell'Agenzia del Demanio e delle Prefetture il cui impegno ha consentito il raggiungimento dei risultati ad oggi ottenuti.

Invero, considerando che il totale dei beni immobili destinati dall'anno 1992 al 13.07.2009 è pari a n. 5462 immobili e n. 78 aziende, si rileva che:

- a. in diciotto mesi di vita dell'Ufficio sono stati destinati **n. 1438 beni immobili e n. 8 aziende**, per un valore complessivo (stimato dall'Agenzia del Demanio) di **€ 230.363.596,22**;
- b. nei sedici anni precedenti (dal 1992 al 2007) sono stati complessivamente destinati **n. 3994 beni immobili e n. 70 aziende**, per una valore complessivo di **€504.801.008,67**.

Nel periodo di attività del Commissario Straordinario, dunque, l'incremento netto della media annuale delle destinazioni dei beni immobili confiscati è pari al 284% (il numero delle aziende è poco significativo). Pertanto il valore totale del destinato in soli diciotto mesi (230 milioni di euro) è pari quasi alla metà del valore complessivo del valore dei beni destinati nella gestione dei sedici anni precedenti (500 milioni).

1.3 – Utilizzazione effettiva dei beni e interventi sulle criticità

Non è sufficiente destinare, occorre assicurare l'effettivo utilizzo dei possessi.

Infatti non sempre alla destinazione segue la consegna reale, *condicio* necessaria per avviare l'utilizzo concreto del bene immobile da parte del destinatario.

Da questo punto di vista, i risultati prima indicati, relativi alla velocizzazione delle procedure amministrative, sono qualificati dal numero delle **consegne effettive** dei beni confiscati ai destinatari:

- 1) **nel 2008** quasi **n. 800** su **1044** sono i beni effettivamente giunti nella disponibilità dei comuni e degli altri enti assegnatari;
- 2) **nel 2009**, primo semestre risultano **n. 216 su 424** i beni consegnati.

L'indagine, svolta in sede di monitoraggio, ha evidenziato i seguenti dati:

- sui complessivi 3.796 beni consegnati ai 480 comuni assegnatari, si è avuta risposta relativamente a 3.141 beni (362 Comuni);
- tra questi 1.489 beni (47,41%) sono effettivamente utilizzati, mentre i restanti 1.652 (52,59%) risultano inutilizzati per gravi criticità (beni inagibili, confische pro quota, pendenze giudiziarie civili o penali, mancanza di risorse, ipoteche).

Le principali cause del mancato utilizzo sono:

a. Occupazioni abusive

Al fine di assicurare l'effettivo utilizzo dei beni, l'attività dell'Ufficio di monitoraggio e impulso è stata diretta alla **liberazione dei beni dalle occupazioni abusive**, spesso dagli stessi mafiosi: proprio a queste ultime si è data la priorità nel Piano di azione avviato presso le Prefetture. Significativi due casi di **aziende abusivamente occupate**, in provincia di Caserta; per uno vi è stata revoca della destinazione da parte dell'Agenzia del Demanio su direttiva di questo Ufficio; per l'altra azienda, su impulso dell'Ufficio, vi è stato spontaneo rilascio a seguito di intimazione delle Forze dell'Ordine.

Nei primi nove mesi del 2009, **sono stati complessivamente liberati n. 160 beni immobili occupati dai prevenuti o da terzi** (che si aggiungono ai 135 immobili liberati nel corso del 2008) **dei quali:**

1)	17	Nord Italia;
2)	3	Centro;
3)	29	Campania;
4)	21	Puglia;
5)	44	Calabria;
6)	46	Sicilia.

Pertanto nell'intero periodo del mandato del Commissario sono stati liberti in totale n. **295** beni immobili.

b. I beni gravati da ipoteca

Oltre un terzo dei beni immobili in gestione presso il Demanio è gravata da ipoteche. Molti beni consegnati ai Comuni, specie in passato, sono oppressi da questa e/o altre criticità. Per tutelare i beni confiscati dalle azioni esecutive promosse in sede civile dai creditori ipotecari (istituti bancari o società di factoring) onde impedire che, spesso a prezzo vile, i beni ritornino nella disponibilità dei propositi che li acquistano alle aste giudiziarie, il Commissario, ha elaborato una **direttiva** indirizzata ai Prefetti.

Quest'ultimi hanno provveduto ad interessare i Sindaci nei cui comuni insistono beni confiscati ipotecati sottoposti ad esecuzione immobiliare, al fine di avviare concrete iniziative giudiziarie di tutela assicurando ogni ulteriore attività di collaborazione dell'Ufficio.

Tale iniziativa è stata già sperimentata da questo Commissario Straordinario a Palermo, relativamente alla tenuta agricola confiscata, al noto capomafia Michele Greco detto *il papa*, nel Comune di Polizzi Generosa.

Una siffatta "linea di difesa" dei beni è stata comunicata, altresì, all'Agenzia del Demanio.

Il carattere generale del tema richiede tuttavia iniziative di sistema per reperire le risorse finanziarie necessarie per le transazioni con i creditori ipotecari dei quali sia stata accertata la buona fede. A tal riguardo l'Ufficio ha promosso le iniziative indicate nel punto seguente, in particolare presso le Regioni.

c. Carenza di risorse finanziarie

La carenza di risorse finanziarie da destinare alla ristrutturazione e alla riconversione dei beni (normalmente vandalizzati prima del rilascio) è un'altra delle cause di non utilizzo dei beni.

È stata avviata un'attività di ricerca di ulteriori e diverse fonti di finanziamento per progetti di riutilizzo dei beni confiscati, coinvolgendo le Regioni, attraverso intese e protocolli. In particolare:

- 1) **Regione Lombardia:** in esito al protocollo sottoscritto con il Commissario, è stata approvata una delibera di giunta che stanZIA **4 milioni di Euro per il biennio 2009/2010** destinati alle transazioni con i creditori ipotecari (Banche) di buona fede, nonché al finanziamento di progetti di ristrutturazione e riconversione.

Nel semestre, con il contributo di questo Ufficio, è stato pubblicato un Bando (23 aprile 2009) ed è in corso l'attività di valutazione delle istanze di finanziamento da parte di una Commissione che prevede la partecipazione del Commissario Straordinario.

- 2) **Regione Lazio:** Il 9 luglio 2009, il Commissario ha sottoscritto un Protocollo di intesa. Con delibera di Giunta del 20 aprile 2009, la Regione ha stanziato **6,9 milioni di Euro per il triennio 2009/2011** con lo scopo di finanziare progetti di ristrutturazione e riconversione di beni confiscati, secondo un bando alla cui definizione ha collaborato lo scrivente.

Inoltre su sollecitazione del Commissario e di concerto con l'Ufficio, il tema delle risorse per le transazioni con i creditori ipotecari è stato affrontato nella legge regionale di recente emanazione.

Per le regioni dell'Obiettivo Convergenza (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) si è fatto riferimento, anzitutto, alle risorse del **Programma Operativo Nazionale PON Sicurezza**, Obiettivo operativo 2.5, del quale lo scrivente è Responsabile, che prevede una linea di finanziamento per la riconversione/ristrutturazione di beni confiscati per **€91.546.293**.

Anche a seguito dell'opera di sensibilizzazione e accompagnamento svolta sul territorio sono stati presentati, attraverso le Prefetture, numerosi progetti di riconversione e ristrutturazione a valere sull'obiettivo 2.5 del PON Sicurezza, il cui comitato di valutazione, ha approvato ben sette importanti progetti, nell'ordine sotto indicati. In particolare, il Commissario, a seguito di una richiesta avanzata alla Commissione Europea – Direzione Generale Politiche Regionali – ha ottenuto la possibilità di finanziare con i fondi del PON

Sicurezza – Obiettivo 2.5. un intervento, per ogni Regione Obiettivo Convergenza, finalizzato alla ristrutturazione e riadeguamento di presidi di polizia fino ad allora non ammessi a contributi europei.

I primi tre progetti sono stati già avviati in sede locale:

- 1) Caserma Carabinieri e alloggi a Squinzano (Lecce); progetto presentato al Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, con la partecipazione del Sottosegretario Alfredo Mantovano;
- 2) Comando Compagnia Carabinieri ed alloggi a Gioia Tauro, nelle palazzine del boss Piromalli;
- 3) Fattoria sociale ed agriturismo a Lentini (Siracusa).

Al Comitato del 13 luglio sono stati finanziati altri quattro progetti:

- 4) intervento di riconversione e riutilizzo dell'ex casa di Provenzano a Corleone (PA) per la realizzazione di una bottega per la vendita dei prodotti delle terre confiscate riutilizzate;
- 5) ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio-lavorativa (casa famiglia in un complesso universitario) per persone diversamente abili a Giugliano (NA);
- 6) recupero immobile di via Cupa Signoriello a Milano – Napoli da destinare ad attività sociali;
- 7) centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio, realizzato con un bene confiscato sito in San Cipirello (PA) C.da Don Tomasi.

Il progetto relativo all'utilizzo di un bene confiscato a Palermo (Il Girasole) è poi stato finanziato con i fondi dell'obiettivo 2.6 del PON "contenere le manifestazioni di devianza".

La copertura finanziaria a valere sul PON Sicurezza. Obiettivo Operativo 2.5. per i sette progetti ammonta a oltre 10.000.000,00 di Euro.

In tema di beni confiscati, nessun POR Regionale risulta essere in una tale avanzata fase di attuazione. Al fine di favorire l'utilizzo effettivo dei beni si segnalano talune iniziative adottate dall'Ufficio nel periodo di riferimento (Dicembre 2008 – Luglio 2009).

- 1) Il Commissario Straordinario ha promosso, d'intesa con la Prefettura di Catania la costituzione, avvenuta il 1 dicembre 2008, del *Consorzio etneo per la legalità e lo sviluppo*, consorzio di comuni per la gestione e l'amministrazione di beni confiscati, che ha già presentato progetti di ristrutturazione e riconversione dei beni con il finanziamento con il PON Sicurezza;
- 2) il 19 marzo 2009 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa "Le terre di don Peppe Diana", tra il Commissario straordinario, la Regione Campania, la Provincia di Caserta, i Comuni di Canello/Arnone e Castel Volturno, la ASL e le Associazioni del terzo settore. È prevista la costituzione di una cooperativa con il contributo economico della "Fondazione Sud" e del PON sicurezza;
- 3) presso la Prefettura di Catania l'1.12.2008 è stato sottoscritto dal Commissario un protocollo d'intesa per la destinazione e l'utilizzo dei beni e dei fondi agricoli confiscati nei comuni di Lentini, Belpasso, Motta Sant'Anastasia e Ramacca.
- 4) con il Ministero per i beni e le attività culturali, sono in corso contatti per definire intese con lo scopo di verificare possibilità di utilizzo di beni confiscati per finalità culturali;
- 5) con il Ministro della Gioventù si è avuto un incontro per definire l'utilizzo dei beni confiscati nell'ambito dei progetti mirati alla promozione sociale delle fasce giovanili ed è stata già proposta una bozza di protocollo di collaborazione;
- 6) con la Fondazione SUD (che già partecipa al finanziamento del progetto *Le terre di Don Peppe Diana*) è intervenuta un'intesa per sottoscrivere un Protocollo finalizzato a favorire l'impiego di beni confiscati nei progetti finanziati con i Bandi della Fondazione;
- 7) con il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia si è proposto l'avvio di una stabile collaborazione mediante la stipula di un

protocollo per la destinazione di beni confiscati a finalità sociali inerenti ai compiti dell'Amministrazione Penitenziaria;

8) si ricordano, poi, a titolo esemplificativo delle diverse potenzialità di utilizzo, alcuni beni confiscati restituiti alla collettività nel periodo in esame:

- (a) Cirò (KR) - museo civico archeologico e polo culturale - 5 dicembre 2008;
- (b) Trapani - costituzione cooperativa *Calcestruzzi Ericina* tra i lavoratori della società confiscata e inaugurazione nuovo impianto lavorazione inerti – 9 febbraio 2009;
- (c) Palmi (RC) – centro pedagogico-educativo minori a rischio – 7 marzo 2009;
- (d) San Marcellino (CE) – centro giovanile polivalente e comando Polizia municipale – 7 marzo 2009;
- (e) Gaggiano (MI) parco pubblico “Bosco dei cento passi” – 18 aprile 2009;
- (f) Platì (RC) - nuova caserma dei carabinieri - 16 maggio 2009;
- (g) Buccinasco (MI) - asilo nido – 22 maggio 2009;
- (h) San Sebastiano Po (TO) – “Cascina Caccia” sede di associazione di volontariato” - 12 luglio 2009;
- (i) Cittanova (RC) – Caritas Progetto “La locanda del Samaritano” – 5 giugno 2009;
- (j) Trani (BR) – Destinazione di un bene confiscato alla Polizia Giudiziaria presso la Procura di Trani – 3 novembre 2009;
- (k) Crotona (KR) – Destinazione di 67 ettari di terreni al Comune di Isola di Capo Rizzuto per finalità sociali – 28 ottobre 2009;
- (l) Crucoli (KR) – Consegna al Comune di una villa unifamiliare – Progetto “Restitutio” – 17 novembre 2009.

Le altre fonti di finanziamento ricercate dall'Ufficio fanno riferimento in particolare:

- 1) a risorse comunitarie a titolarità regionale (risorse dei vari Programmi Operativi Regionali);
- 2) a risorse nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) a titolarità Regionale;
- 3) ulteriori ed eventuali risorse regionali proprie destinate con Leggi Regionali.

Sono state avviate, inoltre, concrete iniziative con le seguenti **Regioni**:

Sicilia.

A seguito di un incontro con il V. Presidente della Regione e l'audizione del Commissario da parte della Commissione regionale antimafia, è stata richiesta l'attivazione di un tavolo per definire un piano finalizzato ad ottimizzare gli interventi finanziari regionali e nazionali (il PON Sicurezza destina alla Sicilia **29.294.813,76 €**).

La legge regionale n.15 del 20 novembre 2008, inoltre, prevede un'importante disposizione generale di premialità per i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari.

Puglia.

A seguito di intese con l'assessorato competente, l'Ufficio ha seguito i lavori per il Bando "Libera il bene" che prevede l'assegnazione di **20 milioni di €** dalle risorse del POR Puglia nella programmazione 2007/2013.

Si è avviato un processo di condivisione di azioni che possa portare alla stipula di un **Accordo di Programma Quadro** nel quale far confluire, tra le altre, le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate che la Regione eventualmente deciderà di mettere a disposizione per interventi sui beni confiscati.

Le risorse del FAS, dai vincoli meno stringenti di quelle dei fondi strutturali, potranno fornire l'elasticità necessaria a superare alcuni ostacoli che ancora si frappongono a un celere avvio degli interventi di riutilizzo sui beni confiscati.

Infine, nella conferenza di servizi del 6 maggio è stata raggiunta un'intesa per

costituire Tavolo monotematico (Prefettura, Regione, Commissario) per razionalizzare la destinazione ai beni confiscati delle risorse regionali e di quelle del PON Sicurezza che destina alla Puglia **22.099.275.13 €**

Inoltre, il 21 ottobre, il Commissario straordinario ha partecipato alla presentazione del **Progetto "Libera il bene"**, promosso dalla **Regione Puglia** in collaborazione con "Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e **destinato, attraverso un avviso pubblico rivolto a Comuni e Province pugliesi, per il recupero, la riconversione e la gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata.** Il progetto è stato ideato nell'ambito del Programma Regionale "Bollenti Spiriti" e dispone di un finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del **FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)** pari a 6,5 milioni di Euro.

Campania.

In attuazione del Protocollo Don Pepe Diana, sottoscritto dal Commissario con il Ministro dell'Interno on. Roberto Maroni e con il Presidente della Regione Antonio Bassolino sono in corso di definizione una serie di progetti che potranno attingere alle (limitate) risorse della specifica legge regionale 23/03, ai fondi del P.O. Nazionale sicurezza ed eventualmente anche ai fondi FAS che la Regione Campania ha previsto, circa **25 milioni di Euro**, sul proprio Programma Attuativo Regionale attualmente all'attenzione del CIPE per la delibera di presa d'atto della positiva conclusione dell'istruttoria tecnica.

Calabria.

L'Ufficio ha sottoscritto un progetto strategico integrato a regia regionale di finanziamento a fini produttivi dei beni confiscati elaborato, insieme alla Prefettura di Reggio Calabria che tiene conto delle diverse fonti di finanziamento quali: i contributi degli Enti locali, le leggi regionali n. 3 del 16 febbraio 2005, nonché la L. R. n. 5 del 10 gennaio 2007. La dotazione finanziaria al momento disponibile è di circa **20 milioni di Euro a valere sul P.O.R. Calabria 2007/2013** (sarebbero già stati individuati dall'Ufficio programmazione della Regione N. 15 Comuni della provincia di Reggio Calabria verso i quali intervenire con una spesa di oltre 3.800.000,00 euro) mentre la dotazione del **P.O. Nazionale Sicurezza** per la Calabria è di **Euro 13.081.965,27** (Il piano strategico ne prevede l'utilizzazione di 8 milioni di euro).

1.4 – I rapporti con l’Autorità Giudiziaria (art. 1 lett. C) e d) D.P.R. 6.11.2007)

a. Le intese con le Autorità giudiziarie

Prosegue il positivo rapporto di collaborazione con il Ministero della Giustizia per assicurare il monitoraggio e rendere più celere il raccordo tra la fase giudiziaria e la fase amministrativa di destinazione dei beni confiscati; attività nata dalla constatazione dei notevoli ritardi nelle comunicazioni dei provvedimenti irrevocabili all’Agenzia del Demanio.

In particolare, grazie alla disponibilità del Primo Presidente della Corte di Cassazione, sono state concordate, a seguito di incontri, le attività da compiere per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Con circolare dell’8 maggio 2008 il Primo Presidente (ed il Dirigente) ha dato disposizioni alle Cancellerie penali indicando il nuovo modello operativo, concordato con il Commissario, per la semplificazione nelle comunicazioni.

A seguito delle recenti novità legislative:

- legge n. 181/2008, istitutiva del Fondo Unico Giustizia, gestito da Equitalia Giustizia S.p.A.;
- modifica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, oggi effettuata con provvedimento del Prefetto (art. 2 decies L. 575/65 come modificato dalla L. 94/09);
- applicazione anche ai casi di confisca di cui all’art. 12 sexies L. 356/92 delle disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dagli artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies e 2 duodecies L. 575/65;

d’intesa con i vertici della Suprema Corte sono stati elaborati nuovi modelli di “comunicazione di provvedimenti di confisca divenuti definitivi”, differenziando la confisca disposta nelle procedure per misure di prevenzione da quella disposta ai sensi dell’art. 12 sexies L. 356/92 (anche in fase di esecuzione).

La nuova modulistica dovrebbe assicurare la comunicazione della definitività del provvedimento di confisca, in tempi ridotti, a:

- **Prefetto** per i beni immobili ed i beni aziendali nella sua nuova funzione di organo deputato alla destinazione;
- **Agenzia del Demanio** per:

1. la gestione dei beni immobili, delle aziende;
 2. la gestione e la destinazione tutti i beni mobili diversi dalle “*somme di danaro*” e dei beni mobili registrati, non affidati alle forze dell’ordine (come previsto dall’art. 2 undecies comma 3 bis della legge n. 575/1965 modificato dalla legge n. 94/2009) ;
- **Equitalia Giustizia S.p.A.** per le “somme di danaro ed i proventi” indicati nell’art. 2 L. 181/08 ed ulteriormente specificati nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 30.7.09 n. 127;
 - **Ministero dell’Interno Dipartimento di P.S.** per finalità di monitoraggio che potrebbe essere semplificato consentendo la consultazione della Banca dati SIPPI.

La collaborazione di questo Ufficio con la Suprema Corte è stata oggetto di puntuale apprezzamento del Signor Primo Presidente.

Nell’ultimo anno il Commissario ha anche sperimentato il modello organizzativo partendo dalla modulistica concordata con la Cassazione per verificare l’effettiva possibilità della riduzione dei tempi nel passaggio tra le due fasi giudiziaria ed amministrativa.

La sperimentazione ha sortito apprezzabili risultati con riduzione dei tempi (in taluni distretti da un anno ad un mese) per la comunicazione della definitività della confisca all’Agenzia del Demanio da parte dell’autorità giudiziaria.

Nel dettaglio i risultati di questa sperimentazione sono stati i seguenti:

- per i beni di competenza Equitalia Giustizia S.p.A., le somme, non note alla società perché i provvedimenti di sequestro erano di anni antecedenti alla istituzione del FUG, sono state destinate al suddetto fondo in meno di un mese. In altri casi, aver interessato la società di gestione, ha consentito alla stessa di sollecitare le comunicazioni da parte degli Uffici Giudiziari;
- per le confische in materia di misure di prevenzione si è riscontrata una riduzione dei tempi di esecuzione delle comunicazioni all’Agenzia del Demanio che in alcuni casi passa da un anno a un mese;
- per i procedimenti penali e le confische in fase di esecuzione la ricezione della nota del Commissario ha consentito alle cancellerie di individuare più facilmente i fascicoli con beni in amministrazione.

Partendo da queste premesse il Commissario ha proposto al Ministero della Giustizia una circolare volta formalizzare l’obbligo per i Tribunali, ricevuta la decisione della Suprema Corte, di dare immediata comunicazione della confisca agli organi competenti senza attendere il rientro del fascicolo o la fissazione dell’udienza di rendicontazione.

Una ipotesi di circolare, ora al vaglio dei vertici del Ministero della Giustizia, potrebbero potenzialmente assicurare un risparmio di spesa, riducendo i tempi di amministrazione giudiziaria e i conseguenti compensi all'Amministratore Giudiziario.

Nel contempo è stato sottoscritto il Protocollo di collaborazione con il Dipartimento degli affari di Giustizia per l'accesso a S.I.P.P.I. (banca dati dei procedimenti e dei beni sequestrati e confiscati, gestita dal Ministero della Giustizia), essendo state espletate tutte le attività preparatorie sulla scorta dell'Accordo tecnico già stipulato con lo stesso Dipartimento.

Il Protocollo assegna al Commissario il compito di monitorare e registrare, nel sistema S.I.P.P.I., i provvedimenti definitivi di confisca, ex art. 12 sexies L. 356/1992, comunicati all'Ufficio del Commissario dalla Suprema Corte di Cassazione in virtù della direttiva suddetta del Primo Presidente.

b. Le aziende in sequestro

Il D.P.R. istitutivo assegna all'Ufficio il compito di porre “*a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni utile risorsa*”.

Le **aziende in sequestro**, secondo i dati desumibili dalla banca dati S.I.P.P.I., risultavano alla data del 18 maggio 2009, **n. 1414** di cui **n. 518 società di capitali, suddivise in 25 società per azioni e 493 S.r.l.**

In forza del protocollo d'intesa con il Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali (DI.S.E.T.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato compiuto uno studio sulle criticità delle società di capitali in sequestro i cui risultati, inviati ai Prefetti e alle Autorità Giudiziarie interessate, potranno costituire un utile strumento di supporto per i manager delle imprese sequestrate, anche alla luce delle nuove previsioni della Legge 15 luglio 2009 n 94.

I risultati complessivi dell'analisi, elaborati dal DISET medesimo hanno evidenziato:

- i settori di attività prevalenti (edilizia e terzo settore);
- riduzione del fatturato, del totale delle attività e del patrimonio netto;
- stabilità del numero di occupati in virtù delle scelte degli amministratori;
- localizzate al Sud d'Italia.

Le specifiche **problematiche emerse** e le **possibili soluzioni** finalizzate a creare un sistema adeguato di *governance* sono le seguenti:

1. Tensioni di liquidità. I creditori e in particolare gli istituti bancari, a seguito del provvedimento di sequestro, tendono a perdere fiducia nelle potenzialità di durata e di competitività economica delle stesse aziende e riducono gli apporti finanziari e il credito erogabile.

Si ritiene proponibile l'istituzione, con apposita previsione normativa, di un **fondo rotativo**, senza oneri per il bilancio dello Stato

2. Gestione delle risorse umane. La gestione degli amministratori giudiziari è tesa ad evitare il più possibile, riduzioni occupazionali anche in presenza di contrazioni marcate degli output produttivi.

Possibilità di ricorso ai cd. "ammortizzatori in deroga", anche attraverso la rete degli uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'INPS, e strumenti premiali in favore della emersione da lavoro irregolare.

3. Criticità connesse agli adempimenti di natura amministrativa e contabile nella fase di immissione in possesso dei beni aziendali e nel successivo breve periodo. Tali difficoltà potrebbero essere superate attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni legislative che prevedano una sospensione temporanea delle scadenze di natura amministrativa successivamente alla notifica del decreto di sequestro.

Sarebbe inoltre auspicabile la costituzione di un "tavolo Territoriale" di coordinamento (presieduto dal Prefetto) composto da varie Amministrazioni pubbliche, finalizzato al superamento delle difficoltà di natura burocratica che potrebbero rallentare la ripresa produttiva.

E' stato sottoscritto un **Protocollo d'intesa tra Invitalia ed il Commissario Straordinario** (che ha ricevuto l'esplicito plauso del Ministro Scajola), per definire attività di risanamento di aziende sequestrate alla criminalità ed avviare una sperimentazione di modello di *governance*.

Con la condivisione delle Autorità giudiziarie competenti di Reggio Calabria e Palermo, sono state definiti due interventi pilota, nell'ambito di altrettante procedure giudiziarie di prevenzione, relative a due importanti gruppi di imprese sequestrate.

Si procederà all'analisi finanziaria ed economica delle aziende, da parte di Invitalia; al fine di comprendere e indicare al Giudice delegato le prospettive di prosecuzione e di redditività nonché il programma di sviluppo (anche qui anticipando la Legge n 94/2009, in ordine ai compiti dei manager delle aziende sequestrate).

L'Ufficio ha preso parte ai tavoli promossi dal Ministro dell'Interno on. Roberto Maroni e dal Sottosegretario on. Alfredo Mantovano al fine di definire interventi legislativi ed amministrativi di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate.

1.5 – I rapporti con l'Agenzia del Demanio. Le aziende confiscate

L'Ufficio ha avuto accesso alla banca dati dell'Agenzia del Demanio su determinazione del Direttore dott. Maurizio Prato, col quale prosegue il comune impegno per dare il massimo dell'efficacia efficienza ed impulso all'azione amministrativa nel settore.

È stata in particolare sviluppata una specifica attenzione per la **gestione delle aziende confiscate**. L'attuale situazione complessiva delle aziende confiscate, desunta dalla banca dati suddetta e rielaborata da quest'ufficio, **risulta dalla scheda allegata**.

In particolare emerge che alla data del **30 giugno 2009**, le **aziende ancora in gestione** al Demanio **sono 216**, di cui **100 S.r.l.**, **4 S.p.a.** 53 sono imprese individuali e 33 sono società in accomandita semplice. Oltre alle anzidette 216 aziende in gestione, ne risultano 41 aziende per le quali è stata disposta la destinazione alla vendita o all'affitto e che quindi presentano attitudine alla prosecuzione dell'attività.

Riguardo alle destinazioni che devono essere attuate, 347 sono relative ad aziende da liquidare.

Al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nella destinazione dei beni ad essa confiscati, in data 25 novembre 2008 si è proceduto alla firma del protocollo di legalità, per prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità nella vendita di beni aziendali confiscati, tra le Prefetture di Roma, Latina, Rieti e Frosinone, l'Agenzia del Demanio, filiale Lazio, e il Commissario Straordinario di governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati.

Sono stati acquisiti dall'Ufficio i bilanci delle società confiscate attive ed è stata svolta attività di monitoraggio e impulso:

- a. sul tema delle aziende abusivamente occupate (due a Caserta);
- b. sulle linee operative riguardanti i beni aziendali delle società immobiliari (confisca Piazza a Palermo, in particolare) in punto di estromissione dei beni dal patrimonio sociale;
- c. su aspetti specifici confisca Ciarlante, Roma; Confisca De Benedictis, Roma; aziende Edil Beton srl, Acli Terra Campania, Apicella Dante, Caserta; Gruppo RIELA, Catania; Cantina Kaggio, Palermo.

Con la Direzione Nazionale Antimafia, la Prefettura di Catania, l'Agenzia del Demanio e la Procura della Repubblica di Catania, si è dato avvio, il 10 luglio 2009, ad un progetto di integrazione tra le attività di alcune aziende confiscate ed altre in sequestro giudiziario a Catania.

In relazione alle società definitivamente confiscate si ritiene che il modello legislativo attualmente vigente, il quale prevede una gestione atomizzata delle aziende, in vista della loro liquidazione ovvero del mantenimento allo Stato per la vendita o l'affitto, determini una inefficienza complessiva di gestione che non può giovare delle possibili sinergie derivanti da una loro integrazione.

Sulla questione l'Ufficio ha espresso l'avviso di ricercare soluzioni che consentano razionalizzare e semplificare il frammentato sistema di amministrazione delle aziende confiscate anche attraverso, ad esempio, la creazione di una holding pubblica nella quale far confluire le aziende per il tempo (oggi particolarmente lungo) necessario alla loro destinazione al fine di contenere le ingenti spese conseguenti alla pluralità degli organi di amministrazione e di controllo.

1.6 – Comunicazione istituzionale

Il 30 ottobre c.a. è stato pubblicato il sito ufficiale del Governo per i beni confiscati www.beniconfiscati.gov.it, **interamente realizzato, a costo zero**, dal personale dell'Ufficio con la collaborazione del servizio informatico della Presidenza, di cui si allega la fotocopia della home page.

Uno strumento di servizio utile per agevolare le procedure amministrative e l'utilizzo dei beni nonché per rendere edotti cittadini e opinione pubblica delle attività e dei risultati ottenuti dall'azione del Governo in questo peculiare settore.

Il sito è collocato al primo posto sui maggiori motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.) mediante la digitazione della chiave "beni confiscati", a conferma l'iniziativa del Commissario ha corrisposto alle aspettative dell'opinione pubblica e delle amministrazioni di un moderno canale informativo sull'argomento.

The screenshot shows the website interface in Internet Explorer. The browser title is "Beni confiscati ad organizzazioni criminali - Home". The address bar shows "http://www.beniconfiscati.gov.it/". The page header includes the "Governo italiano" logo and the site title. A search bar is present with the text "Cerca:". The main content area is divided into sections: "Primo piano" with a news item about monitoring municipalities, "Novità" and "Archivio" tabs, and "Ultime iniziative e comunicati" with another "Archivio" tab. A sidebar on the left lists "Il Commissario" (Il Commissario straordinario, Organizzazione) and "Attività" (Protocollo Nazionale, Rapporti e intese con Autorità Giudiziarie, etc.). A right sidebar features a section titled "UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA" with a line graph showing an upward trend in data from 1980 to 2009. The graph's y-axis ranges from 0 to 1,400, and the x-axis shows years from 1980 to 2009. The text below the graph states: "Disponibili i dati e le statistiche relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata alla data del 30.06.2009. Approfondimento".

1.7 – Proposte normative ai sensi dell'art. 1 lett. e) del d.p.r. 6.11.2007

Le innovazioni della legge 94/2009, che si collegano a quelle contenute nella legge 125/2008, costituiscono una soluzione importante ma parziale.

Il settore attende una riforma organica.

Restano infatti irrisolti taluni nodi fondamentali per rendere efficace l'azione di spoliazione dei patrimoni delle mafie e, conseguentemente, rapida e incisiva la restituzione alla collettività di quelle ricchezze.

Vanno disciplinati, tra gli altri, i rapporti tra sequestro, confisca patrimoniale da un lato e, dall'altro, garanzie reali di terzi, pretese di creditori chirografari, procedure fallimentari, di esecuzione mobiliare ed immobiliare, di diritto societario, norme amministrative e fiscali.

Si tratta di questioni da sempre affidate a soluzioni giurisprudenziali che determinano difficoltà che, spesso, non trovano definizione nella fase giudiziaria.

Ipotecche e diritti di terzi, occupazioni abusive, interferenze giudiziarie: sono queste le principali criticità che si trascinano dopo la confisca definitiva e che ancora oggi incagliano oltre 3.000 beni in gestione all'Agenzia del Demanio impedendone le destinazioni e l'effettivo utilizzo.

Va dunque ribadita l'esigenza di un **Testo Unico** che razionalizzi le fonti e disciplini in modo organico e unitario la materia .

In tale contesto assume rilievo prioritario la modifica degli assetti organizzativi del settore.

Occorre istituire l'**Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità** per assicurare la proficua gestione e la restituzione delle ricchezze sottratte alla criminalità, attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale e istituzionale.

La Commissione Parlamentare Antimafia della XV Legislatura, all'unanimità, ha già dato indicazioni in tal senso .

La consapevolezza dei problemi irrisolti, peraltro, ha indotto il Governo ad istituire nel 2007 questo Commissario straordinario che ha operato a legislazione invariata e senza poteri speciali.

Differente è il quadro giuridico nel quale si collocherebbe l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità: un soggetto unico a livello nazionale, con competenza esclusiva e generale nella materia dei beni confiscati e, nel rispetto delle

prerogative dell'Autorità giudiziaria, di quelli sequestrati. Un centro nazionale di responsabilità, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che si occupa del bene dalla fase del sequestro giudiziario (ponendosi al servizio dell'A. G. specie per contribuire ad assicurare la redditività delle aziende) e fino alla fase del suo utilizzo sociale o istituzionale.

L'attribuzione di competenze e poteri incisivi è finalizzata ad assicurare all'azione amministrativa continuità ed efficienza con la previsione di meccanismi di verifica dei tempi dei risultati e degli adempimenti necessari.

L'Agenzia opera all'interno di un sistema organico nel quale le risorse provenienti dai beni confiscati siano in parte utilizzate, prioritariamente, per rendere efficienti e produttivi gli stessi beni: il comparto deve essere posto in grado di produrre ricchezza e utilità sociali. Per tale ragione, a fronte dell'onere del finanziamento dei progetti di uso sociale e/o istituzionale dei beni presentati all'Agenzia dalle Amministrazioni e dai soggetti assegnatari, è prevista la confluenza di una quota dei proventi dei beni mobili, immobili e delle aziende, in un fondo gestito direttamente dall'Agenzia, fatte salve le previsioni connesse all'alimentazione del Fondo unico giustizia (FUG).

La missione sociale, economica e produttiva che i beni confiscati possono e devono assolvere, può e deve essere garantita con parte delle risorse provenienti dagli stessi beni. Il che, peraltro, postula una gestione, improntata su criteri di imprenditorialità e di elasticità gestionale, che consenta di superare agevolmente le criticità che si frappongono alla rapida utilizzazione.

La Relazione offre degli approfondimenti su talune questioni giuridiche di rilievo: le problematiche derivanti dall'istituzione del Fondo Unico di Giustizia; il rapporto tra confisca e tutela dei terzi; la ricostruzione del quadro normativo concernente il sistema di rendicontazione della gestione e lo stato versamenti diretti al bilancio statale dei proventi "netti" dei beni confiscati.

Alla Relazione sono allegati taluni atti e protocolli sottoscritti dal Commissario e, infine, le elaborazioni statistiche.

2. QUADRO NORMATIVO

L'anno 2009 è stato caratterizzato da un significativo mutamento del quadro normativo, con riferimento alle nuove competenze attribuite al Prefetto in ordine alla adozione del provvedimento di destinazione.

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – Suppl. ord. n. 128-art. 2 comma 20) ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui alle legge 575/1965 (*articoli 2 nonies e 2 undecies*) e all'artt. 12 *sexies* della legge n. 356/1992 , attribuendo al Prefetto della Provincia ove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda , la competenza ad emettere il provvedimento di destinazione. In particolare l'art. 2 comma 20 della legge ha sostituito l'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, che risulta oggi così formulato:

“”1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.”””

L'elemento centrale della riforma è costituito dalla attribuzione al Prefetto della competenza all'emissione del provvedimento di destinazione in precedenza di competenza della direzione centrale dell'Agenzia del Demanio a conclusione di un procedimento che vedeva coinvolta la direzione regionale, il Prefetto , il sindaco e l'”” amministratore di cui all'art. 2 *sexies*” .

Il nuovo procedimento prevede una sollecita istruttoria da parte della direzione regionale dell'Agenzia del Demanio, con un termine di 90 giorni per la formulazione della proposta di destinazione, da rivolgersi direttamente al Prefetto. Nella proposta va indicata la stima del valore del bene, che va ricavata dagli atti giudiziari.

Ne deriva in primo luogo la necessità che il provvedimento definitivo di confisca proveniente dall'Autorità giudiziaria sia corredato dagli atti da cui poter desumere la anzidetta stima (relazione dell'amministratore, verbale dell'udienza di rendicontazione, ecc..).

La nuova disposizione non riproduce, fra le attività di competenza dell'Agenzia, l'espressa necessità di ottenere un parere da parte del sindaco del "comune interessato" e dell'amministratore di cui all'art. 2 sexies. Tale opzione appare finalizzata a velocizzare le procedure, che vedranno nella "conferenza di servizi" convocabile dal Prefetto, la sede per la emersione e valutazione degli interessi convergenti sul bene confiscato.

La nuova norma fa inoltre salva la competenza dell'Agenzia per la "gestione" del bene. Sotto tale profilo risulta confermata la attribuzione gestionale connessa alla competenza tecnica dell'Agenzia. La nuova disposizione non ha inoltre modificato le disposizioni contenute nella stessa legge 575/1965 (artt. 2 *sexies* e 2 *nonies*) per i quali è prevista la nomina di un amministratore dei beni, sia nella fase giudiziaria, sia nella fase successiva di competenza dell'Agenzia (salva la possibilità che l'Agenzia provveda direttamente alla gestione con il proprio apparato).

A tale aspetto della "gestione" appare riferirsi anche la previsione di cui alla seconda parte del terzo comma "(...) *Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile*", che fa salva il "potere-dovere", di tutela esecutoria del bene confiscato, assimilato sotto tale profilo, per espressa disposizione di legge, ai beni del demanio pubblico.

La disposizione non prevede un periodo transitorio. Ne consegue la sua integrale vigenza a decorrere dall'entrata in vigore della legge in data dall'8 agosto 2008.

La nuova disposizione si riferisce anche ai beni aziendali. Per tali beni la proposta di destinazione riguarda le ipotesi di cui all'art. 2 undecies. Al riguardo si rileva che la norma non ha modificato detta previsione, e che pertanto è rimasta confermata la competenza dell'Agenzia del demanio allo svolgimento delle operazioni connesse all'affitto, alla vendita o alla liquidazione dell'azienda.

Le nuove norme sul procedimento di destinazione si inseriscono nel complesso delle disposizioni in tema di sequestro e confisca nei confronti di organizzazioni criminali e risultano finalizzate a rendere effettivo il loro utilizzo per le finalità istituzionali e sociali

previste dalla legge 109/1996, costituendo gli stessi beni confiscati anche un valore economico tangibile ed idoneo a contribuire allo sviluppo del paese e delle comunità locali.

Le disposizioni attualmente vigenti in materia, anche con le modifiche recate dall'ultimo provvedimento normativo, sono costituite principalmente dagli artt. 2 *bis* e 2 *ter* della L. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni, dagli artt. 18 e 19, L. 152/1975, leggi da ultimo modificate dalla L. 24.07.2008, n. 125 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” – e dall'art. 12 *sexies* L. 356/1992 (sequestro e confisca di beni nei confronti di condannati per determinati gravi reati tra i quali l'associazione di tipo mafioso), rispettivamente nell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale (L. 575/1965) ovvero nell'ambito di procedimenti penali (art. 12 *sexies* L. 356/1992).

La destinazione ed utilizzazione di tali beni è definita dall'articolo 2 *undecies* della L. 575/1965 per il quale i beni immobili sono:

- a. mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici, connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b. trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla L. 11.08.1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla L. 8.11.1991, n. 381, e successive modificazioni o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9.10.1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. 8.07.1986, n. 349 e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.
- c. trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato T.U. approvato con D.P.R. 9.10.1990, n. 309.

Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo T.U. ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

Nel caso in cui il bene confiscato costituisca, invece, un bene aziendale esso è mantenuto al patrimonio dello Stato e può essere destinato:

- a. all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario deve essere privilegiata la soluzione che garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali;
- b. alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- c. alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Per le somme di denaro sequestrate e per i proventi comunque derivanti dai beni il legislatore ha nel tempo previsto varie destinazioni. Tali destinazioni debbono ora essere riconsiderate alla luce della nuova disciplina in tema di fondo unico giustizia (FUG).

Il procedimento vede attualmente coinvolti numerosi soggetti pubblici costituiti in particolare dall'Autorità giudiziaria (provvedimento di sequestro e di confisca), dall'Agenzia del Demanio (gestione), dalle Prefetture (adozione del provvedimento di destinazione), dalle amministrazioni statali e gli enti pubblici istituzionali e territoriali (destinatari e utilizzatori dei beni) e soggetti privati (utilizzatori dei beni quali cooperative sociali), oltre agli amministratori dei beni stessi.

All'attuale assetto normativo ed organizzativo si è pervenuti con una successione di leggi che nel tempo hanno progressivamente modificato le disposizioni contro la mafia: dalla L. 575/1965 si è passati alla L. 646/1982, (c.d. legge Rognoni-La Torre) con l'introduzione del reato ex art. 416 *bis* c.p., la definizione di associazione di tipo mafioso, la confisca obbligatoria di cui al comma 7 nei confronti dell'associato condannato e la previsione, accanto alle misure di prevenzione personali, di misure di carattere patrimoniale, sequestro e confisca (artt. 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*) per eliminare dal circuito economico le ricchezze ed i

beni derivanti dal reimpiego di proventi di attività illecite aggredendo patrimoni accumulati illegalmente e, soprattutto, colpendo il prestigio personale del mafioso, privato non solo di un potere personale, derivante dall'accumulo delle ricchezze e dal consenso "sociale", ma della stessa possibilità di reinvestire le risorse economiche e finanziarie in altre, lucrose attività illegali.

Negli anni successivi alla sua promulgazione, la legge Rognoni-La Torre, forse per la sua origine emergenziale (l'approvazione intervenne a ridosso degli omicidi dello stesso Pio La Torre e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa), evidenziò alcune lacune in ordine alla gestione concreta e razionale dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali e soprattutto alla destinazione dei beni; si giunse quindi alla emanazione del D.L. 230/1989, convertito nella L. 282/1989 "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965", primo intervento per disciplinare la gestione dei beni ed alla previsione di ipotesi particolari di confisca previste dell'art. 12 *sexies* di cui al D.L. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito nella L. 356/1992).

Con D.M. 1.02.1991, n. 293, veniva emanato il "Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati", al fine di disciplinare le operazioni svolte dall'amministratore, l'utilizzo delle somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo nella procedura e non utilizzate per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati e, soprattutto, il conto di gestione e l'udienza di rendicontazione, finalizzata a far conoscere alle parti interessate la attività di amministrazione posta in essere.

Anche le disposizioni dell'art. 4, D.L. 230/1989, si rivelarono non risolutive, permanendo le difficoltà nella destinazione dei beni che, spesso, risultavano gravati da ipoteche, non venivano utilizzati, andando in rovina o continuando a rimanere nella disponibilità dei propositi; a ciò si aggiunga l'elaborazione dottrinale sulle peculiarità della c.d. "impresa mafiosa" e la necessità di ovviare al fatto che le aziende iniziavano a generare disoccupazione perché, dopo il sequestro, non più alimentate dal circuito illecito e ritenute inaffidabili dagli istituti di credito che revocavano subito i fidi accordati. In tale contesto si inserì l'attività dell'Associazione nomi e numeri contro le mafie "Libera" (che attualmente coordina circa 1200 tra associazioni e gruppi), presieduta da Don Luigi Ciotti, culminata nella presentazione nel 1995 di una petizione popolare, firmata da un milione di persone, che evidenziò l'importanza del recupero e del riutilizzo dei patrimoni illeciti nel circuito economico lecito, coincidente con la riaffermazione della legalità, dello Stato sul territorio attraverso la restituzione ai Comuni e, in genere, ai cittadini di quanto illegalmente acquistato grazie

all'utilizzo di intimidazioni e minacce. Con la approvazione della L. 7.03.1996, n. 109, intervenuta anche essa in tempi rapidi in Commissione Giustizia in sede deliberante, si è realizzata una riforma fondamentale consentendo l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, ai soggetti indicati dall'art. 14 L. 55/1990 e ora, per effetto della L. 125/2008 anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p., nonché ai soggetti indicati dall'art. 19 della L. 152/1975 (persone di cui all'art. 1, comma 2, L. 1423/1956 secondo un indirizzo giurisprudenziale dei Tribunali di prevenzione non uniforme). Inoltre, con la L. 4.4.2007, n. 41, di conversione del D.L. 8.02.2007, n. 8, è stato inserito l'art. 7 *ter* alla L. 401/1989 che prevede che possono essere applicate le misure di prevenzione anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza indicate nell'art. 6 e che sia disposta la confisca dei beni, nella loro disponibilità, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Anche le disposizioni in materia di terrorismo fanno riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione antimafia. Infatti, proprio perché ritenuto strumento efficace nella lotta alla accumulazione di patrimoni illeciti e sulla spinta, dopo l'attentato dell'11.09.2001, dell'emergenza e della necessità di contrastare il terrorismo transnazionale, recidendo i legami finanziari delle organizzazioni, con D.L. 18.10.01, n. 374, art. 7 (convertito in L. 15.12.2001, n. 438), si è prevista la applicazione delle misure di prevenzione anche in tale campo. Infatti, l'art. 18, L. 152/1975 ora prevede: "Le disposizioni della L. 575/1965, si applicano anche a coloro che: operanti in gruppo o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato". La l.fin. 2007 (art. 1, commi 220 e 221, L. 27.12.2006, n. 296), ha ulteriormente ampliato le ipotesi di confisca di cui all'art. 12 *sexies* L. 356/1992 alle ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione ad eccezione dell'abuso di Ufficio (artt. 314, 316, 316 *bis*, 316 *ter*, 317, 318, 319, 319 *ter*, 320, 322, 322 *bis*, 325 c.p.) ed inserito il comma 2 *bis* che prevede espressamente per i suddetti titoli di reato l'applicazione delle disposizioni degli artt. 2 *novies*, 2 *decies*, 2 *undecies* della L. 575/1965 e successive modifiche in ordine alla destinazione dei beni confiscati. La l.fin. 2008 (art. 2, commi 102, 103, 104, L. 24.12.2007, n. 244), ferme restando le estensioni previste dalla finanziaria 2007 in ordine ai soggetti destinatari dei beni ed alle ipotesi di confisca ex art. 12 *sexies* L. 356/1992, aveva previsto l'istituzione di un "Fondo per la legalità" presso il Ministero dell'Interno nel quale far confluire i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965. Tali norme sono state abrogate dall'art. 61, comma 25, della L. 133/2008 che ha istituito un unico fondo nel quale far confluire tutte le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati nei procedimenti

penali, di prevenzione e di irrogazione di sanzioni amministrative. Con D.L. 16.9.08, n. 143, convertito con modifiche con L. 181 del 13.11.2008, il fondo è stato denominato “Fondo unico giustizia”, gestito da “Equitalia Giustizia S.p.A.” (al riguardo cfr. il paragrafo “Flussi finanziari e gestione dei beni”). Con la approvazione della L. 24.7.2008, n. 125, (legge di conversione del decreto sicurezza D.L. 23.5.08, n. 92) si sono estese, come detto, le misure di prevenzione ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. ed abrogato l’art. 14 L. 55/1990; è stata prevista la competenza anche del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia a richiedere l’applicazione delle misure di prevenzione; introdotto il principio in base al quale le misure di prevenzione sia personali sia patrimoniali possono essere richieste ed applicate in modo disgiunto, la possibilità, ricorrendo i presupposti richiesti, di disporre sequestro e confisca per equivalente e, soprattutto, che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del proposto. Di rilievo, ai fini che qui interessano, è la possibilità, qualora risulti che i beni definitivamente confiscati e destinati siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, di revocare l’assegnazione o la destinazione. Nel corso del 2009 sono inoltre intervenuti i provvedimenti normativi già richiamati in tema di modifica delle competenze in ordine all’adozione del provvedimento di destinazione contenute nella legge 94/2009 . La stessa legge sulla sicurezza ha previsto la istituzione di un albo, presso il ministero della giustizia, degli amministratori nonché di una sezione speciale di detto albo relativa agli amministratori aziendali. : Ulteriori precisazioni normative sono state introdotte in tema di destinazione dei proventi dei sequestri e delle confische di cui alla legge sul Fondo unico giustizia (v. anche apposito approfondimento).

Come già evidenziato nella relazione relativa all’anno 2007-2008, l’evoluzione legislativa relativa alla confisca di prevenzione non era stata accompagnata da analoga evoluzione delle norme relative alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati.

La L. 109/1996, “disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati”, tendeva, come si legge nella relazione dei deputati proponenti, ad una “più razionale amministrazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965 e successive modificazioni, e ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali”.

A tal fine erano state apportate non solo modifiche sostanziali e procedurali ma era stata affermata la necessità di attuare un monitoraggio permanente dei beni sequestrati e confiscati, dello stato del procedimento e della destinazione e dell’utilizzazione degli stessi per avere un quadro sempre aggiornato della situazione al fine di predisporre la relazione semestrale del Governo al Parlamento. Nonostante la semplificazione delle procedure amministrative e la

previsione di tempi più brevi per l'assegnazione dei beni, le difficoltà, i ritardi ed i problemi connessi alla applicazione di tali nuovi meccanismi, avevano portato dapprima alla costituzione di un osservatorio permanente sui beni confiscati ed alla nomina di un "Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali" con D.P.R. 28.7.1999; con D.P.R. 19.1.2001, ai sensi dell'art. 11 della L. 23.8.1988, venne nominato un successivo Commissario straordinario del Governo per che ha operato sino al 31.12.2003 formulando proposte di riforma della disciplina, monitorando i beni ed i relativi procedimenti con la elaborazione di una banca dati dei beni confiscati e sollecitando le procedure per la destinazione ed assegnazione dei beni.

Nello stesso contesto la necessità di un'ulteriore riforma determinata dall'esperienza applicativa della L. 109/1996, per tutelare i diritti dei terzi, riordinare organicamente le norme sulla gestione dei beni, rendere più rapide ed efficaci le procedure di destinazione aveva portato alla istituzione, presso il Ministero della Giustizia, della Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa ed alla elaborazione di disegni di legge (Commissione Fiandaca). I lavori della Commissione Fiandaca ed i lavori della Commissione istituita presso il Commissario di Governo non sono stati utilizzati nella XIV Legislatura ove è stato presentato il 19.10.04 il D.D.L. n. 5362 "Delega al governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali", disegno non divenuto legge dello Stato.

Con decreto del 23.12.2003 l'Ufficio del Commissario è stato soppresso; la gestione dei beni, che era attribuita alla competenza del Ministero delle Finanze, è passata all'Agenzia del Demanio (riforma D.L.vo 30.7.1999, n. 300) con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con successivo D.Lvo 173/03 l'Agenzia del Demanio era trasformata in ente pubblico economico e con D.P.C.M. 18.4.2005 veniva sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Il funzionamento del procedimento di gestione e destinazione è stato oggetto di indagini e approfondimenti conoscitivi (esaminati analiticamente nella relazione relativa all'anno 2007-2008 alla quale si rinvia) di diverse istituzioni.

La Corte dei conti con deliberazione n. 17/2005/G dell'1.7.2005, nell'esaminare l'attività svolta dall'Agenzia del Demanio dall'1.1.2001 (data in cui la competenza è passata a tale organo) al 31.12.2003 (data della trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico), pur dando atto di iniziative volte allo snellimento delle procedure ed alla predisposizione di un monitoraggio dei beni ha evidenziato i tempi occorsi per emettere il decreto di destinazione, di gran lunga superiori a quelli previsti dalla legge e, in numerosi casi, il

riscontrato mancato utilizzo del bene o perché non materialmente consegnato o per problematiche rilevate nelle fase giurisdizionale, nonché le difficoltà nella gestione dei beni.

Anche nelle successive relazioni la Corte dei conti ha ribadito i profili di criticità.

Anche il C.N.E.L. sia nel rapporto del maggio 2006 sia nelle “osservazioni e proposte” del 29.03.2007, nel ribadire l’importanza della L. 109/1996 e del riutilizzo a fini sociali dei beni, ha evidenziato problematiche del tutto simili a quelle rappresentate dalla Corte dei conti; le proposte conclusive si sono concentrate, avuto riguardo alla destinazione dei beni, nella indicazione della necessità di vietare la vendita dei beni, per evitare che possano essere nuovamente acquistati, tramite prestanome, dagli stessi soggetti a cui sono stati confiscati e nella prospettazione della opportunità di affidare ad una nuova struttura, specializzata ed avente solo tale funzione, il compito di gestire il transito dei beni dalla confisca alla collettività.

Infine, anche la Commissione parlamentare antimafia della XV legislatura, nel rilevare le criticità già evidenziate, concludeva, nella relazione approvata all’unanimità il 27.11.2007, con la necessità di procedere a modifiche normative tra cui quella relativa alla creazione di una struttura centrale ed alla valorizzazione del ruolo dei Prefetti per garantire la effettività della destinazione.

3. ISTITUZIONE DELL'UFFICIO - COMPETENZE – STRUTTURA E DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione di beni confiscati alle organizzazioni criminali è stato istituito con D.P.R. 6.11.2007 e rinnovato con D.P.R. 20 gennaio 2009, con l'assegnazione al medesimo dei seguenti compiti:

- a. assicurare un efficace coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione e gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;
- b. assicurare il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2 *nonies*, 2 *decies* e 2 *undecies* della L. 31.05.1965, n. 575, come inseriti dall'art. 3 della L. 7.03.1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;
- c. promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;
- d. promuovere intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c) i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria;
- e. formulare proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;

- f. procedere al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti.

A seguito del decreto istitutivo il Commissario ha assunto servizio in data 15.11.2007.

Con D.P.C.M. del 29 novembre 2007 è stata istituita la struttura di supporto, con l'assegnazione di un dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quindici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto, di cui cinque appartenenti al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto Ministeri ivi comprese due unità della carriera prefettizia e dieci unità appartenenti alle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria).

Gli oneri relativi alla struttura gravano sul pertinente capitolo "Spese per il funzionamento del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali" istituito nel Centro di responsabilità 1 "Segretario Generale" – U.P.B. 1.1.1.6 del Bilancio di Previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione finanziaria prevista, per il 2008 di euro 200.000,00, non interamente utilizzati anche in considerazione della incompleta dotazione organica.

La dotazione organica, nel corso del primo anno di attività, è avvenuta solo parzialmente con l'assegnazione di un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (dall'1.01.2008), di un vice prefetto, (dal 14.01.2008, ritrasferito al Ministero dell'Interno in data 3.06.2008), di un vice questore del Ministero dell'Interno (dal 21.02.2008), di un funzionario di cancelleria del Ministero della Giustizia (dal 17.03.2008) e di tre ispettori della Guardia di Finanza.

Con decorrenza dall'1.01.2008 l'Ufficio si è avvalso della collaborazione di tre esperti (un magistrato ordinario, un magistrato della Corte dei conti, e un esperto esterno economista), tutti nominati ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo n. 303/1999.

In forza del Protocollo sottoscritto il 6.03.2008 con il Di.S.E.T. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati assegnati alla collaborazione con l'Ufficio due funzionari ingegneri.

Con D.P.C.M. in data 28.08.2008 la dotazione organica è stata ridefinita con la previsione delle seguenti unità di personale: n. 1 dirigente generale di prima fascia; n. 2 dirigenti di seconda fascia di cui uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell'Interno; n. 8 unità di personale appartenente al comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto Ministeri e n. 5 unità di personale appartenente alle Forze di Polizia.

Alla data del 6 novembre 2008, la struttura effettiva dell'ufficio era costituita da 6 unità: un dirigente generale di prima fascia, un funzionario del comparto ministeri e da quattro unità del personale delle Forze di Polizia, oltre che da 3 esperti a tempo parziale.

Con DPR 20 gennaio 2009 è intervenuta la conferma dell'ufficio del Commissario straordinario fino al 5 novembre 2009.

Nel corso del 2009 è stato inoltre adottato il DPCM 6 luglio 2009 con il quale sono stati modificati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2007 e 28 agosto 2008, di determinazione della struttura di supporto alle dipendenze del Commissario straordinario, costituita da un dirigente generale di prima fascia, due dirigenti di seconda fascia di cui uno appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uno appartenente alla carriera prefettizia del Ministero dell'Interno, 7 unità di personale appartenente al comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o al comparto dei Ministeri, 6 unità di personale appartenente alle Forze di Polizia.

La dotazione finanziaria dell'Ufficio imputata al Capitolo 133 del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata di 200.000 Euro annui, per il 2008 e 2009, ed in entrambi i casi l'impegno delle risorse è stato contenuto ben al di sotto della dotazione iniziale.

Accanto ai compiti indicati nel decreto istitutivo, il Commissario è stato individuato dall'"Autorità di gestione" del PON, del Ministero dell'Interno, quale responsabile dell'Obiettivo operativo 2.5. "Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata".

4. COORDINAMENTO E IMPULSO ALLE AMMINISTRAZIONI AL FINE DI VELOCIZZARE LE PROCEDURE E DARE EFFICACIA ALL'AZIONE PUBBLICA (ART. 1 LETT. A) E B) D.P.R. 6.11.2007)

4.1 – Le conferenze di servizi

L'ufficio ha rilevato numerose difformità nei modelli procedurali utilizzati per la destinazione dei beni confiscati, constatando che nei diversi ambiti provinciali si sono venute ad instaurare prassi difformi, e legate ad iniziative riferibili alla sensibilità di questo o quel Prefetto, ovvero alla proposta di qualche Ente locale o, ancora, all'attivismo di questa o quella associazione.

Il programma di lavoro dell'Ufficio anche quest'anno ha puntato a razionalizzare questa serie importante di iniziative secondo un modello di azione tendenzialmente uniforme e condiviso, caratterizzato da tre fondamenti: continuità, concretezza e concertazione di un'azione amministrativa sempre riferita a beni e contesti specifici.


Uno degli strumenti attraverso cui l'Ufficio del Commissario ha avviato un'azione di coordinamento tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale è stato individuato nelle conferenze di servizi presso le Prefetture delle principali province interessate alla problematica della destinazione dei beni confiscati.

Anticipando lo spirito della legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha valorizzato il ruolo dei Prefetti nella materia conferendo loro la competenza sulla destinazione dei beni confiscati, **sono state effettuate numerose conferenze di servizi presso le Prefetture delle province ove sono maggiormente ubicati i beni confiscati (Palermo 6/7 maggio, Bari 15 giugno, Reggio Calabria 18 giugno, Napoli 23 giugno, Catania 8 luglio, Caserta 10 luglio, Crotone 21 luglio) allo scopo di concludere i procedimenti di destinazione che mancavano dei pareri o soltanto della proposta della filiale dell'Agenzia del Demanio.**

In quelle sedi si è raggiunto il rilevante risultato di concludere il procedimento di destinazione per **oltre 300 beni immobili confiscati**, per i quali mancava la formalizzazione dei pareri e delle proposte di destinazione.


In tali occasioni, si sono tenuti anche incontri con i sindaci ed i consorzi di comuni che possiedono beni confiscati e con le cooperative che gestiscono i beni allo scopo di esaminare le problematiche di settore e fornire ogni sostegno da parte delle istituzioni centrali di Governo.

Su **8.933** beni immobili confiscati, **5.407** (pari al **60,5%**) sono stati destinati.




La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali.

Su **1.185** aziende confiscate **388** (pari al **32,7%**) sono state destinate.



Solo l'11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all'affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione. Infatti 1 azienda su 3 risulta già in liquidazione o tecnicamente fallita prima della confisca definitiva e, quindi, precedentemente alla presa in consegna da parte dell'Agenzia del Demanio.

Di seguito si riporta il confronto tra le confische e le destinazioni negli anni:




Le misure di carattere patrimoniale relative al sequestro e alla confisca dei beni sono state introdotte con la cosiddetta legge “Rognoni – La Torre” del 1982 e successivamente integrate con la legge 109 del 7 marzo 1996 e con la Legge Finanziaria 2007, che hanno previsto che i beni confiscati alle organizzazioni criminali possano essere mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato per finalità istituzionali o trasferiti al patrimonio degli Enti locali per finalità sociali.

Per molti anni, il numero totale dei beni destinati è stato inferiore al numero dei beni confiscati dall’autorità giudiziaria. La nomina del **Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali**, con la sua attività di **coordinamento operativo** e di **impulso**, ha portato negli **ultimi 18 mesi** a un’**accelerazione** significativa nei processi di **destinazione** dei beni, facendo registrare una netta inversione di tendenza.

In questo periodo, infatti, sono entrati in gestione all’Agenzia del Demanio 669 beni confiscati e ne sono **usciti** complessivamente **1.438**, con destinazione definitiva.

Di seguito si riporta l’**andamento delle destinazioni**.



Dei 5.407 beni destinati
**1.438 sono stati destinati
negli ultimi 18 MESI**
e 3.969 nei 12 anni precedenti

+ 42% incremento medio annuo
delle **DESTINAZIONI**
rispetto al 2007*

**Proiezione elaborata sulla base
dell'andamento
delle destinazioni effettuate negli
ultimi 18 mesi*

Anno	Beni immobili destinati
1996	19
1997	76
1998	133
1999	276
2000	294
2001	315
2002	523
2003	496
2004	452
2005	428
2006	280
2007	677
2008-2009 parziale	1.438
TOTALE	5.407


Conseguentemente all'aumento del numero delle destinazioni e ad una focalizzazione delle attività su beni di maggior valore, è cresciuto anche il **valore** complessivo dei beni destinati, con un **incremento** pari al **52%** rispetto al 2007.

Complessivamente sono stati destinati beni per un valore di **725 MLN di euro**.

Negli ultimi 18 mesi sono stati destinati beni per oltre 225 MLN di euro, e il restante valore di 500 MLN nei 12 anni precedenti.

La **consegna** di un bene immobile destinato avviene normalmente attraverso un sopralluogo congiunto tra l'Agencia del Demanio e l'ente destinatario, mediante un verbale di consegna in cui viene indicato lo stato di fatto e di diritto del bene.

Dei 5.407 beni immobili destinati, in realtà, una parte deve essere ancora consegnata.



Su **5.407** beni immobili destinati **4.738** sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti **669** sono in attesa di consegna.

La fase della consegna può subire ritardi perché non sempre tutte le criticità che gravano sui beni sono state eliminate. Ci possono essere, ad esempio, gravami ipotecari e pignoramenti che richiedono l'accertamento della buona fede del creditore; beni occupati anche dagli stessi prevenuti e familiari, beni confiscati in quote indivise o contenziosi causati dalle impugnazioni delle ordinanze di sgombero.

L'azione del Commissario straordinario del Governo si è concentrata sulla necessità di accelerare i procedimenti di consegna.

Dei 4.738 beni consegnati
**998 sono stati consegnati
 negli ultimi 18 MESI**
 e 3.740 nei 12 anni precedenti

+ **15%** incremento medio annuo
 delle **CONSEGNE rispetto al 2007***
**Proiezione elaborata sulla base dell'andamento
 delle consegne effettuate negli ultimi 18 mesi.*

Anno	Beni immobili consegnati
1996	19
1997	76
1998	125
1999	274
2000	280
2001	311
2002	501
2003	474
2004	440
2005	385
2006	264
2007	591
2008-2009 parziale	998
TOTALE	4.738

I risultati raggiunti sono molto incoraggianti: dall'inizio del 2009 al 13.07.2009 sono stati destinati ben **424 beni immobili confiscati** ai quali vanno aggiunti i 1044 immobili e le 8 aziende destinati nel 2008, primo anno di attività dell'Ufficio.

Al riguardo, è doveroso sottolineare la preziosa e qualificata attività degli Uffici dell'Agenzia del Demanio e delle Prefetture il cui impegno ha consentito il raggiungimento dei risultati ad oggi ottenuti.

Invero, considerando che il totale dei beni immobili destinati dall'anno 1992 al 13.07.2009 è pari a n. 5462 immobili e n. 78 aziende, si rileva che:

- in diciotto mesi di vita dell'Ufficio sono stati destinati **n. 1438 beni immobili e n. 8 aziende**, per un valore complessivo (stimato dall'Agenzia del Demanio) di **€ 230.363.596,22**);
- nei sedici anni precedenti (dal 1992 al 2007) sono stati complessivamente destinati **n. 3994 beni immobili e n. 70 aziende**, per una valore complessivo di **€ 504.801.008,67**.

Nel periodo di attività del Commissario Straordinario, dunque, l'incremento netto

della media annuale delle destinazioni dei beni immobili confiscati è pari al 284% (il numero delle aziende è poco significativo). Pertanto il valore totale del destinato in soli diciotto mesi (230 milioni di euro) è pari quasi alla metà del valore complessivo del valore dei beni destinati nella gestione dei sedici anni precedenti (500 milioni).

4.2 – Il rapporto con le associazioni e i soggetti del terzo settore

Con le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali sono stati intrattenuti anche nel 2009 contatti costanti allo scopo di fornire ogni possibile supporto tecnico per la gestione e l'utilizzo dei beni confiscati loro assegnati.

L'Ufficio del Commissario è stato validamente riconosciuto dal mondo dell'associazionismo e della cooperazione impegnata nella gestione dei beni e, in particolare dei terreni confiscati alle mafie.

Il Commissario, oltre ad un rapporto diretto con le associazioni che lo ha visto spesso presente sui terreni affidati alle cooperative per ricevere direttamente informazioni sulle criticità e per portare il proprio sostegno, si è attivato per la soluzione delle problematiche di ordine generale ovvero di carattere specifico poste all'attenzione del suo Ufficio dalle cooperative sociali e dalle associazioni coinvolgendo le Prefetture e gli Enti locali, e consentendo, spesso, di superare le criticità segnalate nelle singole gestioni dei beni.

Nell'ottobre 2009, il Commissario ha preso parte alla iniziativa nazionale "Stati generali dell'antimafia", promossa dall'associazione Libera, con la partecipazione anche del Presidente della Repubblica, introducendo e concludendo i lavori anche al seminario tematico sui beni confiscati.

Il rapporto con i consorzi di comuni

Nel secondo anno è proseguito il rapporto con i consorzi di comuni che gestiscono immobili confiscati. Tale forma associativa che unendo amministrativamente le forze ha dato buoni risultati è stata sostenuta dall'Ufficio che ne ha talvolta favorito la costituzione come nel caso del Consorzio Etneo per la legalità e lo Sviluppo;

Attualmente i consorzi sono i seguenti:

Consorzio Sviluppo e Legalità;

Consorzio Etneo per la legalità e lo Sviluppo;

Consorzio Trapanese per lo Sviluppo e la legalità;

Consorzio Agrigentino per la legalità e lo Sviluppo;

Consorzio S.O.L.E.

Consorzio Agrorinasce.

4.3 – Atti di impulso specifici

Nell'ambito delle conferenze di servizio e degli incontri convocati presso le Prefetture, l'ufficio si è occupato di specifici casi in cui la criminalità organizzata ha continuato ad esercitare il controllo diretto o indiretto sui beni confiscati anche attraverso soggetti comunque riconducibili ai prevenuti ed ha soffermato la sua attenzione anche su situazioni di non corretto utilizzo. Per detti casi sono stati richiesti specifici accertamenti ed emessi atti d'impulso. Tra le questioni affrontate si ricordano:

La vicenda relativa all'immobile confiscato nel comune di **Torchiarolo (BR)**, emblematica delle criticità che affliggono i beni confiscati.

Infatti sebbene la confisca definitiva risalgia al 12/01/1995, fino a pochi mesi fa il prevenuto ha continuato ad occupare la villa posta al centro di un terreno confiscato assegnato ad una cooperativa di giovani verso i quali, peraltro, ha esercitato continue pressioni e intralci.

Peraltro sul bene, gravato da ipoteca, pende il procedimento esecutivo intentato dalla banca a garanzia del credito.

L'Ufficio del Commissario Straordinario si è fortemente impegnato, con un'opera di raccordo e coordinamento dei diversi soggetti insieme al Prefetto di Brindisi, per risolvere sia la problematica dell'occupazione, proponendo che lo stesso Prefetto fosse nominato dal Tribunale custode del bene e quindi a estromettere il prevenuto dal bene, sia per evitare la vendita, con l'intervento dell'Avvocatura dello Stato di Lecce, giungendo alla sospensione della stessa e poi alla erogazione del contributo finanziario da parte della Regione Puglia per l'estinzione dell'ipoteca, anche mediante una congrua riduzione delle pretese che la Banca Popolare pugliese ha consentito.

Terreno confiscato in **Castelvoltorno (CE)** ad **Apicella Dante** erroneamente considerato bene aziendale e quindi destinato alla vendita ma occupato senza titolo per diversi anni da soggetto collegato al prevenuto; solo a seguito di ripetute richieste agli organi competenti è stato finalmente liberato e, modificato il decreto, potrà essere trasferito al comune e destinato ad usi sociali.

Riguardo ai terreni dati in gestione ad **Acli Terra Campania** direttamente dall'Agenzia del Demanio, nonostante il parere contrario dei sindaci, l'Ufficio aveva chiesto la revoca in quanto il presidente, poi arrestato, aveva avuto contatti con esponenti della camorra. A seguito della revoca i sindaci dei comuni interessati Carinola, Pignataro Maggiore e Teano hanno

aderito al protocollo d'intesa "Le terre di don Pepe Diana" ed affideranno i beni alle associazioni di giovani partecipanti.

Immobile confiscato sito in **Casapesenna** (CE) dato in locazione dal comune alla Banca di Bari. E' stato rappresentato all'ente locale che la locazione non è conforme alle previsioni di destinazione dei beni immobili di cui all'art. 2 undecies della legge 575/1965, e pertanto, pur tenendo conto delle difficoltà di utilizzo come "Casa degli anziani" e che i relativi canoni sono assegnati a fini sociali, è opportuno che codesto comune, alla scadenza del contratto di locazione dei locali in questione, destini gli stessi ad effettivi fini sociali.

In esito a ciò il comune ha comunicato all'istituto di credito la risoluzione del contratto alla scadenza.

Infine, si è avuto modo di esaminare i principali atti relativi alle vicende del complesso immobiliare sito nel Comune di **Polizzi Generosa** (PA) ritenendo utile indicare dei rimedi che il sistema di impugnazione prevede ed offre, quali l'**incidente di esecuzione**, da formularsi ex art. 665 e ss. nonché l'**opposizione all'esecuzione** al fine di inibire, nelle more dell'esito del primo giudizio, la vendita del complesso immobiliare in oggetto.

4.4 – Coordinamento per l'applicazione della nuova normativa (Legge 94/2009)

Al fine di assicurare prassi applicative coerenti e omogenee l'Ufficio ha inviato al Gabinetto dell'interno e alla Direzione centrale dell'Agenzia del demanio, una nota esplicativa delle nuove disposizioni del seguente tenore.

La recente legge n. 94 del 15 luglio 2009 n. 94 (art. 2 comma 20) Legge 15 luglio 2009, n. 94 – "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 – (Suppl. ord. n. 128) ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui alle legge 575/1965 (*articoli 2 nonies e 2 undecies*) e all'artt. 12 *sexies* della legge n. 356/1992, attribuendo al Prefetto della Provincia ove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda, la competenza ad emettere il provvedimento di destinazione.

In particolare l'art. 2 comma 20 della legge ha sostituito l'articolo 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, che risulta oggi così formulato:

"1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni

aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.

2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-nonies.

3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.”””

In relazione alla fase di avvio dell'applicazione della norma si è tenuta in data 16 settembre 2009, presso quest' Ufficio, cui hanno partecipato le Amministrazioni dell'Economia e Finanze, dell'Interno, e l'Agenzia del Demanio

Adempimenti dell'Agenzia del Demanio

Come evidenziato in premessa, l'elemento centrale della riforma è costituito dalla attribuzione al Prefetto della competenza all'emissione del provvedimento di destinazione, in precedenza di competenza della Direzione Centrale dell'Agenzia del Demanio.

La nuova procedura prevede una sollecita istruttoria da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, con un termine di 90 giorni per la formulazione della proposta di destinazione, da indirizzare direttamente al Prefetto. Nella proposta va indicata la stima del valore del bene, che va ricavata dagli atti giudiziari.

Ne deriva in primo luogo la necessità che il provvedimento definitivo di confisca proveniente dall'Autorità giudiziaria sia corredato dagli atti da cui poter desumere la anzidetta stima.

L'Ufficio ha in atto una consultazione con il Ministero della Giustizia al fine di agevolare l'Agenzia del Demanio nell'individuazione degli elementi per la stima dei beni.

Nella riunione del 16 settembre 2009, l’Agenzia del Demanio ha precisato di ritenere pacifica la necessità che alla stima del valore si accompagni una dettagliata ricognizione delle condizioni giuridiche del bene.

Appare peraltro connessa a tale attività di accertamento anche la ricognizione delle condizioni di fatto e di diritto del bene sotto il profilo della sua attuale utilizzazione, della presenza di locazioni o occupazioni, dell’esistenza di oneri o vincoli anche ipotecari, costituendo detta ricostruzione il presupposto indispensabile per qualsiasi proposta in ordine alla successiva destinazione del bene.

La nuova disposizione non riproduce, fra le attività di competenza dell’Agenzia, l’espressa necessità di ottenere un parere da parte del sindaco del “comune interessato” e dell’amministratore di cui all’art. 2 *sexies*.

Tale previsione appare finalizzata a velocizzare le procedure, che vedranno nella “conferenza di servizi” convocabile dal Prefetto, la sede per la emersione e valutazione degli interessi convergenti sul bene confiscato.

Si ritiene tuttavia di evidenziare che dovendosi l’attività dell’Agenzia esprimere nella formulazione di una “proposta” di destinazione, questa necessariamente dovrà contenere una preliminare valutazione o indicazione circa la possibilità che il bene sia assegnato al comune ove lo stesso si trovi, ovvero ad altri soggetti titolati a richiedere la destinazione che abbiano espresso una richiesta in tal senso.

In tal modo appare necessaria, da parte dell’Agenzia del Demanio, la previsione di una procedura di interpello alle amministrazioni pubbliche interessate all’uso istituzionale ovvero alla destinazione per finalità sociali.

In tal senso risulta anche l’indicazione emersa nella riunione del 16 settembre 2009.

La nuova norma fa inoltre salva la competenza dell’Agenzia per la “gestione” del bene. Sotto tale profilo risulta confermata l’attribuzione gestionale connessa alla competenza tecnica dell’Agenzia.

Nelle finalità della legge tale attività gestionale dovrebbe tendere ad una riduzione temporale connessa alla velocizzazione del procedimento di destinazione.

Peraltro la presenza di criticità a carico del bene (in particolare confische “pro quota”, ipoteche, pendenze giudiziarie, abusi edilizi) potrebbe determinare comunque una situazione nella quale il provvedimento di destinazione da parte del Prefetto non venga emanato nei termini temporali previsti dalla norma.

Detta situazione non potrà non comportare il proseguire della gestione da parte dell’Agenzia con i connessi oneri, anche di carattere finanziario.

Sotto il profilo della gestione, la nuova disposizione non ha modificato le previsioni contenute nella legge n. 575/1965 (artt. 2 *sexies* e 2 *nonies*) per le quali è prevista la nomina di un amministratore dei beni, sia nella fase giudiziaria, sia nella fase successiva di competenza dell’Agenzia (salva la possibilità che l’Agenzia provveda direttamente alla gestione con il proprio apparato).

A tale aspetto della “gestione” appare riferirsi anche la previsione di cui alla seconda parte del terzo comma “(...) *Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile*”, che fa salvo il “*potere-dovere*”, di tutela esecutoria del bene confiscato, assimilato sotto tale profilo, per espressa disposizione di legge, ai beni del demanio pubblico.

In conseguenza di quanto sopra appare evidente che permane altresì nella competenza dell’Agenzia del Demanio (qualora il bene non sia stato già destinato) l’emanazione dell’ordinanza di sgombero dell’immobile abusivamente occupato, per eseguire la quale il Prefetto concederà l’assistenza della forza pubblica.

La disposizione non prevede un periodo transitorio. Ne consegue la sua integrale vigenza a decorrere dall’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge n.94/2009.

In relazione a tale aspetto si evidenzia la sussistenza di due situazioni.

Per le confische che siano intervenute a seguito dell’entrata in vigore della legge risultano pacifici i termini fissati in giorni 90 per la proposta dell’Agenzia e di ulteriori 90 giorni per il provvedimento di destinazione a cura del Prefetto (salva l’ipotesi di proroga di ulteriori 90 giorni).

Per le confische preesistenti, rientranti nel cosiddetto “stock” di beni, per varie ragioni non ancora destinati, risulta comunque applicabile lo stesso termine per la formulazione della proposta dell’Agenzia. Peraltro, in ipotesi di obiettiva impossibilità attuale di destinazione connessa a criticità non eliminabili nel breve periodo, non appare esclusa l’ipotesi di comunicazione al Prefetto, da effettuarsi comunque nel termine prescritto, delle circostanze obiettive (giuridiche e di fatto) che, in concreto, non consentono la destinazione del bene.

Adempimenti delle Prefetture

La nuova disposizione individua la competenza del Prefetto dell’Ufficio Territoriale di Governo “*ove si trovano i beni o ha sede l’azienda*”.

Si stabilisce pertanto una competenza territoriale di ambito provinciale, con riferimento al luogo ove i beni immobili sono situati, ovvero alla sede (ovviamente “legale”) dell’azienda.

Il Prefetto valuta preliminarmente la esaustività della stima e la eventuale necessità di nuova stima.

Il provvedimento di destinazione viene emesso “*sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni...*”.

La norma non appare prevedere il necessario coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche nella forma del parere obbligatorio come nella previgente disciplina. Qualora insorgessero difficoltà o necessità di contemperare diversi interessi, il Prefetto potrà convocare la conferenza di servizi ed in esito alla stessa decidere la destinazione.

Nella conferenza di servizi è previsto il coinvolgimento delle amministrazioni possibili destinatarie e dei “soggetti cui è devoluta l’amministrazione dei beni”. Tale ultimo inciso richiama la previgente versione dell’art. 2 *decies* per il quale il provvedimento di destinazione era adottato sentito anche l’amministratore (di cui all’art. 2 *sexies*). Ne consegue che per “soggetti cui è devoluta l’amministrazione dei beni” non possano che intendersi gli amministratori nominati in sede giudiziaria ed eventualmente confermati dall’Agenzia (art. 2 *nonies*), con ciò confermandosi quanto in precedenza segnalato sul fatto che con la confisca, anche nella attuale rinnovata disciplina, è comunque necessaria, fino alla destinazione (o meglio fino alla consegna) del bene, che lo stesso sia “gestito” (art. 2-*decies*-1° comma) e “amministrato”.

Naturalmente è rimessa alla valutazione del Prefetto la possibilità di convocare associazioni o soggetti del terzo settore o altri Enti che ritenga utili al fine di individuare destinazioni più efficaci.

Il provvedimento di destinazione, secondo la prassi finora adottata dall’Agenzia del Demanio, dovrà essere trasmesso:

- a) in caso di mantenimento al patrimonio indisponibile dello Stato:
 - alla filiale regionale dell’Agenzia del Demanio che ha formulato la proposta di destinazione affinché istituisca e/o aggiorni la relativa scheda patrimoniale e per gli ulteriori seguiti di competenza;
 - al Ministero nella cui competenza rientra l’uso governativo;
 - al Sindaco del Comune competente;

- b) in caso di trasferimento al patrimonio indisponibile degli enti pubblici territoriali:
 - all’ente cui il bene è destinato che curerà autonomamente i propri adempimenti connessi all’assunzione dello stesso al suo patrimonio;
 - alla filiale regionale dell’Agenzia del Demanio;

- c) in entrambe le ipotesi al Ministero di Giustizia - Dipartimento affari di giustizia
– Direzione generale giustizia penale - Ufficio I reparto dati statistici e
monitoraggio- con la scheda di monitoraggio.

Operazioni di consegna del bene

Va infine evidenziato che gli adempimenti in precedenza richiamati si esauriscono con le operazioni di consegna del bene, rispetto alle quali l’Agenzia del Demanio procede alla redazione del verbale, anche ai fini dell’indicazione della data e delle modalità d’immissione in possesso.

Beni aziendali

La nuova disposizione si riferisce anche ai beni aziendali. Per tali beni la proposta di destinazione riguarda le ipotesi di cui all’art. 2 *undecies*. Al riguardo si rileva che la norma non ha modificato detta previsione, e che pertanto è rimasta confermata la competenza dell’Agenzia del Demanio allo svolgimento delle operazioni connesse all’affitto, alla vendita o alla liquidazione dell’azienda.

5. IL PIANO DI INTERVENTO DEL COMMISSARIO PER SUPERARE LE CRITICITÀ NELLA DESTINAZIONE E NELL'UTILIZZO (ART. 1 LETT. C) D.P.R. 6.11.2007)

L'obiettivo finale della legislazione sull'uso istituzionale e sociale dei beni confiscati è costituito dall'effettiva sua restituzione ai cittadini.

Ciò ha orientato l'intera attività del Commissario, mirando tutte le sue azioni al decisivo obiettivo: vanno dunque lette in questa chiave sia le azioni svolte nella fase giudiziaria, sia quelle dirette a velocizzare la fase della destinazione, rimuovendo gli ostacoli che bloccano i beni affidati alla gestione dell'Agenzia del Demanio, sia le tante azioni svolte che hanno riguardato i beni già destinati al patrimonio indisponibile degli Enti locali o dello Stato.

Il Commissario, nell'ambito dei compiti previsti dal decreto istitutivo (art. 1, comma 2, lett. a) e lett. c)), ha posto in essere un'attività finalizzata a rimuovere gli ostacoli all'effettiva realizzazione della destinazione sociale dei beni confiscati.

L'attenzione è stata rivolta non solo a superare le criticità che impediscono l'utilizzo dei beni formalmente ancora non destinati (dunque in gestione all'Agenzia del Demanio), ma anche di quelli che sono stati formalmente destinati e consegnati ai Comuni, agli Enti Pubblici o alle Amministrazioni statali e che tuttavia, di fatto, non risultano utilizzati.

Si è guardato in modo sistematico alla fase successiva alla destinazione ed alla consegna dei beni, quella dell'utilizzo effettivo da parte dei destinatari, successivamente alla consegna.

A tal proposito l'Ufficio ha promosso presso tutti i Comuni, assegnatari dei beni, una specifica indagine colta a monitorare l'effettivo utilizzo e ad accertare le cause dell'eventuale mancato utilizzo degli immobili confiscati alle organizzazioni criminali.

L'analisi delle criticità emerse lungo tutto il percorso del bene, dalla iniziale fase giudiziaria a quella di arrivo all'ente utilizzatore, ha determinato l'Ufficio ad affrontare in modo sistematico l'attività mirata alla **piena utilizzazione** dei patrimoni confiscati, proseguendo nella attuazione del **piano nazionale di intervento**, sviluppato secondo tre assi prioritari, relativi proprio ai tre ordini di cause che, normalmente, ostacolano il pieno utilizzo dei beni:

- a. occupazioni abusive da parte degli stessi mafiosi o di terzi;
- b. criticità materiali, amministrative o giudiziarie (procedure giudiziarie, ipoteche)
- c. mancanza di risorse per le ristrutturazioni e le riconversioni.


5.1 – Liberazione dei beni occupati

Per quanto **riguarda il primo punto** (occupazioni abusive da parte degli stessi mafiosi o di terzi), con note del 30/01/2009 e del 18/03/2009, gli Uffici Territoriali del Governo delle provincie maggiormente interessate al fenomeno dell'occupazione dei beni

confiscati sono stati invitati a procedere, d'intesa con l'Agenzia del Demanio e con gli enti locali, alla estromissione dei prevenuti e degli occupanti abusivi mediante una programmazione di piani di sgombero.

Nei primi nove mesi del 2009, sono stati complessivamente liberati 160 beni immobili occupati dai prevenuti o da terzi, che si aggiungono ai 135 immobili liberati nel corso del 2008, dei quali:

- 1) 17 Nord Italia;
- 2) 3 Centro;
- 3) 29 Campania;
- 4) 21 Puglia;
- 5) 44 Calabria;
- 6) 46 Sicilia.



5.2 – Iniziative per la tutela dei beni ipotecati

Per quanto riguarda le **criticità relative al secondo punto** (criticità materiali, amministrative o giudiziarie - procedure giudiziarie, ipoteche), si è rilevato che **il problema delle ipoteche coinvolge la metà dei beni immobili in gestione presso il Demanio ed anche numerosi beni destinati e consegnati ai Comuni.**

Come già rilevato nella precedente relazione oltre la metà dei beni in gestione all’Agenzia del Demanio, (n. 1.660 alla data del 30.06.2009), è gravata da ipoteca. Spesso i beni vengono dall’Agenzia del Demanio destinati e consegnati ai Comuni con tutte le loro criticità e spesso i Comuni con sono in grado di fare fronte, da soli, al pagamento delle pretese dei terzi, cioè delle Banche o società specializzate (ad es. Pirelli Re spa) che hanno acquistato il credito. Il dato accertato dall’indagine sul mancato utilizzo dei beni consegnati ai Comuni (ben 51%) rimanda spesso a questa causa. In molti casi, poi, i Comuni rifiutano i beni confiscati proprio perché ipotecati o con altre criticità obiettive. E le procedure di destinazione si incagliano.

L’accertamento giudiziale della buona fede della banca creditrice al momento della concessione del mutuo ha tempi lunghissimi . Non risultano dati in ordine alla verifica , in sede giudiziaria , della buona fede della banca all’atto della concessione del mutuo . Si tratta comunque di accertamenti giudiziali che allungano oltremodo i tempi della destinazione. E quando non siano stati avviati o sia riconosciuta la buona fede, accade spesso che nelle procedure esecutive civili il bene confiscato, pignorato prima del sequestro, venga venduto all’asta con il pericolo che torni nella disponibilità dei mafiosi.

Tutto questo deriva anche dalla mancanza di chiare disposizioni normative in tema di tutela dei diritti di dei terzi che consentano di risolvere le questioni nel corso del procedimento di prevenzione, così da far giungere a confisca definitiva beni liberi da criticità.

Una soluzione in tempi ragionevoli richiede che il soggetto cui è affidata la responsabilità del comparto dei beni confiscati possa disporre delle risorse necessarie per definire in via transattivi i procedimenti con i creditori di buona fede.

La soluzione potrebbe trovarsi in appositi stanziamenti del bilancio dello Stato ma i problemi di finanza pubblica e la difficoltà di reperire la copertura non rendono oggi facilmente praticabile questa ipotesi) L’obiettivo di svincolare i beni dalle ipoteche e promuoverne lo sviluppo potrebbe utilmente perseguirsi consentendo alla struttura cui è affidata la responsabilità del settore di utilizzare le risorse dello stesso comparto dei beni confiscati e, in particolare i proventi della gestione o della vendita dei beni, nelle migliori condizioni di sicurezza. Una ipotesi che richiede un adeguamento delle recenti disposizioni in tema di *fondo unico giustizia*.

L’urgenza del problema ha determinato il Commissario ad interventi finalizzati alla salvaguardia del bene e della sua destinazione sociale, promuovendo, con l’ausilio dei Prefetti, incontri e tavoli per la individuazione di soluzioni transattive per casi specifici di particolare importanza, anche simbolica.

Una specifica iniziativa è stata adottata con riferimento al comune di Polizzi Generosa.

Nella ricerca di soluzioni “di sistema”, l’ufficio , nel corso del 2008 ha avviato contatti con l’associazione delle fondazioni bancarie (ACRI) per l’individuazione di soluzioni dirette alla rimozione degli impedimenti alla destinazione ed utilizzo dei beni per la presenza di vincoli ipotecari a favore di istituti di credito. L’idea era quella di un fondo finanziato dalle fondazioni al quale accedere, di volta in volta, previa valutazione della meritevolezza della soluzione transattiva concordata con l’Avvocatura dello Stato, per purgare le ipoteche iscritte in favore di istituti bancari o terzi di buona fede e consentire l’uso sociale e pubblico dei beni (in argomento si rinvia alla relazione 2008).

Nel corso del 2009, una iniziativa nella stessa prospettiva ha riguardato la Fondazione per il sud, diretta alla definizione di un protocollo di collaborazione con lo scopo di permettere la valorizzazione ed il migliore utilizzo dei beni definitivamente confiscati da parte dei Comuni o da parte di associazioni all’interno e nei limiti delle iniziative promosse dalla Fondazione. Nell’ambito del protocollo è stato previsto la costituzione di un Comitato Operativo.

Il Comitato provvede a:

- a) individuare le modalità attraverso le quali consentire la promozione dell’utilizzo e valorizzazione dei beni confiscati all’interno delle iniziative promosse dalla Fondazione;
- b) valutare eventuali proposte progettuali, sottoposte alla Fondazione e che prevedano l’utilizzo di beni confiscati, limitatamente alla fattibilità tecnico operativa del loro impiego e alla coerenza tra le attività progettuali proposte e il bene in oggetto, prevedendo, ove possibile, criteri di premialità per le progettazioni che prevedano l’utilizzo di beni confisca;
- c) Identificare altre eventuali opportunità atte a promuovere l’utilizzo e la valorizzazione dei beni confiscati.

Per tutelare i beni confiscati dalle azioni esecutive promosse in sede civile dai creditori ipotecari (istituti bancari o società di factoring) ed impedire che , spesso a prezzo vile, i beni ritornino nella disponibilità dei propositi che li acquistano alle aste giudiziarie, l’Ufficio ha elaborato una **direttiva** indirizzata ai Prefetti affinché, sulla scorta di iniziative già sperimentate a Palermo, interessino i Sindaci nei cui comuni insistono beni confiscati ipotecati sottoposti ad esecuzione immobiliare, per concrete iniziative giudiziarie di tutela (allegando anche i modelli degli atti giudiziari, posto che per i beni che passano al patrimonio dei Comuni , viene meno la difesa dell’Avvocatura dello Stato) assicurando ogni ulteriore attività di collaborazione.

Quanto alle risorse finanziarie necessarie per le transazioni con i creditori ipotecari dei quali sia stata accertata la buona fede, l'Ufficio ha promosso le iniziative presso le regioni di cui al punto seguente.

In merito alla competenza sull'accertamento del diritto del terzo, essa spetterebbe al giudice della prevenzione che dispose la confisca con incidente di esecuzione, al giudice civile o comunque prevedendo un procedimento incidentale di natura accertativi.

Detto problema è forse quello più delicato in tema di giudizio di prevenzione.

Anche in tale caso il supporto normativo è del tutto carente atteso che la legge sembra fornire tutela solo ai terzi titolari di diritti reali di godimento.

La normativa prevede infatti l'intervento dei terzi cui risultino formalmente appartenere i beni sottoposti a sequestro con tutela, quindi, del diritto di proprietà e dei diritti reali parziari (art. 2 *ter*, comma 5, L. 575/1965).

Nessuna previsione legislativa prende in considerazione i terzi titolari di diritti di credito (ovviamente maturati in epoca antecedente al sequestro) nei confronti del proposto.

Finora la soluzione del problema relativo alla tutela dei diritti dei terzi è stata ricollegata alla natura giuridica della ablazione operata dallo Stato (se si tratti di acquisto a titolo originario, con carattere repressivo e sanzionatorio della confisca, ovvero a titolo derivativo con natura preventiva della confisca prescindendo dalla illiceità del bene in sé considerato).

Proprio con riguardo ai diritti reali di garanzia, la Cassazione, sul presupposto della natura di acquisto a titolo derivativo riconosciuto in questo caso alla confisca, ha ritenuto l'inammissibilità dell'intervento nel procedimento dei titolari del diritto di credito garantito da pegno o ipoteca, ritenendo costoro abilitati a far valere il loro diritto nei confronti dell'Erario dopo la definitività della confisca (Cass. 21.01.1992, n. 250, Sanseverino; Cass. sez. 1 civile 12.11.1999, n. 12535).

A rendere tuttavia problematica la possibilità che il creditore, munito di pegno o ipoteca, possa esercitare le proprie ragioni dopo la confisca, sussistono motivi di ordine logico e giuridico:

- i beni confiscati entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con conseguente inespropriabilità;
- la destinazione di tali beni è espressamente vincolata al soddisfacimento delle finalità indicate dalla L. 109/1996.

Si pone quindi l'alternativa di ritenere o che la presenza dell'ipoteca impedisca l'attivazione dei procedimenti di destinazione sociale dei beni con conseguente vendita del bene e soddisfacimento del creditore ipotecario ovvero che il diritto di sequela non comprenda anche lo *jus distrahendi* per cui il titolare del diritto reale di garanzia potrebbe far valere nei

confronti dell'Erario solo il diritto di credito e non anche la garanzia specifica vantata sul bene confiscato.

Alcuni Tribunali, su istanze di istituto di credito che aveva trascritto ipoteca giudiziale in epoca antecedente al sequestro, hanno ritenuto di dover affrontare tale problema, seppur in termini generali, stante l'esigenza di assicurare al terzo di buona fede la facoltà di soddisfare le ragioni creditorie facendo valere nei confronti dello Stato, nuovo proprietario del bene confiscato, la garanzia reale gravante sull'immobile.

Si è ritenuto "condivisibile sul punto l'orientamento ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite della Cassazione (8.06.1999 n. 9/1999) che, pur riconoscendo la finalità preventiva e sanzionatoria delle confische c.d. speciali (tra cui va senz'altro annoverata la confisca antimafia) - espressione di una precisa linea di politica criminale della legislazione degli ultimi anni - afferma tuttavia che "nessuna forma di confisca può determinare l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito".

Tuttavia la necessità da un lato di impedire che il soggetto indiziato possa procurarsi, mediante prestiti bancari e con il sistema di precostituirsi una schiera di creditori di comodo muniti di titoli con data certa, denaro di provenienza lecita sottraendo poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori e, dall'altro lato, l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato inducono ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo.

L'accertamento del diritto del terzo imporrà pertanto un'indagine più approfondita per valutare in modo rigoroso l'esercizio dell'onere probatorio gravante sul terzo in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, dovendo lo stesso fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di sostanziale estraneità ai fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti di sequestro o confisca.

La sede giudiziaria in cui tali verifiche devono essere svolte per tutelare i terzi in buona fede è il Tribunale della prevenzione con le forme dell'incidente di esecuzione.

In questo senso, del resto, si è già espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, anche in sede civile: "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito, peraltro

agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo. L'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. sez. civ. I, n. 12535/1999).

E, infatti, il giudice della prevenzione, oltre ad avere poteri di indagine più incisiva (potendo anche delegare specifici accertamenti alla Polizia Giudiziaria), ha un patrimonio di conoscenze - acquisito nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione - che normalmente investe anche l'accertamento relativo alla buona o mala fede del terzo creditore ipotecario o pignoratizio rispetto al bene sottoposto a confisca; inoltre (a differenza di quanto accade in sede civile, dove vige il principio di presunzione della buona fede) accerta l'opponibilità del credito rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato imponendo al creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede.

Per tutelare quei beni dalle azioni esecutive promosse in sede civile dai creditori ipotecari (istituti bancari o società di factoring) ed impedire che, spesso a prezzo vile, i beni tornino nella disponibilità dei propositi che li acquistano alle aste giudiziarie, l'Ufficio ha elaborato una nota orientativa indirizzata ai Prefetti.

Questi ultimi sono stati invitati ad interessare i Sindaci nei cui comuni insistono beni confiscati, affinché avviano concrete iniziative giudiziarie di tutela dei beni ipotecati sottoposti ad esecuzione immobiliare per la verifica della buona fede del creditore senza la quale i beni non possono essere venduti.

Tale iniziativa è stata per la prima volta promossa da questo Commissario Straordinario in provincia di Palermo, relativamente alla tenuta agricola confiscata al noto capomafia Michele Greco detto *il papa*, nel Comune di Polizzi Generosa.

Il carattere generale del tema richiede tuttavia iniziative di sistema per reperire le risorse finanziarie necessarie per le transazioni con i creditori ipotecari dei quali sia stata accertata la buona fede.

In merito a tale problematica, la Regione Lombardia ha pubblicato un bando di gara, finanziato integralmente con risorse del bilancio regionale, finalizzato, tra l'altro, alle transazioni per l'estinzione delle ipoteche sui beni confiscati, per le quali sia accertata la buona fede del terzo creditore.

5.3 – La ricerca delle risorse finanziarie

Quanto al **terzo asse di intervento, relativo alla** mancanza di risorse per le ristrutturazioni e le riconversioni , oltreché per le transazioni con i creditori ipotecari di buona fede accertata, la complessità delle problematiche, di ostacolo al reale riutilizzo dei beni confiscati e al loro reinserimento nel circuito della legalità, nonché l'enorme numero dei beni confiscati rispetto alle risorse disponibili per la loro riconversione, hanno spinto l'Ufficio del Commissario ad effettuare una ricognizione sulle diverse risorse potenzialmente disponibili per i beni confiscati; a sensibilizzare le Regioni al fine di aumentare la dotazione finanziaria da programmare nel settore.;ad attivare le procedure previste dal PON Sicurezza, il tutto secondo quanto indicato nei capitoli che seguono

6. IL PON SICUREZZA: LE ATTIVITÀ ED I PROGETTI PER L'OBIETTIVO 2.5 AFFIDATI AL COMMISSARIO

Come già ricordato, il Commissario è stato individuato dall'“Autorità di gestione” del PON, del Ministero dell'Interno, quale responsabile dell'Obiettivo operativo 2.5. “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”.

A differenza delle funzioni di Commissario esercitate ex art. 11 della L. 400/1988, quelle relative al PON hanno carattere direttamente gestionale, nei limiti e secondo le previsioni di competenze delineate dalle relative disposizioni.

Accanto alle attività di promozione, sensibilizzazione, consulenza e accompagnamento dei diversi soggetti pubblici e privati interessati al PON, di cui si dirà nell'apposito capitolo, sia consentito sottolineare subito come il rapporto diretto con la realtà di settore, ha consentito di ottenere l'assenso della Commissione Europea alla ammissibilità di finanziamento di progetti di ristrutturazione di beni confiscati destinati a caserme per le Forze dell'Ordine, con le risorse comunitarie dell'Obiettivo operativo 2.5.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia” 2007/2013 è un programma a valere su risorse Comunitarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che concorre al raggiungimento della Priorità 4 (Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale) del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 tesa a garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese contribuendo alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività dei fenomeni criminali (Obiettivo specifico 4.2).

Il PON Sicurezza, che riguarda esclusivamente le Regioni che rientrano nell'Obiettivo Convergenza (ex Obiettivo 1 della Programmazione 200/2006), infatti, mediante la declinazione delle priorità di intervento in tre Assi, si pone l'obiettivo generale di elevare gli standard di sicurezza sia per i cittadini che per le imprese, contribuendo, da un lato, a riqualificare quei contesti territoriali ove si riscontri una maggiore infiltrazione dei fenomeni criminali e, dall'altro, ad attuare azioni di diffusione della legalità che possano accrescere la certezza degli operatori economici e la fiducia da parte dei cittadini nelle Istituzioni e nelle Forze di Polizia.

Come sopra detto il PON Sicurezza è articolato su tre Assi di intervento, di seguito elencati:

- a. Asse I – “Sicurezza per la libertà economica e d'impresa”
- b. Asse II – “Diffusione della legalità”
- c. Asse III – “Assistenza tecnica”

per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013, è dotato di complessive risorse finanziarie per circa 1.158.000.000 di euro ed è previsto, nelle linee guida alla sua attuazione

(18.12.2007), che esso interagisca con le altre risorse disponibili su ulteriori fonti di finanziamento (Programmi operativi regionali – POR e Fondo aree sottoutilizzate – di cui agli artt. 60 e 61 della L. 27.12.2002, n. 289, - l.fin. 2003).

Le direttrici di intervento presuppongono un approccio interistituzionale “(...) che sappia avvantaggiarsi dell’impiego congiunto delle diverse risorse disponibili (...)”, nell’ambito del quale svolgeranno “(...) un ruolo essenziale i Prefetti delle Regioni Obiettivo convergenza”, quali protagonisti sul territorio – unitamente alla Autorità di gestione del PON – non solo delle scelte strategiche in ordine all’impiego delle risorse finanziarie in questione, ma anche come promotori di un ampio processo di rinnovamento che deve concepire (...) la sicurezza come un bene alla cui produzione devono concorrere “trasversalmente” tutti gli attori sociali (...)”.

Nell’ambito dell’Asse II, sono individuati nove Obiettivi specifici:

- a. 2.1 - “Realizzare iniziative in materia di impatto migratorio”;
- b. 2.2 - “Tutela del lavoro regolare”;
- c. 2.3 - “Garantire maggiore trasparenza negli appalti pubblici”;
- d. 2.4 - “Contrastare il racket delle estorsioni e dell’usura”;
- e. 2.5 - “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata”;
- f. 2.6 - “Sviluppare iniziative a beneficio delle categorie deboli”;
- g. 2.7 - “Potenziare la dotazione tecnologica della PA ai fini di migliorare l’efficienza e la trasparenza dei processi decisionali”;
- h. 2.8 - “Diffondere la cultura della legalità”;
- i. 2.9 - “Realizzare tra gli operatori della sicurezza a tutti i livelli e altri soggetti che comunque operino nell’ambito del mantenimento della legalità una formazione integrata”.

L’Obiettivo operativo 2.5 - “Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” (per il quale è previsto uno stretto coordinamento con l’Obiettivo operativo 2.6), è affidato alla responsabilità del Commissario che dovrà operare “di concerto” con gli uffici competenti del Ministero della Giustizia (progetto SIPPI), l’Agenzia del Demanio, le Regioni, le Prefetture, le Forze di Polizia nazionali, gli Enti locali, ANCI e UPI, l’associazionismo.

La dotazione finanziaria dell’Obiettivo operativo 2.5 ammonta a 91.546.293,00 milioni di euro.

Le attività previste nell’ambito dell’obiettivo consistono in:

- 1) progetti di ristrutturazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- 2) progetti finalizzati alla riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine del loro reinserimento nel circuito produttivo anche

attraverso il coinvolgimento di associazioni di promozione sociale e di cooperative sociali per la realizzazione di iniziative a beneficio di categorie deboli (minori, donne vittime di tratta o di sfruttamento, detenuti ed ex detenuti, comunità di recupero per tossicodipendenti, soggetti discriminati, ecc.).

Le risorse del PON - Obiettivo operativo 2.5 - sono pertanto finalizzate ad azioni dirette a rendere utilizzabili i beni immobili confiscati alla criminalità.

Per l'attuazione dei compiti affidati nell'ambito del PON l'Ufficio ha stabilito costanti raccordi con la direzione e la segreteria tecnica del PON medesimo, nell'ambito del Ministero dell'Interno, partecipando alle relative attività di coordinamento ed incontri a livello tecnico.

Per lo svolgimento delle attività legate alla gestione dell'Obiettivo Operativo l'Ufficio del Commissario si è dotato di un'organizzazione composta da due Unità Operative separate: una per la gestione e il monitoraggio dei progetti finanziati e una per le attività di controllo sulla rendicontazione delle spese da parte dei Soggetti Beneficiari.

Dall'avvio del PON Sicurezza ad oggi sono stati approvati, e finanziati con le risorse dell'Obiettivo Operativo 2.5, ben 7 progetti relativi al riutilizzo dei beni confiscati nelle quattro Regioni del Mezzogiorno che rientrano nell'Obiettivo Convergenza.

I progetti finanziati vengono di seguito elencati e successivamente descritti:

1. Gioia Tauro (RC) - Ristrutturazione di 2 immobili confiscati per Caserma Carabinieri - Costo €1.800.000,00;
2. Giugliano (NA) - Ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio - lavorativa per persone diversamente abili – Costo € 2.877.600,00;
3. Miano NAPOLI - Recupero Immobile di Via Cupa Signoriello – Costo €698.805,00;
4. Squinzano (LE) - Rifunionalizzazione immobile confiscato alla criminalità organizzata da adibire a caserma della Stazione Carabinieri – Costo €750.000,00;
5. Lentini (SR) -Libera Terra Leontinoi - Fattoria della legalità – Costo €3.050.000,00;
6. Corleone (PA) - Realizzazione Bottega dei sapori in Corleone (PA) Casa ex Provenzano – Costo €55.200,04,
7. San Cipirello (PA) - Centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio sito in San Cipirello (PA) C.da Don Tomasi – Costo €1.416.000,00;

La Tavola 1 allegata riepiloga per l'Ob. Operativo 2.5, divise per Regioni, le risorse assegnate, i progetti approvati, le risorse utilizzate per dare copertura finanziaria agli stessi progetti, le risorse ancora disponibili, gli importi impegnati con obbligazioni giuridicamente vincolanti e le conseguenti somme già spese (questi ultimi importi corrispondono entrambi a zero).

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA Ob. Op. 2.5 PON SICUREZZA

REGIONI - Interventi	Stanziamento Iniziale	Risorse Programmate	Risorse disponibili	Impegni	Spesa
Regione Calabria				€ -	€ -
Gioia Tauro (RC) - Ristrutturazione di 2 immobili confiscati per Caserma Carabinieri		€ 1.800.000,00			
Totale Calabria	€ 13.081.965,27	€ 1.800.000,00	€ 11.281.965,27	€ -	€ -
Regione Campania					
Giugliano (NA) - Ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio - lavorativa per persone diversamente abili		€ 2.877.600,00			
Miano NAPOLI - Recupero Immobile di Via Cupa Signoriello		€ 698.805,00			
Totale Campania	€ 27.070.238,84	€ 3.576.405,00	€ 23.493.833,84	€ -	€ -
Regione Puglia					
Squinzano (LE) - Caserma Carabinieri e alloggi a Squinzano (Lecce)		€ 750.000,00			
Totale Puglia	€ 22.099.275,13	€ 750.000,00	€ 21.349.275,13	€ -	€ -
Regione Sicilia					
Lentini (SR) -Libera Terra Leontinoi - Fattoria della legalità		€ 3.050.000,00			
Corleone (PA) - Realizzazione Bottega dei sapori in Corleone (PA) Casa ex Provenzano		€ 55.200,04			
San Cipirello (PA) - Centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio sito in San Cipirello (PA) C.da Don Tomasi		€ 1.416.000,00			
Totale Sicilia	€ 29.294.813,76	€ 4.521.200,04	€ 24.773.613,72	€ -	€ -
TOTALE	€ 91.546.293,00	€ 10.647.605,04	€ 80.898.687,96	€ -	€ -

Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei progetti approvati:

- **Gioia Tauro (RC) - Ristrutturazione di 2 immobili confiscati per Caserma Carabinieri- Costo del progetto Euro 1.800.000,00**

L'intervento, presentato dal Comune di Gioia Tauro (RC), consiste nella ristrutturazione di due immobili, di cui il primo (posto a ridosso della SS 111) a sei piani ed il secondo (posto nell'area limitrofa e posteriore al primo) a quattro piani, entrambi confiscati ai sensi della Legge 575/65 alla criminalità mafiosa e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Gioia Tauro per essere destinati a finalità istituzionali; in particolare per garantire il mantenimento della legalità e della sicurezza del territorio, in particolare vista la richiesta dell'Arma dei carabinieri, l'immobile confiscato e ristrutturato sarà adibito a sede della locale Caserma dei Carabinieri.

La Regione Calabria con legge regionale n. 3 del 25/02/2005 ha finanziato un primo stralcio dell'opera per € 700.000,00, con i quali sono stati realizzati lavori di ristrutturazione solo nello scantinato, nel piano terra e nel primo piano.

Per il completamento dell'intero primo immobile e la ristrutturazione (anche se più limitata) del secondo immobile (al fine di renderli funzionali totalmente), è necessario realizzare gli stessi lavori (edili e impiantistici) per i quali si è stimato, approssimativamente, un costo pari ad € 1.800.000,00, di cui € 1.600.000,00 circa per il primo immobile ed € 200.000,00 circa per il secondo immobile, finanziati con le risorse del PON Sicurezza.

Le procedure di affidamento dei lavori dovrebbero svolgersi nell'ultimo trimestre del 2009.

L'esecuzione dei lavori, il cui avvio è previsto per il primo trimestre 2010, dovrebbe concludersi nel secondo trimestre 2011.

- **Giugliano (NA) - Ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per attività di integrazione socio - lavorativa per persone diversamente abili – Costo del progetto Euro 2.877.600,00**

Il progetto, presentato dal Consorzio S.O.L.E., prevede la ristrutturazione di parte di una palazzina facente parte di un complesso immobiliare confiscato sito nel comune di Giugliano in Campania, in località "Salicelle", per completare la realizzazione di un Centro di Integrazione per ragazzi diversamente abili, la cui zona giorno, al piano

ammezzato dell'edificio, è già stata realizzata con il I lotto di lavori, grazie a fondi del PON Sicurezza 2000-2006.

La ristrutturazione dei rimanenti piani della palazzina consentirà di realizzare camere e laboratori come di seguito indicato:

- Piano primo: 16 camere da letto dotate di bagno esclusivo, di cui 14 per gli utenti e 2 per gli operatori; inoltre si prevede un locale deposito per la biancheria.
- Piano secondo: 2 camere da letto per gli ospiti dotate di servizi igienici propri, un deposito, una sala musica, un laboratorio di falegnameria e altri due laboratori; si prevede inoltre la sistemazione del terrazzo e la parziale copertura dello stesso.
- Piano seminterrato: teatrino da 48 posti, 2 laboratori connessi all'attività del teatro, servizi igienici e locali tecnici.

Inoltre si prevede:

- la sistemazione delle aree esterne con la definizione di spazi a verde e di vialetti ed aree di sosta pavimentate;
- la realizzazione di un'area di parcheggio a servizio della nuova struttura previa pavimentazione in asfalto di uno spazio già individuato;
- la realizzazione, nell'ambito di un volume già esistente, di una nuova scala di collegamento tra i vari piani con relativo impianto di ascensore;
- la realizzazione, sul lato posteriore dell'edificio, di una scala di sicurezza esterna in acciaio e di una rampa per il superamento del dislivello esistente tra la quota degli spazi esterni e il livello ammezzato.

Il progetto prevede una spesa di €2.877.600,00 ed un tempo di realizzazione di 24 mesi

La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista nell'ultimo trimestre del 2009.

L'esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto entro il 2009, dovrebbe concludersi, con l'acquisizione degli arredi entro la fine del 2010.

I destinatari del progetto sono associazioni di promozione sociale e cooperative sociali costituite anche da giovani a rischio e giovani disabili.

- **Miano NAPOLI - Recupero Immobile di Via Cupa Signoriello – Costo Euro 698.805,00**

Il progetto, presentato dal Comune di Napoli, prevede il recupero funzionale di un'area del quartiere di Miano (confinante con Secondigliano e Scampia), composta da un terreno su cui insistono due corpi di fabbrica, attualmente in stato di abbandono e degrado.

La struttura, dopo i lavori, sarà destinata ad attività sociali. In particolare sono previsti:

- centro diurno polifunzionale, finalizzato alla socializzazione dei minori tra di loro e con figure adulte significative, al sostegno alle famiglie con difficoltà sociali, culturali e di salute, allo smistamento presso i servizi competenti dei soggetti con difficoltà particolari;
- servizio permanente di orientamento e di educazione al lavoro attraverso il quale agevolare l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani fuoriusciti dal sistema educativo; il servizio si articolerà su varie fasi (accoglienza, analisi dei bisogni della persona, bilancio delle competenze ed elaborazione di un progetto di sviluppo professionale); saranno anche realizzate delle aree laboratoriali destinate alla formazione artigianale in ambito artistico (ceramica, legno, decorazione) che potranno accogliere corsi di orientamento formativo e/o apprendistato, oltre che divenire centro di promozione e vendita sociale dell'oggettistica realizzata;
- attività ludico-ricreative nonché azioni di coinvolgimento e di animazione aperte al territorio;
- serre per piante officinali e orto da destinare a commercio di solidarietà.

Il progetto prevede una spesa di €698.805,00 ed un tempo di realizzazione di 22 mesi.

La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista nel primo trimestre 2010.

L'esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto nel secondo trimestre del 2010, dovrebbe concludersi, entro la fine dello stesso anno.

I destinatari del progetto sono principalmente i giovani, categoria, nella zona in questione, segnata da violenza, abbandono e trascuratezza.

- **Squinzano (LE) - Rifunionalizzazione immobile confiscato alla criminalità organizzata da adibire a caserma della Stazione Carabinieri – Costo Euro 750.000,00;**

Il progetto, presentato dal comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, prevede la rifunionalizzazione di un immobile confiscato e la sua riconversione a caserma della locale stazione dei Carabinieri.

Il progetto presentato prevede la demolizione di tutti i pavimenti, delle murature interne e degli impianti esistenti e successivo rifacimento, realizzazione di impianti di videosorveglianza, antintrusione, rete lan ecc e, infine, in una fase successiva, la realizzazione di una sopraelevazione per realizzare un ulteriore alloggio di servizio.

A conclusione del progetto l'immobile sarà così composto:

- piano interrato: adibito a zona servizi (autorimessa, locali tecnici, depositi);
- piano terra: zona operativa (uffici, archivi) e zona logistica (mensa, cucina, camerate ecc);
- piano primo: due alloggi di servizio;
- piano secondo: un alloggio di servizio.

Il progetto prevede una spesa di €750.000,00 ed un tempo di realizzazione di 18 mesi.

La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista nel quarto trimestre 2009.

L'esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto entro la fine del 2009, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2010.

• **Lentini (SR) -Libera Terra Leontinoi - Fattoria della legalità – Costo Euro 3.050.000,00**

Con il progetto pilota “LIBERATERRA LEONTINOI - Casa Nostra, fattoria della legalità”, presentato dal Comune di Lentini (SR), sono proposti, coerentemente con i principi generali del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo Ob.Convergenza 2007-2013”, una serie di interventi che contribuiscano concretamente a diffondere la cultura della legalità attraverso un modello esportabile in altri territori.

Il progetto punta alla realizzazione, su immobili confiscati, di un'azienda agricola che, oltre alla produzione di grano duro, arance rosse biologiche, olive, latte e suoi derivati preveda una fattoria didattica, “La fattoria della legalità”, a sostegno delle attività didattiche per lo sviluppo di un turismo rurale. L'azienda opererà nel settore agrituristico e didattico tramite una cooperativa sociale di tipo B, che avrà il compito di gestire i fabbricati e le attività agricole, turistico - ricettive, ricreative, sportive, culturali, formative e ambientali che si possono effettuare nel vasto e verde territorio. Particolarmente curato sarà il rapporto con le scuole, con le associazioni del territorio, con le famiglie attraverso idonei percorsi per i portatori di handicap.

Le attività previste possono essere raggruppate in tre macro aree:

- Demolizione degli edifici preesistenti poiché sono in pessimo stato di conservazione e non recuperabili. Edificazione di nuovi complessi edilizi.
- Fattoria polifunzionale: messa a coltura dei terreni, allevamento di animali e attività educative, nonché la realizzazione di un maneggio per ippoterapia a vantaggio delle persone diversamente abili in convenzione con le A.A.S.T.;

- Azioni sistemiche volte alla valorizzazione dei luoghi, alla promozione di percorsi innovativi di diffusione della legalità e alla nuova concezione del diverso.

La conclusione delle procedure di affidamento dei lavori è prevista entro il secondo trimestre del 2010.

L'esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto nel secondo trimestre del 2010, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2012.

Destinataria del progetto sarà una Cooperativa sociale formata da giovani disoccupati e/o in difficoltà, immigrati, detenuti in regime di semilibertà o ex detenuti

- **Corleone (PA) - Realizzazione Bottega dei sapori in Corleone (PA) Casa ex Provenzano – Costo Euro 55.200,04**

Il progetto, presentato dal Consorzio “Sviluppo e Legalità” (comprendente i Comuni di Alto fonte, Campo reale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Rocca mena, San Cipirello e San Giuseppe Jato), prevede il recupero e la riqualificazione di un immobile confiscato a Bernardo Provenzano ubicato in Via Colletti nel centro storico della citata cittadina, con lo scopo di far diventare quello che fino a qualche tempo fa era luogo di residenza dei familiari del capomafia, un simbolo concreto di riscatto sociale, un luogo aperto a tutti, dove esercitare la memoria e costruire l'impegno.

L'attuazione dell'intervento comporterà la realizzazione di interventi infrastrutturali tra cui il rifacimento dei prospetti e della copertura dell'immobile, nonché il rifacimento dell'arredamento.

Si prevede la realizzazione di:

- una bottega di generi alimentari, in cui poter degustare e acquistare i prodotti provenienti dalle terre del Consorzio, sottratte dallo Stato ai boss;
- uno spazio destinato ad incontri e dibattiti;
- una libreria contenente anche (ma non solo) testi sulle mafie.

Il progetto prevede una spesa di €55.200,04 ed un tempo di realizzazione di 1 anno.

L'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori è previsto per il primo trimestre del 2010.

L'esecuzione dei lavori, il cui inizio è previsto nel secondo trimestre del 2010, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2010.

I destinatari del progetto sono principalmente i giovani, particolarmente colpiti, nel territorio in questione, da condizioni di disagio, emarginazione e disoccupazione.

- **San Cipirello (PA) - Centro aziendale da destinare a locale di degustazione e centro di stoccaggio sito in San Cipirello (PA) CDA Don Omasi – Costo Euro 1.416.000,00**

Il progetto, presentato dal Consorzio “Sviluppo e Legalità” (comprendente i Comuni di Alto fonte, Campo reale, Corleone, Monreale, Piana degli Albanesi, Rocca mena, San Cipirello e San Giuseppe Jato), prevede il recupero e la riqualificazione di un fabbricato e della vasca annessa, già assegnati (mediante contratto di comodato d’uso gratuito) alla Cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra, nonché la realizzazione di un capannone (30x10,20 m) destinato a ricevere e conservare le materie prime e i prodotti finiti della cantina, quest’ultima già realizzata con fondi del PON Sicurezza 2000-2006, su un terreno adiacente all’area d’intervento sul quale insistono numerose quantità di vitigni rossi coltivati dalla Cooperativa Placido Rizzotto Libera Terra. Con il progetto in questione si è voluto affiancare alla cantina, appena realizzata, idonei ambienti da destinare all'affinamento di vini selezionati di altissima qualità e alla degustazione e vendita dei vini e di altri prodotti provenienti dalle Cooperative che operano sui beni confiscati. Il progetto prevede anche la sistemazione sia del piazzale di partenza, che sarà dotato di ampio parcheggio per i pullman dei visitatori, sia del piazzale di arrivo antistante il locale degustazione.

Il costo del progetto è pari a €1.416.000,00 interamente finanziati con le risorse dell’Ob. Operativo 2.5 del PON Sicurezza, ed ha un tempo di realizzazione di circa 3 anni.

Le procedure per l’affidamento dei lavori dovrebbero concludersi nel secondo trimestre del 2010. L’avvio dei lavori è previsto, anch’esso, nel II trimestre del 2010. La conclusione dei lavori è programmata per il quarto trimestre del 2011.

I destinatari del progetto sono principalmente i giovani, particolarmente colpiti, nel territorio in questione, da condizioni di disagio, emarginazione e disoccupazione.

La ristrutturazione del fabbricato esistente prevede la realizzazione delle seguenti opere.

- Piano terra: deposito attrezzi agricoli (circa 80 mq), locale tecnico per caldaia, autoclave, quadro elettrico generale, locale di sgombero a servizio del locale per la degustazione di cui al punto successivo.
- Piano primo: sala per la degustazione di prodotti biologici di alta qualità come vini, pasta, legumi, olio, pomodoro, ecc. (circa 52 mq) con ampia veranda scoperta, piccola cucina per la preparazione di pietanze a base di prodotti biologici, disimpegno e servizi igienici.

7. LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

La ricognizione dell'Ufficio per il reperimento di nuove risorse finanziarie è stata rivolta, essenzialmente, alle risorse a valere sui fondi comunitari a regia regionale (POR, FSE, PSR) o sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), relative alla programmazione 2007/2013, per specifiche azioni di intervento relative al riutilizzo dei beni confiscati nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e, infine, a risorse a valere su bilanci regionali per le Regioni dell'Obiettivo Competitività (Lazio, Lombardia).

7.1 – *Risorse comunitarie di competenza regionale a valere sui Programmi Operativi Regionali (POR)*

Per quanto riguarda l'esistenza di linee di intervento sui beni confiscati finanziabili con le risorse comunitarie di competenza regionale definite con i P.O.R. (Programmi Operativi Regionali) vengono di seguito riepilogate per le quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, le risultanze delle analisi effettuate sui relativi P. O. R. :

➤ **Campania:**

nell'Asse VI "Sviluppo urbano e qualità della vita" del POR Campania è prevista la Linea di Azione 6.2 – "*Napoli e Area Metropolitana – Piano integrato di sviluppo urbano del centro storico di Napoli, collegato al sito UNESCO*", in cui, come attività qualificanti, sono previste, tra le altre, "azioni di diffusione della legalità e la sicurezza, quali il riutilizzo ai fini sociali o produttivi dei beni confiscati alla camorra e il sostegno all'infrastrutturazione immateriale dei servizi e dei sistemi di videosorveglianza."

➤ **Calabria:**

nell'Asse IV "Qualità della Vita e Inclusione Sociale" del POR Calabria sono previste le sottoelencate linee di intervento che riguardano anche il riutilizzo dei beni confiscati:

- Linea di Intervento 4.2.2.1 – "*Azioni per realizzare infrastrutture per sostenere e migliorare le condizioni di vita di alcune categorie svantaggiate, riducendo i fenomeni di emarginazione e discriminazione*". La Linea di Intervento sostiene la realizzazione di azioni per contrastare la povertà e migliorare la qualità della vita dei "senza fissa dimora" e degli immigrati, e la realizzazione di centri antiviolenza finalizzati a sostenere le donne nella realizzazione di percorsi personalizzati di

uscita dalla violenza intra e extra familiare, mediante la possibilità di riutilizzare beni confiscati da destinare a Centri Antiviolenza ed a Case di Accoglienza.

- Linea di Intervento 4.2.3.1 “Azioni per la progettazione e la realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la Salute”. La Linea di Intervento sostiene la progettazione e la realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case per la Salute in Calabria in coerenza con le Linee Guida del Ministero della Salute. Per la realizzazione delle Case della Salute si potranno utilizzare strutture sanitarie o amministrative dismesse, per esempio a seguito della riconversione di piccoli ospedali o presidi da ristrutturare, ma anche edifici messi a disposizione dei Comuni, beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Linea di Intervento 4.2.4.1 “Sostenere la socializzazione dei giovani, la partecipazione attiva ai processi di sviluppo e l’attivazione di percorsi innovativi di inserimento lavorativo.” Nello specifico l’Obiettivo Operativo prevede:
 - la realizzazione o la qualificazione di centri sociali, di centri zonali e di aree attrezzate, con priorità alle aree interne e marginali utilizzando, ove disponibili, beni immobili confiscati o beni immobili non utilizzati di proprietà o nella disponibilità degli Enti Locali;
 - la realizzazione di micro attività imprenditoriali promosse e realizzate da giovani, con priorità alle aree interne e marginali, e inserite all’interno del processo della programmazione territoriale e della progettazione integrata. Per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali potranno essere utilizzati, ove disponibili, beni immobili confiscati o beni immobili non utilizzati di proprietà o nella disponibilità degli Enti Locali.
- Linea di Intervento 4.3.1.2 – “Azioni per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza” tra le diverse azioni sono previste “*la realizzazione o adattamento di immobili da adibire a laboratori e/o aree attrezzate per piccole iniziative imprenditoriali con priorità a locali di proprietà pubblica non utilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.*” e “*Incentivi in de minimis per l’avvio di micro iniziative imprenditoriali che utilizzano i beni immobili confiscati e/o di proprietà pubblica non utilizzati*”.
- Promuovere il riuso sociale dei beni confiscati per potenziare infrastrutture e servizi per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire l’integrazione sociale delle persone a maggiore rischio di esclusione;

- Sostenere il riutilizzo dei beni immobili confiscati per l'avvio di micro iniziative imprenditoriali;
- Sostenere il riuso di terreni e fabbricati confiscati per favorire il recupero del patrimonio rurale.

In coerenza con le suddette linee di intervento, nonché su quella ulteriore relativa ai “Progetti integrati di sviluppo locale per la realizzazione dei servizi per la qualità della vita”, la Regione Calabria sta programmando risorse, sui fondi del POR Calabria FESR 2007/2013, per il finanziamento del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale sul riutilizzo dei beni confiscati.

La dotazione finanziaria del Progetto nel suo complesso, in via di definizione, è di circa 20 milioni di euro.

Le finalità, in perfetta coerenza con le linee di intervento sopra citate, vengono perseguite esclusivamente attraverso la ristrutturazione e la riconversione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli enti locali del territorio della Regione Calabria.

Il suddetto progetto, approvato dal Comitato di Sorveglianza del 22 e 23 Giugno e in via di definizione da parte della Regione, è rivolto essenzialmente ai Comuni, singoli ed associati, che hanno in gestione beni confiscati.

➤ **Puglia:**

nell'Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale” è prevista nella Linea di Intervento 3.4 (*Interventi per migliorare le condizioni di legalità e sicurezza a favore del territorio, dei cittadini e delle imprese*) una particolare Linea di Azione per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia ed alle altre organizzazioni criminali.

In coerenza con tale linea di azione, nella conferenza stampa 21/10/2009, alla presenza del Commissario straordinario per i Beni confiscati è stato presentato il bando “Libera il bene” finanziato con il POR Puglia FESR 2007/2013 sull'asse III, sulla specifica linea di azione 3.4.2 *Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alla mafia ed alle altre organizzazioni criminali.*

Il Bando, ha una dotazione finanziaria di 6.500.000 Euro, ed è rivolto esclusivamente a Comuni e Province della Regione Puglia, in forma singola o associata, ed ha le seguenti finalità prioritarie:

- contrastare i fenomeni del mancato utilizzo, dell'abbandono e del deperimento dei beni confiscati a causa della scarsità di risorse economiche, tecniche ed umane dei comuni pugliesi assegnatari di immobili;
- sostenere gli attori pubblici nel passaggio di ruolo da agenti meramente repressivi a soggetti attivi della trasformazione dell'utile criminale in utile legale;
- favorire la creazione di reti innovative tra organizzazioni del territorio e istituzioni locali;
- promuovere la riconversione ed il riuso legale dei beni, anche come occasione e strumento efficace per lo sviluppo del territorio in termini di avvio di nuove attività e di nuove opportunità occupazionali;
- promuovere il valore simbolico, educativo e culturale del riuso sociale dei beni confiscati, anche attraverso forme di partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà territoriali nella definizione delle nuove funzioni da assegnare agli immobili.

Le iniziative ammissibili sono gli interventi di riutilizzo dei beni confiscati nei seguenti ambiti di intervento:

- tutela e valorizzazione del territorio;
- inclusione sociale e cittadinanza attiva;
- sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali per la produzione di beni e l'erogazione di servizi.

➤ **Sicilia:**

non è presente una specifica misura del POR Sicilia 2007/2013 che attivi risorse per i progetti in questione. Tuttavia si segnala che L.R. n. 15 del 20/11/2008, al III comma dell'Art. 7, prevede che *“Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni.”*

Sulla base di tale disposizione, potrebbe essere inserita una clausola speciale nei bandi relativi ai diversi settori, a valere sul POR Sicilia, con la quale costituire una corsia preferenziale sui progetti da realizzare con beni i beni confiscati alla criminalità organizzata.

7.2 – Risorse di competenza regionale a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)

Dall'Aprile del 2009, l'attività dell'Ufficio di ricerca di ulteriori risorse finanziarie è stata indirizzata, soprattutto, alla sensibilizzazione delle Regioni dell'obiettivo convergenza, dove maggiore è il numero dei beni confiscati, alla programmazione di risorse loro assegnate a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2007/20013 per interventi relativi alla riconversione ed al riutilizzo dei beni confiscati.

Tali risorse, dai vincoli meno stringenti rispetto alle risorse comunitarie, potrebbero affiancarsi a queste ultime per arrivare a strutturare possibili Accordi di Programma Quadro (APQ) con la competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico e con le Regioni interessate.

L'Accordo di Programma Quadro potrebbe rappresentare lo strumento idoneo a consentire la costruzione di un disegno strutturato ed unitario delle politiche sui beni confiscati in ogni Regione nonché il superamento di eventuali ostacoli al loro riutilizzo. L'Accordo assicurerebbe, inoltre, un monitoraggio costante delle azioni finanziate, e potrebbe offrire una visione unitaria delle attività messe in campo nel settore.

È opportuno sottolineare che per poter programmare parte delle risorse FAS della programmazione 2007/2013 assegnate alle Regioni, per ogni settore e dunque anche per interventi sui beni confiscati, è necessario che tale utilizzo sia previsto nei Programmi Attuativi Regionali (PAR) presentati dalle Regioni alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico per l'istruttoria tecnica, e tuttora in istruttoria, al cui esito favorevole dovrà seguire una Delibera di presa d'atto da parte del CIPE, come da disposizione della stessa Del. CIPE n.166 del 21/12/2007.

Per le singole Regioni dell'Obiettivo convergenza vengono, di seguito, sintetizzate le iniziative prese e lo stato del processo istruttorio di condivisione delle linee strategiche sui beni confiscati, finalizzate anche al reperimento di ulteriori risorse finanziarie da impegnare nel settore:

- **REGIONE CAMPANIA**

Per quanto riguarda la Regione Campania, l'analisi della bozza del Programma Attuativo Regionale (PAR) presentata al Ministero dello Sviluppo Economico per l'istruttoria tecnica, prevedeva circa 25 milioni di Euro da programmare su interventi di riutilizzo dei i beni confiscati.

In data 15/09/2009 è stata inviata un nota articolata al Gabinetto del Presidente della Regione e al Responsabile della Programmazione di richiesta di condivisione delle

strategie regionali sui beni confiscati, avviando anche con la Regione Campania un percorso istruttorio di condivisione di azioni, patrimonio di conoscenze e di risorse da attivare nel settore.

La risposta da parte della Regione, pervenuta in data 29/10/2009, conferma la previsione delle risorse FAS da programmare sui beni confiscati evidenziando la disponibilità anche della Campania di avviare di concertazione di azioni e strategie.

- **REGIONE CALABRIA**

Con la Regione Calabria si è avuto un incontro diretto con il Responsabile della Programmazione sempre allo scopo di condividere le strategie regionali sui beni confiscati.

La Regione Calabria non ha programmato risorse FAS per i beni confiscati ma, come già detto nella sezione dedicata ai POR delle Regioni dell'obiettivo convergenza, ha previsto circa 20 milioni di Euro sul POR Calabria con cui finanziare il Progetto Strategico Integrato sui beni confiscati. Inoltre, i rappresentanti della Regione si sono mostrati disponibili a condividere future iniziative con l'Ufficio del Commissario e a concertare un strategia per creare sinergie e rendere più efficaci le iniziative prese, ai diversi livelli, sui beni confiscati

- **REGIONE PUGLIA**

Nonostante nella bozza del Programma Attuativo della Regione Puglia manchi una specifica linea di intervento, la Regione si è mostrata sensibile a programmare una parte di risorse, a valere sul FAS ad essa assegnate, per interventi sui beni confiscati.

Con la Regione Puglia, in effetti, il processo istruttorio di definizione del possibile contenuto dell'APQ è giunto al punto più avanzato. Sono state inviate due note articolate in cui vengono proposte, all'attenzione della Regione, linee strategiche da condividere.

A seguito di tali note, si sono succedute anche alcune riunioni istruttorie. Nell'ultima riunione, in particolare, sono stati condivisi alcuni principi, ipotizzando finanche un possibile contenuto dell'Accordo.

È stato concordato che nel potenziale APQ potrebbero confluire:

1. gli interventi attivati con il bando regionale "Libera il bene" finanziato con i fondi del POR Puglia;
2. una quota di risorse a valere sul FAS regionale, ancora da definire, che finanzierebbe ulteriori interventi di ristrutturazione dei beni confiscati attraverso

la pubblicazione di un nuovo bando o consentendo lo scorrimento della graduatoria del bando finanziato con il POR;

3. un'ulteriore quota di risorse FAS regionale, di importo più contenuto, che dovrebbe intervenire sulle transazioni per la cancellazione delle ipoteche esistenti sui beni da riutilizzare. Tale opera di cancellazione dell'ipoteca potrebbe essere realizzata su:

- gli stessi interventi finanziati con il bando "Libera al bene";
- su altri interventi di riutilizzo dei beni confiscati per il quale l'avvio degli interventi è ostacolato dalla presenza dell'ipoteca (es. interventi ammessi a finanziamenti sul PON Sicurezza);
- su ulteriori interventi, eventualmente finanziati nei bandi, a valere su risorse FAS regionali o del POR Puglia, che la Regione emana nei diversi settori, per i quali potrebbe essere previsto come requisito di preferenza il riutilizzo dei beni confiscati;

In sostanza tali risorse potrebbero intervenire nella transazione per la cancellazione dell'ipoteca solo se gli stessi beni sono inseriti in un piano di utilizzazione.

4. una parte programmatica nella quale dovrebbe essere previsto l'impegno della Regione di inserire una clausola di preferenza per gli interventi che riutilizzino i beni confiscati, sui diversi bandi a valere sul FAS o anche sul POR, che la Regione dovesse emanare nei differenti settori.

5. una possibile costituzione di un parco progetti, ottenuto con una selezione che finanzi idee-progetto e relative fasi progettazione riguardanti il riutilizzo dei beni confiscati.

6. una parte puramente informativa e ricognitiva con la quale dovrebbe essere illustrata tutta l'attività relativa alla confisca dei beni, al loro riutilizzo o al mancato utilizzo nonché ai vari interventi finanziati, con il PON Sicurezza o con altri fonti finanziarie, nella Regione Puglia, da realizzare a cura dell'Ufficio del Commissario per i beni confiscati.

• **REGIONE SICILIA**

Anche con la Regione Sicilia sono stati avviati contatti al fine di reperire nuove risorse da utilizzare per la ristrutturazione e il riutilizzo dei beni confiscati.

È stato fatto un incontro con il Vice Presidente Bufardecì con il quale è stato convenuto sulla necessità di avviare un piano specifico di collaborazione e di interventi sui beni

confiscati e di coordinare le misure di sostegno finanziario ai progetti di recupero e riutilizzo dei beni confiscati, condividendo specifiche linee di finanziamento sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Peraltro, al momento non sono state rilevate specifiche linee di finanziamento sul POR o sul FAS regionale.

Sembra, d'altra parte, possibile tecnicamente far rientrare in alcuni obiettivi operativi specifiche linee di intervento per il riutilizzo dei beni confiscati a fini sociali, ovviamente laddove esistesse una volontà politica in questo senso.

Si segnala, infine, l'emanazione di una nuova legge regionale, già sopra citata, la L. R. n. 15 del 20/11/2008, che al Titolo II contiene "Agevolazioni per la fruizione sociale dei beni confiscati alla Mafia", e specificamente all'Art. 5 è contenuta una norma che destina parte delle risorse, a valere sul fondo di rotazione istituito dalla precedente L.R. 2/2002, alla progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare i beni confiscati agli obiettivi sociali da perseguire.

Tale Fondo *"è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione"* (Art. 5 comma 2), *o dalle somme che, in ogni caso, i Comuni sono tenuti a restituire entro 90 gg dalla consegna dei lavori* (Art. 5 comma 3).

Di particolare rilievo le disposizioni contenute negli Art. 6 e 7 di seguito riportate: *"La Regione concorre, nella misura del 50 per cento, al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui all'articolo"* (Art. 6) *"Al fine di favorire la migliore utilizzazione dei beni confiscati, alle cooperative sociali, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero, alle cooperative dei lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata e ai comuni sono accordate fidejussioni prestate dalla Regione a copertura fino al 75 per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento"* (Art. 7). Di notevole rilievo, il già citato III comma dell'Art. 7, il quale prevede che *"Nei bandi previsti dalle misure e dai programmi di finanziamento, sia regionali che comunitari, la Regione assegna alle cooperative, alle associazioni onlus, alle comunità di recupero ed ai comuni, assegnatari di beni confiscati, un punteggio specifico per i progetti che prevedono il riutilizzo a fini sociali di tali beni."*

7.3 – Risorse a valere sui bilanci regionali (obiettivo competitività Lazio – Lombardia)

Il tema della programmazione finanziaria e delle risorse regionali (POR e finanziamenti regionali) che possono essere destinati ai beni e alle aziende confiscate è al centro della iniziativa e degli incontri programmati dall'Ufficio con le Regioni interessate al fine di estendere a tutte le buone pratiche normative e amministrative presenti solo in alcune e promuovere politiche di premialità per l'uso dei beni confiscati. Alcune Regioni hanno istituito, attraverso leggi regionali specifiche, risorse destinate al finanziamento di progetti di riutilizzo dei beni confiscati e la previsione, per i medesimi obiettivi, di specifiche linee d'intervento (ad es. in tema di imprenditorialità giovanile, agricoltura, cooperazione sociale, educazione alla legalità) nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali dell'Unione Europea.

Nel corso del primo anno di attività sono state svolte iniziative di raccordo, dettagliatamente riferite nella relazione 2008, con le regioni Campania, Lombardia, Calabria, Puglia e Lazio).

In prosecuzione delle iniziative delineate nell'anno precedente , nel corso del 2009:

- con decreto n. 3456 del 8 aprile 2009 **la Regione Lombardia** ha approvato il bando per l'assegnazione dei contributi ai Comuni lombardi per la destinazione, il recupero e l'utilizzo ai fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata così come disposto dall'art 7 della legge regionale del 23 dicembre 2008 n. 33 istitutiva di un apposito fondi.

Il bando, predisposto dal tavolo tecnico a cui hanno partecipato rappresentanti dell'ufficio del Commissario e successivamente approvato dalla regione, è finalizzato ad incentivare il recupero da parte dei Comuni lombardi dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Individua nei comuni il soggetto beneficiario del finanziamento e individua quali forme di intervento possibili:

- estinzione delle ipoteche;
- interventi di recupero ed adeguamento degli immobili.

Le risorse stanziare dalla Regione Lombardia sono:

per l'anno 2009 euro 2.150.000,00

per l'anno 2010 euro 1.850.000,00.

Per ogni anno è previsto che il fondo venga utilizzato nella misura del 50% per la estinzione delle ipoteche e il restante 50% per gli interventi di adeguamento.

Mentre le richieste di finanziamento per l'estinzione delle ipoteche è previsto sia concesso per il 100% della spesa, il contributo per gli interventi di recupero non verrà concesso fino ad un massimo del 90% della spesa e comunque in misura non superiore ad euro 125.000,00.

Le domande pervenute ed esaminate dal tavolo tecnico sono:

- estinzione ipoteche n. 13 per un contributo totale di euro **1.561.776,12**. Tre domande sono state ammesse con riserva;
- interventi di recupero ed adeguamento degli immobili n. 23 per un contributo totale di euro **2.298.315,06**. Solo una domanda non è stata ammessa per mancanza di requisiti e tre sono state ammesse con riserva.

Le risorse assegnate dalla Regione sono state sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo ammesse.

La Regione Lombardia in data 5 novembre 2009 ha emesso il decreto n. 11479 avente ad oggetto:

“Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei contributi per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, finanziati ai sensi dell'art. 7 L. R. 23.12.2008 n. 33. Assunzione dei relativi impegni di spesa”.

Con la Regione Lazio, in data 9 settembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa con l'Obiettivo di promuovere ogni possibile forma di collaborazione interistituzionale e di coordinamento tra la Regione Lazio e gli altri soggetti istituzionali e sociali interessati alla destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati, per incidere sulle condizioni di legalità e di sicurezza nella Regione Lazio, prevenendo situazioni di disagio e devianza, favorendo l'inserimento sociale, l'accoglienza e l'integrazione dei soggetti residenti sul territorio.

La Regione Lazio con il predetto Protocollo si è impegnata a sviluppare l'utilizzo dei beni confiscati nell'ambito del territorio regionale, anche come diretta destinataria degli stessi ed a reperire risorse finanziarie

Il Commissario straordinario assicurerà il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati, ad individuare possibili soluzioni o adottare progetti per assicurare il superamento delle criticità ed una

proficua gestione economica dei beni confiscati e ad adottare provvedimenti amministrativi per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento in programmi di sviluppo economico, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione ed alla gestione dei beni.

La stessa Regione Lazio, con la legge finanziaria regionale del 2009 ha approvato l'erogazione di 6,9 milioni di euro nel triennio 2009-2011 di contributi regionali destinati ad iniziative di promozione dell'uso sociale dei beni confiscati, ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei beni stessi e alle attività di riutilizzo a fini sociali, e in data in data 20 marzo 2009 ha emesso il bando per la concessione dei contributi per progetti aventi ad oggetto la ristrutturazione e la riqualificazione a fini sociali dei predetti beni.

RICOGNIZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA "BENI CONFISCATI"

REGIONI - Fonti	Stanziamiento	Risorse Programmate	Risorse disponibili	Note	
Regione Lombardia					
Fondi di Bilancio Regionale	€ 4.000.000,00	€ 2.150.000,00	€ 1.850.000,00	Bando Pubblicato in Aprile 2009	Le risorse program. si riferiscono all'annualità 2009
Totale Lombardia	€ 4.000.000,00	€ 2.150.000,00	€ 1.850.000,00		
Regione Lazio					
Fondi di Bilancio Regionale	€ 6.900.000,00	€ 2.300.000,00	€ 4.600.000,00	Bando Approvato nel Marzo 2009	Le risorse program. si riferiscono all'annualità 2009
Totale Lazio	€ 6.900.000,00	€ 2.300.000,00	€ 4.600.000,00		
TOTALE OBIETTIVO COMPETITIVITA'	€ 10.900.000,00	€ 4.450.000,00	€ 6.450.000,00		
Regione Calabria					
FAS CALABRIA 2007/2013	€ -	€ -	€ -		
POR CALABRIA	€ 20.000.000,00	€ -	€ 20.000.000,00	Bando in via di definizione	
PON Sicurezza	€ 13.081.965,27	€ 1.800.000,00	€ 11.281.965,27		
Totale Calabria	€ 33.081.965,27	€ 1.800.000,00	€ 31.281.965,27		
Regione Campania					
FAS CAMPANIA 2007/2013	€ 25.000.000,00	€ -	€ 25.000.000,00	Programma in corso di approvazione	
PSR CAMPANIA	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00	Bando in Corso di realizzazione	
POR CAMPANIA	€ -	€ -	€ -	C'è una Linea di intervento ma non è possibile quantificare l'importo	
PON Sicurezza	€ 27.070.238,84	€ 3.576.405,00	€ 23.493.833,84		
Totale Campania	€ 62.070.238,84	€ 3.576.405,00	€ 58.493.833,84		
Regione Puglia					
FAS PUGLIA 2007/2013	€ -	€ -	€ -	Nessuna Linea specifica ma disponibilità della Regione a finanziaarla	
POR PUGLIA	€ 6.500.000,00	€ -	€ 6.500.000,00	Emanato Bando	
PON Sicurezza	€ 22.099.275,13	€ 750.000,00	€ 21.349.275,13		
Totale Puglia	€ 28.599.275,13	€ 750.000,00	€ 27.849.275,13		
Regione Sicilia					
FAS SICILIA 2007/2013	€ -	€ -	€ -	Nessuna linea di intervento	
POR SICILIA	€ -	€ -	€ -	Nessuna linea di intervento	
PON Sicurezza	€ 29.294.813,76	€ 4.521.200,04	€ 24.773.613,72		
Totale Sicilia	€ 29.294.813,76	€ 4.521.200,04	€ 24.773.613,72		
TOTALE OBIETTIVO CONVERGENZA	€ 153.046.293,00	€ 10.647.605,04	€ 142.398.687,96		
TOTALE GENERALE	€ 163.946.293,00	€ 15.097.605,04	€ 148.848.687,96		

8. IL MONITORAGGIO DELL'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI DA PARTE DEI COMUNI

L'art. art. 2-undecies, comma 2, della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere" stabilisce che i beni immobili sono:


- a) ...omissis...
- b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato ..., a cooperative sociali ..., o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti ..., nonché alle associazioni ambientaliste... Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
- c) ...omissis....

Nel secondo anno di attività l'ufficio del Commissario Straordinario ha proseguito nell'opera di coordinamento e impulso verso gli enti coinvolti nella gestione, destinazione ed utilizzo dei beni confiscati attraverso il piano nazionale d'intervento sviluppato come detto, sui tre assi prioritari corrispondenti alle cause che, maggiormente, ostacolano il pieno utilizzo dei beni: occupazioni, criticità (ipoteche), mancanza di risorse.


Al fine di verificare che gli immobili confiscati destinati e consegnati agli Enti territoriali siano stati effettivamente utilizzati, è stato proposto, a livello nazionale, il monitoraggio avviato nel primo anno di attività dell'uffici del Commissario.

Sulla base dei dati dell'Agenzia del Demanio al 31.12.2008, è stato richiesto ai Comuni di fornire indicazioni in ordine all'effettivo utilizzo dei beni confiscati e, ove necessario, di fornire le motivazioni per l'eventuale mancato utilizzo.

Dai dati dell'Agenzia del Demanio risultano destinatari dei beni confiscati **n. 480 Comuni** per una quantità complessiva di beni immobili pari a **n. 3.796** la cui dislocazione a livello nazionale è rappresentata nella figura seguente:




Dai dati rilevati risulta che n. 362 Comuni (pari al 75,41% del totale dei Comuni) hanno fornito risposte relative a n. 3.141 beni (pari al 82,74% del totale dei beni confiscati). La ripartizione delle risposte a livello nazionale è di seguito indicata:




Le risposte giunte, riepiloganti la situazione di n. 3.141 beni di cui n. 1.489 utilizzati (pari al 47,41% del totale dei beni confiscati) e n. 1.652 non utilizzati (pari al 52,59% del totale dei beni confiscati) forniscono un'indicazione precisa sulla presenza di criticità in ordine all'utilizzo del bene confiscato.

La localizzazione nazionale dei beni non utilizzati è riportata nel grafico seguente:



Le tabelle precedenti evidenziano, pur tenendo conto delle singole realtà territoriali, che a parità di condizioni, le zone dell'Italia che ancora incontrano maggiori difficoltà a riutilizzare il bene confiscato sono concentrate nel sud e nelle isole.



Le motivazioni addotte a supporto del mancato utilizzo sono appresso riportate:

- a. 5,99% immobili inagibili;
- b. 2,78% immobili in quota indivisa;
- c. 18,40% carenza di risorse finanziarie;
- d. 1,94% immobili occupati dal prevenuto e/o dai suoi familiari;
- e. 1,69% immobili occupati da terzi con titolo;


- f. 1,88% immobili occupati da terzi senza titolo;
- g. 0,30% immobili gravati da ipoteca;
- h. 0,73% immobili gravati da procedura giudiziaria in corso;
- i. 29,24% procedure per l'utilizzo avviate;
- l. 14,83% in attesa di finanziamenti;
- m. 22,22% altro.

Dai dati censiti particolare attenzione è stata rivolta ai casi di:

- occupazioni abusive;
- carenza di risorse finanziarie.

In ordine al primo punto dai dati conclusivi del monitoraggio relativo all'anno 2008, è stata affrontata, in collaborazione con gli Uffici Territoriali del Governo delle sole Regioni Obiettivo Convergenza (Campania-Calabria-Puglia-Sicilia), la problematica delle occupazioni abusive degli immobili.

Nei primi nove mesi dell'anno 2009 sono stati liberati, a seguito dell'opera di coordinamento ed impulso verso gli enti coinvolti nella gestione dei beni confiscati, n. 160 beni immobili occupati abusivamente.



Per quanto riguarda, invece, le risorse finanziarie, atteso che molti beni destinati e consegnati agli Enti locali necessitano di ingenti spese per la loro ristrutturazione, è stato rilevato che il problema è da ricercare nella carenza di fondi dei Comuni stessi.

Pur tenendo conto che le risposte dei comuni scontano, verisimilmente, un certo margine di approssimazione dovuto ad una non completa conoscenza delle problematiche relative ai beni confiscati, si può rilevare che, complessivamente, gli enti locali si stanno avviando verso una migliore consapevolezza dei positivi effetti che l'utilizzo dei beni confiscati riversa sulla società civile.

9. IL MONITORAGGIO DEI TERRENI AGRICOLI CONFISCATI

Con riguardo ai terreni confiscati, le azioni condotte dall'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo sono derivate dalla consapevolezza che gli stessi, a seguito di confisca definitiva, vadano comunque valorizzati per ciò che simbolicamente rappresentano e per la loro potenziale capacità produttiva.

In tale senso, il 12 giugno 2009 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'AGEA che, mediante lo scambio di informazioni e banche dati tra l'Ufficio del Commissario straordinario e la stessa Agenzia, ha precisi fini di:

- permettere una migliore individuazione e conoscenza dei terreni sequestrati e confiscati, finalizzata anche alla valorizzazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio agricolo anche attraverso iniziative che favoriscono l'erogazione degli aiuti comunitari alle attività promosse su tali beni;
- migliorare la prevenzione di eventuali frodi connesse ad un improprio utilizzo dei fondi comunitari.

Una prima attività dell'Ufficio, condotta a seguito della sottoscrizione del citato protocollo, si è concretizzata con la comunicazione all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura degli elenchi identificativi dei terreni definitivamente confiscati **nell'anno 2008 e nell'anno 2009 (fino al mese di aprile)** al fine di portare in evidenza la qualità catastale degli stessi terreni e l'esistenza di beneficiari di aiuti in agricoltura su tali beni.

Dallo scambio di informazioni tra l'Ufficio e l'AGEA è emerso che **oltre il 91%** dei terreni definitivamente confiscati nel citato periodo di riferimento si trova in Sicilia, Calabria e Puglia, con una **superficie totale pari a 4.317.917 mq.**

Di questa superficie, **oltre la metà** ha una natura catastale dedicata ai **pascoli**. Mentre **per il 18%** a **seminativi**. Il **restante 25%** ha una qualità catastale destinata a **vigneti, uliveti o altro**.

Inoltre è emerso che, su taluni terreni, sono presenti cooperative sociali che percepiscono aiuti in agricoltura a testimonianza di una conduzione attiva dei citati terreni confiscati.

Il protocollo di intesa ha permesso di rilevare che l'AGEA non dispone, all'interno del SIAN (Sistema Informativo Nazionale per l'Agricoltura), dei dati relativi ai terreni confiscati e permetterà, in prospettiva, di sopperire a tale mancanza attraverso un flusso di dati tra varie amministrazioni interessate e, quindi, permettere di provvedere ad "etichettare" all'interno del SIAN come "confiscati" i terreni che sono stati oggetto di confisca definitiva.

Il protocollo ha, altresì, posto l'accento sulla problematica del passaggio dei terreni dalla fase di sequestro a quella della confisca definitiva. In dettaglio, è allo studio una semplificazione della procedura amministrativa che agevoli, in tale passaggio, gli amministratori giudiziari dei terreni sui quali gli stessi amministratori avevano chiesto ed ottenuto contributi in agricoltura (già nella fase di sequestro) e che, una volta giunti a confisca definitiva, non impedisca al soggetto destinatario dei citati beni di continuare a condurre e a richiedere aiuti alla produzione.

Una successiva attività è stata effettuata attraverso un raccordo dei dati in possesso all'Agenzia del Demanio su taluni terreni confiscati e di quelli comunicati a questo Ufficio dall'AGEA. Sono state, pertanto, segnalate all'AGEA tutte quelle situazioni di cointeressenza o coesistenza, a vario titolo, di diversi soggetti sui terreni confiscati al fine di prevenire un utilizzo improprio delle erogazioni pubbliche comunitarie in agricoltura.

Tali circostanze impongono un'attenta riflessione sulla necessità di aggiornare con le modalità previste dall'art. 10-bis della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (introdotto dall'art. 20 della Legge 13 settembre 1982, n. 646) l'elenco degli enti e delle amministrazioni (di cui al D.P.C.M. 5 luglio 1983) compresi fra i soggetti contemplati nel primo comma del citato art. 10-bis, e ricomprendere in esso l'AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

10. LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E LE ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE

10.1 – La comunicazione. Il sito internet del Commissario

Al fine di creare un filo diretto costantemente aperto con le istituzioni, con le associazioni e i cittadini non era possibile esimersi dall'utilizzare le più recenti tecnologie della comunicazione, ormai di larghissimo impiego, quali la posta elettronica e la rete internet.

Il 30 ottobre 2009 è stato pubblicato ed aperto il **sito ufficiale del governo** per i beni confiscati www.beniconfiscati.gov.it, interamente realizzato dal personale dell'Ufficio con la collaborazione del servizio informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'interno del sito è presente una breve presentazione della figura istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, quale Autorità centrale di coordinamento operativo delle diverse competenze, amministrative e giudiziarie, voluta dal Governo al fine di garantire la rapida restituzione dei beni confiscati alla collettività e per dare continuità all'azione pubblica sui beni confiscati.

Oltre a descrivere quali sono le attività affidate al Commissario straordinario, il sito presenta una sezione sempre aggiornata e dedicata ai dati e alle statistiche sui beni confiscati, derivanti da un'azione costante e ripetuta di monitoraggio. In particolare sono presenti dati a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale con riferimento ai beni immobili ed alle aziende confiscate.

Oltre ai dati e alle statistiche, è presente una sezione dedicata alla comunicazione ed alla stampa, che raccoglie i comunicati stampa, la galleria fotografica dei principali incontri, una rassegna stampa "selezionata" e un'agenda del Commissario che riporta e permette di seguire i più importanti appuntamenti ed incontri.

Infine, vi è una sezione in cui si può trovare tutta la documentazione inerente la normativa di settore, i bandi regionali, i dossier su temi connessi alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati, le relazioni, i testi dei principali interventi e delle pubblicazioni cui ha partecipato il Commissario straordinario.

In definitiva il sito costituisce uno strumento di servizio utile per agevolare le procedure amministrative e l'utilizzo dei beni, portando a conoscenza dei cittadini le attività ed i risultati ottenuti dall'azione del Governo in questo peculiare e delicato settore.

In brevissimo tempo il sito si è collocato al primo posto sui maggiori motori di ricerca (Google, Yahoo, ecc.) mediante la digitazione della chiave "beni confiscati", a conferma che l'iniziativa del Commissario ha corrisposto alle aspettative dell'opinione pubblica e delle amministrazioni di un moderno canale informativo sull'argomento.

10.2 – Le iniziative per la formazione degli operatori del settore

L'art. 2 lett. c) del D.P.R. istitutivo, prevede, tra l'altro che il Commissario promuova "iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni".

Nel corso del 2009, le iniziative ed attività nel settore della formazione hanno riguardato interventi del Commissario in diversi contesti, tra cui:

- in data 25 maggio 2009 presso l'Università degli Studi di Bari sul tema e sui problemi connessi alla gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali;
- in data 5 giugno 2009 alla discussione degli elaborati degli specializzandi e al conferimento del titolo di specializzazione della I Edizione del **Master in "Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata"** dell'Università degli Studi del Sannio - Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali;
- in data 17 giugno 2009 presso l'Università "La Sapienza" di Roma – Facoltà di Psicologia 2 nell'ambito dell'insegnamento del Corso di **Psicologia della Legalità e della Sicurezza**;
- in data 2 ottobre 2009 ha partecipato alla Lezione per formazione decentrata organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche ed Economiche della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Reggio Calabria, intervenendo sul tema "**La gestione dei patrimoni illeciti: aspetti pratici - rapporti tra Giudice e Amministratore**";
- in data 13 novembre 2009 al Convegno di Studi a Palermo, organizzato dall'ISEL – Istituto Documentazione Ricerche e Formazione per gli Enti Locali – sul tema della "Confisca e amministrazione dei beni sottratti alla delinquenza organizzata".

11. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 1 LETT. D) F) D.P.R. 6.11.2007)

11.1 – Il raccordo della fase giudiziaria con quella amministrativa

Il D.P.R. istitutivo, (art. 1, lett. d) pone al Commissario il compito di promuovere intese con le Autorità giudiziarie competenti al fine di **raccordare** i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c) del medesimo D.P.R., i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'Amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde **assicurare una proficua gestione** economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria.

L'attività di raccordo con gli Uffici giudiziari ha avuto come premessa, come già evidenziato, la definizione, nel corso del 2008, di incontri ed intese con il Ministero della Giustizia, la Corte Suprema di Cassazione e con D.N.A..

11.2 – Monitoraggio dei provvedimenti definitivi di confisca e accesso alle banche dati

L'attività che viene illustrata in questo capitolo è la prosecuzione di quanto intrapreso nel corso dell'anno 2008 per la realizzazione del monitoraggio degli eventi e dei tempi che contraddistinguono il procedimento di confisca e destinazione dei beni.

Il lavoro si è posto come obiettivo di avere informazioni aggiornate e trasparenti capaci di descrivere l'andamento dei procedimenti ablatori e dei successivi atti di destinazione dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato con una particolare attenzione agli effetti che producono le novelle legislative, evidenziando le eventuali patologie anche al fine individuare nuove modalità di gestione più efficienti.

Come è noto attualmente i dati dei beni confiscati, sia ai sensi della legge n. 575/1965 sia ai sensi dell'art. 12 sexies della legge n. 356/1992, vengono gestiti in modo automatico dal Ministero della Giustizia, sistema SIPPI, e dall'Agenzia del Demanio per le fasi procedurali di rispettiva competenza.

L'Ufficio del Commissario ha richiesto l'accesso alle suddette banche dati già nel corso del precedente anno di attività durante il quale si è dato corso a tutte le prove tecniche preliminari alla attivazione delle utenze.

L'accesso al sistema SIPPI del Ministero della Giustizia è stato garantito, in fase sperimentale, sin dal settembre 2008 consentendo in questo modo al personale dell'Ufficio, che è parte del gruppo di lavoro del progetto SIPPI, di poterne verificare le funzionalità, individuare gli interventi migliorativi, nonché contribuire a determinare l'impatto che le nuove norme in materia di beni confiscati avranno sull'applicativo.

Si tenga presente che l'utilizzo esclusivo del sistema informatico, con il conseguente abbandono dei registri cartacei, presso gli Uffici giudiziari del Sud è avvenuto a gennaio 2009 mentre, per le restanti regioni, l'alimentazione e l'aggiornamento della banca dati è assicurato tramite l'invio delle schede cartacee previste del D.M. 24.02.1997, n. 73.

Lo stato di avanzamento del sistema ha rafforzato l'interesse dell'Ufficio di Governo ad ottenere l'accesso a questo patrimonio informativo.

Proprio per dare corso a questa esigenza, il 17 settembre 2009 è stato sottoscritto, con il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, un protocollo di collaborazione che disciplina l'accesso ai dati solo dalla fase successiva alla esecuzione del sequestro, per ovvie ragioni di garanzie processuali, e sancisce l'impegno del Commissario ad assicurare il corretto monitoraggio delle confische emesse ai sensi dell'art 12 sexies della legge n. 356/1992.

Nel contempo l'Agenzia del Demanio, nei primi mesi del corrente anno, ha abilitato il personale dell'Ufficio del Commissario alla consultazione del sistema di gestione dei beni confiscati.

Questa banca dati, destinata ad avere come utenti i dipendenti della Filiali dell'Agenzia, raccoglie le informazioni dei procedimenti amministrativi di destinazione dei beni definitivamente confiscati.

Le due banche dati trattano separatamente due fasi diverse del procedimento di confisca e destinazione senza alcuna integrazione automatica anche se prevista e collaudata nel progetto SIPPI. Inoltre i due sistemi classificano i beni in modo differente.

Infatti, l'applicativo SIPPI presta una attenzione maggiore ai dati dei soggetti e alla ricostruzione dei patrimoni a lui riconducibili, adottando una classificazione che ricalca quella dei registri ufficiali per materia, oltre a ciò al momento non vengono valorizzati i campi relativi alle informazioni concernenti la gestione in quanto non di competenza delle cancellerie ma dell'Amministratore Giudiziario che è il funzionario responsabile della amministrazione.

La trattazione informatica dei dati giudiziari dei procedimenti di prevenzione ha rappresentato un salto di qualità assicurando la completezza e l'aggiornamento dei dati dei beni; tanto da rendere possibile all'utente di seguire in tempo reale l'iter processuale dei beni.

In detta banca dati, così come previsto dalla legge n. 109/1996, sono presenti anche le informazioni relative al provvedimento di destinazione il cui inserimento al momento è garantito dal personale del Ministero della Giustizia che, ricevuti i decreti di destinazione, digita i dati nel sistema.

La banca dati dell'Agenzia del Demanio ha come fulcro le informazioni necessarie alla gestione dei beni, in particolare vengono monitorate per gli immobili i dati delle ipoteche, dei contratti di affitto, il valore del bene anche in rapporto alla percentuale oggetto di confisca.

Entrambe le banche dati sono state realizzate pensando alle informazioni indispensabili al lavoro del Cancelliere e del Funzionario dell'Agenzia per cui spesso è difficile, o molto complesso, creare dei *report* che diano una visione di insieme del fenomeno e non legata al singolo procedimento che si intende aggiornare.

Questa impostazione è giusta per la banca dati del Demanio ma va necessariamente migliorata per la banca dati SIPPI che, essendo quella prevista dalla legge n. 109/1996 e che dovendo essere messa a fattor comune tra tutte le amministrazioni anche al fine di garantire un supporto informativo per le scelte politiche e gli interventi legislativi nel settore, deve assolutamente consentire ad utenti, diversi dal mondo giustizia, di estrarre in modo semplice le informazioni di proprio interesse.

Questa situazione di mancata integrazione dei sistemi e la conseguente necessità di ridigitazione di dati con aumento di possibili errori e duplicazione del lavoro, diventa ancora più complessa con l'entrata in vigore della legge n. 181/2008, istitutiva del Fondo Unico Giustizia, e della legge n. 94/2009.


Le novità normative devono essere oggetto di una attenta riflessione, non solo dal punto di vista processuale e amministrativo, ma anche da un punto di vista organizzativo, di adeguamento dei sistemi informatici, del flusso delle comunicazione nella prospettiva di garantire la condivisione delle informazioni.

L'istituzione del predetto Fondo inserisce un nuovo attore nel procedimento a cui devono essere trasmesse le informazioni relative ai prodotti finanziari, con un dettaglio non sempre

presente nei provvedimenti giudiziari, sin dalla fase del sequestrato nonché al momento della definitiva confisca.

La previsione, introdotta dalla legge n. 94/2009, della competenza del Prefetto del luogo dove è ubicato il bene o l'azienda alla decretazione della destinazione modifica la posizione di uno degli attori del procedimento. Egli viene ad assumere ruolo centrale nel procedimento.

Da questi mutamenti di disciplina consegue che il *workflow* alla base delle attuali comunicazione, nonché requisito per la progettazione dei due sistemi informatici illustrati, è cambiato.



Iniziando ad analizzare l'impatto che le nuove norme hanno sul flusso delle informazioni, che diventa una priorità per assicurare la piena ed immediata attuazione dei disposti normativi, occorre concentrarsi su due fasi:

1. quella della decretazione della definitività del provvedimento ablativo;
2. quella dell'emissione del decreto di destinazione del bene.

Per la prima fase, anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme, il legislatore aveva disposto (art. 2 nonies legge n. 575/1965) che la cancelleria che ha emesso il provvedimento di confisca comunicava il decreto definitivo, con le relative annotazioni, alla filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente, alla Prefettura e al Ministero dell'Interno Dipartimento di P.S..

A fronte del dettato normativo l'Ufficio del Commissario ha potuto riscontrare prassi diverse. Infatti, le comunicazioni vengono spesso effettuate dall'organo di secondo grado alla ricezione del fascicolo o dell'estratto della decisione dell'organo di legittimità; in alcuni casi gli stessi Prefetti hanno segnalato la mancanza di comunicazioni.

Oggi, pur non essendo stato modificato il summenzionato articolo, diviene necessario informare della definitività del provvedimento di confisca:

- Equitalia Spa per le “*somme di danaro*” stante il disposto della legge n. 181/2008;
- Agenzia del Demanio per:
 1. la gestione dei beni immobili, delle aziende;
 2. la gestione e la destinazione tutti i beni mobili diversi dalle “*somme di danaro*” e dei beni mobili registrati, non affidati alle forze dell'ordine (come previsto dall'art. 2 undecies comma 3 bis della legge n. 575/1965 modificato dalla legge n. 94/2009) ;
- Prefetto per i beni immobili e le aziende nella sua nuova funzione di organo deputato alla destinazione e non con le sole funzioni di mera informativa per il controllo del territorio.
- Il Ministero dell'Interno dipartimento di P.S. per finalità di monitoraggio, cosa che potrebbe essere semplificata consentendo la consultazione della Banca dati SIPPI.

Al verificarsi del secondo evento, fino a luglio scorso, l’Agenzia del Demanio trasmetteva copia del decreto di destinazione degli immobili e delle aziende al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari di Giustizia – per l’aggiornamento manuale della Banca dati SIPPI. Le informazioni relative alla destinazione delle restati tipologie di beni non venivano comunicate per l’aggiornamento della Banca dati SIPPI, con la conseguente incompletezza delle informazioni gestite dal suddetto Ministero.

Con l’entrata in vigore della legge n. 181/2008 e della legge n. 94/2009 lo scenario è il seguente:

- A. Per le somme di danaro Equitalia Giustizia SpA non è tenuta ad alcuna comunicazione per l’aggiornamento del sistema SIPPI; ne consegue che ai fini statistici andrebbe valutata l’opportunità di considerare questa tipologia di beni incamerata al bilancio dello Stato con la semplice comunicazione dei dati di definitività alla società di gestione;
- B. Per gli immobili e le aziende, poiché il decreto è emesso dal Prefetto, si deve individuare chi è tenuto ad informare il Ministero della Giustizia per assicurare l’aggiornamento della Banca dati centrale,
- C. Per i beni mobili registrati e per i beni mobili diversi dalle somme di danaro si deve canalizzare il flusso di informazioni tra l’Agenzia del Demanio e la Direzione Generale della Giustizia Penale.

Per le considerazioni che precedono, già in vista dell’entrata in vigore della riforma del procedimento amministrativo di destinazione (legge n. 94/2008), per la prima fase, l’Ufficio ha tenuto, il 22 luglio 2009, una riunione con il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, al fine di adeguare i modelli organizzativi e di comunicazione.

Nel corso degli incontri si è convenuto che, per le confische in materia di misure di prevenzione, l’estratto della sentenza/ordinanza della Corte di Cassazione vada inviato via fax:

- per competenza al Tribunale;
- per conoscenza alla DNA e alla Corte di Appello;

Per le comunicazioni ai sensi dell’art. 2 nonies legge n. 575/1965 e per le eventuali comunicazioni ad Equitalia Giustizia.

Mentre per le confische ai sensi dell' art. 12 sexies legge n. 356/1992, anche in fase di esecuzione, si è concordato che l'estratto della sentenza della Corte di Cassazione vada inviato:

- per competenza all'ufficio che ha trasmesso gli atti;
- per conoscenza alla DNA.

Per le comunicazioni ai sensi dell'art. 2 nonies legge 575/1965 e per le eventuali comunicazioni ad Equitalia Giustizia.

Questa nuova modulistica dovrebbe assicurare una corretta applicazione dell'art. 2 nonies e 3 ter ultimo comma della legge n. 575/1965 estesa oggi anche alle confische disposte ai sensi dell'art. 12 sexies legge n. 356/1992 dalla legge n. 94/2009, nonché una possibile riduzione di tempi nella fase esecutiva dei provvedimenti ablatori.

Passo avanti auspicabile e per il quale il Commissario ha già proposto al Ministero della Giustizia la emanazione di una circolare sulla esecuzione di questo tipo di provvedimenti e che tra l'altro potrebbe ulteriormente contribuire a definire il nuovo flusso di comunicazioni coordinando il disposto della legge n. 575/1965 con le disposizioni legislative, regolamentari e ministeriali in materia di Fondo Unico Giustizia.

I problemi illustrati in precedenza per il secondo evento (emissione dell'atto di destinazione) forse vanno più correttamente affrontati nel momento in cui si analizzano le nuove norme per gli effetti che produrranno sugli attuali sistemi informatici.

Questa potrebbe essere l'occasione per integrare i diversi applicativi e implementare sulle due banche dati i campi per monitorare l'attività delle Prefetture.

Di certo le modifiche avvenute in questi due anni incidono particolarmente sul sistema SIPPI ed in particolare sui registri delle misure di prevenzione considerate le rilevanti novità con la modifica della legge n. 55/1990.

Per le comunicazione indirizzate ad Equitalia Giustizia SpA è già in corso l'analisi per implementare un invio automatico dei dati dal sistema informatico delle misure di prevenzione.

Questi interventi migliorativi dei sistemi potrebbero essere l'opportunità per *connettere* le diverse pubbliche amministrazioni al fine di assicurare lo scambio dei dati di reciproco interesse, nonché rendere accessibile a tutti i soggetti del procedimento la banca dati centrale SIPPI migliorandone le funzioni di consultazione così come già in precedenza evidenziato nonché valutare la base dati che può supportare il lavoro delle Prefetture.

Delineato questo quadro sulle banche dati istituzionali si illustrano le motivazioni che hanno portato l'Ufficio del Commissario a proseguire il censimento dei dati relativi ai procedimenti ablativi e ai beni confiscati avvenuto già nel corso dell'anno 2008.

Attività realizzata grazie alla fattiva collaborazione della Corte Suprema di Cassazione e degli Uffici Giudiziari che inviato all'Ufficio copia dei provvedimenti definitivi di confisca.

Occorre premettere che prima di proseguire nell'attività di monitoraggio, il Commissario ha disposto la elaborazione dei dati già raccolti strutturandoli secondo i parametri e le tabelle dell'applicativo SIPPI. Le informazioni, così rielaborate, sono state trasmesse al Ministero della Giustizia per valutare l'opportunità di farle confluire, con procedura informatica, nella banca dati centrale.

Le stesse notizie sono state segnalate alla Direzione Nazionale Antimafia per consentire di verificare l'utilità ad acquisire al sistema Sidna Sidna tutti o parte dei provvedimenti pervenuti all'Ufficio del Commissario per integrare, ove necessario, il patrimonio informativo ai fini delle indagini.

La scelta di proseguire nella raccolta e nella elaborazione dei dati dei procedimenti è nata dalla constatazione che dalla banca dati centrale SIPPI non sempre sono estraibili in maniera immediata i dati necessari all'attività di Governo.

Inoltre, la ricezione dei provvedimenti di confisca ha consentito un'analisi di dettaglio, con anche la possibilità di monitorare l'effettivo aggiornamento della suddetta banca dati e l'esame della tempistica dei diversi Uffici giudiziari nella fase di esecuzione delle confische.

Nelle tabelle che seguono viene rappresentato il patrimonio conoscitivo acquisito dall'Ufficio.

Provvedimenti di confisca divenuti definitivi nel 2008								
Distretto	Tribunale	Procedimenti				Beni		
		Misure di prevenzione	Sentenze	Procedimenti di esecuzione	Totale			
Bari	Bari	6			6	8	60	65
	Foggia	2			2		5	
Bologna	Bologna	1			1	1	212	212
Cagliari	Cagliari		1		1	1	1	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1			1	7	9	60
	Enna	6			6		51	
Catania	Catania	1	1		2	3	4	12
	Siracusa	1			1		8	
Catanzaro	Catanzaro	2	2		4	6	39	47
	Vibo Valentia	2			2		8	
Genova	Genova	1			1	2	1	2
	Massa Carrara	1			1		1	
L'Aquila	Chieti	2			2	2	5	5
Lecce	Brindisi	13	1		14	15	59	81
	Lecce		1		1		22	
Messina	Messina	3			3	3	32	32
Milano	Milano	9	1		10	10	150	150
Napoli	Napoli	6	2	2	10	10	117	117
Palermo	Agrigento	1			1	29	11	206
	Palermo	26		2	28		195	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	13	1	4	18	18	170	170
Roma	Latina	1	1		2	7	67	101
	Roma	3	1	1	5		34	
Salerno	Salerno	1			1	1	4	4
Taranto	Taranto	1			1	1	6	6
Torino	Torino	1			1	1	21	21
Trento	Pordenone		1		1	1	1	1
Verona	Verona	1	1		2	2	4	4
Totale		105	14	9	128		1.297	

Fonte: Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Provvedimenti di confisca divenuti definitivi nel 2009 (al 15 novembre)								
Distretto	Tribunale	Procedimenti				Beni		
		Misure di prevenzione	Sentenze	Procedimenti di esecuzione	Totale			
Ancona	Ancona		1		1	1	1	1
Bari	Bari	5			5	7	17	27
	Foggia	2			2		10	
Bologna	Parma	1			1	2	8	12
	Forlì		1		1		4	
Brescia	Brescia	1			1	1	72	72
Cagliari	Cagliari	1			1	1	12	12
Caltanissetta	Caltanissetta	2			2	3	7	9
	Enna	1			1		2	
Catania	Catania	3	3		6	7	78	78
	Siracusa	1			1		3	
Catanzaro	Catanzaro	2	1		3	8	13	45
	Cosenza		1	1	1		5	
	Lamezia Terme		1		1		2	
	Vibo Valentia	3			3		25	
Firenze	Firenze		1		1	1	2	2
Genova	Massa			1	1	1	1	1
L'Aquila	Teramo	1			1	1	7	7
Lecce	Brindisi	3			3	5	9	13
	Lecce	2			2		4	
Messina	Messina			1	1	1	1	1
Milano	Lecco		1		1	7	2	144
	Milano	6			6		142	
Napoli	Napoli	5			5	7	13	36
	S. Maria C. Vetere	2			2		23	
Palermo	Agrigento	2			2	27	33	564
	Palermo	18	2		20		509	
	Trapani	5			5		22	
Padova	Padova			1	1	1	1	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	5	1	1	6	6	15	15
Roma	Roma	1			1	1	3	3
Salerno	Salerno	1			1	1	3	3
Taranto	Taranto	1			1	1	167	167
Torino	Torino	1		1	2	2	23	23
Venezia	Venezia		1		1	1	2	2
Totale		75	14	6	93		1.240	

Fonte: Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Prima di procedere a commentare i dati rilevati occorre precisare che essi devono essere considerati provvisori e le eventuali variazioni rispetto a precedenti rappresentazioni sono la conseguenza del continuo aggiornamento.

Difatti, la raccolta dei dati difficilmente si perfezionano nel corso dell'anno solare, in quanto i provvedimenti di confisca definitiva pervengono (a quest'Ufficio ma anche agli altri competenti per materia) anche dopo mesi.

Ne consegue che non ci si deve meravigliare se nel corso dell'anno successivo si è costretti a perfezionare la statistica dell'anno precedente anche in considerazione del ricorso, ormai frequente, all'istituto della revoca.

In conclusione chiedere di conoscere al 31/12 di ogni anno quanti sono i beni confiscati è notizia che diviene attendibile solo dopo diversi mesi e che analisi comparative dei dati non avrebbero alcun fondamento scientifico anche in considerazione delle molteplici varianti che incidono sui procedimenti in esame.

La prima tabella è relativa all'anno 2008 mentre la seconda rileva i dati del 2009 fino al 5 novembre, anche se l'arco temporale preso in considerazione è differente si possono effettuare dei confronti sull'andamento delle confische.

I numeri confermano che l'istituto giuridico delle misure di prevenzione patrimoniale è il "mezzo" più impiegato per colpire le ricchezze illecitamente acquisite; non si evidenzia un incremento dei procedimenti rispetto allo scorso anno ma non diminuisce il numero dei beni definitivamente confiscati. Mentre un incremento dei procedimenti per misure patrimoniali preventive viene segnalato nella relazione del Ministero della Giustizia di aprile 2009 che però analizza i dati dei procedimenti iscritti nel corso del corrente anno e non i procedimenti divenuti definitivi.

Oltre a ciò va segnalato, quale indice di un andamento di segno positivo, che i procedimenti di prevenzione patrimoniale divenuti definitivi nel 2008 presentano delle anomalie in quanto diversi hanno avuto un iter processuale di una durata pari o superiore ai 10 anni mentre ciò non si riscontra nei dati del 2009, ad eccezione di un paio di procedimenti.

Un dato significativo è che tra le misure preventive patrimoniali non si accertano casi di applicazione dell'art. 3 quater legge n. 575/1965, sospensione dall'amministrazione dei beni, e successiva confisca degli stessi. Questo istituto giuridico trova rarissima applicazione date anche le perplessità, manifestate da diversi addetti ai lavori, di procedere alla iscrizione nel

registro misure di prevenzione del soggetto titolare dell'impresa che si ipotizza essere oggetto di pressioni mafiose o addirittura vittima delle estorsioni da parte dei clan criminali.

Queste perplessità hanno fatto ritenere opportuno ad alcuni Uffici Giudiziari di iscrivere i procedimenti contro le società oggetto del provvedimento di sospensione.

La legge n. 94/2009 ha introdotto in maniera esplicita la possibilità di iscrivere nei registri misure di prevenzione anche le persone giuridiche intervenendo sulla legge 55/1990. Va però evidenziato che nessun coordinamento è stato effettuato tra questa norma e la legge n. 575/1965 nel cui dettato si legge un riferimento esplicito alle sole persone fisiche.

Anticipando l'analisi che segue, circa le tipologie di "aziende" confiscate, va evidenziato che potenzialmente la registrazione di un procedimento nei confronti di una persona giuridica avverrà per le sole società a responsabilità limitata.

In generale si può osservare che nella quasi totalità dei decreti di confisca vi è una descrizione completa dei beni e che tutti, o quasi tutti, i decreti, ma anche gli altri provvedimenti, vengono impugnati presso la Corte Suprema di Cassazione.

Per i dati relativi alle confische disposte nell'ambito di un procedimento penale è opportuno nuovamente sottolineare che il monitoraggio di questi procedimenti avviene con difficoltà anche se l'attività di sensibilizzazione attuata presso Uffici Giudiziari, e l'attenzione prestata dalla Suprema Corte, hanno permesso di migliorare la qualità del dato acquisito.

A fronte di Uffici di eccellenza, altri sono in grande difficoltà a comunicare i dati dei beni confiscati in sede penale poiché essi sono specificati nei provvedimenti di sequestro o nei verbali di sequestro, a loro volta inseriti in voluminosi fascicoli.

Le disposizioni emesse in occasione della istituzione del Fondo Unico Giustizia si spera possano rendere più tracciabili gli eventi giudiziari che colpiscono beni finanziari ma restano nell'ombra tutti i rimanenti tipi di beni.

Queste difficoltà nel monitoraggio dei provvedimenti ablativi emessi ai sensi del 12 sexies legge n. 356/1992 è confermata dalla constatazione che quando l'Ufficio del Commissario riceve le sentenze gli stessi dati non sono presenti nella banca dati centrale SIPPI; da qui la scelta del Commissario, in accordo con il Ministero della Giustizia, di assumersi l'onere di aggiornare le informazioni per detto tipo di procedimenti.

Per le confische emesse in fase di esecuzione non vi sono osservazioni particolari da fare se non ribadire le conclusioni esposte nella relazione dello scorso anno.

Meritano un commento anche i dati relativi alle tipologie di beni oggetto di provvedimento ablatorio monitorati nel corso dell'anno 2009

Tipologie beni definitivamente confiscati nel 2009		
Tipologia	Numero beni	Dettaglio
Immobili	341	
Immobili intestati a persone giuridiche	133	
Rapporti bancari o finanziari	521	Si conosce il valore di 203 rapporti per una somma pari a euro 14.367.844,54
Aziende	87	SRL 50
		SNC 3
		SAS 7
		SDF 3
		DITTA INDIVIDUALE 22
Mobili registrati	153	
Altro	5	
Totale	1240	

Dati aggiornati al 15 novembre 2009

La scelta delle tipologie di beni indicate nelle tabelle rappresenta il compromesso tra le classificazioni adottate dal sistema SIPPI e quelle implementate nella banca dati dei beni confiscati dell'Agenzia del Demanio.

Bisogna chiarire che il dato numerico non coincide con i beni assunti in gestione dall'Agenzia del Demanio nel corso dell'anno di riferimento, poiché, tra la definitività del giudicato e l'inizio della fase amministrativa di destinazione intercorre un lasso temporale che coincide con il tempo necessario agli adempimenti di cancelleria e può variare da un mese ad oltre 1 anno.

Questo lasso temporale è stato oggetto di particolare attenzione da parte dell'Ufficio del Commissario e di seguito si illustreranno le problematiche emerse e le possibili soluzioni.

Passando ad analizzare nel dettaglio i dati relativi alle tipologie di beni confiscati si evidenzia per entrambe gli anni:

Gli immobili (case, terreni ma anche posti auto e fabbricati) rappresentano sempre una quota percentuale considerevole. Si è ritenuto opportuno indicare separatamente gli immobili intestati a persone giuridiche in quanto le unità immobiliari che sono parte di un complesso aziendale seguono una destinazione diversa dai restanti immobili.

Per gli appartamenti e i fabbricati si deve segnalare che pur essendoci confische per quote percentuali, sono una eccezione e che rari sono i casi di immobili abusivi.

I terreni confiscati assommano a circe mille particelle per le quali l'Ufficio ha effettuato una ricerca in collaborazione con l'Agea.

Occorre evidenziare che i provvedimenti di confisca degli immobili divengono sempre più complessi perché i propositi intestano a più persone i diversi diritti reali di godimento relativamente allo stesso immobile.

Ne consegue che l'unità minima confiscabile non è più la particella ma il diritto reale sulla singola particella anche per quota percentuale. Si possono già segnalare casi di confisca della sola nuda proprietà di un appartamento.

Appare evidente che da questo conseguono problemi per la destinazione e, da un punto di vista del mero monitoraggio, si evidenzia la necessità di adeguare i sistemi informatici del Ministero della Giustizia e dell'Agenzia del Demanio. Con piacere si apprende che il Ministero della Giustizia ha immediatamente adeguato il sistema poiché era impossibile registrare i provvedimenti di sequestro e confisca.

In merito al valore economico degli immobili confiscati, anche questa volta non è stato oggetto di monitoraggio, poiché nell'ambito giudiziario il valore del bene non viene citato nel dispositivo del provvedimento ed inoltre andrebbe continuamente aggiornato anche dopo il provvedimento di destinazione. Il valore è preso in esame nell'ambito della motivazione quando viene esaminata la posizione economica del proposto al momento dell'acquisto dell'immobile.

I contratti bancari, le polizze assicurative e le somme di danaro in genere, sono la seconda tipologia di beni più colpita da provvedimenti di sequestro e confisca.

Raramente viene indicato l'importo del conto corrente mentre questo è monitorato per i buoni postali o i titoli dello Stato. La mancata indicazione degli importi è data dalle molteplici movimentazioni che ci sono sui conti, inoltre, solo all'atto dell'esecuzione del sequestro viene indicato l'importo che però in data successiva può variare.

Oltre a ciò, la necessità di essere rapidi negli accertamenti bancari e nella emissione dei provvedimenti di sequestro, comporta una imprecisa o mancata indicazione dei codici IBAN, lacuna che viene sanata all'atto dell'esecuzione del sequestro e dell'emissione del decreto di confisca.

Questa necessaria progressione nel completamento dei dati comporta delle difficoltà di comunicazione per il Fondo Unico Giustizia.

Per i dati richiesti dalla società andrebbe ricercata una soluzione che non vada ad aggravare ulteriormente il lavoro delle cancellerie.

Dagli stessi Uffici giudiziari proviene una possibile soluzione: il decreto di sequestro viene notificato all'istituto bancario che trasmette tutti i dati completi ad Equitalia.

Rari sono i casi di confische di cassette di sicurezza, più correttamente il provvedimento riguarda il contenuto delle stesse.

La confisca delle quote o delle azioni rappresentative del capitale sociale è concentrata su alcune tipologie di società.

In pochi casi la confisca non riguarda il 100% della società ma una quota, con conseguenti difficoltà di gestione e destinazione.

Permane la presenza di un numero consistente di ditte individuali con una difficoltà a rappresentare il vero oggetto confiscato poiché solo al momento della redazione dell'inventario dei beni si ha la corretta individuazione del patrimonio acquisito dallo Stato.

I beni mobili registrati (autovetture, ciclomotori, autocarri ecc.) nella diverse tipologie sono un numero di rilievo che andrebbe analizzato comparando i valori dei veicoli ai costi di custodia che non sono disponibili all'Ufficio del Commissario in quanto presenti nelle relazioni degli Amministratori.

Per i dati sopra illustrati è altamente probabile che nei prossimi mesi si possa verificare un aumento dei procedimenti iscritti (vedi relazione del Ministero della Giustizia) quale effetto delle modifiche normative avutesi nel corso degli ultimi due anni in materia di contrasto economico all'accumulo di capitali illeciti.

Inoltre, la esplicita previsione dell'applicazione delle norme di gestione previste nella legge n. 575/1965 anche ai sequestri penali finalizzati alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies legge n. 356/1992 eviteranno i se pur rari errori nella gestione dei beni (esempio non ritenere di competenza dell'Agenzia del Demanio le attività successive alla confisca dei beni mobili registrati).

Per ciò che concerne la fase che passa dalla definitività del procedimento all'inizio dell'attività amministrativa durante la quale le cancellerie danno corso a tutti gli adempimenti loro prescritti, essendo una fase del procedimento quanto mai delicata che dovrebbe essere ridotta a pochi mesi se non giorni, il Commissario, avendo segnalato lo scorso anno la necessità di una circolare ministeriale, ha inteso sperimentare un percorso per verificare la effettiva riduzione dei tempi nel passaggio tra le due fasi.

Alla ricezione dei provvedimenti inviati dalla Suprema Corte, verificato che tra i destinatari non c'è l'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto di confisca, si invia una nota all'anzidetto ufficio con allegato estratto della sentenza di Cassazione per gli adempimenti di competenza. La nota viene inviata per conoscenza anche alla Direzione Nazionale Antimafia, se non già informata, all'Agenzia del Demanio (fino allo scorso luglio) salvo che tra i beni vi siano solo prodotti finanziari per i quali si è ritenuto di informare solo Equitalia Giustizia SpA

I risultati di questa attività sono stati i seguenti:

- I. per i beni di competenza Equitalia Giustizia SpA, le somme, non note alla società perché i provvedimenti di sequestro erano di anni antecedenti alla istituzione del FUG, sono state destinate al suddetto fondo in meno di un mese. In altri casi, aver interessato la società di gestione, ha consentito alla stessa di sollecitare le comunicazioni da parte degli Uffici giudiziari;
- II. per le confische in materia di misure di prevenzione si è riscontrata una riduzione dei tempi di esecuzione delle comunicazioni all'Agenzia del Demanio che in alcuni casi passa da un anno a un mese. Un merito deve essere riconosciuto alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano di avere avuto da sempre tempi strettissimi di esecuzione. Questi risultati in alcuni distretti non si sono avuti perché gli Uffici seguono prassi diverse ossia ritengono di competenza della Corte la comunicazione della confisca definitiva se ha disposto una modifica sostanziale del decreto mentre la norma (art 2 nonies legge n. 575/1965) dispone che alla comunicazione provveda l'Ufficio che ha emesso il provvedimento di confisca. Altre Corti hanno effettuato le comunicazioni *avocando a se* il lavoro del Tribunale perché consapevoli delle difficoltà in cui quest'ultimi operano. Altri Uffici di primo grado hanno ritenuto di non poter procedere alla comunicazione della definitività con il solo estratto della sentenza inviata dall'Ufficio del Commissario e attendono, ancora, la restituzione del fascicolo;
- III. per i procedimenti penali e le confische in fase di esecuzione, prescindendo da quanto già detto al primo punto, la ricezione della nota del Commissario ha consentito alle

cancellerie di individuare più facilmente i fascicoli con beni in amministrazione con le conseguenti scelte organizzative.

Il Commissario nella consapevolezza che formalizzare questa prassi in una circolare ha chiesto un incontro ai rappresentanti del Ministero della Giustizia nel corso del quale ha evidenziato che la emanazione di una circolare potrebbe:

- richiamare l'attenzione degli uffici giudiziari che per dettato normativo sono tenuti alla comunicazione al Demanio, al Prefetto ed al Dipartimento di P.S. e cioè le cancellerie dell'ufficio che ha emesso il provvedimento (nel 99% dei casi è il Tribunale – Sezione GIP per le ipotesi di confisca ex art. 12 sexies o la Sezione che ha emesso la misura di prevenzione patrimoniale);
- formalizzare l'obbligo per i Tribunali, ricevuta la decisione della Suprema Corte, di dare immediata comunicazione della confisca agli organi competenti senza attendere il rientro del fascicolo o la fissazione dell'udienza di rendicontazione.

Una ipotesi di circolare, ora al vaglio dei vertici del Ministero della Giustizia, oltre a dare chiarezza su una fase così delicata, potrebbero potenzialmente assicurare un risparmio di spesa al Ministero, riducendosi i tempi di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati e dei conseguenti compensi all'Amministratore Giudiziario.

11.3 – Il sostegno alla gestione dei beni nella fase giudiziaria

In relazione ai compiti di cui alla lettera d) art. 1 del D.P.R. istitutivo, relativamente all'obiettivo di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria; e assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni (anche sequestrati), anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, il Commissario ha ritenuto di primaria importanza avviare la collaborazione con le Autorità giudiziarie che trattano le misure di prevenzione, limitatamente, in una prima fase, ai Tribunali siti nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza, al fine di individuare le possibili prassi virtuose e comprendere le concrete modalità di gestione dei beni confiscati durante la fase giurisdizionale.

Come riferito nella relazione 2008 , nell' ambito delle funzioni istituzionali del Commissario è apparso importante avviare la progettazione e la sperimentazione di un sistema di governance delle aziende sottratte alla criminalità organizzata, comprese quelle sottoposte al mero provvedimento di sequestro. L'opportunità di anticipare le azioni di governance all'atto del sequestro dell'azienda risponde all'esigenza estremamente concreta di accrescere le possibilità non solo di sopravvivenza, ma anche e soprattutto le possibilità di consolidamento e di sviluppo di quest'ultima.

Dai dati esposti nella relazione 2008 era risultato evidente come attualmente le aziende giungano spesso alla fase della confisca già depauperate nel loro valore economico. Dal sequestro alla confisca definitiva i tempi di definizione risultano insopportabilmente lunghi: e, nella fase dell'appello, la normativa non prevede alcun termine (a differenza del primo grado) entro cui giungere alla definizione della procedura.

La definizione di un efficace sistema di governance, pertanto, non può non tener conto di due fondamentali esigenze:

- a) la necessità di un efficace raccordo della fase giudiziaria con la fase amministrativa;
- b) la necessità di incisive azioni in tema di gestione aziendale delle imprese sequestrate.

Proprio a tali fini il Commissario ha promosso le attività di raccordo con l'Amministrazione della Giustizia e le Autorità giudiziarie, già più sopra evidenziate.

Ma la centralità e l'importanza del tema della conservazione e, se possibile, della valorizzazione delle aziende in sequestro, ha portato l'Ufficio del Commissario, secondo le indicazioni dello steso D.P.R. istitutivo, a coinvolgere su questo piano di lavoro, in modo

stabile attraverso formali intese, le migliori energie professionali di cui dispongano le istituzioni.

Pertanto in data 6.03.2008, a seguito di precipue attività preparatorie il Commissario ha sottoscritto un Protocollo di intesa con il Di.S.E.T.

Si tratta di un importante accordo di collaborazione che vede intrecciarsi le competenze del Di.S.E.T., che ha funzioni di coordinamento delle azioni volte a favorire la crescita socio economica nei territori caratterizzati da peculiari problematiche, con i compiti del Commissario.

L'indagine, promossa con la collaborazione del Di.S.E.T., è stata condotta tramite l'utilizzo di appositi questionari.

Il questionario è stato trasmesso ai Presidenti dei Tribunali per la successiva compilazione da parte degli Amministratori giudiziari che gestiscono società di capitali sottoposte a provvedimenti di sequestro.

L'analisi effettuata è stata circoscritta alle società di capitali sequestrate ai sensi della L. 575/1965, nel rispetto delle disposizioni a tutela dei dati personali e delle norme processuali, non essendo ancora esaurita la fase giurisdizionale con un provvedimento definitivo di confisca (o di restituzione dei beni). La limitazione dell'indagine alle società di capitali discende dalla possibilità di effettivo confronto di dati contabili sulla base di bilanci redatti con criteri uniformi ed è stata indirizzata alle aziende in sequestro (e non a quelle già confiscate) al fine di individuare le criticità nella fase "iniziale" del percorso giudiziario che si conclude nella confisca.

Con il fondamentale apporto tecnico-scientifico del DISET, si è proceduto ad inviare a tutti gli uffici giudiziari competenti in materia di misure di prevenzione un questionario rivolto, per il tramite del Giudice Delegato, agli Amministratori Giudiziari di società di capitali ancora in fase di sequestro.

I quesiti proposti hanno riguardato in particolare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle aziende dalla data di sequestro al 31 dicembre 2007, l'assetto organizzativo e le problematiche connesse ai rapporti di lavoro, le specificità connesse al settore di impresa e ai rapporti commerciali e del credito.

In base all'analisi delle risposte sono state effettuate interviste ad alcuni amministratori giudiziari dirette alla migliore comprensione dei dati, all'evidenziazione delle principali criticità riscontrate dagli stessi e al confronto su proposte di iniziative di correzione e intervento su tali criticità.

I risultati complessivi dell'analisi, elaborati dal DISET, hanno permesso di rilevare che:

- i settori di attività prevalenti sono circoscritti a ristrette tipologie di attività commerciali e di servizi (edilizia e terzo settore);
- nel periodo intercorrente dalla data del sequestro all'ultimo bilancio approvato, risulta in genere una consistente riduzione del fatturato, cui si accompagna la riduzione del totale delle attività e del patrimonio netto;
- il numero di occupati, nella fase di sequestro, non appare nel complesso subire modifiche, malgrado la variazione negativa degli output produttivi;
- le scelte operate dagli amministratori giudiziari risultano generalmente motivate dall'obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali;
- la maggior parte delle aziende in sequestro sono localizzate al Sud d'Italia.

In dettaglio si riportano le specifiche **problematiche emerse** e le **possibili soluzioni** che possono essere valutate per definire utili e validi strumenti e modelli operativi finalizzati a creare un sistema adeguato di *governance* delle aziende in sequestro:

a. Tensioni di liquidità. I creditori e in particolare gli istituti bancari, a seguito del provvedimento di sequestro, tendono a perdere fiducia nelle potenzialità di durata e di competitività economica delle stesse aziende e riducono gli apporti finanziari e il credito erogabile.

Si ritiene proponibile l'istituzione, con apposita previsione normativa, di **fondo rotativo**, al quale possano accedere gli amministratori giudiziari delle aziende sottoposte a sequestro per poter sopperire alla temporanea tensione di liquidità. La norma dovrebbe disciplinare la fase istruttoria di accesso al fondo, anche attraverso pareri vincolanti di

soggetti terzi, nonché stabilire i termini massimi di rimborso dei finanziamenti erogati al fine di assicurare e programmare la possibilità di alimentare altre richieste di prestito. L'istituzione di un fondo rotativo non comporterebbe oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, potrebbe avvenire attraverso la stipula di convenzioni con una o più aziende di credito, che vedrebbero garantiti i propri crediti da apposite fidejussioni.

- b. Gestione delle risorse umane.** La gestione degli amministratori giudiziari è tesa ad evitare il più possibile, riduzioni occupazionali anche in presenza di contrazioni marcate degli output produttivi. In tal modo si è riscontrato che anche nei casi di crisi aziendale dovuta sia alle vicende giudiziarie che alla riduzione delle attività di mercato, al momento della chiusura l'entità degli occupati non si discosta molto da quella riscontrata al momento del sequestro.

In alcune procedure gli amministratori giudiziari hanno riscontrato la presenza, al momento del sequestro, di lavoratori o privi di contratto o non correttamente inquadrati cui hanno fatto fronte mediante una regolarizzazione del rapporto di impiego irregolare con sanatoria di eventuali pretese pregresse a danno delle aziende anche attraverso accordi sindacali.

Si propone di predisporre piani di comunicazione circa le possibilità di ricorso ai cd. "ammortizzatori in deroga", anche attraverso la rete degli uffici del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dell'INPS, così come potrebbe essere apprezzata l'introduzione di strumenti premiali in favore della emersione da lavoro irregolare.

- c. Criticità connesse agli adempimenti di natura amministrativa e contabile nella fase di immissione in possesso dei beni aziendali e nel successivo breve periodo.** In tale fase iniziale gli amministratori giudiziari sono in genere particolarmente impegnati nel comprendere la reale consistenza dei beni aziendali, le caratteristiche gestionali dell'azienda e quali azioni di intervento formulare al Tribunale, a specifico vantaggio della continuità dell'attività imprenditoriale.

Tali difficoltà potrebbero essere superate attraverso l'emanazione di specifiche disposizioni legislative che prevedano una sospensione temporanea delle scadenze di natura amministrativa successivamente alla notifica del decreto di sequestro. Tale sospensione potrebbe, altresì, operare in maniera automatica (al verificarsi delle condizioni previste dalle norme, ad esempio a decorrere dalla data di iscrizione del

sequestro sui libri societari dell'azienda) ovvero in maniera facoltativa a richiesta dell'Amministratore Giudiziario ai rispettivi Uffici di competenza per gli adempimenti.

Le difficoltà riscontrate dagli Amministratori Giudiziari all'atto dell'immissione in possesso, oltre che con la richiamata sospensione dei termini degli adempimenti, potrebbero essere superate attraverso la istituzione di "tavoli territoriali", composti dagli stessi Amministratori Giudiziari e rappresentanti di vertice delle diverse Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio (INPS, Agenzie fiscali, Comune, Provincia, Regione, Ministeri, etc.). La finalità di questi tavoli sarebbe quella di risolvere questioni particolarmente complicate che prevedono il coinvolgimento di numerose Amministrazioni pubbliche e che necessitano di condivisi percorsi (gestionali e amministrativi) e del loro costante monitoraggio. Trattandosi di un intervento per il quale non necessiterebbe l'emanazione di una norma specifica, i citati "tavoli territoriali" potrebbero rientrare nelle competenze e nell'ambito dei poteri attribuiti ai Prefetti, quali Autorità locali di Governo.

Tale attività di coordinamento permetterebbe di rafforzare e migliorare i meccanismi di collaborazione tra uffici pubblici e amministrazioni giudiziarie. Si tratterebbe, altresì, di un'azione senza oneri per lo Stato che potrebbe contribuire ad agevolare il lavoro degli Amministratori Giudiziari.

Ulteriore contributo al possibile mantenimento delle attività aziendali, anch'esso senza ulteriori aggravii per il bilancio pubblico, potrà derivare:

- da una sensibilizzazione istituzionale – sia a livello centrale che a livello locale – delle diverse categorie di imprese operanti nei settori dei servizi reali (revisione e certificazione, check-up aziendali, consulenze di marketing, etc.) affinché offrano la loro qualificante opera a prezzi concordati e comunque maggiormente competitivi;
- dall'incentivazione di reti di associazioni di categoria aventi lo scopo principale di informare i potenziali *stakeholder* sulle caratteristiche dei prodotti delle aziende sequestrate e sull'importanza di evitare possibili ritrosie negli acquisti anche in ragione degli aspetti occupazionali.

I risultati dello studio condotto congiuntamente con il DISET sono stati oggetto di specifica comunicazione ai Prefetti e alle Autorità Giudiziarie per definire le sinergie necessarie per dare attuazione alle misure indicate nello studio, come contributo di idee ed eventuale supporto per gli amministratori che gestiscono le aziende sequestrate, in relazione a situazioni di particolare criticità.

La centralità della figura del Prefetto nel procedimento amministrativo di destinazione delle ricchezze confiscate alla criminalità organizzata, rende opportuna una speciale attenzione alle eventuali richieste che le Autorità Giudiziarie riterranno di avanzare al fine di migliorare la gestione aziendale nella fase giudiziaria, spesso decisiva per le prospettive future delle imprese e dei lavoratori.

Il Protocollo con “Invitalia S.p.A.”

Per la fase di sostegno alle Autorità Giudiziarie nell'amministrazione delle aziende nella fase di sequestro, il Commissario ha elaborato un sistema integrato di azioni, i cui obiettivi sono stati così definiti:

Il soggetto attuatore delle azioni di supporto previste dal modello di intervento è stato individuato in “Invitalia S.p.A.”, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, un soggetto istituzionale che fa capo al Ministero dello Sviluppo economico.

Avuto riguardo ai contenuti del protocollo d'intesa stipulato in data 21 gennaio 2009 tra il Commissario straordinario del Governo ed Invitalia SpA, il modello di *governance* aziendale condiviso si articola nelle seguenti azioni:

- a. attività di ceck-up aziendale, finalizzate ad accertare l'effettivo “stato di salute” in cui versa l'azienda, dai cui esiti potrebbero derivare tre opzioni:
 - sviluppo imprenditoriale con una nuova compagine societaria costituita da risorse interne all'azienda;

- sviluppo imprenditoriale con una nuova compagine societaria costituita con risorse esterne, appositamente selezionate;
- avvio delle procedure di liquidazione (estrema ratio).

b. identificazione di una compagine societaria credibile.

Tale attività - di estrema importanza - è finalizzata ad identificare una compagine societaria in possesso di requisiti minimi in termini di competenze ed esperienze. Non si vuole in questa fase identificare una compagine già in grado di gestire in autonomia l'azienda, ma un gruppo di persone sufficientemente coeso, motivato ed in possesso delle competenze necessarie ad affrontare in maniera profittevole la fase di successiva di accompagnamento e tutoraggio.

c. supporto consulenziale/formativo e predisposizione del *business plan*

Le attività di accompagnamento modulate sulle esigenze specifiche delle compagini societarie individuate prevedono le seguenti attività:

- accompagnamento alla progettazione di un *business plan*;
- consulenza specialistica e trasferimento di know-how in materia di organizzazione aziendale, marketing, tecnologie di produzione, controllo di gestione, ecc.;
- consulenza per la individuazione delle più appropriate fonti di finanziamento (pubbliche e/o private) necessarie ad attuare il piano di sviluppo aziendale.

Nel caso in cui le attività di accompagnamento e tutoraggio ottengano esito positivo si procederà all'affidamento del bene nelle forme previste dalla legge, in caso contrario si procederà alla selezione di una nuova compagine o alla liquidazione/vendita dello stesso. L'affidamento del bene sarà deciso sulla base di una relazione effettuata dal tutor.

d. accompagnamento post affidamento del bene: il tutoraggio

L'impegno del tutor potrebbe non essere limitato alla fase precedente all'affidamento del bene ma continuare nella fase di start up mediante un affiancamento di carattere consulenziale finalizzato a rendere del tutto autonoma nell'arco di breve tempo la compagine societaria nella gestione dell'azienda.

Allo stato, l’Agenzia sta redigendo una relazione sulle attività di ceck-up aziendale condotte in via sperimentale su due procedimenti dei Tribunali di Palermo e di Reggio Calabria, volta ad indicare:

- le reali condizioni di salute dell’azienda;
- le possibilità di sopravvivenza e sviluppo dell’azienda.

Nell’ambito delle attività previste dal citato protocollo, il Commissario straordinario ha convocato, nelle date del 11, 26 e 27 febbraio 2009, 31 marzo 2009, 30 giugno 2009 e 23 settembre 2009, il Comitato Operativo (ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’intesa) nell’ambito del quale sono state stabilite le azioni da svolgere al fine di procedere:

- all’analisi delle criticità delle aziende attualmente in sequestro nell’ambito delle predette procedure;
- alla verifica della possibilità di un diverso riposizionamento sul mercato delle aziende in sequestro;
- a suggerire possibili modifiche dell’assetto di gestione;
- alla individuazione delle attuali prospettive sul mercato delle aziende, suggerendo gli eventuali rimedi e fornendone un parere sull’attuale possibilità di loro mantenimento sul mercato;
- alla individuazione delle prospettive delle aziende in caso di loro confisca definitiva;
- a suggerire possibili soluzioni da prospettare agli amministratori con riferimento ai problemi di liquidità delle aziende in sequestro;
- a suggerire eventuali modifiche dell’assetto normativo delle aziende;
- alla individuazione delle soluzioni per la implementazione di un sistema di controllo interno di gestione, che possa prevenire e razionalizzare i problemi gestionali connessi all’amministrazione giudiziaria;
- a suggerire tutte le possibili soluzioni per incrementare la redditività di impresa o, in ogni caso, per preservare gli attuali standard gestionali.

12. LE AZIENDE CONFISCATE

L'Ufficio ha avuto accesso alla banca dati dell'Agenzia del Demanio su determinazione del Direttore dott. Maurizio Prato, col quale prosegue il comune impegno per dare il massimo dell'efficacia efficienza ed impulso all'azione amministrativa nel settore.

E' stata in particolare sviluppata una specifica attenzione per la gestione delle aziende confiscate. L'attuale situazione complessiva delle aziende confiscate, desunta dalla banca dati suddetta e rielaborata da quest'ufficio, risulta dalla scheda allegata.

In particolare emerge che alla data del 30 giugno 2009, le aziende ancora in gestione al Demanio sono 216, di cui 100 S.r.l., 4 S.p.a. 53 sono imprese individuali e 33 sono società in accomandita semplice. Oltre alle anzidette 216 aziende in gestione, ne risultano 41 aziende per le quali è stata disposta la destinazione alla vendita o all'affitto e che quindi presentano attitudine alla prosecuzione dell'attività.

Riguardo alle destinazioni che devono essere attuate, 347 sono relative ad aziende da liquidare.

Al fine di prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nella destinazione dei beni ad essa confiscati, in data 25 novembre 2008 si è proceduto alla firma del protocollo di legalità, per prevenire tentativi di infiltrazioni della criminalità nella vendita di beni aziendali confiscati, tra le Prefetture di Roma, Latina, Rieti e Frosinone, l'Agenzia del Demanio, filiale Lazio, e il Commissario Straordinario di governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati.

Sono stati acquisiti dall'Ufficio i bilanci delle società confiscate attive ed è stata svolta attività di monitoraggio e impulso sul tema delle aziende abusivamente occupate (due a Caserta) sulle linee operative riguardanti i beni aziendali delle società immobiliari (confisca Piazza a Palermo, in particolare) in punto di estromissione dei beni dal patrimonio sociale.

Interventi specifici su aziende sequestrate e confiscate

Nel corso del mandato dell'Ufficio, molte sono state le attività di impulso che il Commissario ha svolto (confisca Ciarlante, Roma; Confisca De Benedicitis, Roma; aziende Edil Beton srl, Acli Terra Campania, Apicella Dante, Caserta; Gruppo RIELA, Catania; Cantina Kaggio, Palermo).

In particolare si riportano i seguenti casi.

a. Cantina “Kaggio”

A seguito di attività di impulso condotta dal Commissario straordinario del Governo, previa segnalazione del On. Salvino Caputo dell'Assemblea Regionale Siciliana – Commissione Parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della Mafia in Sicilia, circa la situazione di degrado e di non utilizzo in cui versava il complesso aziendale, importantissimo bene confiscato ad esponenti di spicco della criminalità organizzata siciliana, nello scorso mese di settembre, grazie anche al coinvolgimento del Consorzio Sviluppo e Legalità dei Comuni del Corleonese, si è giunti alla consegna dei locali da utilizzare come Centro aziendale e di sperimentazione dei prodotti agricoli.

b. Confisca del Gruppo “Riela”

Si è affrontato il problema della perdita di commesse del Gruppo Riela attraverso una campagna di sensibilizzazione condotta dalla Prefettura di Catania nella ripresa dei rapporti commerciali degli storici partner del Gruppo, al fine di recuperare un valore della produzione adeguato al sostentamento delle risorse umane. Grazie a questa attività di sensibilizzazione, i risultati positivi si sono avuti già a partire dal secondo semestre del 2008 e, in particolar modo, nei primi mesi del 2009. Il trend positivo di crescita del fatturato è stato determinato anche dal risparmio di costi per il mancato pagamento dei canoni di locazione a seguito del trasferimento della sede aziendale dalla piattaforma operativa di Misterbianco, per la quale venivano corrisposti canoni di locazione, al capannone industriale di Belpasso anch'esso confiscato.

Con la Direzione Nazionale Antimafia, la Prefettura di Catania, l'Agenzia del Demanio e la Procura della Repubblica di Catania, si è dato avvio, il 10 luglio 2009, ad un progetto di integrazione tra le attività di alcune aziende confiscate ed altre in sequestro giudiziario a Catania.

Ciò che ostacola la vendita del complesso aziendale, è la situazione debitoria derivante dai decreti ingiuntivi notificati al Riela Group dal Consorzio Setra Service, per oltre sei milioni di euro, in ordine ai quali l’Agenzia del Demanio ha autorizzato l’Amministratore a promuovere giudizi di opposizione dinanzi al Tribunale civile di Catania.

c. Sequestro “Gruppo Grigoli”

Il Commissario ha partecipato alla riunione, in data 28 maggio 2009, presso il Palazzo del Viminale indetta dal Sottosegretario On. Alfredo Mantovano, unitamente al Prefetto di Trapani, l’amministratore giudiziario individuato per il procedimento, i vertici delle Banche interessate alle vicende finanziarie del Gruppo Grigoli nonché i rappresentanti nazionali di Confindustria e Confcommercio.

Da tale incontro è emerso un orientamento unanime e condiviso circa la necessità di dare un concreto sostegno alle società e aziende economicamente sane sottoposte ad amministrazione giudiziaria, anche mediante la stipula di appositi protocolli d’intesa che consentano il regolare andamento della gestione finanziaria del Gruppo.

d. Aziende in gestione all’Agenzia del Demanio con dipendenti

L’ufficio ha richiesto e ottenuto dall’Agenzia del Demanio l’invio degli ultimi bilanci delle società di capitale confiscate che risultano avere dipendenti e sono quindi ancora attive. Si tratta di sedici società di cui 15 nella forma di società a responsabilità limitata e una in società per azioni. Da questa limitata campionatura emerge in particolare che per undici società, solo nel 2007, sono stati liquidati complessivamente compensi, agli organi di amministrazione societaria, giudiziaria e sindacali, per oltre 500.000 euro.

In relazione alle società definitivamente confiscate si ritiene che il modello legislativo attualmente vigente, il quale prevede una gestione atomizzata delle aziende, in vista della loro liquidazione ovvero del mantenimento allo Stato per la vendita o l’affitto, determini una inefficienza complessiva di gestione che non può giovare delle possibili sinergie derivanti da una loro integrazione.

Limitando le osservazioni alle **società definitivamente confiscate** si ritiene che il modello legislativo attualmente vigente, che prevede una gestione atomizzata delle aziende, in vista della loro liquidazione ovvero del mantenimento allo Stato per la vendita o l'affitto, determina una inefficienza complessiva di gestione che non può giovare delle possibili sinergie che potrebbero derivare da una loro gestione integrata. In tal senso è l'esperienza in corso di realizzazione a Catania sopra menzionata.

A questo punto, appare opportuno ricordare l'art. 1, comma 213, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha introdotto la facoltà per l'Agenzia del demanio di conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico proprio per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Si ritiene pertanto che un contributo risolutivo alle problematiche gestionali nella fase successiva alla confisca definitiva potrebbe derivare dalla possibilità di disporre di uno strumento societario unificante in cui convogliare le società di capitali confiscate, che possa procedere con visione globale alla gestione, proseguendo successivamente alla assunzione delle più opportune decisioni sugli assetti delle imprese e creando delle economie di scala, che deriverebbero dai seguenti fattori convergenti:

- riduzione dei costi dovuti ad una gestione amministrativa e sindacale integrata;
- aumento della redditività e del controllo interno derivanti da una conoscenza "centralizzata" dei settori merceologici in cui operano e possono interagire le varie aziende confiscate.

Potrebbe, in sostanza, costituirsi una società a totale partecipazione pubblica (Ministero economia e finanze), cui trasferire la proprietà delle società confiscate per il tempo (oggi particolarmente lungo) necessario alla loro destinazione che possa operare con criteri gestionali aziendali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.

Ciò potrebbe comportare significativi risparmi di spesa connessi ai rilevanti oneri che vengono attualmente sostenuti per la pluralità degli organi di amministrazione e di controllo con effetti positivi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della operatività economica dei complessi aziendali confiscati.

13. INIZIATIVE IN AMBITO COMUNITARIO

Intervento a Strasburgo

Il Commissario straordinario è intervenuto al Parlamento europeo di Strasburgo sul tema dei proventi della criminalità organizzata e sui lavori per la istituzione degli uffici nazionali per il recupero dei beni frutto di attività illecite delle organizzazioni criminali.

Progetto “*The Season of Legality*” di FLARE

Il Commissario straordinario del Governo partecipa, in qualità di Partner associato al progetto “*The Season of Legality*”, presentato da Libera al bando della Commissione Europea, *Directorate General “Justice, Freedom and Security”* nel marzo del 2009.

La Commissione Europea ha approvato il progetto e, in data 2 luglio 2009, ha deciso di finanziarlo sottoponendo il bilancio preventivo del medesimo progetto a revisione per stipulare il contratto di finanziamento.

Progetto “*Sharing Alternative Practices to Utilization of confiscated Criminal Assets*” (SAPUCCA)

Il Commissario Straordinario partecipa, in qualità di Partner associato, al progetto presentato dalla Provincia di Caserta nell’ambito del Programma Quadro UE “Sicurezza e tutela della libertà” e del programma specifico “Prevenzione e lotta contro la criminalità” – ISEC2007-2013. la proposta progettuale ha ad oggetto attività integrate inerenti i contesti e le pratiche per l’uso sociale dei beni recuperati alla camorra.

Dossier Serbia – Direttorato Serbo per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

In data 21 aprile 2009 il Commissario straordinario del Governo è stato invitato, in Serbia, nella Città di Nis, alla Conferenza Nazionale in materia di “Crimine Organizzato – Dossier

Serbia”, promosso dalla Commissione di Giustizia ed Amministrazione dell’Assemblea Nazionale della Repubblica Serba, nell’ambito della campagna internazionale “Stagione della Legalità” organizzata FLARE (Libertà, Legalità e Diritti in Europa).

Il Commissario straordinario ha apportato il proprio contributo ai lavori della citata Conferenza, soffermandosi sul tema della “*Esperienza italiana nella confisca dei beni ottenuti dalle organizzazioni criminali*”.

In concomitanza di tale importante appuntamento, che ha visto la partecipazione di alte Autorità dello Stato serbo – tra cui il Vice Presidente del Governo della Repubblica Serba e Ministro degli Affari Interni, Ivica Dacic, il Presidente del Consiglio per l’Anticorruzione, Verica Barac, il Segretario di Stato del Ministero della Giustizia, Slobodan Homen – la Repubblica Serba ha istituito con “*Law on seizure and confiscation of the proceeds from crime*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serba n. 97/08, il Directorate serbo per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati provenienti da attività criminali (denominato *Directorate for Management of Seized and Confiscated Assets*).

È proprio in tale contesto internazionale che il Vice Direttore del Directorate serbo, Dragana Djordjevic, ha manifestato un grande interesse per la decennale esperienza italiana nella confisca dei beni alle organizzazioni criminali.

Pertanto, attraverso l’Ambasciata d’Italia in Serbia, è stato possibile organizzare dei proficui incontri tra il Commissario straordinario del Governo italiano e la neo-istituita Autorità serba, designando allo scopo personale qualificato dell’Ufficio del Commissario e stabilendo un rapporto di collaborazione volto a rendere maggiormente proficua l’azione delle due Autorità.

Gli incontri tra le due Autorità, che si sono tenuti a Roma nello scorso mese di ottobre, hanno avuto il pregio di rendere disponibile il modello dell’esperienza ultradecennale maturata in Italia nel contrasto alla criminalità organizzata, nella gestione e nella destinazione dei beni confiscati al crimine organizzato, allo Stato della Serbia che da poco si è dotato di una normativa specifica volta a disciplinare i sequestri e le confische di beni proventi di attività illecite.

14. PROPOSTE NORMATIVE (ART. 1 LETT. E) DEL D.P.R. 6.11.2007)

14.1 – La proposta di riforma del procedimento di destinazione avanzata dall’Ufficio e la legge 15 luglio 2009 n. 94

Ai sensi dell’art. 1 lett. e) del D.P.R. istitutivo, il Commissario “Formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche alle procedure amministrative e alla normativa vigente”. La Relazione del 2008 proponeva una serie di specifiche modifiche procedurali e sostanziali concernenti criticità del procedimento giudiziario di prevenzione antimafia che si ripercuotono, ostacolandola, sull’azione amministrativa di destinazione e utilizzo.

Era poi affrontato un tema determinante per l’utilizzo sicuro dei beni confiscati, reso attuale da un pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione : la revoca della confisca definitiva.

Infine, si ribadivano le ipotesi di modifica del procedimento di destinazione dei beni confiscati, oggi disciplinato dall’art. 2 *decies* della L. 575/1965, introdotto dalla L. 109/1996 e, altresì, degli assetti organizzativi con riguardo alla istituzione di una Agenzia per i beni confiscati.

Nella stessa Relazione 2008, in particolare, veniva riportata una ipotesi di integrazione al d.d.l. 733, allora all’esame del Parlamento, proposta dal Commissario alla Presidenza del Consiglio.

La proposta , al primo punto , riguardava la riforma del procedimento di destinazione dei beni confiscati;

“””L’art. 2 *decies* della L. 575/1965 è così sostituito:

1. Ferma la competenza del Ministero delle Finanze (Agenzia del demanio) per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli artt. 2 nonies, 2 decies e 2 undecies della L. 575/1965, 12 sexies della L. 356/1992, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del Prefetto dell’Ufficio Territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal Prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all’art 2 undecies interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni.

Il Prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al primo comma non è formulata dall'Agenzia del Demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonies.

Anche prima dell'emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del c.c..””””

La proposta, con un'integrazione, è stata approvata dalle Camere ed è ora contenuta nella legge 15 luglio 2009 n. 94 (art.2 comma 20).

La successiva parte della proposta intendeva rendere ordinaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento e di impulso delle amministrazioni interessate alla gestione, destinazione e utilizzo dei beni confiscati mediante l'istituzione stabile della struttura del Commissario. La proposta è stata ripresa integralmente in due emendamenti sostanzialmente identici di Senatori della maggioranza e dell'opposizione.

Benché apprezzati dal rappresentante del Governo, gli emendamenti suddetti non sono stati ritenuti ammissibili, alla luce del parere contrario della commissione bilancio, per mancanza di copertura finanziaria.

14.2 – Gli interventi della legge 94/2009 in ordine alle aziende sequestrate e confiscate

Il ragionamento sulle imprese confiscate deve prendere le mosse dalla fase del sequestro giudiziario: è qui che si determinano le condizioni per la conservazione e lo sviluppo , ovvero per la dispersione dei beni organizzati in forma di azienda sottratti alla criminalità organizzata:

Com'è noto il Tribunale di prevenzione, in genere attraverso l'organo monocratico del giudice delegato, sovrintende alla gestione del bene sequestrato e confiscato, sino alla definizione del procedimento di prevenzione che si conclude con la confisca definitiva o, in caso di non accoglimento della proposta, con la restituzione del bene all'avente diritto.

Le procedure in materia di prevenzione sono state verosimilmente pensate per una gestione limitata nel tempo: la realtà è del tutto diversa Il bene, nelle more della conclusione dei tre gradi del giudizio, rimane affidato all'amministrazione giudiziaria per molti anni. E ciò perché, mentre il Tribunale ha il termine di un anno, prorogabile di un altro anno, entro il quale, a norma del 3° comma dell'art. 2 ter L. n. 575/1965, deve essere adottato il

provvedimento di confisca in primo grado, in sede di appello e di legittimità non è previsto alcun termine per la decisione.

Ciò rende possibile una dilatazione dei tempi di definizione della procedura, con una situazione di oggettiva incertezza giuridica in ordine alla sorte dei beni aziendali che si ripercuote sulla gestione economica che dovrebbe, in attesa della definitiva destinazione, garantire la conservazione o addirittura l'incremento della sua redditività, come previsto dall'art. 2 *sexies* L. n. 575/1965.

L'amministrazione giudiziaria non può, ovviamente avvalersi delle condizioni di "favore criminale" che quasi sempre costituiscono la chiave che consentiva all'impresa di funzionare e di prosperare, un favore che altera profondamente le regole del libero mercato, ma deve, invece, necessariamente operare nella piena legalità con regole di trasparenza e di rispetto delle normative; regole che fanno saltare il precedente equilibrio economico finanziario dell'azienda fondato sull'illecito e, spesso, non ne consentono la conservazione e, tantomeno, l'incremento.

In relazione a tale situazione la legge 94 del 2009 è intervenuta in punto di:

- **atti di ordinaria amministrazione.** L'art. 4 *ter* dell'art. 2 *sexies* L. n. 575/1965, dal comma 11° dell'art. 2 L. n. 94/2009, ha previsto una specifica autorizzazione del Tribunale al compimento di atti ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. il secondo periodo dell'art. 4 *quater* prevede che il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione
- **forme di esecuzione del sequestro.** il sequestro preventivo è eseguito sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- **sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari** in corso da parte di Equitalia SpA o di altri concessionari di riscossione pubblica nell'ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della L. 575/65 con nomina di amministratore giudiziario e conseguente sospensione della decorrenze dei relativi termini di prescrizione (art. 2 *sexies* comma 4 *quinqies*, introdotto dall'art. 2 c. 10 L. 94/09);

- **estinzione per confusione** dei crediti erariali ai sensi dell'art. 1253 c.c. nell'ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati ((art. 2 *sexies* comma 4 *sexies*, introdotto dall'art. 2 c. 10 L. 94/09)..

Molto importante potrà rivelarsi la istituzione **dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari**, prevista dall'art. 2, comma 12°, L. n. 94/2009, che ha modificato il comma 3° dell'art. 2 *sexies* L. n. 575/1965

Tale Albo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della Giustizia, è istituito con decreto legislativo da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 94/2009. Saranno disciplinati:

- a) i titoli che costituiscono i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- b) l'ambito delle attività oggetto della professione;
- c) i requisiti ed il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
- d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazioni di beni del genere di quelli sequestrati;
- e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto anche conto della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, i criteri di scelta dell'amministratore dovranno essere integrati con la previsione del comma 4 *bis* dell'art. 2 *sexies* L. n. 575/1965, quale introdotto dal comma 11° dell'art. 2 L. n. 94/2009: in tale ipotesi il Tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella **sezione di esperti in gestione aziendale** dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

L'amministratore deve presentare al Tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il Tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario ed il

pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, **approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.**

Dunque, entro sei mesi, o vi sono concrete prospettive di prosecuzione dell'attività aziendale o l'azienda deve chiudere, evitando che si trascinino per anni situazioni di amministrazione di aziende senza alcun futuro, suscettibili soltanto di accrescere l'esposizione debitoria, con oneri aggiuntivi per l'Erario.

Certamente la scelta di chiudere l'azienda o di proseguire nell'attività sulla base di un programma, presuppone una valutazione approfondita ed a volte cognizioni di analisi aziendale non facili, soprattutto per quanto riguarda la figura del giudice delegato (che sarà poi quello che dovrà formulare le proposte al Tribunale, organo chiamato ad emettere il decreto motivato) che deve assumersi un onere non facile specie in caso di realtà aziendali complesse.

14.3 – L'esigenza di una riforma organica della materia: il Testo Unico del contrasto patrimoniale antimafia

Le importanti innovazioni della legge 94/2009 , che si collegano a quelle contenute nella stessa materia nella legge 125/2008, costituiscono una soluzione parziale.

Il settore attende, come sottolineato dalla stessa Commissione parlamentare antimafia un'organica riforma. Restano infatti irrisolti taluni nodi fondamentali per rendere efficace ed efficiente l'azione di spoliazione delle ricchezze economiche delle mafie e, conseguentemente, rapida e incisiva la restituzione alla collettività di quelle ricchezze.

Si pensi, a solo titolo di esempio, alle questioni inerenti il rapporto:

- tra sequestro, confisca patrimoniale e garanzie reali dei terzi sui beni oggetto di procedimento ablativo;
- tra procedura di prevenzione patrimoniale e diritti dei terzi creditori chirografari;
- tra procedura di prevenzione e norme in materia di diritto fallimentare, di esecuzione mobiliare ed immobiliare, di diritto societario;
- tra procedura di prevenzione e norme amministrative e fiscali.

A questi aspetti vanno aggiunte le questioni oggetto , nella Relazione del 2008 di questo Ufficio, di specifiche proposte, che qui si richiamano :

- 1) possibilità di disporre la partecipazione a distanza al procedimento camerale di prevenzione dei propositi (videoconferenza) sottoposti al regime di cui all'art. 41 *bis*,

attualmente esclusa dagli artt. 45 *bis* e 146 *bis*, comma 1 *bis*, norme di attuazione c.p.p., ciò sia per semplificare e velocizzare il procedimento sia per eliminare i costi conseguenti alla trasferta del Tribunale;

- 2) che il proposto possa chiedere che il procedimento si svolga in pubblica udienza. Tale previsione appare opportuna per evitare altra condanna della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, nella causa Bocellari e Rizza c/Italia ha con sentenza del 13.11.2007 dichiarato che vi è stata violazione dell'art. 6, comma 1, della conv. Anche se sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione (sez. I, 13.2.2008), escludendo che la Corte di Giustizia abbia "competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, ... ipotesi che si verifica precisamente in materia di misure di prevenzione" appare opportuna una modifica nel senso auspicato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo;
- 3) previsione di un termine annuale dal sequestro alla confisca già previsto ex art. 2 *ter*, comma 3, L. 575/1965 (da allungare in caso di proposto detenuto all'estero), prorogabile di un anno con ordinanza motivata del Tribunale (comprese le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare previste dal c.p.p.) e dalla confisca di primo grado alla pronuncia del decreto emesso dalla Corte di Appello (prorogabile di un anno come per il Tribunale);
- 4) possibilità di sospendere, in attesa della decisione della Cassazione su ricorso del Procuratore Generale, l'efficacia del provvedimento di annullamento e/o restituzione dei beni sequestrati emesso dalla Corte di Appello, non essendo estensibile la deroga stabilita dall'art. 2 *ter*, comma 3, L. 575/1965 per il dissequestro emesso dal Tribunale;
- 5) esenzione di imposte per lo Stato dei passaggi di proprietà (trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri), già prevista dal comma 218 della finanziaria 2007;
- 6) previsione, in caso di confisca pro quota di immobile, di possibilità di acquisto o vendita al valore di mercato - in condizione di sicurezza e di accertata affidabilità degli acquirenti - qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico;
- 7) prevedere che, in caso di coesistenza di sequestro penale, prevalga la gestione del sequestro di prevenzione e, qualora, questo ultimo diventi irrevocabile prima della confisca penale, si proceda comunque alla destinazione ed utilizzazione dei beni;
- 8) prevedere che, in caso di procedure esecutive, le stesse non possano proseguire dopo l'esecuzione del sequestro e che i terzi in buona fede possano soddisfare le loro pretese su di una somma di denaro, analogamente a quanto si propone per la revoca; ed estensione anche agli immobili la previsione di cui all'art. 2 *sexies* comma 4 *quinquies*,

introdotta dalla L. 94/09 per il sequestro di aziende o società (sospensione delle procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia SpA o di altri concessionari di riscossione pubblica;

- 9) previsione di una specifica competenza dell'Avvocatura dello Stato in tema di intervento nelle cause con ad oggetto i beni confiscati anche successivamente alla loro destinazione al patrimonio indisponibile di soggetti diversi dallo Stato.
- 10) Revoca ai sensi dell'art. 7 della L. 1423/1956 nelle misure di prevenzione personale: disciplina In ordine a : presupposti; competenza, soggetti legittimati; terzo interessato; contraddittorio; rapporti tra revoca e incidenti di esecuzione, accertamento della buona fede dei terzi alla luce della sentenza delle Sezioni Unite del 19.12.2006 n.57/2007 (per la trattazione dei singoli punti si rinvia alla completa elaborazione della Relazione Annuale del 2008)

Si tratta di un complesso di questioni (alle quali vano aggiunte quelle indicate più avanti) da sempre affidate a soluzioni giurisprudenziali che determinano difficoltà che, spesso, non trovano soluzione nella fase giudiziaria. Difficoltà che si trascinano dopo la confisca definitiva dinanzi all'autorità amministrativa e impediscono a questa di dare effettività alla destinazione sociale e pubblica del bene

Rimane quindi sempre attuale l'esigenza di un **Testo Unico** che razionalizzi, disciplini in modo unitario le molteplici ipotesi di sequestro e di confisca di beni (penale e di prevenzione) previste nel codice di rito e nelle leggi speciali e detti norme per regolare il regime giuridico dei beni, i diritti dei terzi in buona fede, le eventuali, eccezionali, ipotesi di revoca e le altre questioni ripetutamente indicate .

14.4 – L'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati

Il Commissario ritiene di ribadire l'ipotesi, già avanzata nella Relazione del 2008, di modifica sia degli assetti organizzativi con riguardo alla istituzione di una Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità

Si propone, quindi, la seguente ipotesi organizzativa per razionalizzare il sistema, attraverso un Agenzia specializzata per i beni .

1. È istituita, con sede in Roma, l'Agencia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità, di seguito denominata Agencia, per garantire l'efficace gestione, destinazione e riutilizzo dei beni nell'ambito delle finalità di sicurezza pubblica, di promozione sociale e di sviluppo economico.

2. L'Agencia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è disciplinata, per quanto non previsto dalla presente legge ,dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. L'Agencia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'Interno e svolge compiti di gestione, amministrazione, vendita, liquidazione, dismissione, demolizione dei beni confiscati di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 12 sexies della legge legge 7 agosto 1992 n. 356 e successive modifiche ed integrazioni , nonché di ogni altra disposizione per la quale la legge preveda la competenza dell'Agencia. Esercita le medesime attività con riguardo alla fase del sequestro dei beni, nel rispetto delle prerogative e a supporto dell'autorità giudiziaria. L'Agencia sostiene, coordina e finanzia l'utilizzo a fini sociali e istituzionali dei beni confiscati destinati e consegnati.

4. Il funzionamento dell'Agencia e l'amministrazione dei beni sono ispirati a criteri di speditezza, efficienza ed economicità, con finalità di riduzione del costo complessivo di gestione dei beni sequestrati e confiscati nonché a principi di trasparenza e celerità dell'azione amministrativa, anche nel perseguimento delle finalità sociali di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 109.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agencia nonché norme di riforma, coordinamento e semplificazione delle materie e dei procedimenti di cui al comma 3, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) articolazione dell'Agencia su una struttura centrale ed operante anche per il tramite di articolazioni territoriali, su base preferibilmente regionale;

- b) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico dell'Agenzia con la individuazione degli organi di direzione e delle loro competenze nonché della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;
- c) previsione nella definizione delle risorse umane, dell'utilizzo, mediante trasferimento, nei limiti delle dotazioni organiche, del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- ufficio del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui al DPR 6 novembre 2007 e DPR 20 gennaio 2009, nonché in servizio presso l'Agenzia del demanio, altre Pubbliche Amministrazioni statali, Regioni ed Enti locali ;
- d) disciplina delle procedure di assunzione di ulteriori risorse umane attraverso modalità concorsuali di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) esercizio della gestione dei beni anche attraverso la nomina di amministratori esperti in materie giuridiche, contabili e commerciali, nonché mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- f) razionalizzazione della gestione delle imprese confiscate con possibilità di rimodulazione degli assetti societari finalizzata alla riduzione dei costi e all'ottenimento di economie di scala;
- g) svolgimento delle funzioni di supporto all'Autorità giudiziaria nella fase successiva al sequestro finalizzato alla confisca di cui alle previsioni legislative del comma precedente, con particolare riguardo alle attività dirette alla proficua gestione dei beni e al mantenimento della redditività gestionale delle imprese e delle società (per comprendere anche quelle di fatto o individuali) sequestrate;
- h) previsione dell'utilizzo sociale e istituzionale del bene sin dalla fase del sequestro giudiziario, nel rispetto delle prerogative dell'autorità Giudiziaria;
- i) Istituzione presso l'Agenzia di una banca dati sui beni sequestrati e confiscati e potere di accesso nelle banche delle altre PPAA e degli enti pubblici economici. Possibilità per l'Agenzia di avvalersi ove necessario del supporto delle Prefetture e dell'ausilio delle Forze di Polizia, di svolgere o far svolgere accertamenti diretti, sopralluoghi e verifiche mirate al monitoraggio ed al controllo sullo stato e sulla gestione dei beni confiscati; facoltà di convocare conferenze di servizi;

- j) attribuzione all'Agenzia dei compiti gestionali ed istruttori a partire dalla confisca definitiva nonché di tutela del bene anche successivamente al provvedimento di destinazione e fino alla definitiva consegna al soggetto assegnatario, fatta salva la competenza del Prefetto in ordine al provvedimento di destinazione secondo le disposizioni vigenti;
- k) riordino delle modalità di rendicontazione delle gestioni degli amministratori dei beni confiscati; con previsione, ad integrazione dell'art. 5 c. 2 D.M. 1.2.91 n. 293, che la relazione finale contenga una stima del valore dei beni confiscati, desumibile, per le aziende, anche dall'ultimo bilancio o, per i beni immobili, dal prezzo risultante dal contratto preliminare e/o dal valore catastale o di mercato dell'immobile.
- l) istituzione presso l'Agenzia di un apposito fondo denominato "Fondo per l'utilizzo dei beni confiscati" , diretto alla gestione dei beni ed al sostegno finanziario delle attività dei soggetti destinatari ed alimentato da una quota non superiore al 10% delle risorse provenienti dalle confische effettuate ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3;
- m) partecipazione diretta con i fondi dell'Agenzia al finanziamento delle attività di ristrutturazione e riconversione dei beni destinati e assegnati per finalità sociali e istituzionali al fine di assicurare il pieno utilizzo sociale e pubblico dei beni da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti destinatari e assegnatari;
- n) titolarità del direttore dell'Agenzia della rappresentanza in giudizio della medesima in tutte le controversie riguardanti i beni confiscati, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato;
- o) irreversibilità della destinazione e dell'utilizzo sociale e istituzionale del bene dopo la confisca definitiva e previsione di forme di indennizzo sostitutive per il soddisfacimento dei diritti dei terzi di buona fede.
- p) Disposizioni per la definizione nella fase giudiziaria delle criticità: regolamentazione delle modalità di autorizzazione ex art. 2 sexies alla permanenza del proposto e/o dei familiari nell'immobile oggetto di sequestro o di liberazione dell'immobile abusivamente occupato, individuazione degli obblighi tributari ed adempimenti fiscali da parte dell'Amministratore Giudiziario, disciplina dei rapporti tra sequestro e confisca penale o di prevenzione e procedure esecutive e fallimentari;tutela dei diritti dei terzi in buona fede; previsione, in caso di ipoteche, di citazione dell'Istituto di credito

nell'udienza di prevenzione fissata per la decisione sul sequestro per l'accertamento della buona fede; estensione, anche per il giudizio di appello, del termine di un anno ex art. 2 ter L. 575/65, eventualmente prorogabile di un anno per decidere sulla impugnazione e della sospensione dell'esecutività della revoca della confisca disposta dalla Corte di Appello in caso di impugnazione del procuratore generale, come già previsto, dall'art. 3 ter, per i provvedimenti del Tribunale; previsione dell'obbligatorietà dell'udienza di rendicontazione da parte del Giudice Delegato e disciplina del giudizio successivo alle contestazioni di cui al comma 6 D.M. 1.2.91 n. 293; problematica dei sequestri pro quota.

6. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità di cui all'art.3.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 5 rimangono ferme le competenze gestionali dell'Agenzia del Demanio e le funzioni coordinamento del Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui al DPR 6 novembre 2007 e 20 gennaio 2009.

8. La copertura degli oneri finanziari relativi al funzionamento dell'Agenzia, per l'importo annuo di euro ..., a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, è assicurata dalla corrispondente riduzione del trasferimento annuo all'Agenzia del demanio sul capitolo 3901 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Relazione illustrativa

L'istituzione di un'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità risponde all'esigenza unanimemente avvertita di dotare l'ordinamento di un soggetto giuridico capace di farsi carico, nel delicato settore del contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali e di stampo mafioso, della necessità di assicurare la proficua gestione e la restituzione delle ricchezze sottratte alla criminalità, attraverso il loro effettivo, rapido riutilizzo sociale e istituzionale.

La Commissione Parlamentare Antimafia della XV Legislatura, all'unanimità, in esito ad una approfondita inchiesta svolta con l'audizione dei soggetti pubblici e sociali maggiormente impegnati, ha indicato proprio nella istituzione di una struttura nazionale, dotata di adeguati poteri, una possibile strada per avviare a soluzione i problemi evidenziati dall'applicazione della normativa vigente. La consapevolezza dei quali, peraltro, ha indotto il Governo ad istituire un Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati con compiti di coordinamento e impulso amministrativo nonché di raccordo con l'autorità giudiziaria.

Differente è il quadro giuridico nel quale si colloca l'agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità: un soggetto unico a livello nazionale, con competenza esclusiva e generale nella materia dei beni confiscati e, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità giudiziaria, sequestrati. Un centro nazionale di responsabilità, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (con autonomia), che si occupa del bene dalla fase del sequestro giudiziario (ponendosi al servizio dell'A. G. specie per contribuire ad assicurare la redditività delle aziende) e fino alla fase del suo utilizzo sociale o istituzionale.

L'attribuzione di competenze e poteri incisivi, che saranno definiti con i D.lgs. di attuazione, è finalizzata ad assicurare all'azione amministrativa continuità ed efficienza con la previsione di meccanismi di verifica dei tempi dei risultati e degli adempimenti necessari.

Il nuovo soggetto si muove dunque secondo un disegno organico di intervento nella materia. Si occupa infatti gestione del bene lungo l'intera sua vicenda. Nella fase del sequestro giudiziario, ponendosi a servizio dell'AG, per l'amministrazione e la proficua gestione; gestendo direttamente la fase successiva alla confisca definitiva fino all'adozione da parte del Prefetto, del provvedimento di destinazione ed occupandosi successivamente, con compiti di coordinamento, sostegno e finanziamento, delle attività conseguenti alla destinazione e in particolare dell'effettivo utilizzo da parte delle Amministrazioni locali (diretto o tramite assegnazione a soggetti sociali), fase fino ad oggi lasciata alle iniziative e dei destinatari, privi, quasi sempre, delle risorse finanziarie necessarie per le ristrutturazioni e la riconversione dei beni.

L'Agenzia opera all'interno di un sistema organico nel quale le risorse provenienti dai beni confiscati siano in parte utilizzate, prioritariamente, per rendere efficienti e

produttivi gli stessi beni : il comparto deve essere posto in grado di produrre ricchezza e utilità sociali. Per tale ragione, a fronte dell'onere del finanziamento dei progetti di ristrutturazione dei beni presentati all'Agencia dalle Amministrazioni e dai soggetti assegnatari, è prevista la confluenza di una quota dei proventi dei beni mobili, immobili e delle aziende, in un fondo gestito direttamente dall'Agencia, fatte salve le previsioni connesse all'alimentazione del Fondo unico giustizia (FUG).

La missione sociale, economica e produttiva che i beni confiscati possono e devono assolvere, può e deve essere garantita con parte delle risorse provenienti dagli stessi beni. Il che, peraltro, postula una gestione, improntata su criteri di imprenditorialità e di elasticità gestionale, che consenta di superare agevolmente le criticità che si frappongono alla rapida utilizzazione.

ART. 1.

La norma stabilisce l'istituzione dell'Agencia e indica le finalità generali “di sicurezza pubblica di promozione sociale e di sviluppo economico...” che presiedono l'intera normativa de qua. Il riferimento ai beni sequestrati alla “criminalità” consente di ricomprendere tutte le ipotesi previste dalla legge e non solo quelle riferibili ad organizzazioni criminali. Rientrano pertanto nella previsione tutte le ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 12 sexies L.356/92 nonché le ipotesi di misure di prevenzione patrimoniale disposte nei confronti dei soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 c. 3 bis cpp, trattandosi di reati, in genere, commessi da singoli imputati, non necessariamente facenti parte di organizzazioni criminali.

Il termine “criminalità” consente di escludere i sequestri amministrativi e di includere tutte le ipotesi di sequestro penale, in attesa della auspicata promulgazione di un testo unico che disciplini in modo unitario le misure di prevenzione e la gestione delle confische previste dal codice di rito e dalle leggi speciali.

Semplificativamente, e senza alcuna pretesa di completezza, ci si riferisce:

- alla confisca obbligatoria di cui all'art. 644 u.c. c.p. (modificato dalla L. 108/96), estesa anche al denaro, ai beni e ad altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità per interposta persona;
- al nuovo testo dell'art. 301 del T.U. in materia doganale, come sostituito dall'art. 11, co. 19, della L. 413/91, il quale prevede la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto adattati o modificati, nonché la previsione della destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando ex art. 310 bis T.U. (introdotto dalla L. 66/92 e poi sostituito dalla L. 92/2001), con possibilità di affidarli in custodia giudiziale e, a seguito di confisca definitiva, di assegnarli ad organi di polizia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile, tutela ambientale ovvero, qualora non vi siano richieste, rottamati mediante demolizione;
- alla destinazione dei beni e dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga ex artt. 100 e 101 DPR 309/90, sequestrati ai sensi dell'art. 240 c.p. (assegnati agli organi di polizia, con possibilità per i terzi intestatari di presentare deduzioni al fine ottenere la restituzione e, in caso di confisca definitiva, assegnati agli organi di polizia ovvero, a richiesta, ad associazioni, comunità ed enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti; il danaro ricavato dalla vendita è versato in apposito capitolo del bilancio e riassegnato, in parti uguali, ai capitoli del Ministero dell'Interno ed al Ministero della sanità con vincolo di destinazione per il recupero dei tossicodipendenti;
- alla destinazione, prevista dall'art. 2 undecies c. 3 bis (introdotto dalla L. 94/09) L. 575/65: “i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria, in custodia giudiziale, agli organi di polizia... che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
- alla concorrente confisca, per gli ultimi due casi – contrabbando e droga – ex art. 12 sexies, ricorrendone i presupposti;
- alla confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. dei beni (o per valore corrispondente al profitto conseguito) prevista dall'art. 600 *septies* c.p. (inserito dalla L. 269/98 come

modificato dalla L. 228/2003) nel caso di condanna per i delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600 a 600 *sexies* c.p. ;

- alla confisca obbligatoria introdotta dalla L. 125/08 che, all'art. 12 D.L.vo 286/98 – disciplina sull'immigrazione – ha aggiunto il comma 5 bis “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarne ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito ... la condanna con provvedimento irrevocabile o l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina;
- alla confisca obbligatoria (anche per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter c. 3 c.p.) prevista dall'art. 474 bis c.p., introdotto per la tutela della proprietà industriale dal collegato sviluppo (L. 23.7.09 n. 99), dovendosi procedere, nei casi di contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni o di introduzione nello stato di prodotti con segni falsi, alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti o, quando ciò non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.
- alla confisca anche “per equivalente” prevista dall'art. 322 ter c.p. per i delitti contro la P.A., introdotta dalla L. 29.9.00 n. 300 , prevista dall'art. 640 quater anche nei casi di truffa aggravata ex artt. 640, co. 2 n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.;
- alla confisca (anche per equivalente) prevista dall'art. 11 L. 16.3.2006 n. 146 per tutte le ipotesi di reati transnazionali, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15.11.00 ed il 31.5.01, entrata in vigore sul piano internazionale in data 1.9.06;
- alla confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati dal soggetto condannato per avere omesso di

comunicare, essendovi tenuto, entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali ex artt. 30 e 31 L. 646/82 come modificati dalla L. 55/90 e cioè le persone condannate in via definitiva per il reato ex art. 416 bis o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione in quanto indiziate di appartenere ad una associazione prevista dall'art. 1 L. 575/65 che hanno l'obbligo della suddetta comunicazione per variazioni non inferiori a €10.329,14 per 10 anni;

- alla confisca prevista dall'art. 4, co 4 e 5, L. 1423/56 come modificato dalla L. 128/2001 degli strumenti, apparati di comunicazione, mezzi blindati o modificati, programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni posseduti o utilizzati da chi violi il divieto imposto dal Questore con l'avviso orale (violazione punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da €1.549 a € 5.164); detti strumenti sono confiscati ed assegnati alle forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto;
- vi sarebbe anche il congelamento dei fondi e delle risorse economiche in materia di finanziamento al terrorismo, altresì detenute ed utilizzate da prestanome (D.Lgs. 109/07 modificato dal D.Lgs. 11.5.09 n. 54).

ART.2

L'articolo delinea la natura della struttura modellata sullo schema della "Agenzia" di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 300/1999, salve le deroghe espressamente previste in relazione alla specificità dei compiti assegnati. La struttura "Agenzia" viene individuata in considerazione della caratterizzazione "tecnico-gestionale" dell'esercizio delle attribuzioni, definite secondo i principi direttivi di cui all'art. 5 e dai successivi decreti legislativi di attuazione.

ART. 3

L'art. 3 stabilisce che l'Agenzia è sottoposta al potere di vigilanza e di indirizzo del Ministro dell'Interno. Detto potere di indirizzo e vigilanza si giustifica in considerazione della centralità di competenza che il Ministero dell'Interno è venuto ad assumere nella materia a seguito della legge n. 94 del 15 luglio 2009 n. 94 -"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" , il cui articolo 2, comma 20 ha modificato il procedimento di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui alle legge 575/1965 (*articoli 2 nonies e 2 undecies*) e all'artt. 12 *sexies* della legge n. 356/1992, attribuendo al

Prefetto della Provincia ove si trovano i beni immobili o ha sede l'azienda, la competenza ad emettere il provvedimento di destinazione. Si individua pertanto una competenza territoriale di ambito provinciale, con riferimento al luogo ove i beni immobili sono situati, ovvero alla sede (si ritiene "legale") dell'azienda. Il Prefetto verifica preliminarmente, la esaustività della valutazione di stima e la eventuale necessità di nuova stima.

Il provvedimento di destinazione viene emesso *“sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni...”*.

La nuova disciplina presuppone il mantenimento delle competenze gestionali ad un organismo che possa curare gli adempimenti tecnici, amministrativi e imprenditoriali relativi ai beni ed alle aziende confiscati nonché le attività di effettiva liberazione e tutela dei beni da occupazioni, utilizzazioni abusive o improprie, ovvero dall'infiltrazione o persistenza dei precedenti titolari nelle gestioni aziendali, sia nella fase antecedente alla destinazione sia nella fase successiva, fino alla effettiva utilizzazione finale del bene.

In tali fasi è richiesta una pluralità di competenze, da rapportarsi, pro quota, anche alle materie devolute ai Ministeri dell'Economia e finanze e della Giustizia, oltre ai profili di necessario raccordo con le Autorità giudiziarie, le Autonomie Regionali e territoriali e gli organismi "no profit". Le competenze affidate comprendono tutte le ipotesi di gestione ed utilizzo dei beni confiscati. Sono positivamente stabilite anche facoltà di liquidazione, dismissione e di demolizione del bene nel caso in cui sia impossibile altra soluzione.

Il tema della vendita, nei decreti attuativi, dovrà essere circondato da specifiche cautele per renderla possibile solo in casi eccezionali, in condizioni di sicura affidabilità quanto agli acquirenti. Dovrà trattarsi dunque di una ipotesi residuale nei casi di assoluta impossibilità di destinazione sociale o pubblica di beni non significativi, da attuarsi caso per caso ed attraverso procedure garantite che stabiliscano obblighi puntuali della Pubblica Amministrazione in ordine alla praticabilità della destinazione sociale o pubblica, che resta l'obiettivo principale.

L'ipotesi della demolizione, oltre a riferirsi ai casi di beni mobili per i quali la stessa sia prevista dalla legge (es. stupefacenti) ovvero non diversamente utilizzabili, deve essere estesa anche agli immobili, in particolare edifici, per i quali la ristrutturazione si riveli

eccessivamente onerosa o inutile. In tal caso la demolizione dell'edificio può risultare di maggiore utilità anche simbolica (es.: la realizzazione di un parco pubblico al posto dell'edificio utilizzato dalla criminalità per lo svolgimento di attività illecite ovvero costruito dalle associazioni abusivamente o su territorio demaniale o comunque non condonabile).

ART.4.

L'articolo 4 indica i criteri cui deve essere ispirato il funzionamento dell'Agenzia, con alla base un'esigenza di riduzione complessiva dei costi di gestione del patrimonio sequestrato o confiscato, nonché di contestuale efficienza ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di regolarità contabile ed amministrativa, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di utilizzo sociale dei beni di cui alla legge 109/1996

ART 5.

L'articolo 5 individua i principi e criteri direttivi per i decreti legislativi delegati:

- 5-a) – Articolazione della struttura su base regionale. Ciò consente di prevedere sedi dell'Agenzia nei capoluoghi delle regioni, con possibilità di configurare in casi particolari sedi distaccate (es. Catania per la Sicilia e Caserta per la Campania). La dimensione organica e strutturale delle sedi regionali dovrà essere commisurata alle esigenze del territorio regionale, con particolare rilievo per le regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Lombardia;
- 5-b) – Individuazione degli organi dell'Agenzia con riguardo al modello fornito dalla legge 300/1999;
- 5-c) – Definizione della pianta organica dell'Agenzia e delle modalità di trasferimento, del personale già in servizio presso l'Agenzia del Demanio, del personale in atto assegnato all'ufficio del Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al DPR 6 novembre 2007, da altre amministrazioni statali, regionali o degli enti locali.
- 5 d) – Definizione delle procedure di assunzione delle ulteriori risorse umane sulla base delle disposizioni in materia di concorsi pubblici;

- 5-e) – Indicazione di criteri di gestione delle imprese sulla base di criteri imprenditoriali, con il ricorso a professionalità specifiche, costituite sia da società pubbliche o private sia da amministratori particolarmente qualificati da individuarsi nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari- sezione esperti in gestione aziendale di cui all'art. 2 commi 11 e 12 della legge 15 luglio 2009 n. 94;
- 5-f) – Previsione della facoltà di rimodulazione del comparto imprese sequestrate anche attraverso processi di fusione aziendale diretti alla realizzazione di economie di scala e riduzione dei costi;
- 5-g) – Previsione di una funzione di supporto all'Autorità giudiziaria nella fase successiva al sequestro finalizzato alla confisca, con particolare attenzione al mantenimento di proficuità di gestione di beni ed imprese e società sequestrate affinché al provvedimento giudiziario non seguano repentine criticità connesse alla contrazione del credito, della clientela, oltre alla difficoltà di prosecuzione dei rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni;
- 5-h) – Supporto all'Autorità giudiziaria anche in ordine alla individuazione di possibilità di utilizzo sociale dei beni, secondo esperienze già maturate in alcune sedi giudiziarie;
- 5-i) – Istituzione di una banca dati presso l'Agenzia, con facoltà di accesso alle banche dati pubbliche e previsione di competenze dell'Agenzia in tema di verifica sulla gestione e utilizzazione dei beni, con possibilità di richiedere il supporto delle Prefetture e delle forze di Polizia di accesso a banche dati pubbliche nonché di convocazione di conferenze di servizi;
- 5-J) – Attribuzione all'Agenzia dei compiti gestionali e istruttori a partire dalla confisca definitiva, nonché di tutela del bene anche successivamente al provvedimento di destinazione e fino alla definitiva consegna all'assegnatario, fatta salva la competenza del Prefetto in ordine al provvedimento di destinazione. L'Agenzia provvede pertanto a tutte le incombenze tecnico gestionali connesse ai provvedimenti di destinazione, di competenza del Prefetto, cui spetta pertanto, l'adozione del provvedimento e la vigilanza complessiva sul procedimento, affidato, per le incombenze istruttorie ed esecutive all'agenzia.
- 5-k) – Riordino delle modalità di rendicontazione delle gestioni degli amministratori dei beni confiscati; con previsione, ad integrazione dell'art. 5, co 2, D.M. 1.2.91 n. 293, che la relazione finale contenga una stima del valore dei beni confiscati, desumibile, per le aziende, anche dall'ultimo bilancio o, per i beni immobili, dal

prezzo risultante dal contratto preliminare e/o dal valore catastale o di mercato dell'immobile.

- 5-l) – Istituzione, presso l'Agenzia, di un apposito fondo denominato “Fondo per l'utilizzo dei beni confiscati”, diretto alla gestione dei beni ed al sostegno finanziario delle attività dei soggetti destinatari ed alimentato da una quota non superiore al 10% delle risorse provenienti dalle confische effettuate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3;
- 5-m) – Partecipazione diretta con i fondi dell'Agenzia al finanziamento delle attività di ristrutturazione e riconversione dei beni destinati e assegnati per finalità sociali e istituzionali al fine di assicurare il pieno utilizzo sociale e pubblico dei beni da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti destinatari e assegnatari;
- 5-n) – Titolarità del direttore dell'Agenzia della rappresentanza in giudizio della medesima in tutte le controversie riguardanti i beni confiscati, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato;
- 5-o) – Irreversibilità della destinazione e dell'utilizzo sociale e istituzionale del bene dopo la confisca definitiva e previsione di forme di indennizzo sostitutive per il soddisfacimento dei diritti dei terzi dei quali sia stata accertata da parte dell'autorità giudiziaria la buona fede.
- 5-p) – Disposizioni per la definizione nella fase giudiziaria delle criticità: regolamentazione delle modalità di autorizzazione ex art. 2 sexies alla permanenza del proposto e/o dei familiari nell'immobile oggetto di sequestro o di liberazione dell'immobile abusivamente occupato, individuazione degli obblighi tributari ed adempimenti fiscali da parte dell'Amministratore Giudiziario, disciplina dei rapporti tra sequestro e confisca penale o di prevenzione e procedure esecutive e fallimentari; tutela dei diritti dei terzi in buona fede; previsione, in caso di ipoteche, di citazione dell'Istituto di credito nell'udienza di prevenzione fissata per la decisione sul sequestro per l'accertamento della buona fede; estensione, anche per il giudizio di appello, del termine di un anno ex art. 2 ter L. 575/65, eventualmente prorogabile di un anno per decidere sulla impugnazione e della sospensione dell'esecutività della revoca della confisca disposta dalla Corte di Appello in caso di impugnazione del procuratore generale, come già previsto, dall'art. 3 ter, per i provvedimenti del Tribunale; previsione dell'obbligatorietà dell'udienza di rendicontazione da parte del Giudice Delegato e disciplina del giudizio successivo

alle contestazioni di cui al comma 6 D.M. 1.2.91 n. 293; problematica delle confisca pro quota.

ART. 6

È previsto un termine di tre mesi dall'adozione dei decreti legislativi attuativi di cui all'art.5 per l'effettiva assunzione delle proprie attribuzioni da parte dell'Agenzia.

ART. 7

Nella fase transitoria dall'approvazione della norma istitutiva e fino all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art.5 vengono confermate le competenze gestionali dell'Agenzia del demanio e le funzioni di coordinamento in atto assolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che continua ad operare nell'ambito della stessa presidenza del Consiglio dei ministri con oneri a carico del bilancio della medesima .

ART. 8

Il provvedimento istitutivo dell'Agenzia non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la previsione di spesa di funzionamento della stessa, quantificata in euro per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 trova copertura nella simmetrica riduzione dei trasferimenti annuali all'Agenzia del Demanio.

15. APPROFONDIMENTI

L'art. 1 lett. b) del D.P.R. istitutivo assegna al Commissario il compito di realizzare analisi e studi al fine di individuare soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni: a tal fine, nell'ambito delle di tali competenze, sono stati infine svolti approfondimenti tematici sulle criticità normative ed organizzative di sistema.

La presente Relazione propone dunque approfondimenti in ordine alle problematiche relative all'istituzione del Fondo unico giustizia ;al tema del rapporto tra i beni e la tutela dei terzi, e, infine alla materia dei flussi finanziari concernenti i beni confiscati.

15.1 – L'istituzione del Fondo Unico Giustizia

Le risorse che affluiscono al Fondo Unico Giustizia - Possibili casi di pregiudizio per i terzi.

Le somme di denaro rientranti nel Fondo Unico Giustizia (F.U.G.), **con i relativi interessi** ovvero **i proventi** (cfr. art. 2 L. 181/2008 di conversione del D.L. 143/2008) sono quelle:

- di cui all'art. 61 comma 23 del D.L. 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) e, cioè:
 - le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali;
 - le somme di denaro sequestrate nei procedimenti di prevenzione di cui alla L. 575/1965;
 - le somme di denaro relative alle irrogazioni di sanzioni amministrative di cui al D.L.vo 231/2001;
 - **i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 e L. 1423/1956;**
- di cui all'art. 262 c. 3 bis cpp ("trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato);
- relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai titoli, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto patrimoniale o monetario oggetto di provvedimenti **di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative;**

- depositati presso Poste Italiane S.p.A., Banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, **non riscossi o non reclamati** dagli aventi diritto **entro 5 anni** dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
- di cui all'art. 117 L.F., come sostituito dall'art. 107 D.L.vo 9/01/2006 n. 5 (somme non riscosse dagli aventi diritto, dopo il riparto finale, dopo 5 anni dal deposito se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti);
- le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61 comma 23, dell'art. 262 comma 3 bis cpp, i relativi utili di gestione nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto art. 61 comma 23 (art. 2 comma 4 L. 181/2008).

L'art. 2 comma 4 L. 181/2008 che ha convertito il DL 143/2008, istitutivo del Fondo Unico Giustizia, gestito da Equitalia Giustizia S.p.A., prevede i criteri e le modalità di gestione delle risorse affluenti al Fondo Unico Giustizia, successivamente alla entrata in vigore della legge.

L'art. 2 comma 3 L. 181/2008 disponeva che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti e dei beni di cui al comma 2, dovevano intestare “Fondo Unico Giustizia” i valori, i crediti, i conti, i libretti e le attività e trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.A. le informazioni (**la L. 28.1.2009 n. 2 art. 27, come si vedrà, ha previsto gravi sanzioni pecuniarie**).

Devono inoltre essere intestati al Fondo **i valori sequestrati dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza** nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata e in uscita ai confini comunitari.

Questa modalità, efficace dal **1° gennaio 2009**, è prevista **dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 18 novembre 2008, n. 195**, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 13 dicembre 2008.

Il decreto “*mille proroghe*” convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, art. 42, commi 7-octies, 7-novies e 7-decies stabilisce che i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività intestate “Fondo unico giustizia” **non sono soggette ad esecuzione forzata**.

Come previsto per le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori, le **somme affluenti al Fondo Unico Giustizia non possono essere pignorate** ad alcun titolo.

Per individuare le risorse da far confluire nel Fondo Unico Giustizia e le modalità di trasmissione sono stati emessi:

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.10.08 "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"; sulle prime informazioni dovute ad Equitalia dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.;
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25.9.09 (G.U. 5.10.09 n. 231) "Individuazione delle informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell'art. 2 del D.L. del 16.9.08 n. 143" sulle informazioni dovute ad Equitalia dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. e dagli altri operatori finanziari, disposizioni da applicare a decorrere dal 15 novembre 2009.

Con Decreto (interministeriale, di concerto tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno) **30.7.09 n. 127, pubblicato sulla G.U. 26.8.09 n. 197, "Regolamento di attuazione degli artt. 61 c. 23 del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008 nonché dell'art. 2 del D.L. 143 del 2008, convertito con modificazioni, dalla L. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di fondo unico di giustizia" sono state definite (ex art. 2 comma 6 L. 181/2008):**

- le disposizioni di attuazione dell'art. 61 comma 23 L. 133/2008;
- le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al fondo da parte dell'Amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione;
- le modalità di controllo, di gestione, di investimenti e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia; i versamenti allo Stato e le destinazioni al Ministero dell'Interno ed al Ministero della Giustizia;
- i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte;
- la remunerazione massima di Equitalia a spettante a titolo di aggio, determinata nel 5% dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo Unico Giustizia, al netto delle spese di gestione.

Le norme suddette hanno provocato richieste di chiarimenti, critiche e proteste da parte degli Amministratori Giudiziari e dei Tribunali, per la immediata ricaduta nella gestione delle aziende e società, non potendosi operare, soprattutto nelle attività commerciali medio-piccole, senza una disponibilità immediata di rapporti bancari.

Con circolare del 20.2.2009 il Ministero della Giustizia, su sollecitazioni e richieste degli Uffici Giudiziari, ha precisato che le somme di denaro, i conti correnti, i titoli e ogni rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione non affluiscono al Fondo se **“non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa”**.

Al di là dell'imprecisione del linguaggio, si era ritenuto che, limitatamente alle aziende, il “conto di gestione” rimaneva nella disponibilità del Giudice Delegato (e, sulla base delle direttive da questi impartite, dell'Amministratore Giudiziario) fino alla definitività della confisca ed alla udienza di rendicontazione.

E' dovuto intervenire il legislatore, in sede di conversione in legge del decreto legge 23.2.09 n. 11, relativo a tutt'altra materia (c.d. decreto stalking, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito nella L. 23 aprile 2009 n. 38), per sancire che “il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 143/2008, convertito dalla L. 181/2008, **si interpreta nel senso che non rientrano** tra le somme di denaro ovvero tra i proventi ivi previsti, con i loro relativi interessi, **quelli di complessi aziendali** oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca.

E' di tutta evidenza che analoghe questioni si porranno anche per la gestione degli immobili confiscati, con possibili, pesanti ricadute, nel caso di confisca, sulla destinazione degli stessi.

Se, infatti, finora il Giudice Delegato e l'Amministratore Giudiziario hanno provveduto, quando possibile, a gestire i beni in un'ottica di redditività, ciò sarà più difficile: si pensi ai contratti di locazione stipulati per pagare, con i canoni, le rate di mutuo gravanti sugli immobili o le spese di amministrazione straordinarie (ricadenti sul proprietario) o le

spese condominiali arretrate o altri debiti del proposto nei confronti di terzi ritenuti, pur non muniti di ipoteca, meritevoli di tutela. Palese la ricaduta ed i possibili pregiudizi sui terzi.

Peraltro, l'art. 5 del citato Decreto Interministeriale 30.7.09 n. 127, nel disciplinare le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'Amministratore Giudiziario e precisamente delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca per provvedere alla conservazione e all'amministrazione dei beni, prevede che l'Amministratore Giudiziario debba farne espressa richiesta con atto da lui sottoscritto e previamente autorizzato dal Giudice Delegato, ma, **in caso di immobili sequestrati**, "la richiesta è ammissibile esclusivamente qualora l'immobile risulti oggetto di una utilizzazione idonea a produrre introiti per l'amministratore e, relativamente alle spese di manutenzione, soltanto per quelle che non sono comunque a carico dell'utilizzatore".

È presumibile, quindi, che in caso di immobili occupati, non produttivi di reddito (ad esempio abusivamente o da inquilino moroso o inadempiente), dovendo il Giudice Delegato e l'Amministratore Giudiziario far comunque fronte alle spese per la gestione e la conservazione del bene (si pensi all'adeguamento alla normativa europea degli impianti elettrici, del gas, a lavori di manutenzione ordinaria di stabili deliberati dai condomini ecc) una imputazione delle spese a carico dell'Erario, dovendo le stesse essere anticipate quali spese di giustizia.

Va peraltro sottolineato che l'art. 2 c. 7 L. 15.7.09 n. 94 (c.d. "pacchetto sicurezza") prevede l'estensione delle norme della L. 575/1965 relative alla amministrazione e gestione delle misure di prevenzione (artt. 2 quater, sexies, septies, octies, nonies, decies, undecies, duodecies) alle confische di cui all'art. 12 sexies L. 356/1992; ne consegue che anche per tali ipotesi particolari di confisca si porranno gli stessi problemi.

La destinazione delle risorse

L'art. 2 comma 7 L. 181/2008 prevedeva, con riferimento alla destinazione delle risorse:

"Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica

dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate “Fondo Unico giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:

- a) **in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’interno** per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’art. 18 c. 1, lett. C della L.23.2.99 n. 44, e del Fondo di Rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’art. 1 L. 22.12.99 n. 512;
- b) **in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia** per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
- c) **all’entrata del bilancio dello Stato.”**

Il comma 7 bis dello stesso art. 2 L. 181/2008, tuttavia, prevede che “le quote minime delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia di cui alle lettere a) e b) del comma 7 possono essere modificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in casi di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell’Interno o del Ministero della Giustizia.

L’art. 61 comma 25 del D.L. 112/2008 (convertito nella L. 6.8.2008 n 133), decreto legge che sancisce la confluenza delle somme in un unico fondo, ha abrogato i commi 102, 103 e 104 dell’art. 2 L. 24.12.07 n. 244 (Finanziaria 2008) e cioè il Fondo per la legalità¹.

L’art. 61, comma 26 del D.L. 112/2008 ha modificato l’art. 301 bis DPR 43/1973 (destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticuntrabbando) prevedendo al comma 1 che i beni mobili “compresi quelli iscritti in pubblici registri”, le navi,

¹ Comma 102 “al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall’anno 2008 , presso il Ministero dell’interno, il “**Fondo per la legalità**”. **Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/65 e succ. mod.”**

Comma 103 “a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di Polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione. Al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

Comma 104 “ Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con Decreto del Ministro dell’interno, da emanare di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103”

natanti, aerei ecc. sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando sono affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta...; va sottolineato il comma 5 che prevede che, “nel caso di **dissequestro dei beni** di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all’avente diritto è corrisposta un’indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

L’art. 61, comma 27 del D.L. 112/2008 ha inserito il comma 345 bis all’art. 1 L. 23.12.2005 n. 266 “Quota parte del fondo di cui al comma 345², stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata **al finanziamento della carta acquisti** di cui all’art. 81, comma 32 del D.L. 25.6.08 n. 112, finalizzata all’acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versino in condizioni di maggior disagio economico.

La legge 28.1.2009 n. 2 art. 27 (conversione del D.L. 29.11.08 n 185 – Decreto anticrisi “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) **ha previsto aggiungendo il comma 3 bis all’art. 2 D.L. 143/2008 (F.U.G.) severe sanzioni** per le Banche, Poste Italiane S.p.A. e gli operatori che non abbiano intestato o trasmesso le risorse a Equitalia **ed ha integrato la destinazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, previste dalla L. 181/2008, con una duplice e poco chiara previsione di una percentuale non superiore al 30 per cento per le risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, aggiungendo un nuovo comma 7 quater che eleva la percentuale a favore del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Interno al 50%** con provvedimento del Capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e con il Capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, senza, cioè alcun concerto con il Ministero della Giustizia.

² Il comma 345 dell’art. 1 L. 266/2005 recita “**il fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti** all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17 L. 23.8.88 n. 400 e succ. mod., su proposta del ministro dell’economia; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti”

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 1, primo periodo del D.lgs. 471/1997 è dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute³.

Le successive modifiche dell'originario art. 2 comma 7 D.L. 143/2008 (conv. L. 13.11.08 n. 181, relativi alle sedi disagiate ed ai trasferimenti dei magistrati), apportate, come visto, da ben quattro decreti e successive conversioni in legge, succedutisi da novembre a febbraio, rendono opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza e comprensione anche visiva, **riportare l'attuale formulazione dell'art. 2 L. 181/2008**, ricordando la sopra riportata aggiunta del comma 3 bis (sanzioni alle banche, poste ecc).

L'art. 2 L. 181/2008, relativo alla destinazione delle risorse, dispone:

Comma 7 – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate 'Fondo unico giustizia', anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa, in base a criteri statistici e con modalità rotativa, da destinare mediante riassegnazione:

- a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'Interno** per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di

³ **Art. 27 c. 21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;**

b) al comma 7, alinea, le parole da: « previa verifica dei presupposti » fino a: «quote delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: « fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici,»;

c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: «7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.». **La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 1, primo periodo del DLgs 471/1997 è dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle imposte dovute.**

solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18 c. 1, lett. C della L.23.2.99 n. 44, e del Fondo di Rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 L. 22.12.99 n. 512;

b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 7 bis - Le quote minime delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia di cui alle lettere a) e b) del comma 7 **possono essere modificate** con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in casi di urgenti necessità, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della Giustizia.

Comma 7 ter – Con riferimento alle somme di cui al comma 2, lett. c-bis) e c-ter)⁴, le quote di cui al comma 7 sono formate destinando le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della Giustizia.

Comma 7 quater – Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e con il Capo Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui all'alinea del comma 7 può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

Comma 8 – Il comma 24 dell'art. 61 del D.L. 11220/08 convertito, con modifiche, nella L. 133/2008 è abrogato⁵.

⁴ Art. 2 lett. c-bis) somme o proventi depositati presso Poste Italiane SpA, banche ed altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia”
Let. c-ter) di cui all'art. 117 c. 4 regio decreto 267/42 come sostituito dall'art. 107 D.L.vo 9.1.06 n. 5 e, cioè, nel fallimento, a seguito del riparto finale, le somme assegnate ai creditori che o non si presentano o sono irreperibili, depositate presso l'ufficio postale o le banche ed acquisite, dopo 5 anni dal deposito, se non richieste da altri creditori, all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate, prevedeva la norma, con decreti del Ministero dell'economia, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

⁵ Il comma 24 prevedeva che il Pres. Del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con Ministro Giustizia e Interno, prevede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità ed ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, **per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della Giustizia** e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello stato

Comma 9 – All’art. 676 c. 1 cpp, come modificato dall’art. 2 c. 613 L. 244/2007, le parole “o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3 bis dell’art. 262” sono soppresse.

Comma 10 – Dalla gestione del Fondo Unico Giustizia non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Avuto riguardo alla **destinazione** delle somme confluite sul Fondo Unico Giustizia, col decreto anti-violenze (**D.L. 23.2.2009 n. 11, convertito con L. 23.4.2009 n. 38**) si è stabilito, all’art. 6, che, in attesa dell’adozione del decreto interministeriale, le “risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello stato successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 25.6.08 n. 112 (conv. L. 133/2008) sono immediatamente **riassegnate nel limite di 100 milioni di euro** per l’anno 2009”, a valere sulla quota destinata al Ministero dell’Interno “per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, **al Ministero dell’interno** e nel limite **di 3 milioni di euro** per l’anno 2009 per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

La legge 24.6.2009 n. 77 (conversione del Decreto legge 28 aprile 2009 n. 39) (interventi urgenti per il terremoto) prevede, all’art. 4, che con ordinanze del Presidente del Consiglio, emanate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano indicati i criteri e le modalità per il trasferimento, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla Regione Abruzzo, ovvero ai Comuni interessati dal sisma del 6.4.09, anche degli immobili confiscati ex L. 575/1965, **liberi e disponibili** e non ancora destinati.

Al fine di disporre di un quadro di sintesi delle disposizioni normative in materia si riportano di seguito le fonti legislative:

D.L. 25.6.2008 n. 112: al comma 23 si indicano le tipologie delle somme di denaro sequestrate, i proventi derivanti dai beni confiscati; al comma 25 viene abrogato il fondo per la legalità.

Legge di conversione 6.8.08 n. 133 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, semplificazione ecc).

D.L. 16.9.2008 n. 143 (sedi disagiate; art. 2 Fondo Unico Giustizia).

Legge di conversione del 13.11.08 n. 181.

D.L. 29.11.2008 n. 185 (decreto anticrisi) sanzioni alle poste, banche e altri operatori finanziari che non intestano o non trasmettono le informazioni, modificando l'art. 2 il D.L. 16.9.08 n. 143 conv. in L. 13.11.2008 n. 181.

Legge di conversione del 28.1.2009 n. 2 art. 27.

D.L. 30.12.2008 n. 207 (art. 42 le attività intestate a Fondo Unico Giustizia non sono soggette ad esecuzione forzata).

Legge del 27.2.2009 n. 14.

D.Lvo 18.11.2008 n. 195 art. 6 c. 7 (GU 291 del 13.12.08) intestazione al F.U.G. dei valori sequestrati dalla Guardia di Finanza e dalla Dogana sul denaro in entrata ed uscita ai confini comunitari.

D.L. 23.2.2009 n. 11 (sullo stalking; l'art. 6, oltre a dare l'interpretazione sulla gestione dei complessi aziendali, non rientranti nel F.U.G., destina 100 milioni di euro per il 2009 sulla quota del ministero dell'interno).

Legge del 23.4.2009 n. 38.

D.L. 28 aprile 2009 n. 39 (interventi urgenti per il terremoto).

Legge di conversione del 24.6.2009 n. 77; art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, **con un primo decreto del 23.10.08** (Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27.10.08), ha individuato il contenuto delle prime informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.A. dalle Banche e da Poste Italiane S.p.A. per i conti correnti bancari, i depositi a risparmio, i conti deposito titoli ed i libretti postali di deposito giudiziari.

Con circolare n. 11439 del 13.2.09 (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23.2.09) il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato istruzioni applicative in materia di rimborso delle somme relative a conti dormienti, versate al fondo di cui all'art. 1 c. 345 della L. 23.12.05 n. 266⁶, disponendo che "l'intermediario che abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, versando al fondo l'importo dei rapporti in assenza delle condizioni per la dormienza, è tenuto a soddisfare direttamente le richieste di rimborso o di ripristino delle condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo. Successivamente lo stesso

⁶ Si afferma nella circolare "Il DPR 22.6.07 n. 116 ha dettato la prima disciplina di attuazione dell'art. 1, c. 345 L. 23.12.05 n. 266 che ha istituito un fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo o finanziario. L'articolo 4 del Regolamento contiene le norme per la comunicazione ed il successivo versamento al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre il successivo art. 7 riguarda la disciplina transitoria. A seguito del versamento al MEF delle relative, somme, è pervenuto a questa Amministrazione un considerevole numero di richieste di rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti. Di conseguenza appare opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa."

intermediario potrà avanzare al Fondo richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti o loro aventi causa”.

Con circolare n. 19677 dell'11.3.09 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.09) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato ulteriori istruzioni applicative in materia di incumbenti pubblicitari a carico degli intermediari nella fase che precede il trasferimento dei relativi importi al Fondo, prevedendo la pubblicazione di avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale che informi dell'avvenuta comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'elenco dei rapporti dormienti, elenco che sarà pubblicato sul sito WEB del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Mancato raccordo con precedenti norme.

Le previsioni di cui alla L. 133/2008, art. 61, comma 23, per la destinazione ad un unico fondo delle “ somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione” così come dei “ proventi” derivanti dai beni confiscati “nell'ambito di procedimenti penali” o “per l'applicazione delle misure di prevenzione”, se hanno abrogato espressamente (art. 61 comma 25) i commi 102-103 e 104 dell'art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244, che aveva istituito il fondo per la legalità, non hanno disposto alcuna abrogazione espressa delle altre previsioni in precedenza richiamate sulla destinazione delle somme e proventi derivanti da procedimenti penali e di prevenzione in materia di criminalità organizzata.

Ne deriva che appare opportuna una riconsiderazione delle disposizioni di cui:

- alla L. 22.12.1999, n. 512, e L. 23.02.1999, n. 44, nonché dei D.P.R. 455/1999 e 284/2001, in tema di **fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e vittime dell'usura**, alimentato da “una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2 *undecies*...” della stessa legge (somme derivanti dalla vendita di beni mobili o immobili costituiti in azienda ex L. 575/1965). **Va peraltro rilevato che la L. 181/2008 (art. 2 comma7), già citata, ha previsto un procedimento di ripartizione delle risorse intestate al “Fondo unico giustizia”, che “fa salva l'alimentazione” del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dei reati di tipo**

mafioso, peraltro ancora indicato, con il riferimento alle norme istitutive del “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 novembre 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 152”; **va evidenziato che l’art. 2 comma 19 L. 94/2009** ha modificato la L. 512/99, prevedendo che gli **enti costituiti parte civile** hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, **limitatamente al rimborso delle spese processuali e non più per il risarcimento dei danni.**

- all’art. 145 del T.U. per gli Enti locali relativa al finanziamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo **scioglimento anticipato degli organi collegiali, per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso** siano coperti: con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della L. 575/1965, nonché del ricavato della vendita dei beni mobili, immobili e aziende ai sensi della L. 109/1996. Tale destinazione è l’unica per la quale è previsto un capitolo di entrata specifico (n. 2440 - per il quale peraltro andrebbe aggiornata la denominazione in quanto fa ancora riferimento alla abrogata disciplina di cui al D.L. 20.12.1993, n. 529 convertito con modificazioni dalla L. 11.02.1994 che è stata trasfusa nel citato art. 145 T.U.E.L.);
- della disciplina in materia di **collaboratori di giustizia** (D.M. 263/2003) **che prevede l’utilizzo di una quota del 60% delle somme** e dei proventi derivanti da confische ai sensi dell’art. 12 *sexies* incrementata dai versamenti effettuati ai sensi della legge sui collaboratori (versamenti effettuati dai medesimi all’atto dell’inizio della collaborazione che confluiscono sul medesimo capitolo 3322) per l’adozione delle speciali misure di protezione. Un ulteriore 15 % dei medesimi proventi delle confische ai sensi dell’art. 12 *sexies* è destinato alle **elargizioni per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;**
- della disciplina in materia **di tratta degli esseri umani che prevede l’utilizzo del 100% delle somme e proventi ex art. 12 *sexies* relativi ai reati di cui agli artt. 416 comma 6, 600, 601 e 602 c.p.** sia destinato ad alimentare il fondo misure antitratta. Poiché peraltro i versamenti ex art. 12 *sexies* confluiscono tutti sul capitolo 3322 risulterebbe necessario enucleare, nell’ambito del medesimo, uno specifico titolo di entrata per i versamenti relativi a dette specifiche ipotesi di reato;

- delle destinazioni introdotte con la legge finanziaria 2007 che ha modificato direttamente l'art. 2 *undecies comma 5* della L. 575/1965 prevedendo che le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato **per essere rassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo**. In tal modo, fatte salve le spese della procedura, alle **vittime di mafia** risultano destinate le somme di cui all'art. 2 *undecies*, comma 1, lett. a) (somme confiscate) e quelle di cui sopra (somme ricavate dalla vendita di beni mobili non costituiti in azienda, dei titoli e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali) che non siano da destinare all'edilizia scolastica e all'informatizzazione del processo. Vi è in sostanza una convergenza di destinazioni che presuppone una ripartizione con provvedimenti del ministero dell'economia, considerato che comunque tutte le risorse anzidette (al netto delle spese di procedura) confluiscono sul capitolo 3319.

L'evoluzione normativa, a fronte di un iniziale proposito di autofinanziare la Giustizia con le somme ricavate dai procedimenti (pene pecuniarie, spese processuali, beni confiscati, somme giacenti) è proiettata verso una destinazione dei fondi confluenti sul F.U.G. contraddittoria da un lato e onnicomprensiva dall'altro, ritenendosi che la cifra sia così alta da poter fronteggiare emergenze, finanziare nuove leggi con erogazioni straordinarie al Ministero dell'Interno, affrontando volta per volta, i problemi pratici che, evidentemente si sono verificati.

E, invero, sono state previste sanzioni elevate per le Banche, Poste Italiane S.p.A. ed altri intermediari a fronte, evidentemente, di mancati introiti; la mancata emanazione del decreto interministeriale ha causato ritardi nelle restituzioni disposte da parte dei giudice di somme acquisite al F.U.G. ed ha portato gli Avvocati a chiedere, per le vie legali, prospettando azioni esecutive, ad Equitalia l'adempimento, con previsione da parte dello Stato (L. 14/09) della impignorabilità delle attività intestate a F.U.G..

Si è ripresa la previsione dell'art. 262 c. 3 bis cpp, dimenticando, ancora una volta, che non sono compresi i provvedimenti di archiviazione del GIP.

Nel D.L. 29.11.2008 n. 185 (decreto anticrisi e legge di conversione del 28.1.2009 n. 2 art. 27) le modifiche apportate all'art. 2 c. 7 L. 181/08 sono state ancorate e limitate *fino a una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici*, a parametri non chiari ed equivoci.

Ancora meno chiaro è il nuovo comma 7 quater, nel quale la percentuale prevista in favore del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno può, discrezionalmente, essere elevata al 50% *con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e con il Capo Dipartimento della pubblica sicurezza*, eliminando qualsiasi concerto con il Ministero della Giustizia, destinatario e diretto interessato.

Va poi rilevato che, nell'indicazione delle somme sequestrate da far confluire nel F.U.G. non sono state considerate le cauzioni di cui all'art. 3 bis L. 575/1965 che vanno versate alla Cassa delle Ammende né sono disciplinati i rapporti con l'Agenzia del Demanio che tuttavia viene presa in considerazione dal citato Decreto Interministeriale 30.7.09 n. 127 come soggetto che deve provvedere ai versamenti o agli accrediti (art. 4).

Va ricordato inoltre che le somme sequestrate e confiscate possono essere oggetto di restituzione disposta dal giudice anche in fase esecutiva e, come tali, non possono essere oggetto di ripartizione finale.

Sul punto dovranno essere valutati gli effetti, che si ritiene, saranno di non poco rilievo, della pronuncia della Cassazione - Sezioni Unite - (sentenza 10 luglio -15 ottobre 2008 n. 38834) che, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale e la questione di diritto sottoposta al suo esame, ha affermato, in una fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della L. 300/2000 e dichiarata prescritta, che **“l'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240 c. 2 n. 1 cp”**, potendosi adottare il provvedimento ablativo, anche se non è stata pronunciata condanna, solo nelle ipotesi di cui all'art. 240 c. 2 n. 2 cp ovvero in quelle espressamente previste dalla legislazione speciale.

Con circolari **18.11.2008** e **23.12.2008** il Ministero della Giustizia, per coordinare l'attività degli Uffici Giudiziari ed attuare la riforma normativa sul Fondo Unico Giustizia, ha dato una serie di disposizioni (istituzione del Registro Fondo Unico Giustizia suddiviso in due sezioni – ordinario e misure di prevenzione - e schemi, suddivisi in vari modelli, da inviare ad Equitalia Giustizia).

Con circolare pervenuta il **4 marzo 2009** il Ministero della Giustizia ha chiarito, prendendo spunto dai problemi in tema di restituzione agli aventi diritto delle somme sequestrate e della richiesta formulata da Equitalia, su indicazione di Poste Italiane S.p.A., di emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 17 R.D. 149/1910:

- che “il sistema dei depositi giudiziari postali per le somme di denaro in sequestro penale di cui al RD 149/1910 sia stato integralmente superato”;
- che la normativa istitutiva del Fondo Unico Giustizia ed il conseguente mutamento di intestazione dei libretti ha comportato che “i depositi presso gli uffici postali hanno perso la loro natura di depositi giudiziari” in quanto Poste Italiane non è più l'unico soggetto depositario, essendo tale ruolo “stato assunto dalla società che gestisce il Fondo, Equitalia Giustizia SpA”;
- che, quindi, “a tali depositi, precedenti e successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, non si applicano le norme del RD 149/1910, ivi comprese quelle relative all'emissione dei mandati di pagamento;
- che le norme del RD 149/1910 restano, allo stato, in vigore per i depositi giudiziari civili.

Con circolare del **20 febbraio 2009** il Ministero della Giustizia, su sollecitazioni e richieste degli Uffici Giudiziari, ha precisato che le somme di denaro, i conti correnti, i titoli e ogni rapporto bancario e finanziario facente parte di complessi aziendali sequestrati nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione non affluiscono al F.U.G. se “non in occasione dell'eventuale liquidazione dell'azienda stessa”.

Con ulteriore circolare del **24 marzo 2009** il Ministero della Giustizia ha precisato, in risposta a quesiti degli Uffici Giudiziari, che anche per i provvedimenti di confisca anteriori all'entrata in vigore della normativa sul F.U.G. (D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in L. 6.8.08 n. 133; D.L. 16.9.2008 n. 143 conv. in L. 13.11.2008 n. 181), deve essere adottata la nuova

procedura di comunicazione ad Equitalia anziché la precedente (mandati e modelli F23 ad uffici postali e filiali istituti bancari).

A seguito dei numerosi problemi interpretativi sorti, il Ministero della Giustizia ha emanato la circolare del **30 luglio 2009**, allegando diversi modelli rispetto a quelli già predisposti, modelli, tuttavia che non prendono in considerazione le modifiche apportate dalla L. 94/2009 all'art. 12 sexies L. 356/1992 e di cui si è già parlato.

E' quindi prevedibile che dovranno essere approntate ulteriori modifiche.

Non è infine disciplinato né previsto cosa fare delle somme di denaro già confluite alla **Cassa delle Ammende** (ove vengono versati i soldi derivanti dalla vendita dei corpi di reato, le ammende irrogate dalla Cassazione con sentenza irrevocabile; le cauzioni imposte ex L. 575/1965; le somme di danaro di coloro che, a seguito di un provvedimento che ha disposto la restituzione della somma in loro favore, non hanno materialmente ritirato la somma nonostante sia stato loro notificato l'avviso di cui agli artt. 149 e segg. D.P.R. 30/5/2002 come modificati dalla Legge 17/8/2005 n° 168. Per i depositi presso la Cassa delle Ammende non è prevista l'iscrizione nel registro generale dei depositi giudiziari (Mod. I); si ricorda che, allo stato, trattasi di somme destinate all'Amministrazione Penitenziaria.

Analogo problema si pone per le somme già depositate presso la **Cassa Depositi e Prestiti**.

15.2 – Tutela dei diritti dei terzi. Ipoteche ed accertamento della buona fede

La maggioranza degli immobili confiscati in via definitiva risulta gravata da ipoteche costituite prima del sequestro di prevenzione ex art. 2 ter L. 575/65; in molteplici casi il creditore, quasi sempre istituti bancari, a fronte dell'inadempimento del debitore, ha iniziato la procedura esecutiva per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.

Il problema della tutela dei diritti dei terzi, in particolare, per quel che qui interessa, dei terzi titolari di diritti reali di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, è tra i più delicati nel sistema della prevenzione ed è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Senza voler ripercorrere i temi affrontati, a partire dall'intervento dei terzi nella fase giurisdizionale (previsto dall'art. 2 ter c. 5 solo per i terzi cui risultino formalmente appartenere i beni sottoposti a sequestro con tutela, quindi, del diritto di proprietà e dei diritti reali parziari), può dirsi che la soluzione del problema relativo alla tutela dei diritti dei terzi è stata ricollegata per anni alla natura giuridica della ablazione operata dallo Stato (se acquisto a titolo originario, con carattere repressivo e sanzionatorio della confisca, configurata quale forma di espropriazione per pubblico interesse ovvero a titolo derivativo con natura preventiva della confisca prescindendo dalla illiceità del bene in sé considerato).

Proprio con riguardo ai diritti reali di garanzia, la Cassazione, sul presupposto della natura di acquisto a titolo derivativo riconosciuto in questo caso alla confisca, aveva ritenuto l'inammissibilità dell'intervento nel procedimento dei titolari del diritto di credito garantito da pegno o ipoteca, ritenendo costoro abilitati a far valere il loro diritto nei confronti dell'Erario dopo la definitività della confisca (Cass. 21.1.92 n. 250, Sanseverino; Cass. sez. 1 civile 12.11.99 n. 12535).

A rendere tuttavia problematica la possibilità che il creditore, munito di pegno o ipoteca, potesse esercitare le proprie ragioni dopo la confisca, sono stati prospettati motivi di ordine logico e giuridico:

- i beni confiscati entrano a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, con conseguente impignorabilità, atteso che solo i beni del patrimonio disponibile sono assoggettabili all'azione esecutiva dei creditori;

- la destinazione di tali beni è espressamente vincolata al soddisfacimento delle finalità indicate dalla L.109/96 e non possono essere sottratti alla specifica destinazione voluta dal legislatore “se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” come disposto dall’art. 828 c. 2 c.c.

Si è posta quindi l’alternativa di ritenere o che la presenza dell’ipoteca impedisca l’attivazione dei procedimenti di destinazione sociale dei beni con conseguente vendita del bene e soddisfacimento del creditore ipotecario ovvero che il diritto di sequela non comprenda anche lo jus distrahendi per cui il titolare del diritto reale di garanzia potrebbe far valere nei confronti dell’Erario solo il diritto di credito e non anche la garanzia specifica vantata sul bene confiscato.

L’intervento della Cassazione a Sezioni Unite (n. 9/99, Bacherotti, RV 213511) che, avuto riguardo a confisca disposta a seguito di condanna per usura, pur riconoscendo la finalità preventiva e sanzionatoria delle confische c.d. speciali (tra cui va senz’altro annoverata la confisca antimafia) - espressione di una precisa linea di politica criminale della legislazione degli ultimi anni – ha chiarito che nessuna forma di confisca può determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui la misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto estraneo all’illecito, nel rispetto della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto la posizione del terzo “protetta dal principio della tutela dell’affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell’ordinamento giuridico” (Corte Cost. 10.1.97 n. 1; Corte Cost. 20.11.95 n. 487 che ha precisato che è la situazione di “sostanziale incolpevolezza” a segnare i limiti della confisca, precisando che tale condizione soggettiva, su cui è fondata la tutela del terzo in buona fede, non ricorre nei confronti di chi pone in essere attività agevolatrice che determinano commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa; Corte Cost. 190/94).

Tuttavia la necessità da un lato di impedire che il soggetto indiziato possa procurarsi, mediante prestiti bancari e con il sistema di preconstituirsì una schiera di creditori di comodo muniti di titoli con data certa anteriore al sequestro, denaro di provenienza lecita sottraendo poi alla confisca i beni vincolati a garanzia di terzi creditori e, dall’altro lato, l’esigenza di non vanificare l’intervento sanzionatorio dello Stato inducono ad escludere che l’accertamento

della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo.

L'accertamento del diritto del terzo imporrà pertanto un'indagine più estesa ed approfondita tendente a sottoporre a rigorosa valutazione l'esercizio dell'onere probatorio gravante sul terzo in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, dovendo lo stesso fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di sostanziale estraneità ai fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti di sequestro o confisca, condizioni dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato.

Il principio di diritto enunciato dalle citate Sezioni Unite, tuttora valido, è il seguente *“l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole”*.

Afferma la Cassazione “la confisca, quale che sia la configurazione che voglia adottarsi, investe il diritto sulla cosa nella esatta conformazione derivante dalla peculiare situazione di fatto e di diritto esistente all'epoca del provvedimento, con l'ovvia conseguenza che lo Stato, quale nuovo titolare di esso, non può legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità”, stante la funzione della confisca, identificabile “nell'esigenza, tipicamente preventiva, di interrompere la relazione del bene stesso con l'autore del reato e di sottrarlo alla sfera di disponibilità di quest'ultimo.

Va riconosciuto pertanto che l'acquisizione del bene allo Stato è una conseguenza della sottrazione, e non già l'obiettivo della confisca, il cui fine primario e immediato è la spoliazione del reo nei diritti che ha sulla cosa (...) e l'acquisto di tali diritti da parte dello Stato costituisce soltanto una conseguenza necessaria di tale spoliazione; di talché il richiamo al bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato (...) può essere pertinente soltanto nell'ottica della specifica funzione che tipicizza la confisca e, quindi, ha un senso rispetto ai diritti del condannato sulla cosa e non anche riguardo alle situazioni giuridiche soggettive dei terzi”.

I terzi che vantano diritti reali hanno quindi l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, dovendo dimostrare, con onere della prova a loro carico “sia la titolarità dello ius in re aliena, il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore alla confisca.. sia la mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza”.

Con specifico riferimento alla confisca di prevenzione la Cassazione (Cass. 13.6.2001 n. 34019; Cass. 19.11.2003 n. 47887 e Cass. 11.2.2005 n. 12317) ha escluso l'intangibilità del diritto di garanzia “per l'evidente ragione che i ricorrenti si sono limitati a dedurre che l'ipoteca è opponibile allo Stato per il solo motivo che è stata trascritta prima del sequestro (...), senza minimamente addurre alcun elemento di prova indicativo della condizione di buona fede del creditore ipotecario rispetto alle illecite attività del proposto (...). Deve trarsene il corollario che la mancata prova della posizione di effettiva terzietà porta necessariamente ad escludere che il diritto reale di garanzia sia rimasto impregiudicato dalla confisca dell'immobile sul quale era stata iscritta l'ipoteca.⁷

Tale orientamento può dirsi essere rimasto costante, da ultimo ribadito dalla Cassazione sez. I (n. 8015 del 6.2.07, Servizi Immobiliari Banche SpA, RV 236364) che ha ribadito che “in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale sul bene oggetto del provvedimento di confisca, non basta che l'ipoteca sia stata costituita mediante iscrizione nei registri immobiliari prima del sequestro ex art. 2 ter L. 575/65, ma è richiesta l'inderogabile condizione della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario, la cui prova deve essere fornita dal creditore ipotecario originario nel procedimento di prevenzione” (fattispecie in tema di cessionario pro soluto della banca mutuante, creditore ipotecario originario; in senso analogo Cass. Sez. I, 18.4.07 n. 19761, CTF Finanziaria SpA, RV 236825).

⁷ “È altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca”, con la precisazione che non può considerarsi terzo “colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale” e ribadendo che “l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'eventuale ignoranza o difetto di diligenza”. Cass. 9.3.2005 n. 13413,

Ed, allora, si è posto il problema relativo a chi spetti accertare la situazione di effettiva terzietà e buona fede: al giudice della prevenzione che dispose la confisca con incidente di esecuzione, ovvero al giudice civile o con un procedimento incidentale di natura accertativa.

In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, sia in civile sia in penale, la tutela dei terzi di buona fede deve avvenire innanzi al Tribunale della prevenzione con le forme dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 665 e ss cpp.

In questo senso, del resto, si era pronunciata la Cassazione civile sin dal 1999: "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito, peraltro agevolmente documentabile nell'ipotesi di illecito accordo. L'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. sez. civ. I, n. 12535/99, Ministero delle Finanze/Sicilcassa SpA).

E, peraltro, appare evidente che il giudice delle misure di prevenzione, che ha poteri di indagine (potendo anche delegare specifici accertamenti alla Polizia Giudiziaria ed acquisire atti non utilizzabili nel dibattimento), può avere una visione globale ed una conoscenza, acquisita nel procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, che in genere attiene anche all'accertamento relativo alla buona o mala fede del terzo creditore ipotecario.

Il giudice della prevenzione, inoltre, a differenza di quanto si verifica nel civile, ove vi è il principio di presunzione della buona fede, può accertare l'opponibilità del credito rispetto alla pretesa ablatoria dello Stato imponendo al creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede.

"Spetta quindi al giudice dell'esecuzione l'accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re aliena" che, per il fatto di non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato,

contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene stesso ed a delimitare l'effettiva portata del trasferimento determinato dalla confisca" (Cass. Sez. I, 18.4.07 n. 19761, C.T.F. Finanziaria SpA, RV 236825)

Nella sentenza da ultimo citata, si dà atto che, solo dopo il positivo accertamento della posizione di terzietà e dell'opponibilità del diritto di garanzia o di credito, il terzo potrà ottenere dallo Stato (titolare del bene dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca) *"pur privato della facoltà di procedere direttamente ad esecuzione forzata per soddisfarsi sul ricavato (ius distrahendi), può fare valere il suo credito solo davanti al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge"*.

Non è certo chiaro quali siano i *"residui mezzi di tutela"* cui possa fare ricorso il creditore ipotecario anche una volta dimostrata la sua buona fede dinanzi al giudice penale, potendosi ritenere sussistente solo una tutela risarcitoria in sede civile (come affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 57/2006, Auddino) e, cioè, può ritenersi, ottenendo il soddisfacimento del credito entro i limiti di valore del bene confiscato, non essendo più possibile agire con atti esecutivi sul bene confiscato, non potendosi compromettere la finalità perseguita dall'art. 2 *undecies*, comma 2, l. 575/65 e per evitare che il bene finisca per essere aggiudicato, all'esito della procedura esecutiva, a soggetti contigui al mafioso ed a prezzi vili tramite riciclaggio di ulteriore denaro proveniente dagli stessi delitti per i quali è stata disposta la confisca.

E' stato suggerito, quindi, di proporre:

- incidente di esecuzione da formularsi, ex art. 665 cpp, dinanzi al Tribunale – misure di prevenzione;
- opposizione all'esecuzione per chiedere la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 623 c.p.c..

Quanto alla natura giuridica dei beni confiscati (in via definitiva) ma non ancora destinati con provvedimento assunto dal Direttore generale dell'Agenzia del Demanio, si può ribadire che gli stessi **sono parificati ai beni demaniali** e che il procedimento di destinazione, che implica l'esercizio di poteri discrezionali, "poteri di destinazione con fini

conformativi dell'utilizzazione dei beni confiscati a modelli di legalità ed utilità sociale ... è procedimento esecutivo comportante l'esercizio di potestà conformative".⁸

Infatti ultimamente si è pronunciato il **Consiglio di Stato** – sezione IV - con sentenza **N. 6169/06 del 30.5.06** (dep. 16.10.06) a seguito di appello presentato dal Ministero delle Finanze avverso la sentenza del TAR Reggio Calabria del 25.8.98 che aveva accolto il ricorso presentato contro il provvedimento di risoluzione del contratto di locazione non essendo stata ancora data una destinazione all'immobile confiscato ai sensi della L. 575/65.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che *“la destinazione del bene confiscato è elemento ulteriore rispetto alla confisca; (...) essa è da un lato vicenda successiva all'acquisizione del bene e, dall'altro, rappresenta un fatto interno all'Amministrazione e non certo una condizione di procedibilità della confisca del bene e del suo concreto apprendimento”* evidenziando la necessità di acquisire il bene nella sua materialità proprio per individuare le destinazioni sociali; una volta infatti *“che il bene è stato confiscato ed è entrato nella disponibilità giuridica dello Stato, la pubblica amministrazione ha il potere di disporre sullo stesso tutte le misure concrete per la sua acquisizione materiale, ivi compreso quello relativo alla liberazione delle persone che lo occupano”*.

Appare quindi semplificata, di conseguenza, anche la procedura di sfratto amministrativo esperibile in via di autotutela, anche se sarebbe opportuno, sul punto un chiarimento legislativo.

In tale ottica, essendo il bene entrato nella disponibilità giuridica dello Stato, il procedimento di destinazione non dovrebbe essere bloccato o rallentato da istanze di terzi, potendosi forse prevedere una tutela risarcitoria in sede civile in caso di accoglimento delle ragioni degli istanti (come prospettano le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 19.12.06 n. 57 per i terzi di cui non risultava l'appartenenza dei beni durante il procedimento di prevenzione) o la corresponsione del valore del bene.

Cassazione sezioni unite – Auddino Ultimo problema da affrontare o, per meglio dire, da segnalare attiene alla necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici **e di evitare**

⁸ cfr Giancarlo Montedoro “Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa”; atti del Convegno nazionale Bari, 14-16 febbraio 1997, pubblicati da C ed.

che continue istanze di revoca (si parla anche della possibilità di estendere alle misure di prevenzione l'istituto della revisione) possano, sostanzialmente, paralizzare il procedimento di destinazione.

Il disegno di legge delega n. 5363 presentato nel 2005 prevedeva la possibilità per chiunque avesse interesse e senza limiti di tempo di chiedere la revoca della misura patrimoniale; non tornerò su quanto è già stato detto e scritto contro una norma che, se approvata, avrebbe sancito la provvisorietà delle confische, aperto la strada ad un contenzioso infinito e facilitato il recupero dei beni da parte dei propositi.

Nella scorsa legislatura la Commissione Giustizia della Camera aveva approvato il d.d.l. n. 5362 relativo alla “Delega al Governo per il riordino e la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali” nel quale, per i fini che qui interessano, si prevedeva, fra l'altro, la citazione dei titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali, nel procedimento di prevenzione e l'estinzione, dopo la confisca definitiva dei diritti reali o personali di godimento, fatto salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo e la previa escussione del patrimonio residuo del proposto.

Anche la L. 15.7.09 n. 94 (c.d. decreto- sicurezza), che ha sostituito l'art. 2 decies L. 575/65, affidando al Prefetto (e non più al Direttore Centrale dell'Agenzia del Demanio) l'emissione del provvedimento di destinazione ed ha previsto la istituzione di un Albo nazionale degli Amministratori Giudiziari, non prevede alcuna disciplina per la tutela dei diritti dei terzi.

Peraltro, a seguito dell'estensione anche ai casi particolari di confisca disciplinati dall'art. 12 sexies L. 356/92, delle norme sulla gestione e destinazione dei beni prevista dalla L. 575/65 (art. 2 c. 7 L. 94/09), è presumibile che aumenteranno i problemi e le criticità già esaminate avuto riguardo alle misure di prevenzione.

Rimane quindi sempre attuale l'esigenza di un Testo Unico che razionalizzi, disciplini in modo unitario le molteplici ipotesi di sequestro e di confisca di beni (penale e di prevenzione) previste nel codice di rito e nelle leggi speciali, prevedendo altresì norme che disciplinino il regime giuridico dei beni, i diritti dei terzi in buona fede, le

eventuali ipotesi di revoca, istituto da ritenersi eccezionale ed esperibile solo in presenza di tassativi e limitati presupposti e, in caso di accoglimento, le conseguenze pratiche della restituzione (non necessariamente del bene, ma di equivalente economico).

Ciò sia per semplificare la fase della gestione dei beni in sequestro e, in caso di definitività della confisca, unificare la destinazione degli stessi, sia per ricordare le norme esistenti alle nuove leggi, in particolare alla Istituzione del Fondo Unico Giustizia.

È noto il contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità della revoca ex art. 7 L.1423/56 anche alle misure di prevenzione patrimoniali, risolto, infine dalla **Cassazione Sezioni Unite con sentenza 19.12.06 n. 57** che ha ammesso la possibilità di revoca con effetti ex tunc per originaria insussistenza dei presupposti ed invalidità genetica.

La S.C. ha però sancito limiti soggettivi ed oggettivi molto precisi per tale “revoca in funzione di revisione”, finalizzata a “porre rimedio ad un errore giudiziario” ai sensi dell’art. 24 Cost., esperibile solo **da chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado di parteciparvi**, purché vengano prospettate **prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento e sono tali anche quelle non valutate neanche implicitamente** (o, sulla falsa riga della revisione, di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari o di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato) che dimostrino l’insussistenza dei presupposti del provvedimento reale (pericolosità del proposto, disponibilità diretta o indiretta del bene, sproporzione con il reddito dichiarato, reimpiego di attività illecite).

Il terzo, formalmente titolare dei beni sequestrati, che non sia stato chiamato a partecipare al procedimento **e comunque** non vi abbia partecipato può proporre incidente di esecuzione (così perdendo un grado di giudizio, essendo l’incidente di esecuzione, ex art. 666, ricorribile solo per cassazione).

Nei confronti dei terzi di cui non risultava l’appartenenza dei beni la confisca è irrevocabile e prevale su eventuali acquisti in buona fede o sulla titolarità di diritti reali di garanzia, per i quali e se del caso residua una tutela risarcitoria in sede civile.

La revoca della confisca non potrà quindi essere chiesta ex nunc, da chi deduca il venir meno delle pericolosità sociale avendo in corso una misura di prevenzione personale o da chi chieda solo la revoca ex nunc della confisca patrimoniale essendovi una “incompatibilità strutturale tra la revoca ex nunc e la misura della confisca”.

Stante la dichiarata applicabilità dell’art. 7 L. 1423/56 anche alle misure di prevenzione patrimoniali, **la revoca va disposta dall’organo che l’ha emanata, in camera di consiglio, in contraddittorio, con le forme di cui all’art. 4 c. 5 citata legge che rimanda agli artt. 636 e 637 codice di rito previgente, ora sostituito dall’art. 678 cpp che, a sua volta, richiama l’art. 666 cpp (cfr. Cass. 4.3.04 n. 10356) con conseguente, preliminare valutazione da parte del Giudice sulla ammissibilità del ricorso.**

Sembrerebbe quindi possibile dichiarare **l’inammissibilità della richiesta di revoca** quando questa, come recita l’art. 666 cpp, “*costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi*”, tenuto conto dei limiti soggettivi ed oggettivi posti dalla Cassazione e per arginare richieste pretestuose o dilatorie.

Stante la funzione della revoca, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, esperibile solo da chi è stato parte nel procedimento per rimediare “ad un errore giudiziario” e ad una “invalidità genetica del provvedimento” con allegazione di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, potrebbe porsi il problema di una istanza di revoca fondata su elementi nuovi ma preesistenti alla decisione e non presi in considerazione a causa dell’inerzia del terzo interessato.

Sul punto la Cassazione aveva già chiarito i limiti entro i quali possono essere fatte valere prove non dedotte nell’originario procedimento di prevenzione ancorandoli ad “un modello tipicamente revocatorio quale è quello – sotto il profilo della causa pretendi – della revocazione prevista dall’art. 395 e ss cpc. Il tutto nella logica, già avvertita da questa Corte, che la misura patrimoniale, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, costituisce una sanzione diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell’indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso (cfr. Cass. 5.11.02 n. 37025).

Ritengo che anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite il terzo che chieda la revoca della confisca definitiva, deducendo nuove prove non entrate nel procedimento di prevenzione, sia soggetto ai limiti previsti dall'art. 395 cpc ed all'onere della prova in ordine ad una delle cause indicate ed alla dimostrazione che la mancata allegazione non sia dipesa da colpa; tale soluzione, oltre che essere aderente ai principi della Cassazione, consentirebbe, a mio avviso, di raggiungere un punto di equilibrio tra la esigenza di certezza giuridica dei rapporti patrimoniali e la legittima richiesta del terzo incolpevole di presentare tutte le prove a suo favore.

Anche tali questioni, tuttavia, rendono evidente la necessità di un intervento normativo.

15.3 – Rendicontazione della gestione e versamenti diretti al bilancio dello Stato

L'art. 61, comma 23, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito nella L. 6.08.2008, n. 133 e le successive disposizioni in tema di "Fondo unico giustizia" sono intervenute a disciplinare, nel quadro di una più ampia revisione della utilizzazione delle somme derivanti da procedimenti giudiziari, anche l'impiego delle somme di denaro e dei proventi comunque acquisiti in seguito a confische nei confronti della criminalità organizzata. La specifica materia è stata caratterizzata da un susseguirsi di norme che hanno in particolare previsto l'utilizzazione delle somme non necessarie alla gestione ordinaria, al finanziamento dei fondi per il risarcimento delle vittime dei reati di criminalità organizzata e di usura.

L'intera disciplina relativa alla somme provenienti dalla procedura e all'utilizzo dei proventi, di cui si è riferito nella relazione 2008, è oggetto delle nuove norme che appaiono aver implicitamente abrogato le precedenti previsioni.

Nonostante le innovazioni anzidette, risulta ancora non modificata la regolamentazione delle modalità di rendicontazione sulla gestione da rendersi da parte degli amministratori giudiziari e finanziari.

Si richiamano pertanto sinteticamente le prescrizioni contenute nel D.M. (Giustizia) 1.02.1993, n. 293, emanato in esecuzione del d.l. 14.06.1989, n. 230 -Disposizioni urgenti per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati ai sensi della L. 575/1965- convertito nella L. del 4.08.1989, n. 482.

Secondo tale regolamento, l'amministratore presenta una relazione iniziale e successive relazioni periodiche al Giudice Delegato. La presentazione del conto della gestione al Giudice Delegato costituisce il momento di rendicontazione finale dell'attività dell'amministratore giudiziario che interviene sia nel caso di confisca definitiva sia allorché questi venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa (es.: revoca). La presentazione del conto segue la liquidazione del compenso (art. 5, comma 1, D.M. 293/1991). Dal conto della gestione devono risultare lo stato dei beni amministrati, le somme percepite per qualsiasi causa, le spese sostenute, il saldo finale con la specificazione dell'attivo e del passivo del conto. I documenti giustificativi allegati consentono di dare contezza, consentendone la verifica, della veridicità delle singole partite, attive e passive, e quindi, del saldo finale.

Dopo la confisca l'amministratore giudiziario (art. 2 *nonies*, l. 575/1965), svolge le sue funzioni sotto il controllo dell'Agenzia del Demanio (la norma parla ancora di "competente Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze"). In tal modo, con la definitività del

provvedimento di confisca, si realizza l'immediato trasferimento della gestione del bene all'Agenzia del Demanio e l'amministratore ora "finanziario" garantisce la continuità nella gestione, potendo essere revocato nei casi di inosservanza ai suoi doveri o di incapacità.

In relazione alle innovazioni in tema di competenza all'emissione del provvedimento di destinazione, ora di competenza del Prefetto (art. 20 comma 2 della legge n. 94/2009), l'Ufficio del Commissario ha precisato, con una nota interpretativa di cui si è dato conto nella presente relazione, che la competenza "gestionale" relativa ai beni e alle aziende confiscate "permane" in capo all'Agenzia del Demanio fino all'adozione del provvedimento di destinazione. Ne consegue che anche gli obblighi di rendicontazione dell'amministratore finanziario continuano a riguardare la stessa Agenzia del Demanio.

La gestione dell'amministratore "finanziario" si svolge, secondo le previsioni di cui all'art. 9 *nonies*, comma 2, in base alla disciplina delle gestioni fuori bilancio previste dall'art. 20 della L. 559/1993, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 2 *octies*, della L. 575/1965 e del D.M. Tesoro 27.03.1990 (G.U. n. 98 del 28.04.1990). Quest'ultimo regolamento prevede che l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2 *sexies* della L. 575/1965 presenti all' "intendente di finanza competente per territorio" (ora all'Agenzia del Demanio), a seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo di confisca dei beni sequestrati, una relazione particolareggiata sulla consistenza, sull'attuale utilizzazione e sullo stato di conservazione e manutenzione dei beni, indicandone il relativo valore. Nella relazione devono essere riportate le risultanze della gestione attuata durante il periodo di sequestro cautelare. Le somme anticipate dall'erario, per le spese necessarie alla conservazione ed all'amministrazione dei beni sequestrati, non ancora utilizzate all'atto della confisca definitiva, devono essere versate dall'amministratore del sequestro al capitolo 3530 "Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero di Grazia e Giustizia" dello stato di previsione dell'entrata.

L'amministrazione avviene quindi secondo le norme relative alle gestioni fuori bilancio autorizzate con legge di cui alla l. 25.11.1971, n. 1041, ed al relativo regolamento, approvato con D.P.R. 11.07.1977, n. 689, nonché alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.M. 27.03.1990 e di quelle di cui all'art. 8 del D.L. 2.03.1989, n. 65, convertito con modificazioni, nella L. 155/1989 (art. 6, D.M. 27.03.1990).

Lo stesso D.M. 27.03.1990 (art. 7) prevede che il conto della gestione, predisposto dall'amministratore e approvato dall'intendente di finanza (ora Agenzia del Demanio), deve essere reso, ai sensi dell'art. 9 della L. 1041/1971, alla Ragioneria centrale presso il Ministero delle Finanze (ora Ministero dell'economia e delle finanze), per il successivo invio alla Corte

dei conti, nei termini e con le modalità previste dall'art. 4 del regolamento n. 689/1977 e dal D.M. 14.12.1977, pubblicato nella G.U. n. 13, del 13.01.1978.

I termini anzidetti si individuano nella resa annuale del rendiconto (art. 9 L. 1041/1971 e art. 2 regolamento 689/1977) e deve pervenire in quattro esemplari, da parte dell'organo gestorio, alla competente ragioneria centrale (Ufficio centrale di bilancio) o Ufficio di ragioneria, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione, corredato da un'esauriente relazione. La relazione, debitamente sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso e i movimenti finanziari più significativi, nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese. Il responsabile della gestione (amministratore) è tenuto anche a fornire tempestiva comunicazione alla Corte dei conti dell'avvenuto invio alla competente Ragioneria centrale (Ufficio centrale di bilancio) o Ufficio di ragioneria, dei bilanci o rendiconti del periodo (art. 4 reg. 689/1977). I modelli dei bilanci e rendiconti, nonché dei prospetti riassuntivi previsti nel reg. 689/1977 sono stati approvati con D.M. 14.12.1977 (G.U. 13.01.1978, n. 13). La resa del conto deve essere comunque effettuata entro i tre mesi della chiusura della gestione (art. 7, ultimo comma, D.M. 27.03.1990).

Secondo quanto previsto dell'art. 7 del D.M. 27.03.1990, il conto della gestione predisposto dall'amministratore della procedura viene approvato dal Direttore della competente filiale dell'Agenzia del Demanio per il successivo inoltro alla ragioneria generale dello Stato – Ufficio centrale di bilancio, il quale accerta l'esattezza dei dati, la legalità e regolarità delle entrate e delle spese, appone il proprio visto trasmettendolo alla Corte dei conti.

Vigente la precedente disciplina sull'utilizzo e destinazione dei proventi dei beni confiscati, sono stati previsti appositi capitoli di bilancio in entrata per il versamento diretto al bilancio dello Stato da parte degli amministratori o dell'Agenzia del Demanio.

In particolare sono stati istituiti tre capitoli di entrata:

Capitolo di entrata 3319, con otto articoli, denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965, al netto del 10% dei proventi da destinare alla copertura degli oneri di cui all'art. 4 del D.L. 20.12.1993, n. 529, convertito dalla L. 11.02.1994, n. 108”. Il capitolo in questione ha i seguenti codici tributi:

- 818 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- somme di denaro;

- 819 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- proventi derivanti dalla vendita di beni immobili;
- 821 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- proventi derivanti dalla vendita di beni mobili;
- 822 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- proventi derivanti dalla vendita di aziende;
- 823 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- proventi derivanti da recupero crediti;
- 824 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- proventi derivanti dall’affitto di aziende;
- 830 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- proventi derivanti dalla liquidazione di aziende;
- 831 T denominato “proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L. 575/1965”- proventi derivanti dagli utili di gestione.

Capitolo di entrata 2440, denominato “Quota del dieci per cento delle somme di denaro confiscate, del ricavo della vendita relativa ai beni mobili provenienti dall’affitto, dalla vendita e liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della L. 575/1965 e successive modificazioni da utilizzare per la copertura degli oneri previsti dal decreto L. 20.12.1993, n. 529, convertito dalla L. 11.02.1994, n. 108”, con il codice tributo 919T.

Capitolo di entrata 3322, denominato “Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi dell’art. 12 *sexies* del D.L. 8.06.1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992” mediante il codice di versamento 833T. Dal 2004 il capitolo è distinto in due articoli: art. 1 “proventi delle confische da destinare al fondo per le misure antitrattra” -art. 2 “proventi da confische per altri reati”.

Da un’analisi dei dati reperibili sul sistema integrato RGS - Banca d’Italia- Corte dei conti risultano i versamenti di cui all’allegato documento, aggiornati al 2 luglio 2009

Da detti dati emergono versamenti complessivi, nell’anno 2007, di 17,3 milioni di euro per i capitolo 2440 e 3319 oltre ad euro 1,7 milioni per il capitolo 3322.

Nell’anno 2008, risultano accertamenti complessivi di euro 14.182.335,30 e versamenti per euro 11.796.273,24 sui capitoli 2440 e 3319. Nel 2008 sul capitolo 3322

risultano, con riguardo all'art. 1 (proventi destinati al fondo antitrattra) accertati 26.751, 51 euro e versati 26.308,15 euro) , mentre per l'art. 2 (proventi da confische per altri reati) risultano accertati 3.101.894,56 e versati euro 2.884.654,56

Nell'anno 2009, alla data del 2 luglio , risultano, sui capitolo 2440 e 3319 versati euro 9.116.857,43 (il dato dell'accertamento si avrà solo alla fine dell'esercizio).

Alla stessa data , sul capitolo 3322 risultano versati euro 335.404,85 di cui 79, 55 da destinare al fondo antitrattra.

Come evidenziato in premessa, l'articolata disciplina antecedente alla L. 133/2008 in tema di utilizzo delle somme di denaro sequestrate e confiscate nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia o per reati di criminalità organizzata prevedeva un utilizzo prioritario per la gestione dei beni ed il versamento residuo al bilancio dello Stato, facendo salve specifiche destinazioni previste in diverse norme legislative e regolamentari.

La nuova disciplina del FUG, pur intervenendo su alcune disposizioni con abrogazione espressa (commi 102-103 e 104 dell'art. 2 della L. 24.12.2007, n. 244-Fondo per la legalità), non ha proceduto al riordino complessivo delle norme sulle destinazioni dei proventi. Rimandando per le indicazioni di dettaglio alla relazione 2008, si ritiene comunque opportuno richiamare le previsioni normative che appaiono richiedere tale riordino e che risultano riguardare il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e vittime dell'usura - L. 22.12.1999, n. 512, e L. 23.02.1999, n. 44, nonché dei D.P.R. 455/1999 e 284/2001 (anche se una previsione di salvaguardia è contenuta nella la legge 181/2008 - art. 2 comma 7), gli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento anticipato degli organi collegiali, per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (art. 145 del T.U. per gli Enti locali), la disciplina in tema di collaboratori di giustizia (artt. 19 e 24 della L. 13.02.2001, n. 45 e al D.M. 24.07.2003, n. 263), le misure di contrasto alla tratta degli esseri umani (l. 11.08.2003, n. 228; D.P.R. n. 102 del 14.05.2007) e le destinazioni in materia di edilizia scolastica e informatizzazione del processo (l.fin. 296/2006).

16. STATISTICHE

16.1 – Note e commenti sui dati statistici

Immobili

Al 30.06.2009 risultavano essere stati confiscati, in totale, 8.933 beni immobili, ubicati in gran parte in Sicilia, Campania e Puglia.

Dei suddetti beni 313 risultavano usciti dalla gestione dell’Agenzia del Demanio prima della destinazione, per cause diverse (espropriazione, demolizione, revoca della confisca, impossibilità di individuazione, vendita autorizzata dal giudice delegato, esecuzione immobiliare o altro), mentre 3.213 erano quelli in attesa di destinazione.

Sono presenti le più varie tipologie di immobili, tuttavia quelle nettamente prevalenti risultano essere gli appartamenti ed i terreni agricoli.

I beni ancora in gestione all’Agenzia del Demanio presentano, per circa il 75,5% dei casi, delle problematiche che ostacolano la loro destinazione. In base ai dati forniti dall’Agenzia del Demanio è possibile evidenziarne 4 categorie:

- presenza di una occupazione senza titolo o di una locazione;
- presenza di ipoteche o di pignoramenti;
- proprietà di quote indivise;
- presenza di procedure giudiziarie in corso.

Naturalmente può accadere che lo stesso bene immobile presenti più di una delle succitate problematiche, tra le quali, comunque, la seconda e la quarta risultano prevalenti.

Degli 8.620 beni immobili confiscati tuttora presenti (cioè al netto di quelli usciti dalla gestione dell’Agenzia del Demanio prima della destinazione), 6.507 (cioè il 75,5%) risultano stimati, anche se a volte in modo sommario, essendo tale stima eseguita solo a fini inventariali. Il valore complessivo di tali beni, sicuramente sottostimato, si avvicina comunque ad 1,2 miliardi di Euro.

I dati relativi ai tempi necessari ad arrivare alla destinazione dei beni evidenziano delle criticità rilevanti: dei 5.407 immobili destinati al 30.06.2009 solo 3 hanno rispettato il limite di 120 giorni dalla confisca definitiva previsto dalla normativa vigente, mentre per la gran

parte dei beni (3.754, poco meno del 70%) si è impiegato un tempo variabile tra i 2 e i 10 anni.

Il tempo medio necessario per la destinazione dei beni immobili è risultato pari a circa 5 anni e mezzo.

Il dato peggiora se si va ad esaminare i 3.213 beni ancora in attesa di destinazione, dove si rileva che 1.711 di essi (ben oltre la metà) attende una destinazione da oltre 5 anni (ed infatti il tempo medio di attesa risulta superiore ai 6 anni). Ciò appare spiegabile supponendo (come sembra logico) che i beni non ancora destinati siano quelli più problematici (ed infatti, in precedenza, si è detto degli impedimenti oggettivi che la gran parte di essi presenta).

È interessante rilevare, comunque, che nel corso dell'anno 2008, in coincidenza con l'attività del Commissario Straordinario, si è avuto il numero massimo (ben 1.044) di beni immobili destinati. Un altro picco, anche se di minore entità (523) si è registrato nel 2002, quando era attivo il precedente Commissario: appare abbastanza logico collegare questi risultati all'attività di impulso esercitata da questo Ufficio verso tutte le Amministrazioni interessate.

Aziende

Al 30.06.2009 risultavano essere state confiscate, in totale, 1.185 aziende, ubicate in gran parte in Sicilia, Campania e Lombardia.

Di queste 581 (cioè quasi la metà) risultano uscite dalla gestione, ma per la grandissima parte (537) a causa di fallimento od altre ipotesi di chiusura. Delle 388 destinate ben 347 risultano essere state destinate alla liquidazione.

Tutto ciò rileva una criticità fondamentale: la confisca di una azienda porta quasi sempre alla sua scomparsa.

Sono presenti le più varie tipologie di aziende, tuttavia quelle preponderanti risultano essere le società a responsabilità limitata.

La percentuale di aziende stimate è purtroppo piccola (poco più del 10%), per cui il valore complessivo stimato (circa 100 milioni di Euro) è poco significativo.

Sui tempi necessari per la destinazione si possono fare considerazioni analoghe a quelle fatte per gli immobili, anche se l'alto tasso di "mortalità" delle aziende confiscate, paradossalmente, tende ad abbassare i tempi, che infatti, seppur elevati, sono inferiori a quelli visti per i beni immobili: il tempo medio rivelatosi necessario per giungere alla destinazione delle aziende già destinate (escludendo quelle destinate prima ancora della confisca definitiva) è pari a circa 4 anni e mezzo; il tempo medio di attesa delle aziende non ancora destinate è di poco inferiore ai 4 anni.

17. GLOSSARIO

art., artt.....	=	articolo, articoli
APQ	=	Accordi di Programma Quadro
c.c.....	=	codice civile
circ.	=	circolare
conv.	=	convenzione
Cost.....	=	Costituzione
C.N.E.L.....	=	Consiglio Nazionale per l'Economia e del Lavoro
c.p.	=	codice penale
c.p.c.....	=	codice procedure civile
c.p.p.	=	codice procedura penale
cpv.	=	capoverso
D.D.L.....	=	disegno di legge
Di.S.E.T.....	=	Dipartimento dello Sviluppo delle Economie Territoriali
D.L.....	=	decreto legge
D.L.vo.....	=	decreto legislativo
D.M.....	=	decreto ministeriale
D.N.A.	=	direzione nazionale antimafia
D.P.C.M.....	=	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	=	decreto del Presidente della Repubblica
FAS.....	=	Fondi per le Aree Sottoutilizzate
L.....	=	legge
l.fall.....	=	legge fallimentare
l.fin.....	=	legge finanziaria
l.fin.reg.	=	legge finanziaria regionale
L.R. (+ località)	=	legge regionale
G.U.	=	Gazzetta Ufficiale
n.,nn.	=	numero, numeri
on.	=	onorevole
PON	=	Programma Operativo Nazionale
POR	=	Programma Operativo Regionale

SIPPI = Sistema Informativo Prefetture Procure Italia
meridionale

P.S. = pubblica sicurezza

R.D. = regio decreto

ris..... = risoluzione

R.M. = risoluzione ministeriale

reg..... = regolamento

T.U. = testo unico

T.U.I.R. = testo unico imposte sui redditi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

RELAZIONE ANNUALE 2009
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ANTONIO MARUCCIA
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 3 DEL D.P.R. 6.11.2007
E DELL'ART. 1 DEL D.P.R. 20.01.2009

ALLEGATI

- Roma, Novembre 2009 -

ALLEGATI

Protocolli e Accordi

- Protocollo di intesa con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. del 21.01.2009
- Lettera del Ministro dello Sviluppo Economico del 9.06.2009
- Dichiarazione di partnership con Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie del 10.03.2009 nell'ambito del Programma Europeo "Prevention of and Fight against Crime"
- Protocollo di intesa con la Prefettura di Caserta, la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Cancellò ed Arnone, il Comune di Castel Volturno, la A.S.L. CE 2, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, l'Associazione Comitato don Peppe Diana e l'Agenzia Cooperare con Libera Terra del 19.03.2009
- Protocollo di intesa con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 12.06.2009
- Protocollo di intesa con la Regione Lazio del 9.07.2009 sulla destinazione e sull'utilizzo a fini sociali e produttivi dei beni confiscati alla criminalità
- Protocollo di collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 17.09.2009
- Lettera del Sottosegretario di Stato alla Giustizia Giacomo Caliendo del 18.02.2009
- Lettera del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione del 6.11.2009
- Dichiarazione di partnership con la Provincia di Caserta del 29.07.2009 nell'ambito del Programma Europeo "Prevention of and Fight against Crime"

Statistiche sui beni immobili – Elaborazioni effettuate sui dati forniti dall'Agenzia del Demanio

- Tabella – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico – Distribuzione geografica dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella – Tipologie dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico – Tipologie dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella – Criticità riscontrate sui beni immobili confiscati in gestione al Demanio
- Grafico – Criticità riscontrate sui beni immobili confiscati in gestione al Demanio
- Tabella – Beni immobili confiscati in gestione al Demanio che presentano criticità
- Grafico – Beni immobili confiscati in gestione al Demanio che presentano criticità
- Tabella – Valore dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico – Valore dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata

- Grafico – Distribuzione geografica dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in base ai valori stimati
- Tabella – Tempi impiegati per la destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico – Tempi impiegati per la destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Grafico – Tempi medi per la destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in attesa di destinazione
- Grafico – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata in attesa di destinazione
- Grafico – Tempi medi di attesa dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata non ancora destinati
- Tabella – Confische e destinazioni di beni immobili per anno
- Grafico – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati per anno
- Cartina – Beni immobili confiscati
- Tabella – Comuni con beni immobili confiscati alla criminalità organizzata
- Tabella – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata liberati nel I semestre del 2009
- Grafico – Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata liberati nel I semestre del 2009

Monitoraggio sull'utilizzo dei beni immobili consegnati ai Comuni – Dati ed elaborazioni

- Tabella – Utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Grafico – Utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Tabella – Motivi del mancato utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Tabella – Distribuzione dei motivi del mancato utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Grafico – Motivi del mancato utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni
- Tabella – Beni immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni, non utilizzati, suddivisi per anno di consegna
- Grafico – Beni immobili non utilizzati dai Comuni suddivisi per anno di consegna

Statistiche sulle aziende – Elaborazioni effettuate sui dati forniti dall’Agenzia del Demanio

- Tabella – Aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico – Aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico – Distribuzione geografica delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Tabella – Forme giuridiche delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico – Forme giuridiche delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Tabella – Valore delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico – Valore delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico – Distribuzione geografica delle aziende confiscate alla criminalità organizzata in base ai valori stimati
- Tabella – Tempi impiegati per la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico – Tempi impiegati per la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Grafico – Tempi medi per la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata
- Tabella – Aziende confiscate alla criminalità organizzata in attesa di destinazione
- Grafico – Aziende confiscate alla criminalità organizzata in attesa di destinazione
- Grafico – Tempi medi di attesa delle aziende confiscate alla criminalità organizzata non ancora destinate
- Cartina – Aziende confiscate
- Tabella – Comuni con aziende confiscate alla criminalità organizzata

**PROTOCOLLI
E ACCORDI**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, di seguito "Commissario straordinario", nella persona del dott. Antonio Maruccia, con sede in Via della Mercede, 00187 Roma,

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito "Invitalia" - con sede in Roma, Via Calabria 46, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, codice fiscale e partita IVA n. 05678721001 - legalmente rappresentata dall'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Arcuri

VISTO l'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 maggio 1965, n.575, recante "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n.215, recante "Modifica alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali";

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 di nomina del Commissario straordinario del governo per la gestione e la destinazione di beni confiscati alle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

organizzazioni criminali, organizzazioni criminali, ivi comprese le ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modificato dal comma 220 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO che nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 è stabilito che il Commissario straordinario, per le finalità sopra indicate, debba tra gli altri suoi compiti:

- assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;
- assicurare il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come inseriti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;
- promuovere l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione e alla gestione dei beni;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999 che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia Spa;

VISTO l'articolo 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, che permette alle amministrazioni centrali competenti di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per realizzare interventi riguardanti le aree depresse del Paese;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa";

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) volto a perseguire le priorità di "favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale; sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali; promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori";

CONSIDERATE le molteplici problematiche connesse alla destinazione e gestione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, anche in relazione alle disposizioni della predetta legge n. 296 del 2006;

RILEVATA l'esigenza di assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati;

RITENUTO necessario costituire, nel contesto amministrativo di riferimento, nuove forme caratterizzate da relazioni istituzionali durature nel tempo e strutturate, secondo logiche di continuità amministrativa, programmazione delle iniziative e coordinamento tra tutti gli organi decisionali interessati;

RITENUTO che il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati, quali Invitalia, a detto sviluppo socio-economico, nel contesto di una interazione strutturata, risulta il modulo organizzativo più efficiente per elaborare, valutare e rendere operativi articolati progetti territoriali di sviluppo economico;

RITENUTO, altresì, che il riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, in primo luogo le aziende, sia un importante strumento di crescita economica, occupazionale e di affermazione della legalità nei territori oppressi dal controllo della criminalità organizzata;

CONSIDERATO che le aziende sequestrate normalmente subiscono un rapido processo di deterioramento della situazione finanziaria ed economica determinato dalle mutate condizioni proprietarie, con effetti negativi anche sotto il profilo occupazionale

RILEVATA quindi la necessità, nei casi di maggiore importanza, di un intervento di analisi e consulenza a supporto della gestione affidata all'amministratore, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e per le situazioni di criticità da essa rappresentate;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

CONSIDERATO che il Commissario straordinario ha già avviato una preventiva attività ricognitiva, in collaborazione con i Presidenti delle sezioni misure di prevenzione dei Tribunali nonché con le Procure della Repubblica e la Direzione nazionale Antimafia, diretta ad acquisire dati obiettivi sullo stato delle aziende sequestrate;

RITENUTO necessario instaurare un proficuo rapporto di collaborazione tra il Commissario straordinario ed Invitalia, finalizzato ad individuare soluzioni gestionali per il mantenimento e la redditività delle aziende sequestrate alla criminalità,

AA
U



SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse e le considerazioni formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2
(Finalità)

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione tra il Commissario straordinario ed Invitalia per la proficua gestione dei beni sequestrati, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale.
2. Invitalia, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 ed in coerenza con la propria missione istituzionale, fornisce supporto tecnico al Commissario straordinario secondo le modalità che saranno definite dal Comitato Operativo di cui all'art. 3.

Articolo 3
(Comitato Operativo)

1. Per le finalità di cui al presente Protocollo, è istituito un Comitato Operativo composto da 4 membri, due designati dal Commissario straordinario e due da Invitalia.
2. Il Comitato di cui al comma 1 dura in carica per l'intera durata del Protocollo. I suoi membri possono essere sostituiti previa comunicazione all'altra parte.
3. Il Comitato provvede a:
 - a) individuare le modalità di formale coinvolgimento di Invitalia nelle attività di supporto al Commissario straordinario;
 - b) definire le attività di supporto da svolgersi da parte di Invitalia nonché le relative procedure;
 - c) promuovere la sperimentazione delle possibili attività di assistenza tecnica, quale contributo concreto alla definizione di un modello di intervento efficace e replicabile;
 - d) definire le modalità di remunerazione delle attività di supporto;
 - e) provvedere al coordinamento operativo delle attività oggetto della collaborazione definita ai sensi del presente Protocollo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INVITALIA

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Articolo 4
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha una durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata può essere prorogata con l'accordo delle parti da formalizzarsi tramite scambio di lettere.

Articolo 5
(Efficacia)

1. Per la sua validità ed efficacia, il presente Protocollo sarà sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

Roma, 21 gennaio 2009

**Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali**


(dott. Antonio Maruccia)

**L'Amministratore delegato dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa**

(dott. Domenico Arcuri)



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*



GENTILE COMMISSARIO,

faccio riferimento alla Sua lettera del 6 aprile scorso, con la quale mi informa di aver avviato, in qualità di Commissario Straordinario del Governo, l'attività istituzionale volta al miglioramento della gestione delle aziende sequestrate alle organizzazioni criminali, allo scopo di valorizzarne la redditività.

Apprendo con piacere che, a tal fine, ha inteso avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., con la quale lo scorso 21 gennaio è stato firmato un Protocollo d'Intesa, finalizzato a realizzare forme di sostegno alla gestione economica delle aziende in sequestro, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico.

Ill.mo
Dr. Antonio Maruccia
Commissario Straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali
Via della Mercede, 9
00187 Roma



Dell'attivazione di questo strumento, peraltro, i miei Uffici avevano avuto già notizia nel mese di febbraio scorso da Invitalia S.p.A. con la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo, che prevede la partecipazione ai lavori di un Comitato Operativo al quale l'Agenzia assicurerà adeguato supporto tecnico.

Il Suo personale impegno e la pronta disponibilità manifestata da Invitalia S.p.A., quale soggetto istituzionale dotato delle necessarie competenze professionali, testimoniano la grande attenzione delle Istituzioni verso un fenomeno che, attraverso il proficuo impiego e la corretta gestione dei patrimoni confiscati, è in grado di costituire un rilevante strumento di crescita economica.

Plaudo pertanto all'iniziativa e assicuro il pieno sostegno al rapporto di collaborazione instaurato tra il Suo Ufficio e la Società Invitalia.

con viva cordialità

PROGRAMME "PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME"
PARTNERSHIP DECLARATION
JLS/2009/CFP/ISEC – ACTION GRANTS – PART C

PARTNER / CO-BENEFICIARY	<input type="checkbox"/>	ASSOCIATED PARTNER/ NON CO-BENEFICIARY	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------

1. Title of the project:

The social contrast to organized crime

2. Applicant (co-ordinator) organisation:

Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

3. Partner organisation:

Name: Extraordinary commissioner of the Government for the management and destination of the property confiscated to criminal organizations

Legal status:

Official address (street, city, country):

Piazza Montecitorio 115, Roma, Italy

Tel. / e-mail:

beniconfiscati@governo.it +39 06 67796558

4. Partner organisation's objectives and usual activities:

Coordination, impulse, control, of administrations that have management of the property confiscated to criminal organizations.

5. Partner organisation's contribution to the project (detailed description of tasks and responsibilities and input to the project):

The Extraordinary commissioner of the Government for the management and destination of the property confiscated to criminal organizations will have a decisive role in the project under two points of view. The experience of the Italian government in the matter of social reuse of property confiscated to criminal organizations – currently unique in Europe – will make the basis for the discussion on the national tables, and for the planned training programmes addressed to public officials, particularly judges and prosecutors.

In concrete terms, the actions proposed to the Commissioner are:

- Supervision in the construction of the materials for the national tables of exchange of good practices, and support in the construction of national legislations in the matter of social reuse of confiscated property.

- Participation in the national tables of exchange of good practices.

- Supervision in the construction of the materials for the training programmes addressed to public officials, particularly judges and prosecutors.
- Participation, as experts, in the training to public officials, particularly judges and prosecutors.
- Participation in the public diffusion events on the national levels.

6. Contact person in Partner organisation:

Name: Dr. Raffaele Bonanno	Function: Vice-Prefect, Vicar of the Commissioner
Address (street, city, country):	Piazza Montecitorio 115, Roma, Italy
Tel. / e-mail:	+39 06 67796558

7. Financial contribution of the Partner organisation¹ to the project:

Yes <input type="checkbox"/>	Amount: EUR
No <input checked="" type="checkbox"/>	

Specific conditions regarding the financial contribution (if applicable):

--

8. I, the undersigned, on behalf of the Partner organisation indicated under section 3 of this Declaration;

- declare that I have read and accepted the rules governing the ISEC 2009 Call for proposals including the conditions of the Model Grant agreement, the Guide for applicants to the ISEC programme, as well as read the entire project proposal enclosed in the Application package to which this Declaration is attached, discussed it with the Applicant (co-ordinator) organisation and given my agreement to it;
- undertake on behalf of the Partner organisation to contribute to the implementation of the proposal as described under section 5 of this declaration and in the relevant sections of the Application package, as well as provide the amount of financial contribution to the project as specified under section 7 of this Declaration (where applicable);
- undertake on behalf of the Partner organisation that, if the project is awarded a grant, the Partner organisation will provide the documents necessary for the conclusion of the grant agreement to the Applicant (co-ordinator) organisation without delay.

9. Signature of the legal representative of the Partner organisation

¹ This financial contribution will cover part of the "direct eligible costs" accepted in the Grant agreement of the project. Please note that staff costs concerning officials of public authorities must comply with the eligibility rules explained in the Guide for applicants to the ISEC programme,

Title (Mr, Ms, Pr, etc.)	Dr
Name and Surname	Antonio Maruccia
Position in the Partner organisation	Extraordinary Commissioner for the management and destination of property confiscated to criminal organisations
Place:Rome	
Date :Mar 10, 2009	
Signature : Dott. Antonio MARUCCIA 	

(STAMP)



Presidenza del Consiglio dei Ministri
*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Commissariato Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Prefettura di Caserta

Regione Campania

Provincia di Caserta

Comune di Canello ed Arnone

Comune di Castel Volturno

ASL CE2

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Associazione Comitato Don Pepe Diana

Agenzia Cooperare con Libera Terra

“Simboli e risorse di comunità libere


Le terre di Don Pepe Diana – Libera Terra”

Casal di Principe, 19 marzo 2009



Premesso che:

- Nella provincia di Caserta, a seguito di decreti di confisca definitivi emessi dall'Autorità giudiziaria, sono presenti un rilevante numero di beni immobili sottratti alla criminalità organizzata secondo la legge n. 575/1965;
- La Prefettura di Caserta si è resa promotrice della costituzione di un tavolo tecnico - istituzionale al fine di valutare e coordinare le azioni dei vari soggetti interessati nella destinazione ed effettivo riutilizzo dei beni confiscati;
- La Regione Campania ha individuato quale propria priorità strategica la realizzazione di interventi in materia di sicurezza e legalità, ritenuti condizione essenziale per lo sviluppo socio-economico del territorio e vincolo necessario al miglioramento complessivo della qualità di vita dei cittadini;
- Il sostegno agli Enti Locali per il riutilizzo dei beni confiscati alla camorra fa parte della strategia che la Regione Campania ha messo in campo per l'affermazione di modelli di sicurezza partecipata
- Al fine di sostenere gli Enti Locali nella realizzazione di progetti di riutilizzo dei beni confiscati, la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 23 istitutiva di un fondo destinato al riutilizzo dei beni che, confiscati alla criminalità organizzata, fossero già acquisiti al patrimonio indisponibile dei Comuni;
- Attraverso i fondi stanziati con la L.R. 23/03 la Regione Campania ha attuato politiche per il riuso dei beni confiscati sostenendo la realizzazione di numerose progettazioni sostenibili ed in grado di attrarre sviluppo;
- La Legge Regionale n.1 del 19 gennaio 2009, ha arricchito il sistema di governance in materia di riutilizzo di beni confiscati disciplinando la possibilità di avvalersi della Fondazione regionale "Politiche integrate per la sicurezza – Polis";
- Il 31 luglio 2008, tra il Ministro dell'Interno, il Presidente della Regione Campania e il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa, intitolato alla memoria di "Don Giuseppe Diana", finalizzato a coordinare le necessarie attività amministrative per la definizione di un programma di interventi in materia di beni confiscati a valere congiuntamente sul Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza" 2007–2013 e del Programma Operativo Regionale 2007-2013;
- La Provincia di Caserta si è resa promotrice della nascita e sviluppo dell'Osservatorio provinciale sull'utilizzo dei beni confiscati alla camorra;
- L'ASL CE2, per promuovere l'inclusione e il mantenimento nel corpo sociale di persone con disabilità e/o bisogno sociosanitario, ha introdotto la metodologia dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), sostenuti attraverso i Budget di Salute, cogestendo tali interventi con compagni sociali inserite in un apposito




elenco; detta metodologia regolante le attività sociosanitarie è più ampiamente descritta nell'allegato 1;

- I Comuni di Cannello ed Arnone e Castel Volturno hanno espresso concreto impegno nell'adottare strategie di contrasto ai fenomeni criminosi e di promozione della cultura della legalità;
- Il Comune di Cannello ed Arnone ha acquisito beni confiscati alla criminalità organizzata mediante Decreti della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio, ai sensi della legge n. 109/96 e, con propri atti, ha espresso l'intendimento di attivare su terreni agricoli e fabbricati rurali assegnati, gestioni produttive a fini sociali, mediante l'assegnazione degli stessi a una Cooperativa sociale di nuova costituzione, nel rispetto della legge quadro sulla cooperazione n. 381 del 1991;
- Il Comune di Castel Volturno in data 14 aprile 2003 ha siglato una Convenzione con l'ASL CE/2 per affidare alla stessa i beni confiscati alla criminalità organizzata, con la previsione che venissero gestiti in maniera produttiva a fini sociali da parte di cooperative del terzo settore, nel rispetto della legge quadro sulla cooperazione n. 381 del 1991;

Considerato che:

- Al fine di incidere positivamente sulle condizioni di sicurezza e coesione sociale nella Regione Campania è indifferibile incrementare interventi funzionali al processo di sviluppo economico–sociale;
- L'unitarietà di intenti e la sintonia operativa raggiunta a livello locale nel perseguimento di una "sicurezza partecipata", può utilmente essere sostenuta da collaborazioni di enti ed associazioni da anni impegnati nell'ambito del contrasto alla camorra, con comprovata e consolidata esperienza nelle "strategie" e "azioni" non solo di contrasto ai fenomeni criminosi, ma anche di sviluppo della cultura della legalità;
- Per lo sviluppo economico–sociale di un territorio è imprescindibile un contesto di rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa;
- Il coordinamento operativo tra i soggetti che intervengono nel procedimento di destinazione dei beni confiscati, anche al fine di assicurarne l'effettiva utilizzazione, è demandato al Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007;
- È volontà del Ministero dell'Interno, della Regione Campania, e del Commissario Straordinario dare concreta attuazione al Protocollo Don Peppino Diana;
- Il progetto pilota, realizzato in Campania in materia di beni confiscati, denominato "Nuovi Percorsi Polis", costituisce una buona prassi realizzata, a valere sulle



risorse finanziarie iscritte sulla Misura II.1 del Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia 2000/2006 e sui fondi di bilancio della Regione Campania e, grazie alla massima partecipazione e condivisione di più istituzioni, si è connotato per efficienza e celerità dell'azione pubblica;

- Il progetto Libera Terra, realizzato da Libera e dall'Agenzia Cooperare con Libera Terra in molte regioni d'Italia, costituisce una buona prassi d'uso sociale e produttivo di beni confiscati alle mafie, per consolidare un circuito virtuoso d'economia sociale nei territori a forte condizionamento criminale;
- Il percorso realizzato dal Comune di Castel Volturno e dall'ASL CE/2, avviato con la firma della convenzione in data 14 aprile 2003, rappresenta un'importante intuizione e punto di partenza per il riutilizzo di beni confiscati alla camorra, al quale l'esperienza del progetto Libera Terra può dare nuova forza e valore aggiunto;
- È opportuno operare per la replicazione delle buone pratiche realizzate sia da parte di pubbliche amministrazioni che da parte delle realtà associative;
- I Comuni di Canello ed Arnone e Castel Volturno intendono assegnare i beni confiscati alla criminalità mafiosa, facenti parte del loro patrimonio indisponibile, ad una Cooperativa sociale di tipo b che si occupi della loro gestione;
- Si ritiene opportuno assegnare i suddetti beni ad una Cooperativa sociale di nuova costituzione, costituita da giovani selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica e formati da soggetti che diano, per il ruolo rivestito, garanzia di esperienza, professionalità e moralità;
- Data la rilevanza socio-economica attribuita al percorso integrato in oggetto, nonché la sua particolare complessità, si avverte il bisogno di coinvolgere in questa esperienza l'Associazione Libera, l'Associazione Comitato don Peppe Diana e l'Agenzia Cooperare con Libera Terra, affinché possano mettere a disposizione le rispettive competenze e dare un supporto di metodo e di contenuti al percorso integrato in oggetto, garantendo quel necessario incremento di valore aggiunto, che ha permesso il pieno e conveniente collocamento nel mercato nazionale ed internazionale di prodotti provenienti da beni confiscati, oggetto di esperienze produttive similari condotte sul territorio nazionale;
- L'Associazione Libera e l'Agenzia Cooperare con Libera Terra hanno svolto un importante ruolo, per le competenze ed esperienze possedute, nell'attività finalizzata alla costituzione di nuove Cooperative cui sono stati assegnati i beni confiscati alla criminalità organizzata da parte di soggetti pubblici, occupandosi di selezione, di formazione, di tutoraggio, di trasferimento di conoscenze e di accompagnamento alla professionalizzazione dei giovani interessati alla costituzione di Cooperative, nonché di attività di informazione e di promozione sul territorio dei diversi progetti, mediante campi di volontariato, incontri e conferenze;
- L'Associazione Libera, in qualità di capofila di una partnership più ampia



(composta dai Comuni di Castel Volturno e Canello ed Arnone, dall'Agencia cooperare con Libera Terra, Comitato don Peppe Diana, Legacoop Campania, CIA, Erfes Campania), è stata assegnataria di un contributo da parte della Fondazione per il Sud per la realizzazione del progetto "Mozzarella della legalità", che ha tra i suoi obiettivi prioritari la costituzione e l'avvio di una nuova cooperativa sociale, su beni confiscati nei comuni di Castel Volturno e Canello ed Arnone;

- L'Associazione Libera e l'Agencia Cooperare con Libera Terra hanno elaborato uno studio di fattibilità che costituisce parte integrante del presente protocollo (scheda allegato A) per ipotizzare i possibili scenari di riutilizzo dei beni confiscati in oggetto, le relative proiezioni economiche della costituenda cooperativa, i punti di pareggio dell'iniziativa imprenditoriale, gli investimenti necessari (materiali e immateriali) per avviare l'attività dell'impresa cooperativa, i profili professionali necessari per l'attività imprenditoriale;
- Il progetto di Libera Terra di riuso sociale e produttivo di beni confiscati alla camorra definito dallo studio di fattibilità allegato (al quale seguirà il vero e proprio piano d'impresa) è condiviso da tutti i soggetti firmatari del presente protocollo e ad esso tutti i soggetti concorreranno, secondo le rispettive competenze, per la sua realizzazione;
- Si ritiene opportuno sottoscrivere apposito protocollo d'intesa nel quale stabilire compiti e ruoli dei diversi soggetti nel procedimento finalizzato a costituire la nuova Cooperativa, dalla fase del bando alla fase dello start up, passando attraverso la selezione, la formazione e la costituzione della nuova Cooperativa, costituita da giovani selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica secondo i profili professionali ipotizzati dallo studio di fattibilità e che emergeranno in maniera più dettagliata dal piano d'impresa.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti:

- Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
- Prefettura di Caserta
- Regione Campania
- Provincia di Caserta
- Comune di Canello ed Arnone
- Comune di Castel Volturno
- Azienda Sanitaria Locale CE/2
- Associazione Libera
- Associazione Comitato don Peppe Diana
- Agencia Cooperare con Libera Terra

stipulano il seguente protocollo d'intesa:

- I sottoscritti, coordinati dalla Prefettura di Caserta come tavolo tecnico – istituzionale, nel quadro di un'azione rivolta al perseguimento di comuni fini istituzionali e/o statuari, ciascuno per la parte di competenza, si impegnano ad intraprendere azioni di collaborazione finalizzate ad individuare procedure volte al



reperimento di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto allegato, parte integrate del presente atto, con particolare attenzione al Programma Operativo Nazionale del Ministero dell'Interno 2007-2013 in conformità alle relative linee guida ed al Programma Operativo Regionale;

- Il Prefetto della Provincia di Caserta costituirà, nell'ambito del suddetto tavolo tecnico, un gruppo di lavoro ristretto con il compito di monitorare e dare impulso alle attività previste nel protocollo;
- La Regione Campania, anche in attuazione del Protocollo "Don Peppino Diana", proseguendo la sua azione di accompagnamento ed affiancamento dei Comuni nel riutilizzo dei beni confiscati, si impegna a mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali l'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione interistituzionale al fine di addivenire a nuove forme di collaborazione, secondo lo schema già sperimentato del progetto pilota Nuovi Percorsi Polis ed a destinare al Comune di Castel Volturno le residue disponibilità già impegnate per la realizzazione del Progetto Pilota Nuovi Percorsi Polis;
- La Regione Campania s'impegna a sostenere il percorso in oggetto e la nuova cooperativa anche attraverso l'Azienda Agricola Regionale "Improsta", sita ad Eboli (SA), con la messa a disposizione di competenze e know how per la formazione, mezzi, servizi e conferimento di materie prime (in primis latte bufalino) per la fase di start up della cooperativa, nonché la possibilità d'individuare i terreni confiscati alla camorra come oggetto d'interventi di sperimentazione e ricerca nel campo agroalimentare; dopo la firma del presente protocollo tale collaborazione sarà oggetto di successiva convenzione con l'Associazione Libera e l'Agenzia Cooperare con Libera Terra e, una volta costituita, con la nuova cooperativa;
- La Provincia di Caserta si impegna a finanziare un percorso di formazione indirizzato ai soggetti selezionati nel procedimento di evidenza pubblica (vedere schede allegato B e B1);
- Il Comune di Castel Volturno e ASL CE/2 decidono di sciogliere la Convenzione firmata in data 14 aprile 2003, con la volontà di mantenere le medesime finalità sociali attraverso l'attivazione del progetto Libera Terra che conferirà al progetto, come valore aggiunto, la possibilità di sostenibilità economica dell'iniziativa;
- I Comuni sottoscrittori s'impegnano quindi ad affidare i terreni confiscati alla camorra ed acquisiti al proprio patrimonio indisponibile ad una Cooperativa sociale di nuova costituzione e a sostenere nel territorio l'azione di animazione sociale per la diffusione del bando pubblico;
- L'associazione Comitato don Peppe Diana, aderente a Libera, in merito al bene confiscato "ex tenuta Zaza" in località "Centore" del comune di Castel Volturno, s'impegna ad essere affidataria del bene nelle more della costituzione della nuova cooperativa sociale, solo dopo la soddisfazione delle condizioni di cui sotto:



il Comune di Castel Volturno, secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Agenzia Cooperare con Libera Terra, si impegna a:

- integrare i lavori realizzati nel 1° lotto funzionale con interventi, adeguati al nuovo programma, di natura funzionale e sanitaria insieme ad una sistemazione delle opere murarie ed impiantistiche (vedere scheda allegata C1) con rifacimento del piano calpestabile della zona antistante i locali per la piena accessibilità;
 - dotare i locali della fornitura dei necessari servizi (energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e internet, o altri sistemi di comunicazione che possono permettere lo svolgimento di attività d'ufficio);
 - dotare dei certificati di agibilità le strutture, adeguati al nuovo programma, secondo la normativa vigente;
 - adeguare funzionalmente ed allestire il bene per le attività e l'animazione:
 - a) il locale adibito a sala vendita m 9,5 x m 9,60, per allestire un'aula didattica;
 - b) i locali (2) adibiti a laboratori artigianali di m 6,50 x m 8, per allestirli ad uffici (vedere scheda allegata C2). Eventualmente tali spese (adeguamento funzionale e allestimento) potranno essere integrate con contributi provenienti dal progetto "Mozzarella della legalità", progetto di cui l'associazione Libera è capofila.
-
- Nelle more della costituzione della nuova cooperativa tutti i firmatari del presente protocollo s'impegnano a dar vita ad una serie di attività sul bene confiscato al fine di animarlo e presidiarlo. Per il raggiungimento di tale finalità l'associazione Libera costituirà un gruppo promotore coinvolgendo anche altri soggetti economici, sociali, istituzionali, culturali per accompagnare la nascita della cooperativa e fornirle supporto nella fase di start up (vedere scheda allegata D);
 - La Prefettura di Caserta promuoverà ogni utile iniziativa, anche in sede di Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, volta ad assicurare la vigilanza della tenuta ex Zaza nell'ambito dei dispositivi di controllo generale del territorio;
 - L'associazione Libera e l'Agenzia Cooperare con Libera Terra s'impegnano a definire uno specifico progetto di riutilizzo per i beni confiscati alla camorra presenti sul territorio del Comune di Cancellò ed Arnone non inseriti nell'allegato studio di fattibilità;
 - Il Comune di Castel Volturno s'impegna, entro un tempo congruo concordato con la Regione Campania e, comunque, non oltre 3 mesi dalla firma del presente protocollo, a rimodulare il progetto del 2° lotto funzionale di ristrutturazione della tenuta "ex Zaza", in località Centore;
 - la nascente cooperativa sociale dovrà impegnarsi a rispettare le linee guida e le strategie operative della metodologia dei Progetti terapeutico riabilitativi individuali (PTRI), sostenuti attraverso i Budget di Salute, garantendo fin dalla sua nascita l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della Legge 381/91, con priorità per quelli residenti sul territorio del Distretto Sanitario n° 40 ed attivando le procedure per essere inserita nell'elenco dei soggetti cogestori dei PTRI tenuto



dall'ASL CE/2;

- L'ASL CE/2 s'impegna a realizzare, in sinergia con Libera ed il Comitato don Pepe Diana, azioni d'animazione sociale utili alla costituzione e consolidamento della nascente cooperativa sociale, che coinvolgano i soggetti inseriti nell'elenco dei cogestori di PTRI; s'impegna, inoltre, a sostenere le attività della cooperativa sociale operando in convenzione con essa, per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91 (vedere scheda allegata E);
- I soggetti sottoscrittori del presente protocollo si impegnano ad attivare l'ARPAC per chiedere la effettuazione delle analisi chimico-fisiche dei terreni confiscati a Castel Volturno e Canello ed Arnone (non ancora oggetto di analisi chimico-fisiche), che solo dopo tali verifiche potranno essere affidati alla costituenda cooperativa (vedere scheda allegata F);
- L'adesione al presente protocollo è consentita, anche successivamente alla data della sottoscrizione, alle altre amministrazioni comunali nel cui territorio sono individuati beni immobili confiscati e altri soggetti economico e sociali funzionali al progetto;
- Alla revisione, modifica e/o integrazione della presente intesa potrà provvedersi a richiesta delle parti ovvero qualora nell'attuazione della stessa dovessero emergere fatti e/o profili di opportunità che suggeriscono di provvedere in tal senso.

Casal di Principe, 19 marzo 2009

Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali

Antonio Merone

Prefettura di Caserta

Ezio Merone

Regione Campania

Roberto Cappelletti

Provincia di Caserta

Roberto Cappelletti

Comune di Canello e Arnone

Roberto Cappelletti

Comune di Castel Volturno

Roberto Cappelletti

Azienda sanitaria locale CE 2

Roberto Cappelletti

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Roberto Cappelletti

Associazione Comitato don Pepe Diana

Roberto Cappelletti

Agenzia Cooperare con Libera Terra

Roberto Cappelletti



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali*

e

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

*L'anno 2009, il giorno 12 del mese di giugno, tra il Commissario straordinario
del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali (nel prosieguo definito Commissario), con sede in Roma,
Piazza Monte Citorio n. 115, dr. Antonio Maruccia*

e

*l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (nel prosieguo definita AGEA), con
sede legale in Roma, Via Palestro, 81 (codice fiscale 97181460581)
rappresentata dal Commissario straordinario, dr. Franco Contarin,*

di seguito denominate anche Parti

PREMESSO CHE

*- con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2007 è stato
nominato il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, ivi comprese le
ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356,*





come modificato dal comma 220 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- il Commissario rappresenta l'Autorità centrale di coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati e tra queste ed i soggetti cui è devoluta la gestione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109.

- nei compiti istituzionali previsti, il Commissario:

- assicura il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla destinazione ed alla gestione dei beni confiscati, anche con facoltà di convocare conferenze di servizi e di emanare direttive e atti d'impulso agli enti e agli organi competenti per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla sollecita definizione delle procedure, alla corretta gestione dei beni confiscati, alla effettiva destinazione e al proficuo utilizzo degli stessi;*
- assicura il coordinamento operativo tra le suddette amministrazioni ed i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni confiscati, ai sensi degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, come inseriti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per l'individuazione di soluzioni di problematiche generali inerenti la gestione e la destinazione dei beni, compiendo a tal fine analisi e studi;*
- promuove l'adozione di provvedimenti amministrativi per assicurare la proficua gestione dei beni confiscati e l'effettività della loro destinazione sociale, anche attraverso protocolli e intese con i soggetti pubblici e privati interessati, finalizzati ad assicurare le risorse necessarie alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento nei programmi di sviluppo economico in sede locale e nazionale, con l'adozione di appositi progetti e, altresì, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle*



procedure di destinazione e alla gestione dei beni;

- *promuove inteso con le Autorità giudiziarie competenti al fine di raccordare i procedimenti amministrativi di destinazione con i procedimenti giudiziari limitatamente alla fase del sequestro e della confisca non definitiva dei beni, ed altresì, al fine di ricomprendere nelle iniziative di cui al punto c), i beni medesimi e di porre a disposizione degli organi dell'amministrazione giudiziaria ogni risorsa onde assicurare una proficua gestione economica dei beni, nel rispetto di ogni prerogativa dell'Autorità giudiziaria;*
- *formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa;*
- *procede al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti;*
- *referisce annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione.*

- *lo stesso Commissario è responsabile dell'Obiettivo operativo 2.5, del Programma Operativo Nazionale 2007 - 2013, denominato Migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata a cui sono state assegnate risorse finalizzate a finanziare progetti di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.*

- *l'AGEA, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, svolge tra l'altro, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 art. 3 e successive modificazioni ed*





- integrazioni, le funzioni di Organismo Pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea, non attribuita ad altri Organismi pagatori (OP) avvalendosi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) i cui servizi sono intesi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;*
- l'art. 3 del citato decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 attribuisce altresì all'AGEA le funzioni di Organismo di Coordinamento, ed in tale qualità l'AGEA è responsabile:*
- del coordinamento degli Organismi Pagatori ai sensi del Reg (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;*
 - della verifica della coerenza della loro attività come previsto nel citato regolamento;*
 - di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli Organismi Pagatori ed effettuando il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni (art. 5, comma 1 D.lgs. 165/99);*
- il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e*

Ac



gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e qualità delle produzioni agricole;

- in coerenza con il dettato del D.Lgs. N. 173/98, il SIAN si avvale di servizi di interoperabilità e di architetture di cooperazione mediante le quali possa essere consentito, fatti salvi gli opportuni livelli di abilitazione, l'accesso al sistema a amministrazioni centrali e locali, enti, organismi e soggetti privati aventi titolo e interesse, nonché la fruizione di dati detenuti dai predetti soggetti all'interno del sistema stesso;*
- il SIAN garantisce ai soggetti di cui al precedente punto che l'interscambio dei dati sia attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.*
- il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori, delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



- *il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura" ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);*
- *l'art. 2 comma 2 del DM 26 ottobre 2005 stabilisce che, per le finalità di cui al precedente comma, l'AGEA, in coerenza con le linee guida e le direttive del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie ed il CNIPA, promuove o partecipa a progetti aventi gli obiettivi:*
 - *di razionalizzare l'impegno delle amministrazioni pubbliche tramite la standardizzazione dei processi di erogazione dei servizi di interoperabilità e cooperazione, nonché l'interscambio sistematico dei dati tra soggetti pubblici con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze della erogazione e fruizione dei servizi;*
 - *di valorizzare i dati, i prodotti ed i servizi delle amministrazioni pubbliche e di agevolare il riutilizzo delle funzioni dalle stesse realizzate;*
 - *di realizzare servizi a valore aggiunto verso soggetti terzi, anche privati;*
- *nella sua qualità di gestore del SIAN ai sensi di quanto previsto Dlgs 99/04, AGEA è responsabile*
 - *del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg. (CE) 1782/03 e s.m.i.;*



- della Gestione ed aggiornamento dei Registri nazionali, quali il Registro nazionale dei Titoli all'aiuto istituito con il Reg. (CE) 1782/2003, il Registro Debitori, il Registro Quote Latte, il Registro dei diritti di reimpianto e il Registro degli Aiuti di Stato;
 - della realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole (Legge 173/98) nonché della Carta dell'agricoltore e del Pescatore di cui al DPR 503/99 e del Fascicolo Aziendale elettronico (Dlgs 99/04);
- l'art. 14 comma 10 bis del D.Lgs 99/04, come modificato dall'art 4 del D. L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con legge n. 231/2005, ha disposto che AGEA costituisca una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN;
- in applicazione della suddetta norma, AGEA ha disposto la costituzione di una società di capitali per la gestione e lo sviluppo del SIAN, costituita in data 29 novembre 2005 con la denominazione SIN S.r.l, affidataria ex lege del complesso dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, per espressa previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti ed alla esecuzione delle funzioni delegabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005;
- in esecuzione di quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2008, AGEA ha affidato in uso i beni materiali ed immateriali ed



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali



i prodotti del sistema TELAER alla TELAER s.r.l., Società posseduta dalla SIN s.r.l. per il 51% e da AGEA per il 49%;

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 15, rubricata nell'ambito della "Semplificazione dell'azione amministrativa", abilita le Amministrazioni a condurre e a concludere tra loro accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*
- l'art. 1, comma 4 e 7 del decreto legislativo n. 39 del 12 febbraio 1993 "allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi di tutte le amministrazioni pubbliche" prevede che l'AIPA (ora CNIPA) emani opportuni indirizzi alle amministrazioni stesse;*
- le raccomandazioni del CNIPA incoraggiano le Pubbliche Amministrazioni a perseguire quelle intese che possono portare ad "esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei sistemi informativi, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di realizzazioni informatiche";*
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, impone la semplificazione dei procedimenti amministrativi, realizzabile, tra l'altro con l'automazione dei servizi;*
- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 riferito a "Istituzione del Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della L. 229 del 29 luglio 2003"*





stabilisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adottare soluzioni tecniche ed organizzative compatibili con la cooperazione applicativa, di cui all'articolo 7 del citato decreto;

- l'art. 50 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ("Codice dell'Amministrazione Digitale") prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione sia reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Amministrazione cedente;*
- l'art. 58 del citato d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. prevede altresì che le pubbliche amministrazioni possano stipulare fra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari;*

CONSIDERATO CHE

- il Commissario per l'assolvimento delle proprie attribuzioni ha interesse ad accedere alle informazioni contenute nella banca dati SIAN;*
- l'AGEA, per i propri compiti istituzionali, è interessata alla conoscenza dei terreni confiscati alle organizzazioni criminali;*
- è stata ravvisata la comune esigenza di avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a facilitare l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali.*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



Tutto ciò premesso e considerato

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO

Art. 1

(Conferma delle Premesse)

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.*

Art. 2

(Finalità)

- 1. Il presente Protocollo ha lo scopo di definire le intese necessarie a disciplinare la collaborazione tra il Commissario e l'AGEA, ai fini di:*
- a. permettere una migliore individuazione e conoscenza dei terreni sequestrati e confiscati, finalizzata anche alla valorizzazione ed al migliore utilizzo di tali beni;*
 - b. migliorare la prevenzione di eventuali frodi connesse ad un improprio utilizzo dei fondi comunitari.*
- 2. A tale scopo le Parti concordano di avviare congiuntamente le attività necessarie per rendere disponibili le informazioni reciprocamente possedute.*

Art. 3

(Obblighi delle Parti)





*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



- 1. Le Parti assumono, ciascuno per quanto di propria competenza, l'impegno di adottare gli atti e compiere tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente Protocollo.*
- 2. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo :*
 - il Commissario si impegna a rendere disponibili ad AGEA, a seguito di richiesta, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza concretamente ravvisate, l'accesso alle informazioni elaborate dal suo Ufficio concernenti i terreni definitivamente confiscati, e promuovere intese con le Autorità competenti in ordine ai beni sequestrati, limitatamente ai dati ostensibili e nel rispetto delle ragioni di cautela processuale e di ogni altra prerogativa dell'Autorità Giudiziaria;*
 - la AGEA si impegna, attraverso il proprio ente strumentale SIN s.r.l., a rendere disponibili - secondo quanto pubblicato nel Portale SIAN e fatte salve le politiche di riservatezza e sicurezza - i servizi per l'accesso alle informazioni gestite nel SIAN.*
- 3. Le Parti si impegnano ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, le Parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione del presente*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



protocollo d'intesa rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4

(Durata)

- 1. Il presente Protocollo ha validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.*
- 2. Il presente Protocollo si intende prorogato di anno in anno in mancanza di espressa manifestazione di volontà contraria delle Parti, 90 giorni prima della scadenza.*

Art. 5

(Gestione del Protocollo)

- 1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione del presente Protocollo nella persona della dr.ssa Enrica Maria Santacroce per il Commissario e del dr. Maurizio Piomponi in rappresentanza della AGEA.*
- 2. I responsabili di cui al precedente comma hanno il compito di vigilare sull'esecuzione del Protocollo, curando e coordinando le comunicazioni fra le Parti.*

Art. 6

(Importi dovuti)

L'attuazione del presente protocollo è gratuita.

Art. 7



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*



(Controversie)

Ogni controversia relativa al presente Protocollo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dello stesso, sarà demandata al Foro competente.


Roma, 12 giugno 2009

*Il Commissario straordinario del
Governo per la gestione e la
destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali*

Dario D'Amico

*Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura*

Franco Luberti





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali

**PROTOCOLLO D'INTESA SULLA DESTINAZIONE E
SULL'UTILIZZO A FINI SOCIALI E PRODUTTIVI DEI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'**

TRA

il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, Dott. Antonio Maruccia

E

la Regione Lazio, rappresentata dall'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza, Dott. Daniele Fichera

Premesso che:

- la L. 575/65 "Disposizioni contro la mafia", come da ultimo modificata dalla L. 24.7.08 n. 125 disciplina, agli artt. 1 e 2 ter, il sequestro, finalizzato alla confisca, dei beni di cui dispongono, direttamente o indirettamente, coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego";
- le suddette disposizioni si applicano anche per le ipotesi particolari di confisca previste dall'art. 12 sexies L. L. 356/92, come modificato dal comma 220 della L. 27.12.2006 n. 296;
- l'attuale procedimento di destinazione dei beni immobili, mobili ed aziendali confiscati e le finalità cui possono essere destinati ex L. 109/96 e L. 575/65, prevede che il Dirigente della filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio, deve (art. 2 decies) entro 90 giorni:
 - nominare l'Amministratore per la gestione dei beni;
 - far stimare il valore dei beni dalla competente struttura territoriale dell'Agenzia del demanio;

- acquisire i pareri del Prefetto e del Sindaco del comune interessato sulla destinazione del bene, sentendo anche l'Amministratore;
 - formulare una proposta non vincolante di destinazione al Direttore Centrale del demanio, tenuto conto della tipologia del bene e che il Direttore Centrale ha, a sua volta, 30 giorni dalla comunicazione della proposta per emettere il provvedimento di destinazione;
- per i beni immobili l'art. 2 undecies (come modificato dalla L. 22.12.99 n. 512 e dalla Legge finanziaria 27.12.2006 n. 296 – art. 1 c. 201 e 202) prevede che gli stessi siano:
 - mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, Enti pubblici e Istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
 - trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione; gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato (di cui alla legge-quadro sul volontariato), a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. 349/86; se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
 - trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile;

Considerato che:

- l'applicazione concreta della normativa ha evidenziato criticità e problemi, anche a causa degli oneri economici connessi alla gestione dei beni, che rendono complessa e difficoltosa la destinazione, l'assegnazione e l'effettivo utilizzo del bene confiscato e che per tale ragione, è in corso di approvazione in Parlamento una riforma del procedimento di destinazione che affida al Prefetto la responsabilità della materia;

db

M

- nel territorio della Regione Lazio, a seguito di provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'Autorità Giudiziaria, vi sono numerosi beni immobili tolti alla criminalità e da destinare ed utilizzare effettivamente ai sensi della L. 109/96. In particolare alla data del 30 giugno 2008 erano censiti n. 106 beni immobili in gestione al demanio e n. 19 beni immobili destinati ma non consegnati;
- si rende necessario, per la rilevanza sociale di un utilizzo produttivo ed a fini sociali dei beni confiscati, semplificare ed accelerare il procedimento di cui all'art. 2 decies L. 575/65, come modificato dalla L. 109/96, individuando strumenti operativi e percorsi di lavoro che consentano di attuare le finalità normative, di contrasto dei patrimoni illeciti e di riutilizzo degli stessi al fine di riaffermare i principi dello stato di diritto e la presenza dello Stato nonché di assicurare, attraverso la riconversione e l'impiego a fini pubblici, sociali e produttivi dei beni confiscati alla criminalità, sicurezza, legalità, sviluppo economico e condizioni di sicurezza e coesione sociale;
- è quindi opportuno interagire con tutti i soggetti che intervengono nel procedimento di destinazione dei beni confiscati al fine di assicurare un costante e tempestivo flusso di informazioni, un reale scambio di informazioni in ordine alle tipologie dei beni, alle criticità presentate, alle loro ubicazioni;
- il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nominato con DPR 6.11.2007, assicura il coordinamento operativo tra i soggetti che intervengono nel procedimento di destinazione dei beni confiscati, anche al fine di attuare la sollecita definizione delle procedure, la corretta gestione dei beni confiscati, la effettiva destinazione ed utilizzazione, avendo facoltà di convocare conferenze di servizi, emanare direttive ed atti di impulso e stipulare protocolli per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni, riferendo al Presidente del Consiglio dei Ministri l'andamento delle iniziative e dei lavori che consentano di attuare le finalità normative volte al contrasto dei patrimoni illeciti ed al riutilizzo degli stessi;
- la Regione Lazio ha già emanato la Legge Regionale 5.7.2001 n. 15 "Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale" al fine di garantire lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata, assumendo iniziative e concedendo finanziamenti per progetti di investimenti e di ristrutturazioni dei beni confiscati e destinati a fini sociali per attuare politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato e per la riqualificazione delle aree degradate (art. 2);
- la Regione Lazio ha sostenuto, con i finanziamenti stanziati negli anni 2006/2007/2008, le attività di enti locali e di associazioni ONLUS ed intende



continuare a svolgere un ruolo di riferimento quale erogatore di contributi regionali per agevolare ed incentivare le procedure per l'utilizzo da parte dei Comuni Laziali dei beni destinati e trasferiti gravati da ipoteche o altri gravami;

- nella Legge finanziaria regionale del 2009 è stato approvato, con voto unanime del Consiglio regionale, l'art. 45, che prevede l'erogazione di 6,9 milioni di euro nel triennio 2009-2011 di contributi regionali destinati ad iniziative di promozione dell'uso sociale dei beni confiscati, ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei beni stessi e alle attività di riutilizzo a fini sociali;
- la Regione Lazio è disponibile, quale destinataria di beni immobili confiscati, a privilegiare eventualmente quelli non trasferiti al patrimonio del comune ove il bene è sito a causa delle criticità riscontrate ed a porre in essere le prescritte attività e comunque le iniziative necessarie per consentire una destinazione, nel rispetto dei tempi e secondo le finalità della L. 109/96;

**Tutto ciò premesso e considerato
tra le parti si conviene quanto segue:**

ART. 1

Obiettivo del presente protocollo è la promozione di ogni possibile forma di collaborazione interistituzionale e di coordinamento tra la Regione Lazio e gli altri soggetti istituzionali e sociali interessati alla destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati, per valutare e coordinare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di rilevante interesse pubblico sopra indicati e per incidere sulle condizioni di legalità e di sicurezza nella Regione Lazio, prevenendo situazioni di disagio e devianza, favorendo l'inserimento sociale, l'accoglienza e l'integrazione dei soggetti residenti sul territorio.

L'Assessorato Affari Istituzionali, Enti Locali e sicurezza curerà le fasi di attuazione del presente protocollo.

ART. 2

La Regione Lazio conviene nell'individuare, quale modulo organizzativo di coordinamento delle amministrazioni statali, delle autonomie locali e dell'associazionismo, cui è demandata la destinazione ed utilizzazione dei beni confiscati, il modello proposto dal Commissario straordinario costituito dal Protocollo nazionale sui beni confiscati.

La Regione Lazio si impegna a sviluppare l'utilizzo dei beni confiscati nell'ambito del territorio regionale, anche come diretta destinataria degli stessi ed a reperire

risorse finanziarie in vista di una modifica della legge regionale che preveda sia il finanziamento delle opere e degli interventi in materia di immobili confiscati, sia un fondo di rotazione per la estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni.

A tal fine saranno emanati, con cadenza annuale, bandi regionali per la presentazione delle domande di contributi da parte di comuni o unioni di comuni per le tipologie di intervento sopraindicate, con previsione di mezzi di informazione o sportelli regionali che garantiscano la massima divulgazione dei bandi medesimi.

Ai fini di promuovere la collaborazione istituzionale la Regione intende procedere anche alla redazione di uno studio analitico sui beni confiscati nella regione al fine di coordinare le iniziative per assicurare l'effettivo utilizzo a fini sociali dei beni confiscati, monitorare le caratteristiche degli stessi (tipologia del bene, Provincia o Comune in cui lo stesso è sito, stato di fatto e di diritto dell'immobile, criticità esistenti) ed attuare politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza, della integrazione sociale e della prevenzione delle situazioni di disagio.

L'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale con la Legge Regionale 15/2001 svolgerà attività di supporto e di concertazione sugli aspetti tecnici per la sicurezza tra le istituzioni e le parti sociali, informando anche il Commissario sulle situazioni di rilievo riscontrate al fine di consentirne le iniziative di competenza.

ART. 3

Il Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati

- si impegna a promuovere il coordinamento operativo tra le amministrazioni e gli enti interessati alla gestione ed alla destinazione dei beni confiscati anche emanando direttive e atti d'impulso e promuovendo ove occorra conferenze di servizi, secondo lo strumento di concertazione individuato dal Protocollo Nazionale;
- si impegna a individuare possibili soluzioni o adottare progetti per assicurare il superamento delle criticità ed una proficua gestione economica dei beni confiscati e ad adottare provvedimenti amministrativi per la valorizzazione e lo sviluppo dei beni, anche mediante il loro inserimento in programmi di sviluppo economico, promuovendo iniziative per la formazione professionale dei soggetti interessati alle procedure di destinazione ed alla gestione dei beni;
- si impegna altresì a rendersi promotore, nell'ambito dei poteri conferitigli, di intese con le Autorità Giudiziarie competenti, ferme restando le specifiche competenze della magistratura, per creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quella della confisca definitiva per consentire che i beni, ove possibile, giungano alla fase finale della procedura liberi da vincoli giuridici e/o di fatto.




ART. 4

Le parti si riuniranno una volta ogni sei mesi per il monitoraggio delle attività svolte finalizzato a migliorare ed accelerare la procedura di destinazione dei beni confiscati.


Per la Regione Lazio
l'Assessore agli Affari Istituzionali,
Enti Locali e Sicurezza

Dott. Daniele Fichera



Il Commissario Straordinario
del Governo per la gestione e
la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali


Dott. Antonio Maruccia



Roma li 09.07.09



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

Tra

Il Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

e

*Il Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati ad organizzazioni criminali*

Premesso

che la legge 7 marzo 1996, n. 109, ha introdotto, tra l'altro, l'art. 2 duodecies della legge 575 del 1965, al comma 4, la possibilità di adottare norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati;

che con il DM del 24 febbraio 1997, n. 73, è stato emanato il "Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati", il quale all'art. 6, comma 1, regola - per le Amministrazioni dello Stato interessate alle attività di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento - l'accesso alle informazioni risultanti dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali;

che l'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82, stabilisce che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente;

che l'art. 58, comma 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82, stabilisce che il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato e che le pubbliche



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali**

amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari;

che l'art. 60, comma 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, nr. 82, definisce cosa si intenda per dati di interesse nazionale e quali amministrazioni possano utilizzarli;

che con DPR del 6 novembre 2007 è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, al quale è assegnato il compito di procedere al monitoraggio dei beni confiscati in collaborazione con le amministrazioni competenti;

che, a seguito della circolare del 8 maggio 2008 del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, pervengono al il Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali tutti provvedimenti di confisca e dei beni oggetto delle decisioni emesse ai sensi della legge 575/1965 e ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356/1992;

Ritenuto

che, in virtù delle norme richiamate, è necessario mettere a disposizione del Commissario straordinario del Governo per la gestione e destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, le informazioni che il Ministero della Giustizia gestisce con la Banca Dati Centrale (SIPPI);

che è opportuno assicurare la corretta alimentazione della Banca dati centrale anche per i procedimenti di confisca emessi in sede penale (ex art. 12 sexies legge 356/1992) che pervengono al Commissario a seguito della sopra citata circolare;

che, in previsione della realizzazione dei progetti di informatizzazione delle attività di competenza del Ministero della Giustizia, l'accesso alla attuale Banca Dati Centrale (SIPPI) da parte del Commissario consentirà di migliorare la qualità dei dati da migrare nel nuovo sistema e di valersi di eventuali contributi di ottimizzazione nella gestione delle informazioni;

che il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo al Ministero della



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali

Giustizia.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene di avviare una stabile collaborazione.

A tal fine:

a. il Ministero della Giustizia assicurerà l'accesso, gratuito, alla Banca dati centrale SIPPI al personale dell'Ufficio del Commissario a ciò designato che si impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per i soli fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

b. il Commissario si impegna ad assicurare il corretto monitoraggio delle confische emesse ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356/1992 attraverso la registrazione sulla Banca dati centrale Sippi di tutti i dati relativi ai provvedimenti ablativi definitivi emessi ai sensi della citata norma, di cui viene a conoscenza in conformità con la regolamentazione disciplinante la sua attività, ferme restando le attribuzioni per legge assegnate al Ministero della Giustizia;

c. la violazione degli obblighi assunti con il presente protocollo comporta la risoluzione dello stesso e la disabilitazione dell'accesso al servizio; comunque le parti si impegnano a cercare di risolvere previamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro in dipendenza del protocollo.

Roma, 17/07/2009

Ministero della Giustizia
Il Capo Dipartimento
per gli Affari di Giustizia

Dr. Italo Ormanni

Commissario straordinario del Governo per
la gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali

Dr. Antonio Maruccia



Ministero della Giustizia

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, 18 febbraio 2009

Illustre Commissario,

ringraziandola per avermi inviato la Relazione annuale sulle attività svolte dall'Ufficio che Lei presiede, voglio cogliere l'occasione per manifestarLe il mio apprezzamento per le proposte di modifica normativa, ed in particolare quella recepita nell'art. 35 A.S. 733, attualmente all'esame della Camera dei Deputati (2180/C).

L'apprezzamento e la stima per l'importantissima attività svolta è confermata anche dall'Accordo tecnico sottoscritto il 26 marzo 2008 che ha disposto, dopo il collaudo dell'applicativo SIPPI -Sistemi Informativi Prefetture e Procure dell'Italia meridionale, la fruibilità della banca dati centrale da parte di codesto Commissario e dalla partecipazione dei suoi rappresentanti ai tavoli di lavoro in corso per il continuo aggiornamento del sistema informatico.

Certo che le occasioni di incontro e collaborazione non mancheranno, Le rivolgo i migliori auguri di proficuo lavoro e La saluto con viva cordialità.

Giacomo Caliendo

Cons. Antonio Maruccia
Commissario straordinario per la
gestione e la destinazione dei beni
confiscati ad organizzazioni criminali
Via della Mercede, 9
00187 Roma

Prof. Vincenzo Carbone

Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione

Roma, 6 novembre 2009

Carissimo

ti ringrazio per la sollecitudine con la quale mi hai inviato la nuova modulistica per le comunicazioni dei provvedimenti di confisca divenuti esecutivi.

Come vedi, quando la collaborazione tra Istituzioni dello Stato è sollecita ed incisiva, i risultati sono tangibili.

- Con viva cordialità

Vincenzo Carbone
Vincenzo Carbone

Dott. Antonio Maruccia
Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali
Via della Mercede, 9
00187 Roma

PROGRAMME "PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME" PARTNERSHIP DECLARATION JLS/2009/CFP/ISEC – ACTION GRANTS – PART C			
PARTNER / CO-BENEFICIARY	<input type="checkbox"/>	ASSOCIATED PARTNER/ NON CO-BENEFICIARY	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Title of the project:

Sharing Alternative Practices to Utilization of Confiscated Criminal Assets (SAPUCCA)

2. Applicant (co-ordinator) organisation:

Provincia di Caserta

3. Partner organisation:

Name: Extraordinary commissioner of the government for the management and destination of the property confiscated to criminal organizations.

Legal status: Public Authority

Official address (street, city,
country):

piazza Montecitorio 115, Rome, Italy

Tel. / e-mail:

390667796558 - beniconfiscati@governo.it

4. Partner organisation's objectives and usual activities:

Central Authority for the operational coordination of the several competences - administrative and judicial - established for providing continuity to the public action on confiscated proceeds, strengthening the enforcement of in force laws. In order to achieve this relevant objective, the Office was made more effective by the power to issue directives and impulse acts in administrative procedures, while for the first time it was assigned the task of being connected with judicial phase - according to a unitary vision of public intervention aiming at valorizing the good, from judicial sequestration to its social a public utilisation. Nowadays main task of the Office is to rationally organize and enhancing cooperation among the several involved bodies. Short term objectives are: creating a network among the State Property Agency, the Prefectures, the Regions and the local bodies and connect them with cooperatives and associations which are the main actors for the social function of the confiscated good; connecting the sequestration phase to the destination and utilisation; individuating shared intervention patterns to be practiced with administrative continuity on the interested territories; directing the action to the effective utilisation of goods promoting public evidence and transparency in the assignation; supporting local bodies, associations and cooperatives in proposing sustainable projects and in rescuing financial resources needed in order to assure the effective utilisation and development of confiscated goods and companies. On this regard, Managing Authority of Operational National Programme "Safety" allocated a specific budget (more than 91 million Euro) for the confiscated goods, assigning the responsibility to the Extraordinary Commissioner Office.

5. Partner organisation's contribution to the project (detailed description of tasks and responsibilities and input to the project):

The Extraordinary Commissioner establishment in itself, its tasks and competences constitute a best practice at EU level since no Member States has a legislative system so advanced concerning confiscated goods management. The presence in the partnership of the Commissioner Office guarantees the effective transferring of the tested confiscated goods management model. It will provide its relevant contribution with regard to the modellization and possible transferibility of the practice to other EU Countries, first of all Bulgaria.

6. Contact person in Partner organisation:

Name: dr. Raffaele Bonanno	Function: Vice Prefetto
Address (street, city, country):	piazza Montecitorio 115
Tel. / e-mail:	(0039) 06 67796558 - beniconfiscati@governo.it

7. Financial contribution of the Partner organisation¹ to the project:

Yes <input type="checkbox"/>	Amount: EUR
No <input checked="" type="checkbox"/>	

Specific conditions regarding the financial contribution (if applicable):

--

8. I, the undersigned, on behalf of the Partner organisation indicated under section 3 of this Declaration;

- declare that I have read and accepted the rules governing the ISEC 2009 Call for proposals including the conditions of the Model Grant agreement, the Guide for applicants to the ISEC programme, as well as read the entire project proposal enclosed in the Application package to which this Declaration is attached, discussed it with the Applicant (co-ordinator) organisation and given my agreement to it;
- undertake on behalf of the Partner organisation to contribute to the implementation of the proposal as described under section 5 of this declaration and in the relevant sections of the Application package, as well as provide the amount of financial contribution to the project as specified under section 7 of this Declaration (where applicable);
- undertake on behalf of the Partner organisation that, if the project is awarded a grant, the Partner organisation will provide the documents necessary for the conclusion of the grant agreement to the Applicant (co-ordinator) organisation without delay.

9. Signature of the legal representative of the Partner organisation

Title (Mr, Ms, Pr, etc.)	Dr.
--------------------------	-----

¹ This financial contribution will cover part of the "direct eligible costs" accepted in the Grant agreement of the project. Please note that staff costs concerning officials of public authorities must comply with the eligibility rules explained in the Guide for applicants to the ISEC programme.

Name and Surname	Antonio Maruccia
Position in the Partner organisation	Extraordinary Commissioner for the management and destination of property confiscated to criminal organizations
Place: Rome	
Date : Jul 29, 2009	
Signature : IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr. Antonio Maruccia 	

(STAMP)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
*Il Commissario straordinario del Governo
per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
ad organizzazioni criminali*

STATISTICHE SUI BENI IMMOBILI

Elaborazioni effettuate sui dati forniti
dall'Agenzia del Demanio


BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Beni in gestione al Demanio	Beni destinati ma non consegnati			Beni destinati e consegnati			Beni usciti dalla gestione	Totale beni confiscati
		Trasferiti a Enti locali	Mantenuti allo Stato	Totale	Trasferiti a Enti locali	Mantenuti allo Stato	Totale		
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	
Piemonte	34	3	7	10	55	16	71	6	
Lombardia	100	5	1	6	398	120	518	31	
Trentino - Alto Adige	0	0	0	0	14	1	15	0	
Veneto	3	0	0	0	52	17	69	6	
Friuli - Venezia Giulia	4	0	0	0	4	7	11	0	
Liguria	7	1	0	1	17	1	18	1	
Emilia - Romagna	31	0	0	0	31	4	35	0	
Totale Nord	179	9	8	17	571	166	737	44	
Toscana	4	0	2	2	18	3	21	2	
Marche	3	2	0	2	3	0	3	2	
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lazio	78	8	12	20	179	47	226	34	
Abruzzo	26	0	0	0	10	6	16	0	
Molise	2	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Centro	113	10	14	24	210	56	266	38	
Campania	360	66	44	110	728	78	806	47	
Puglia	219	68	18	86	369	31	400	17	
Basilicata	2	0	0	0	8	1	9	0	
Calabria	253	171	25	196	736	54	790	61	
Totale Sud	834	305	87	392	1.841	164	2.005	125	
Sicilia	2.081	189	42	231	1.454	203	1.657	106	
Sardegna	6	4	1	5	59	14	73	0	
Totale Isole	2.087	193	43	236	1.513	217	1.730	106	
TOTALE	3.213	517	152	669	4.135	603	4.738	313	


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA**




TIPOLOGIE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Tipologie di beni	Beni in gestione al Demanio	Beni destinati ma non consegnati	Beni destinati e consegnati	Beni usciti dalla gestione	Totale beni immobili confiscati
Alberghi, pensioni	9	0	3	2	14
Appartamenti	1.094	299	1.549	128	3.070
Box, garage, autorimesse	194	74	411	26	705
Cantine	31	9	37	2	79
Capannoni	69	6	97	4	176
Case, abitazioni indipendenti	271	7	89	3	370
Cave per estrazione	1	0	1	0	2
Fabbricati	101	13	238	15	367
Fabbricati in costruzione	0	0	3	0	3
Fabbricati urbani con terreno	33	14	50	7	104
Impianti sportivi	1	0	3	0	4
Locali generici	380	71	445	45	941
Posti auto	234	4	50	3	291
Strutture industriali	2	0	10	0	12
Terreni agricoli	478	99	1.147	42	1.766
Terreni con fabbricati rurali	75	11	201	7	294
Terreni edificabili	100	11	110	6	227
Ville	91	29	192	9	321
Altro	49	22	102	14	187
TOTALE	3.213	669	4.738	313	8.933


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

TIPOLOGIE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



TIPOLOGIE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA




CRITICITA' RISCOSTRATE SUI BENI IMMOBILI CONFISCATI IN GESTIONE AL DEMANIO

Regione	Beni privi di criticità	Beni in corso di accertamento	Criticità riscontrate				TOTALE					
			Beni occupati o locati	Beni gravati da ipoteca o pignorati	Beni in quota indivisa	Beni con procedure giudiziarie in corso						
Valle d'Aosta	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				
Piemonte	0	6	14	0,30%	23	0,49%	4	0,09%	47	1,00%		
Lombardia	22	8	32	0,68%	54	1,15%	11	0,24%	118	2,52%		
Trentino - Alto Adige	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
Veneto	0	0	0	0,00%	3	0,06%	0	0,00%	2	0,04%	5	0,11%
Friuli - Venezia Giulia	0	0	3	0,06%	4	0,09%	0	0,00%	3	0,06%	10	0,21%
Liguria	0	0	3	0,06%	2	0,04%	5	0,11%	6	0,13%	16	0,34%
Emilia - Romagna	0	8	15	0,32%	4	0,09%	19	0,41%	29	0,62%	67	1,43%
Totale Nord	22	22	67	1,43%	90	1,92%	39	0,83%	67	1,43%	263	5,62%
Toscana	0	1	0	0,00%	3	0,06%	1	0,02%	1	0,02%	5	0,11%
Marche	0	0	1	0,02%	1	0,02%	0	0,00%	2	0,04%	4	0,09%
Umbria	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Lazio	8	0	41	0,88%	31	0,66%	9	0,19%	48	1,03%	129	2,76%
Abruzzo	5	17	0	0,00%	7	0,15%	2	0,04%	1	0,02%	10	0,21%
Molise	0	0	2	0,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,04%
Totale Centro	13	18	44	0,94%	42	0,90%	12	0,26%	52	1,11%	150	3,21%
Campania	49	75	126	2,69%	164	3,51%	48	1,03%	68	1,45%	406	8,68%
Puglia	49	12	125	2,67%	73	1,56%	32	0,68%	27	0,58%	257	5,49%
Basilicata	0	0	1	0,02%	0	0,00%	2	0,04%	1	0,02%	4	0,09%
Calabria	42	26	99	2,12%	47	1,00%	81	1,73%	98	2,09%	325	6,95%
Totale Sud	140	113	351	7,50%	284	6,07%	163	3,48%	194	4,15%	992	21,21%
Sicilia	112	347	627	13,40%	1.241	26,53%	256	5,47%	1.136	24,28%	3.260	69,69%
Sardegna	0	0	4	0,09%	3	0,06%	1	0,02%	5	0,11%	13	0,28%
Totale Isole	112	347	631	13,49%	1.244	26,59%	257	5,49%	1.141	24,39%	3.273	69,97%
TOTALE	287	500	1.093	23,36%	1.660	35,49%	471	10,07%	1.454	31,08%	4.678	100,00%


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

CRITICITA' RISCONTRATE SUI BENI IMMOBILI CONFISCATI IN GESTIONE AL DEMANIO



CRITICITA' RISCONTRATE SUI BENI IMMOBILI CONFISCATI IN GESTIONE AL DEMANIO




BENI IMMOBILI CONFISCATI IN GESTIONE AL DEMANIO CHE PRESENTANO CRITICITA'

Regione	Beni privi di criticità		Beni in corso di accertamento		Beni aventi criticità		TOTALE	
	Numero	% relativa	Numero	% relativa	Numero	% relativa	Numero	% totale
Valle d'Aosta	0	-	0	-	0	-	0	0,00%
Piemonte	0	0,00%	6	17,65%	28	82,35%	34	1,06%
Lombardia	22	22,00%	8	8,00%	70	70,00%	100	3,11%
Trentino - Alto Adige	0	-	0	-	0	-	0	0,00%
Veneto	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3	0,09%
Friuli - Venezia Giulia	0	0,00%	0	0,00%	4	100,00%	4	0,12%
Liguria	0	0,00%	0	0,00%	7	100,00%	7	0,22%
Emilia - Romagna	0	0,00%	8	25,81%	23	74,19%	31	0,96%
Totale Nord	22	12,29%	22	12,29%	135	75,42%	179	5,57%
Toscana	0	0,00%	1	25,00%	3	75,00%	4	0,12%
Marche	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%	3	0,09%
Umbria	0	-	0	-	0	-	0	0,00%
Lazio	8	10,26%	0	0,00%	70	89,74%	78	2,43%
Abruzzo	5	19,23%	17	65,38%	4	15,38%	26	0,81%
Molise	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2	0,06%
Totale Centro	13	11,50%	18	15,93%	82	72,57%	113	3,52%
Campania	49	13,61%	75	20,83%	236	65,56%	360	11,20%
Puglia	49	22,37%	12	5,48%	158	72,15%	219	6,82%
Basilicata	0	0,00%	0	0,00%	2	100,00%	2	0,06%
Calabria	42	16,60%	26	10,28%	185	73,12%	253	7,87%
Totale Sud	140	16,79%	113	13,55%	581	69,66%	834	25,96%
Sicilia	112	5,38%	347	16,67%	1.622	77,94%	2.081	64,77%
Sardegna	0	0,00%	0	0,00%	6	100,00%	6	0,19%
Totale Isole	112	5,37%	347	16,63%	1.628	78,01%	2.087	64,95%
TOTALE	287	8,93%	500	15,56%	2.426	75,51%	3.213	100,00%

Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

BENI IMMOBILI CONFISCATI IN GESTIONE AL DEMANIO CHE PRESENTANO CRITICITA'




VALORE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Beni in gestione al Demanio			Beni destinati ma non consegnati			Beni destinati e consegnati			
	Beni totali	Beni stimati	Valore (in Euro)	Beni totali	Beni stimati	Valore (in Euro)	Beni totali	Beni stimati	Valore (in Euro)	
Valle d'Aosta	0			0			0			
Piemonte	34	18	1.288.239,74	10	8	2.289.658,86	71	59	83,10%	6.704.008,31
Lombardia	100	77	16.621.030,00	6	6	10.765.350,00	518	470	90,73%	81.065.094,63
Trentino - Alto Adige	0			0			15	14	93,33%	1.065.810,00
Veneto	3	2	457.000,00	0			69	55	79,71%	7.396.094,50
Friuli - Venezia Giulia	4	4	1.550.000,00	0			11	11	100,00%	1.191.280,00
Liguria	7	7	870.165,75	1	1	29.200,00	18	17	94,44%	2.013.710,00
Emilia - Romagna	31	19	4.338.062,50	0			35	23	65,71%	4.397.077,76
Totale Nord	179	127	25.124.497,99	17	15	13.084.208,86	737	649	88,06%	103.833.075,20
Toscana	4	2	6.540.240,50	2	1	478.000,00	21	15	71,43%	2.852.298,62
Marche	3	3	745.600,00	2	1	200.000,00	3	3	100,00%	256.400,00
Umbria	0			0			0			
Lazio	78	59	18.655.082,34	20	20	4.877.412,30	226	195	86,28%	97.187.070,26
Abruzzo	26	7	7.098.225,00	0			16	10	62,50%	1.287.120,29
Molise	2	1	62.755,00	0			0			
Totale Centro	113	72	33.101.902,84	24	22	5.555.412,30	266	223	83,83%	101.582.889,17
Campania	360	257	47.663.970,15	110	98	15.117.432,58	806	546	67,74%	112.707.465,87
Puglia	219	158	36.808.695,92	86	80	8.877.997,00	400	314	78,50%	31.184.453,13
Basilicata	2	2	2.748.900,00	0			9	9	100,00%	1.258.102,00
Calabria	253	186	28.778.429,25	196	147	22.391.596,27	790	479	60,63%	72.458.335,39
Totale Sud	834	603	115.999.995,32	392	325	46.387.025,85	2.005	1.348	67,23%	217.608.356,39
Sicilia	2.081	1.514	299.740.059,12	231	207	33.732.475,67	1.657	1.339	80,81%	188.891.690,29
Sardegna	6	4	882.267,00	5	2	277.358,40	73	57	78,08%	6.155.604,01
Totale Isole	2.087	1.518	300.622.326,12	236	209	34.009.834,07	1.730	1.396	80,69%	195.047.294,30
TOTALE	3.213	2.320	474.848.722,27	669	571	99.036.481,08	4.738	3.616	76,32%	618.071.615,06


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009


VALORE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (STIMATI)



VALORE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (STIMATI)



**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA IN BASE AI VALORI STIMATI**



Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

N.B.: Risulta stimato circa il 75% dei beni.

Dati aggiornati al 30.06.2009


TEMPI IMPIEGATI PER LA DESTINAZIONE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Immobili destinati							Tempi medi per la destinazione (in anni)
	entro 4 mesi	dopo 4-12 mesi	dopo 1-2 anni	dopo 2-5 anni	dopo 5-10 anni	dopo oltre 10 anni	TOTALE	
Valle d'Aosta								
Piemonte		7	1	23	47	3	81	5,88
Lombardia	2	7	157	238	112	8	524	3,63
Trentino - Alto Adige			14	1			15	1,27
Veneto		3	15	35	10	6	69	3,96
Friuli - Venezia Giulia				11			11	3,02
Liguria			3	6	8	2	19	5,51
Emilia - Romagna		1	1	5	24	4	35	7,36
Totale Nord	2	18	191	319	201	23	754	4,07
Toscana		2	10	2	9		23	3,55
Marche			3		2		5	4,14
Umbria								
Lazio		7	42	121	53	23	246	4,69
Abruzzo		2	6	8			16	1,83
Molise								
Totale Centro	0	11	61	131	64	23	290	4,43
Campania		16	104	340	363	93	916	5,74
Puglia	1	7	79	221	123	55	486	4,86
Basilicata			5	1	2	1	9	5,07
Calabria		28	104	375	394	85	986	5,25
Totale Sud	1	51	292	937	882	234	2.397	5,36
Sicilia		28	268	614	575	403	1.888	6,70
Sardegna		24	23	23	8		78	2,41
Totale Isole	0	52	291	637	583	403	1.966	6,53
TOTALE	3	132	835	2.024	1.730	683	5.407	5,55
	0,06%	2,44%	15,44%	37,43%	32,00%	12,63%	100,00%	


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

TEMPI IMPIEGATI PER LA DESTINAZIONE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



TEMPI MEDI PER LA DESTINAZIONE DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA




BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE

Regione	Immobili confiscati							Tempi medi di attesa (in anni)
	da 0-4 mesi	da 4-12 mesi	da 1-2 anni	da 2-5 anni	da 5-10 anni	da oltre 10 anni	TOTALE	
Valle d'Aosta								
Piemonte	5	2	2	13	1	11	34	5,39
Lombardia	3	12	16	36	26	7	100	4,21
Trentino - Alto Adige								
Veneto			1		2		3	6,12
Friuli - Venezia Giulia		1		3			4	1,90
Liguria			1	2	3	1	7	6,14
Emilia - Romagna		2	7		9	13	31	6,77
Totale Nord	8	17	27	54	41	32	179	4,94
Toscana			3		1		4	3,42
Marche			2		1		3	3,47
Umbria								
Lazio			6	11	52	9	78	6,69
Abruzzo		3	1	18	4		26	3,13
Molise				2			2	3,18
Totale Centro	0	3	12	31	58	9	113	5,61
Campania			69	54	72	165	360	8,37
Puglia	1	22	59	96	33	8	219	3,13
Basilicata				1	1		2	5,69
Calabria		14	44	92	80	23	253	4,92
Totale Sud	1	36	172	243	186	196	834	5,94
Sicilia	11	57	376	453	1.017	167	2.081	6,47
Sardegna			1		5		6	5,72
Totale Isole	11	57	377	453	1.022	167	2.087	6,47
TOTALE	20	113	588	781	1.307	404	3.213	6,22
	0,62%	3,52%	18,30%	24,31%	40,68%	12,57%	100,00%	


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE



TEMPI MEDI DI ATTESA DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NON ANCORA DESTINATI




CONFISCHE E DESTINAZIONI DI BENI IMMOBILI PER ANNO


Anno	Beni immobili confiscati	Beni immobili destinati	Differenza
prima del 1996	1.263		+ 1.263
1996	320	19	+ 301
1997	602	76	+ 526
1998	564	133	+ 431
1999	393	276	+ 117
2000	952	294	+ 658
2001	1.023	315	+ 708
2002	480	523	- 43
2003	314	496	- 182
2004	507	452	+ 55
2005	493	428	+ 65
2006	441	280	+ 161
2007	599	677	- 78
2008	612	1.044	- 432
2009	57	394	- 337
TOTALE	8.620	5.407	3.213

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DESTINATI PER ANNO





BENI IMMOBILI CONFISCATI

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

N.B.: Non sono conteggiati i beni immobili usciti dalla gestione per cause diverse dalla destinazione.

**COMUNI CON BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA**

Regione	Numero comuni
Regioni Obiettivo Convergenza	
Sicilia	162
Campania	102
Calabria	91
Puglia	76
Totale Regioni Obiettivo Convergenza	431
Altre Regioni	
Lombardia	125
Lazio	39
Piemonte	29
Veneto	22
Abruzzo	20
Emilia - Romagna	17
Sardegna	17
Toscana	12
Liguria	10
Friuli - Venezia Giulia	5
Basilicata	4
Marche	4
Trentino - Alto Adige	3
Molise	1
Umbria	-
Valle d'Aosta	-
Totale altre Regioni	308
TOTALE	739

Fonte: Agenzia del Demanio
Dati aggiornati al 30.06.2009


BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA LIBERATI NEL I SEMESTRE DEL 2009

Regione	Mesi						Totale
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	
Valle d'Aosta							
Piemonte	3		2	1			6
Lombardia	4		1		1		6
Trentino - Alto Adige							
Veneto							
Friuli - Venezia Giulia							
Liguria							
Emilia - Romagna	2						2
Totale Nord	9		3	1	1		14
Toscana							
Marche			2				2
Umbria							
Lazio							
Abruzzo							
Molise							
Totale Centro			2				2
Campania	2	3	3	5	9	6	28
Puglia	4	1		8	3	1	17
Basilicata							
Calabria	3	1			15	6	25
Totale Sud	9	5	3	13	27	13	70
Sicilia	3	8	2	5	3	7	28
Sardegna		1					1
Totale Isole	3	9	2	5	3	7	29
TOTALE	21	14	10	19	31	20	115

Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA LIBERATI NEL I SEMESTRE DEL 2009



**MONITORAGGIO SULL'UTILIZZO
DEI BENI IMMOBILI
CONSEGNATI AI COMUNI**


Dati ed elaborazioni

UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI

Regione	Comuni interpellati	Risposte ricevute		Beni utilizzati		Beni non utilizzati		Totale beni confiscati
		Numero	%	Numero	% sul totale	Numero	% sul totale	
Valle d'Aosta	0							
Piemonte	16	16	100,00%	31	60,78%	20	39,22%	51
Lombardia	68	68	100,00%	217	62,90%	128	37,10%	345
Trentino - Alto Adige	2	2	100,00%	3	21,43%	11	78,57%	14
Veneto	17	17	100,00%	38	77,55%	11	22,45%	49
Friuli - Venezia Giulia	2	2	100,00%	3	75,00%	1	25,00%	4
Liguria	5	5	100,00%	9	52,94%	8	47,06%	17
Emilia - Romagna	11	11	100,00%	18	64,29%	10	35,71%	28
Totale Nord	121	121	100,00%	319	62,80%	189	37,20%	508
Toscana	8	8	100,00%	9	50,00%	9	50,00%	18
Marche	1	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	1
Umbria	0							
Lazio	23	23	100,00%	95	53,98%	81	46,02%	176
Abruzzo	5	5	100,00%	5	50,00%	5	50,00%	10
Molise	0							
Totale Centro	37	37	100,00%	109	53,17%	96	46,83%	205
Campania	79	71	89,87%	233	35,20%	429	64,80%	662
Puglia	44	20	45,45%	42	25,93%	120	74,07%	162
Basilicata	2	2	100,00%	7	100,00%	0	0,00%	7
Calabria	74	52	70,27%	230	37,10%	390	62,90%	620
Totale Sud	199	145	72,86%	512	35,29%	939	64,71%	1.451
Sicilia	112	48	42,86%	522	55,95%	411	44,05%	933
Sardegna	11	11	100,00%	27	61,36%	17	38,64%	44
Totale Isole	123	59	47,97%	549	56,19%	428	43,81%	977
TOTALE	480	362	75,42%	1.489	47,41%	1.652	52,59%	3.141

Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.


UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI



Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.

Hanno fornito informazioni 362 Comuni, pari al 75,42% dei 480 Comuni interpellati.

UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI



Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.

Hanno fornito informazioni 362 Comuni, pari al 75,42% dei 480 Comuni interpellati.

MOTIVI DEL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI

Regione	Immobili inagibili	Immobili in quota indivisa	Carenza di risorse finanziarie	Immobili occupati dal prevenuto e/o dai suoi familiari	Immobili occupati da terzi con titolo	Immobili occupati da terzi senza titolo	Immobili gravati da ipoteca	Immobili gravati da procedura giudiziaria in corso	Procedure per l'utilizzo avviate	In attesa di finanziamenti	Altro	TOTALE
Valle d'Aosta									9		5	20
Piemonte			4		2				58	4	22	128
Lombardia	20	2	9	6	5	1		1	2		4	11
Trentino - Alto Adige		2			3				4	3	4	11
Veneto												
Friuli - Venezia Giulia			1						6	1	1	8
Liguria									2		2	10
Emilia - Romagna	5		1									
Totale Nord	25	4	15	6	10	1	0	1	81	8	38	189
Toscana	2		1						2	4		9
Marche	1											1
Umbria												
Lazio	2				3	5			29	19	23	81
Abruzzo			1						4			5
Molise												
Totale Centro	5	0	2	0	3	5	0	0	35	23	23	96
Campania	35	8	131	17	14	8	3		68	59	86	429
Puglia	4		4	5		8		4	43	15	37	120
Basilicata												
Calabria	4	13	95	2		4		3	104	115	50	390
Totale Sud	43	21	230	24	14	20	3	7	215	189	173	939
Sicilia	24	21	55	1	1	5	2	1	152	23	126	411
Sardegna	2		2	1				3		2	7	17
Totale Isole	26	21	57	2	1	5	2	4	152	25	133	428
TOTALE	99	46	304	32	28	31	5	12	483	245	367	1.652

Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.

Hanno fornito informazioni 362 Comuni, pari al 75,42% dei 480 Comuni interpellati.


DISTRIBUZIONE DEI MOTIVI DEL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI

Regione	Immobili inagibili	Immobili in quota indivisa	Carenza di risorse finanziarie	Immobili occupati dal prevenuto e/o dai suoi familiari	Immobili occupati da terzi con titolo	Immobili occupati da terzi senza titolo	Immobili gravati da ipoteca	Immobili gravati da procedura giudiziaria in corso	Procedure per l'utilizzo avviate	In attesa di finanziamenti	Altro	TOTALE
Valle d'Aosta												
Piemonte			20,00%		10,00%				45,00%		25,00%	100,00%
Lombardia	15,63%	1,56%	7,03%	4,69%	3,91%	0,78%		0,78%	45,31%	3,13%	17,19%	100,00%
Trentino - Alto Adige		18,18%			27,27%				18,18%		36,36%	100,00%
Veneto									36,36%	27,27%	36,36%	100,00%
Friuli - Venezia Giulia			100,00%									100,00%
Liguria									75,00%	12,50%	12,50%	100,00%
Emilia - Romagna	50,00%		10,00%						20,00%		20,00%	100,00%
Totale Nord	13,23%	2,12%	7,94%	3,17%	5,29%	0,53%	0,00%	0,53%	42,86%	4,23%	20,11%	100,00%
Toscana	22,22%		11,11%						22,22%	44,44%		100,00%
Marche	100,00%											100,00%
Umbria												
Lazio	2,47%				3,70%	6,17%			35,80%	23,46%	28,40%	100,00%
Abruzzo			20,00%						80,00%			100,00%
Molise												
Totale Centro	5,21%	0,00%	2,08%	0,00%	3,13%	5,21%	0,00%	0,00%	36,46%	23,96%	23,96%	100,00%
Campania	8,16%	1,86%	30,54%	3,96%	3,26%	1,86%	0,70%		15,85%	13,75%	20,05%	100,00%
Puglia	3,33%		3,33%	4,17%		6,67%		3,33%	35,83%	12,50%	30,83%	100,00%
Basilicata												
Calabria	1,03%	3,33%	24,36%	0,51%		1,03%		0,77%	26,67%	29,49%	12,82%	100,00%
Totale Sud	4,58%	2,24%	24,49%	2,56%	1,49%	2,13%	0,32%	0,75%	22,90%	20,13%	18,42%	100,00%
Sicilia	5,84%	5,11%	13,38%	0,24%	0,24%	1,22%	0,49%	0,24%	36,98%	5,60%	30,66%	100,00%
Sardegna	11,76%		11,76%	5,88%				17,65%		11,76%	41,18%	100,00%
Totale Isole	6,07%	4,91%	13,32%	0,47%	0,23%	1,17%	0,47%	0,93%	35,51%	5,84%	31,07%	100,00%
TOTALE	5,99%	2,78%	18,40%	1,94%	1,69%	1,88%	0,30%	0,73%	29,24%	14,83%	22,22%	100,00%

Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.

Hanno fornito informazioni 362 Comuni, pari al 75,42% dei 480 Comuni interpellati.

MOTIVI DEL MANCATO UTILIZZO DEGLI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI



Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.

Hanno fornito informazioni 362 Comuni, pari al 75,42% dei 480 Comuni interpellati.


BENI IMMOBILI CONFISCATI, DESTINATI E CONSEGNATI AI COMUNI, NON UTILIZZATI, SUDDIVISI PER ANNO DI CONSEGNA

Regione	Anno di consegna										TOTALE	
	fino al 1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009
Valle d'Aosta												
Piemonte					10,00%	25,00%		15,00%	10,00%	35,00%		5,00%
Lombardia	1,56%		7,81%	7,81%		8,59%	3,91%	4,69%	10,16%	49,22%		6,25%
Trentino - Alto Adige					100,00%							
Veneto	27,27%	36,36%				27,27%		9,09%				
Friuli - Venezia Giulia									100,00%			
Liguria								12,50%	25,00%	62,50%		
Emilia - Romagna			20,00%	60,00%						20,00%		
Totale Nord	2,65%	2,12%	6,35%	8,47%	6,88%	10,05%	2,65%	5,82%	9,52%	40,74%		4,76%
Toscana	22,22%				22,22%	11,11%				44,44%		
Marche				100,00%								
Umbria												
Lazio		2,47%		3,70%	6,17%	1,23%	8,64%	7,41%	46,91%	20,99%		2,47%
Abruzzo									60,00%	40,00%		
Molise												
Totale Centro	2,08%	2,08%	0,00%	4,17%	7,29%	2,08%	7,29%	6,25%	42,71%	23,96%		2,08%
Campania	11,21%	3,50%	3,97%	9,35%	7,01%	14,95%	5,37%	4,44%	14,72%	24,30%		1,17%
Puglia	5,00%		7,50%		20,00%		10,00%		20,83%	33,33%		3,33%
Basilicata												
Calabria	0,77%	9,49%	10,26%	26,92%	3,59%	2,31%	16,92%	4,10%	7,69%	16,92%		1,03%
Totale Sud	6,08%	5,54%	7,04%	15,46%	7,25%	7,78%	10,77%	3,73%	12,58%	22,39%		1,39%
Sicilia	4,62%	2,92%	2,92%	7,79%	11,92%	8,52%	6,08%	3,16%	12,90%	35,52%		3,65%
Sardegna	23,53%		5,88%	47,06%			5,88%	17,65%				
Totale Isole	5,37%	2,80%	3,04%	9,35%	11,45%	8,18%	6,07%	3,74%	12,38%	34,11%		3,50%
TOTALE	5,27%	4,24%	5,51%	12,42%	8,30%	7,81%	8,42%	4,12%	13,93%	27,62%		2,36%

Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.

Hanno fornito informazioni 362 Comuni, pari al 75,42% dei 480 Comuni interpellati.

BENI IMMOBILI NON UTILIZZATI DAI COMUNI SUDDIVISI PER ANNO DI CONSEGNA



Dati forniti dai Comuni tra aprile e novembre del 2009.

Hanno fornito informazioni 362 Comuni, pari al 75,42% dei 480 Comuni interpellati.

STATISTICHE SULLE AZIENDE

Elaborazioni effettuate sui dati forniti
dall' Agenzia del Demanio


AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Aziende in gestione al Demanio	Aziende destinate			Aziende uscite dalla gestione			Totale aziende confiscate
		Alla liquidazione	Alla vendita o all'affitto	Totale	Per chiusura o fallimento	Per cessione o revoca	Totale	
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0
Piemonte	0	4	0	4	6	1	7	11
Lombardia	13	39	10	49	90	12	102	164
Trentino - Alto Adige	0	0	0	0	0	0	0	0
Veneto	0	0	1	1	3	0	3	4
Friuli - Venezia Giulia	1	0	0	0	0	0	0	1
Liguria	0	1	0	1	6	0	6	7
Emilia - Romagna	10	0	0	0	11	1	12	22
Totale Nord	24	44	11	55	116	14	130	209
Toscana	3	0	1	1	3	1	4	8
Marche	3	0	0	0	0	0	0	3
Umbria	0	0	0	0	0	0	0	0
Lazio	7	69	0	69	22	3	25	101
Abruzzo	0	0	0	0	0	0	0	0
Molise	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Centro	13	69	1	70	25	4	29	112
Campania	48	35	16	51	117	11	128	227
Puglia	11	26	4	30	40	5	45	86
Basilicata	0	1	1	2	1	0	1	3
Calabria	17	20	2	22	54	2	56	95
Totale Sud	76	82	23	105	212	18	230	411
Sicilia	103	152	6	158	184	7	191	452
Sardegna	0	0	0	0	0	1	1	1
Totale Isole	103	152	6	158	184	8	192	453
TOTALE	216	347	41	388	537	44	581	1.185


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA**




FORME GIURIDICHE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Forme giuridiche delle aziende	Aziende in gestione al Demanio	Aziende destinate	Aziende uscite dalla gestione	Totale aziende confiscate
Beni senza personalità giuridica	6	8	29	43
Imprese individuali	53	22	166	241
Società a responsabilità limitata	100	277	198	575
Società consortili	0	1	2	3
Società cooperative	1	4	3	8
Società di fatto	0	0	5	5
Società in accomandita per azioni	0	0	1	1
Società in accomandita semplice	33	37	101	171
Società in nome collettivo	19	28	60	107
Società per azioni	4	9	14	27
Società semplici	0	2	2	4
TOTALE	216	388	581	1.185


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

FORME GIURIDICHE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



FORME GIURIDICHE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA




VALORE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Aziende in gestione al Demanio			Aziende destinate			Aziende uscite dalla gestione		
	Aziende totali	Aziende stimate	Valore (in Euro)	Aziende totali	Aziende stimate	Valore (in Euro)	Aziende totali	Aziende stimate	Valore (in Euro)
Valle d'Aosta	0			0			0		
Piemonte	0			4			7	1	14,29%
Lombardia	13			49	10	1.088.500,00	102	6	5,88%
Trentino - Alto Adige	0			0			0		
Veneto	0			1	1	62.000,00	3	1	33,33%
Friuli - Venezia Giulia	1			0			0		
Liguria	0			1			6	1	16,67%
Emilia - Romagna	10			0			12	1	8,33%
Totale Nord	24	0	0,00%	55	11	1.150.500,00	130	10	7,69%
Toscana	3			1	1	35.000,00	4		
Marche	3			0			0		
Umbria	0			0			0		
Lazio	7			69	3	165.101,60	25		
Abruzzo	0			0			0		
Molise	0			0			0		
Totale Centro	13	0	0,00%	70	4	200.101,60	29	0	0,00%
Campania	48	4	8,33%	51	21	4.834.538,76	128	13	10,16%
Puglia	11			30	5	1.199.632,58	45		
Basilicata	0			2	2	130.275,53	1	1	100,00%
Calabria	17	1	5,88%	22	13	1.231.487,00	56	9	16,07%
Totale Sud	76	5	6,58%	105	41	7.395.933,87	230	23	10,00%
Sicilia	103	9	8,74%	158	18	5.608.215,21	191	5	2,62%
Sardegna	0			0			1		
Totale Isole	103	9	8,74%	158	18	5.608.215,21	192	5	2,60%
TOTALE	216	14	6,48%	388	74	14.354.750,68	581	38	6,54%


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

VALORE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (STIMATE)



**DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA IN BASE AI VALORI STIMATI**



Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

N.B.: Risulta stimato circa l'11% delle aziende.

Dati aggiornati al 30.06.2009


TEMPI IMPIEGATI PER LA DESTINAZIONE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Regione	Aziende destinate prima della confisca	Aziende destinate dopo la confisca						Tempi medi per la destinazione (in anni)
		entro 4 mesi	dopo 4-12 mesi	dopo 1-2 anni	dopo 2-5 anni	dopo 5-10 anni	dopo oltre 10 anni	
Valle d'Aosta								
Piemonte	1	1	5	1	2		10	2,66
Lombardia	59	2	21	34	14	10	92	4,12
Trentino - Alto Adige								
Veneto		1	3				4	1,22
Friuli - Venezia Giulia								
Liguria	2	1			3	1	5	6,25
Emilia - Romagna	9	1				2	3	8,61
Totale Nord	71	3	29	35	19	13	114	4,10
Toscana	1		3		1		4	2,77
Marche								
Umbria								
Lazio	39	1	14	24	11	3	55	3,90
Abruzzo								
Molise								
Totale Centro	40	1	17	24	12	3	59	3,83
Campania	51	3	25	29	37	27	128	5,94
Puglia	31	3	13	14	10		44	3,19
Basilicata				3			3	3,96
Calabria	8		24	25	12	5	70	3,88
Totale Sud	90	6	62	71	59	32	245	4,83
Sicilia	125	7	44	70	59	22	224	4,75
Sardegna	1							
Totale Isole	126	7	44	70	59	22	224	4,75
TOTALE	327	17	152	200	149	70	642	4,58
	33,75%	1,75%	15,69%	20,64%	15,38%	7,22%	66,25%	


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

TEMPI IMPIEGATI PER LA DESTINAZIONE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA



TEMPI MEDI PER LA DESTINAZIONE DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA




AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE

Regione	Aziende confiscate							Tempi medi di attesa (in anni)
	da 0-4 mesi	da 4-12 mesi	da 1-2 anni	da 2-5 anni	da 5-10 anni	da oltre 10 anni	TOTALE	
Valle d'Aosta								
Piemonte								
Lombardia		2	3	4	2	2	13	3,71
Trentino - Alto Adige								
Veneto								
Friuli - Venezia Giulia		1					1	0,78
Liguria								
Emilia - Romagna			9		1		10	1,76
Totale Nord	0	3	12	4	3	2	24	2,77
Toscana			1	2			3	2,08
Marche			3				3	1,21
Umbria								
Lazio			4	2	1		7	2,93
Abruzzo								
Molise								
Totale Centro	0	0	8	4	1	0	13	2,33
Campania			5	22	9	12	48	6,10
Puglia		1	3	3		4	11	5,34
Basilicata								
Calabria		5	3	7	2		17	2,72
Totale Sud	0	6	11	32	11	16	76	5,24
Sicilia	2	13	37	32	15	4	103	3,13
Sardegna								
Totale Isole	2	13	37	32	15	4	103	3,13
TOTALE	2	22	68	72	30	22	216	3,78
	0,93%	10,19%	31,48%	33,33%	13,89%	10,19%	100,00%	


Elaborazione dell'Ufficio del Commissario Straordinario su dati dell'Agenzia del Demanio


Dati aggiornati al 30.06.2009

AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE



TEMPI MEDI DI ATTESA DELLE AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NON ANCORA DESTINATE





AZIENDE CONFISCATE

Fonte: Agenzia del Demanio

Dati aggiornati al 30.06.2009

N.B.: Non sono conteggiate le aziende uscite dalla gestione.

**COMUNI CON AZIENDE CONFISCATE ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA**

Regione	Numero comuni
Regioni Obiettivo Convergenza	
Sicilia	58
Campania	45
Calabria	18
Puglia	16
Totale Regioni Obiettivo Convergenza	137
Altre Regioni	
Lombardia	27
Lazio	8
Piemonte	4
Toscana	4
Marche	3
Basilicata	2
Emilia - Romagna	1
Liguria	1
Veneto	1
Sardegna	-
Abruzzo	-
Friuli - Venezia Giulia	-
Molise	-
Trentino - Alto Adige	-
Umbria	-
Valle d'Aosta	-
Totale altre Regioni	51
TOTALE	188

Fonte: Agenzia del Demanio
Dati aggiornati al 30.06.2009